z e Paleografia
OLASTICO
DI DIPLOMATICA
OLI
UPERIORE DI FIRENZE
A
ORE

PROGRAMMA SCOLASTICO

DI

PALEOGRAFIA LATINA E DI DIPLOMATICA

PROGRAMMA SCOLASTICO

DI

PALEOGRAFIA LATINA E DI DIPLOMATICA

ESPOSTO

DA

CESARE PAOLI

GIÀ ARCHIVISTA DI STATO

PROF. ORD. DEL R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DI FIRENZE

III

DIPLOMATICA

Tractant fabrilia fabri.

HORAT.

IN FIRENZE

G. C. SANSONI, EDITORE

1898

PREFAZIONE

Con questo terzo volume ha termine il mio *Programma di paleografia e diplomatica*. La compilazione e la stampa si sono protratte, a dir vero, per troppo lungo spazio di anni: ma ne ho dette le ragioni nella breve prefazione apposta al volume precedente, e i benevoli lettori vorranno tenerne conto e darmene venia.

Licenzio alla stampa l'ultimo foglio del mio libro, mentre si compie il venticinquesimo anno del mio insegnamento: sarà per me un caro conforto, se ai cultori dei medesimi studî, se agli alunni miei antichi e nuovi, parrà che il mio insegnamento non sia stato inutile, e che il libro sia per recare qualche vantaggio alla scienza.

L'indice generale analitico, che sta in fine a questo terzo volume, è stato compilato dal prof. Eugenio Casanova, già mio alunno: mi hanno coadiuvato nella revisione delle stampe gli ottimi amici proff. G. Vitelli, A. Del Vecchio, I. Del Lungo. A loro, e a tutti quei cortesi, che mi hanno comunicato notizie e documenti; non che al carissimo Guido Biagi, che con affetto di antico alunno e di perseverante amico ha accolto questo *Programma* nella sua *Biblioteca di bibliografia e di paleografia*, esprimo sincerissimi ringraziamenti

Firenze, nel luglio del 1899.

C. P.

I

DEFINIZIONI E NOZIONI GENERALI

1.

Definizione del documento. Atti e documenti. Carte e Notizie.

Ogni testimonianza, ogni scrittura, destinata a far prova d'un fatto, può avere nome di *instrumentum* o *documentum*. Cosí il giureconsulto Paolo, nelle Pandette (xxii, 4, 1) dice: « *Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest; et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur* ». Ma nelle discipline storiche, giuridiche e diplomatiche, le locuzioni *instrumentum* e *documentum* si applicano esclusivamente alle scritture;[1] e la parola « documento » può avere un significato generale

[1] *Liber iuris Florentinus*, sec. xii (ed. Cohn), p. 111. « *Licet instrumentorum nomine appellentur testes et scripta et alia, tamen hic instrumenta specialiter scripta appellamus* ».

Edictum Theoderici regis cap. 7: « *Iudex, discussis utriusque partis suggestionibus atque documentis, id solum iudicare debet quod iuri et legibus viderit convenire* ».

Conradi de Mure, *Summa*, an. 1275 (in Rockinger, *Briefsteller u. Formelbücher*, pp. 457-458): « *Quaelibet professio habet sua instrumenta...: set, quod ad iudicia et causarum cognitionem, instrumentum est scriptura facta ad alicuius rei probationem* ». E poco innanzi nota: « *Et nota, quod omne privilegium est instrumentum, sed non convertitur, quia non est privilegium omne instrumentum* ».

Un altro vocabolo, che ha significato generale di « documento », e risale all'età longobarda, è *munimen* o *monimen*. — Ved. A. Chroust, *Untersuchungen über die longobardischen Königs-u. Herzogs-Urkunden* (Graz, 1888), pp. 10-11. Esempî in Troya, *Cod. dipl. longob.*; Ficker, *Forschungen zur Rechts-u. Reichs-Geschichte*; *Codex diplomaticus Cavensis* ec.

e uno speciale, secondo che si riguardi sotto il rispetto storico e amministrativo o sotto il rispetto diplomatico.

Vi sono infatti negli archivi un grande numero di scritture, di carattere ufficiale o privato, che o riferisconsi a trattazioni d'affari, o dànno relazione di cose trattate e di fatti avvenuti, o servono di preparazione o di corredo a carte diplomatiche o notarili. Queste scritture sono senza dubbio documenti nel significato generale che si dà a questa parola, in quanto sono testimonianze storiche o atti che hanno servito e servono all'amministrazione: ma nel senso strettamente diplomatico, tale parola ha un significato piú preciso, e si applica soltanto a quelle scritture che hanno carattere storico e giuridico a un tempo e forme a ciò convenienti: dentro questi limiti pertanto, il Documento può definirsi « una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata coll' osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova ».[1]

Nei testi medievali si trova di frequente la locuzione *Acta et scripturae*, che comprende ogni piú larga categoria di documenti, cioè non tanto i diplomi e le carte notarili, quanto le altre scritture archiviali, non diplomatiche, che riferisconsi a materie personali, amministrative, giudiziarie, ecc. Ma i moderni diplomatisti tedeschi fanno una piú particolare distinzione fra gli *Acta et scripturae* e i *Documenta*. Tirando a piú ristretto significato il vocabolo Atto, e facendone un contrapposto a Documento, designano con quello esclusivamente le scritture che servono di preparazione o di corredo ai documenti veri e proprî, ma non ne hanno pienamente le forme e il carattere.[2] È questa una distinzione puramente dottrinale, la quale, a dir

[1] Cfr. SICKEL, *Acta Karolinorum.* I, 2; FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre,* I, 60; BRESSLAU, *Handbuch d. Urkundenlehre,* I, 1. — Le ragioni di questa definizione furono da me esposte in *Arch. stor. ital.*, 1895, XV, pp. 111-112.

[2] Ved. SICKEL, FICKER, BRESSLAU, opp. citt. Il SICKEL bensí preferisce il vocabolo *Vorakt*, mentre al latino *Acta* dà significato larghissimo. — Il

vero, non abbraccia tutti i varî significati che la parola « atto » ebbe e ha e può avere nella pratica degli affari, e ristringe sempre piú il significato della parola « documento »; ma vuolsi tuttavia notare che non è senza ragionevolezza, considerato lo stretto e immediato legame che hanno le scritture denominate Atti colle « azioni » che precedono o seguono la documentazione.

Un' altra distinzione è da fare, nel campo stesso dei documenti (intesi nel loro speciale significato diplomatico), rispetto al valore e alla portata della loro testimonianza. O il documento sta ad attestare semplicemente un fatto giuridico, già compiuto, perfetto e pienamente valido prima della documentazione; ovvero è il documento stesso, che dà compimento e validità all'azione, e rimane poi esso solo testimonio autentico della medesima, e titolo e fondamento delle conseguenze che ne derivano. Hannosi cosí due qualità di documenti: Documenti di prova e Documenti dispositivi, che anche nelle forme si differenziano, e che, secondo la nomenclatura proposta dal Brunner, [1] si chiamano *Notitiae* i primi e *Chartae* i secondi.

Vuolsi qui ricordare come nell' età romana il documento scritto aveva generalmente l' ufficio d' una semplice testimonianza, che il destinatario scriveva o faceva scrivere per ricordo e per interesse proprio, e che acquistava validità non da altro che dalle firme dei testimoni. Ma nel secolo terzo venne in vigore un'altra specie di documenti appellati *Chirographa*, che il destinatario riceveva già scritti dalla mano dell' altro contraente o per mandato di questo, e che costituivano già, per il fatto stesso della loro scrittura, una prova legittima. Dal chirografo derivò l'*Epistola*, anch' essa scritta o emanata dal proprio autore, e già non piú semplice documento di prova, ma documento dispositivo.[2]

Giry, *Manuel de diplomatique* (Paris, 1894), p. 10, dice che « le mot *acte* » è « le plus compréhensif des termes qui se peuvent appliquer à l' ensemble des sources diplomatiques ».

[1] *Zur Rechtsgeschichte der röm u. german. Urkunde* (Berlin, 1880), pp. 8-17.

[2] Cfr. Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre,* I, 44-47.

È chiaro il procedimento delle forme della documentazione nel medio evo, dalla documentazione romana. Le Notizie derivano dall' antico documento testimoniale; le Carte, dal chirografo e dall' epistola. Vuolsi aggiungere che i documenti dispositivi (*chartae*) costituiscono la massima parte dei medievali.

Infine è da osservare che nel formulario medievale le due denominazioni di *Charta* e *Notitia* non sono così rigidamente distinte, come qui le abbiamo definite; ma la distinzione di fatto c'è, così nei documenti pubblici come nei privati; e più in questi che in quelli; e gioverà intanto averla enunciata come principio generale, salvo a farvi, occorrendo, le eccezioni opportune.

2.

Autore, Destinatario, Rogatario.

Le persone che partecipano direttamente e necessariamente alla fattura e all' esecuzione del documento sono tre:

1.ª quella che fa, o per cui ordine o in cui nome si fa, il documento;

2.ª quella a cui il documento è destinato;

3.ª quella che, a richiesta della prima o della seconda persona, lo scrive e lo autentica.

Chiamo la prima Autore; la seconda, Destinatario; la terza, Rogatario.

Autore è quello che fa l'azione che viene documentata:[1] quindi, virtualmente, fa anche il documento, quan-

[1] È noto che, nel linguaggio giuridico romano, autore è il primo possessore, dal quale altri deriva l'autorità del possesso. Ne danno esempi, nel significato di venditore, il Forcellini, ad *Auctor* § 7; e il Ducange, ad *Auctor*, § 1.

Aggiungo altri esempi di documenti medievali. — Fondazione del monastero di S. Maria di Lucca, fatta da Orso cherico: « *Signum* † *manus Ursuni autori et donatori seu et conservatori, qui hanc cartulam fieri rogavit* » (Brunetti, *Cod. dipl. tosc.*, I, 466). — Vendita di terre che fa Rodingo in Lucca, a. 768: « *Signum* † *manus Rodinghi v. d. vindituri et auturi* » (*Me-*

d'anche materialmente non lo scriva, ma lo faccia scrivere da altri: e tale rimane, anche quando il documento (come avviene nella maggior parte delle cosiddette *notitiae*) o sia scritto a rogazione del destinatario, o non serbi menzione del rogatore; perché anche siffatti documenti hanno base ed origine in un'azione voluta o consentita da esso autore. Cosí, le persone dell'autore e del destinatario rimangono sempre nettamente distinte,[1] e rispetto alla fondamentale distinzione dei documenti in carte e notizie, si stabilisce questa dottrina: che, in tutti i documenti, il fatto documentato ha un autore e un destinatario; che, bensí, i documenti dispositivi (*chartae*) sono fatti sempre per mandato o a petizione dell'autore; mentre i documenti di prova (*notitiae*) sono fatti per lo piú a petizione, e in ogni modo a utilità, del destinatario.[2]

L'azione del destinatario (se ne togli l'ufficio di rogatore che egli ha nelle notizie) è, in generale, rispetto

morie e doc. Lucch., II, 84). — Testamento di Rolando grammatico senese in Benevento, a. 1121. « *Ego Rolandus huius testamenti autor subscripsi* » (*Coll. Fior.*, tav. 22).

[1] È da notarsi che la persona che io chiamo Autore (e che il LOHMEYER, nella traduzione tedesca del mio Programma dell'83, rese con *Urheber*) è in parte differente dell'*Aussteller* (autore, estensore) del BRUNNER (op. cit. pp. 23, 26-27), che egli definisce: « quello dei contraenti che scrisse o fa scrivere il documento » La differenza sta in ciò, che la definizione del Br. si fonda sul fatto materiale della scrittura del documento; mentre quella che io propongo, sul fatto giuridico che serve di base al documento. In sostanza l'*Aussteller* del Br. si identifica col *rogator*; e ne consegue che nelle *notitiae*, scritte per lo piú a petizione del destinatario, autore e destinatario si confondano in una sola persona. — Cfr. BRESSLAU, *Handb.*, I, 4, e segnatamente la nota 3.

[2] Notisi che talvolta anche documenti, che hanno nome e qualità di *brevi* ossia *notizie*, sono scritti a rogazione dell'autore anziché del destinatario. Ne adduco p. es. due documenti dell'Archivio di Stato in Firenze. — An. 1092 (pergamene di Passignano). Un breve d'investitura di terre data da Rodolfo abate di Passignano a Gerardo di Giovanni, « *breve recordationis ad memoriam habendam ac retinendam* », ha questa sottoscrizione: « *Ego Rodulfus abbas a me facto ss.* ». — An. 1140, (pergamene di Camaldoli). « *Breve recordationis et reflutationis pro futuris temporibus memoria habendi* » di Guido marchese figliuolo del fu Ranieri in favore dell'eremo di Camaldoli. « *Sig.* † *manuum suprascripti Guidonis marchionis, qui hoc scriptum sicut supra legitur scribere rogavit* ».

alla fattura del documento puramente passiva, ma è pur necessaria all' esecuzione del medesimo, imperocché questo non diviene esecutivo finché non ne sia fatta la consegna al destinatario. Oltre che, in una certa serie di atti, esso può avere anche un' azione di compimento, come sarebbero il pagamento del prezzo nelle compre e vendite, la presa di possesso nelle locazioni, nei benefizi ec.: mentre nei patti, nelle permutazioni, e in altri atti di reciprocità, i contraenti sono vicendevolmente autori e destinatarî.

Resta ora a dire del rogatario. In ogni tempo e in ogni paese incontransi documenti scritti dagli autori, ma sono il minor numero; mentre in generale i documenti sono scritti a rogazione o per mandato altrui da persone a ciò specialmente addette o per libera professione o per pubblico ufficio. Chi scrive a richiesta d' altri è detto nei più antichi documenti romano-medievali (sec. VI-VIII) *rogatarius*; e questa parola assumo qui per indicare in maniera generalissima l' ufficio dello scrivere documenti per rogazione o per mandato di private o pubbliche persone, in buona e autentica forma e con pubblica fede. L' assumo, perché giova a fermare in modo sintetico che i varî momenti della documentazione (compilazione, scrittura, autenticazione), le varie persone che possono avervi parte (scrivani, cancellieri, notari) fanno capo tutt' insieme a una rogazione unica nei documenti privati, o a un precetto, che sta in luogo della rogazione, nei documenti emanati da pubbliche autorità. Del resto, la parola *rogatarius* non ha esempî nel linguaggio medievale, se non nelle carte private;[1]

[1] MARINI. Papiri diplomatici, num. 90 (facs. in *Arch. paleogr. ital.*: ved. tav. I, riga 15): donazione ravennate del sec. VI o VII: « *Vitali tabellioni huius Civ. Rav., rogatario meo, scribendum dictavi* ». — Ivi, num. 93: donazione ravennate del sec. VI: « *quam donationis meae paginam omni vi dolo metu et circumscribtione cessante Bono tabellioni huius Civ. Rav., rogatario meo, scribendam dictavi* ». — Una formula simile è in TIRABOSCHI, *Storia della Badia di Nonantola,* II, 23: donazione di Giovanni duca alla Badia, an. 776.

Il REZASCO, *Dizion. stor. ammin.*, p. 992, riferisce da MATTEO VILLANI, IX, 48, un esempio (già addotto dalla Crusca) di *Rogatore* nel significato

e mentre qui ci è bastata per esprimere, in forma larghissima, uno dei tre fattori necessarî del documento, vedremo poi, quando si parlerà dell' azione e della documentazione, delle cancellerie e del notariato, questa personalità del rogatario, unica idealmente rispetto al fine, scindersi in piú persone, in piú ufficî, in piú momenti, rispetto agli atti.

3.

Caratteri intrinseci ed estrinseci dei documenti.

Ogni documento ha caratteri intrinseci e caratteri estrinseci.

Ma queste denominazioni possono avere diversi significati secondo il diverso aspetto sotto cui si considerano e si studiano i documenti medievali. Se si considerano come documenti paleografici, il carattere intrinseco n'è la scrittura, e sono caratteri estrinseci la materia in cui sono scritti, la forma materiale e le altre particolarità esterne: se si considerano come documenti storici, l'importanza principale ed intrinseca sta nel contenuto storico, mentre stanno in seconda linea, come caratteri estrinseci, tutte le forme, cosí interiori come esteriori, della documentazione. Ma una terza distinzione è da farsi, quando li consideriamo come documenti diplomatici.

di rogatario: « *Delle carte ne fu rogatore Piero di ser Grifo da Pratovecchio* ». Né questo, nel linguaggio toscano, è un errore; perché qui da noi, il verbo *Rogare*, sostituitosi alla forma riflessiva *Rogarsi*, che sarebbe senza dubbio piú esatta, si è usato e si usa comunemente per significare l'opera del notaio che stende in buona e autentica forma un contratto: onde consegue che il vocabolo « rogatore », derivato dalla volgare accezione del verbo « rogare », non ha piú il significato di « colui che prega », ma si applica a quello « che, pregato, scrive e autentica un documento ».

L'uso promiscuo dei verbi *Rogarsi* e *Rogare* nel significato predetto ci è dato da un passo di Ser Lapo Mazzei, *Lettere*, I, 283 « *Quel lodo è dato... E io lo scrissi tutto... È vero non ne volli esser rogato. E volli innanzi perdere qualche fiorino, che rogallo io... Anzi con esso andammo al notaio di Porta Santa Maria, e come scritto io avea, cosí rogoe* ».

Il documento, secondo la definizione datane, è una testimonianza storico-giuridica, che contiene un fatto documentato, e delle forme di documentazione; ma ufficio della diplomatica, rispetto ad esso, non è già d' indagare e criticare il fatto documentato riguardo alla verità storica; sibbene di studiare la fattura e le forme del documento, riguardo alla sincerità del medesimo e al suo valore come testimonianza. Le forme pertanto devono servire di base a stabilire la distinzione dei caratteri intrinseci ed estrinseci nei documenti diplomatici. Sono caratteri intrinseci tutti quelli che attengono alla essenza e alla fattura intima del documento, alla sua compilazione letteraria e giuridica, al formulario; estrinseci, quelli che ne costituiscono la fattura materiale e le forme e le apparenze esteriori. È stato anche detto[1] che caratteri intrinseci sono quelli che si conservano in qualunque forma di tradizione e di riproduzione; estrinseci, quelli che sono proprî esclusivamente dei documenti originali. Ed è, in massima, una distinzione giusta, ma bisogna accettarla con una certa discrezione; giacché, se è vero che i caratteri estrinseci perdono tutti, nelle riproduzioni, la propria originalità, e alcuni anzi non sono affatto riproducibili, è ugualmente vero che di altri si può avere, con maggiore o minore fedeltà, l'imagine anche nelle riproduzioni, com' è della scrittura nei facsimili, delle figure e leggende dei sigilli, nei calchi ec.

È inoltre da osservare che per taluni caratteri non può farsi una distinzione cosí recisa, che li metta esclusivamente in una categoria piuttosto che in un' altra. Tali sono le sottoscrizioni e le testimonianze, che sono da annoverarsi tra i caratteri intrinseci ed estrinseci, secondo che le consideriamo sotto il rispetto giuridico o sotto il paleografico. Tale è pure l'apposizione del sigillo, che, come formula, fa parte delle clausole di corroborazione, e, come segno materiale, è uno dei piú ragguardevoli caratteri estrinseci.

[1] SICKEL, 56-57; BRESSLAU, 5-6.

4.

Partizione analitica del documento. Testo e protocollo.

Il documento, intrinsecamente considerato, è un organismo costituito di membra e di articolazioni, che possono distinguersi in due parti principali. La parte interiore, cioè il corpo del documento, contiene il fatto documentato e le forme della compilazione letteraria e giuridica. La parte esteriore, che si suddivide in due sezioni, iniziale e finale, e che costituisce per così dire la cornice del documento, contiene le formule che danno ad esso perfezione legale e carattere di personalità, e servono alla sua autenticazione, datazione e pubblicità. La prima parte chiamasi Testo; l'altra, Protocollo.

Diversa è la formazione dell'uno e dell'altro. Il formulario del testo è in connessione col contenuto giuridico del documento, ed è simile o differente nei diversi documenti, secondo la conformità o disformità del loro contenuto giuridico, senza che vi abbiano diretta influenza la persona dell'autore, o il momento o le contingenze della documentazione. Al contrario, il formulario del protocollo differisce in tutto o in parte in ciascun documento, secondo la diversità dell'autore, della data, dell'ambiente.

Giova ricordare che di questa partizione teorica del documento, e della conseguente nomenclatura, è autore Teodoro Sickel. Fu da lui proposta e dichiarata dapprima nel libro sui documenti carolingi;[1] e, sviluppata progressivamente da lui medesimo e da altri (segnatamente in Germania) nel campo diplomatico e storico-giuridico, può dirsi che sia ora entrata generalmente nel linguaggio scientifico, e confidiamo che vi rimarrà come cosa definitiva, tanto ci paiono precisi e razionali i principî su cui essa è fondata.[2]

[1] *Acta Karol.*, I, pp. 107-108, 208-209.

[2] Anche il Pflugk-Harttung, nella sua memoria: *Die Urkunden der päbstl. Kanzlei vom* x *bis* xiii *Jahrhundert* (München, 1882: estr. dalla

È notevole che, se non la nomenclatura, almeno la dottrina di questa distinzione di due principali parti del documento si trova già in germe nel medio evo. Un formulario anonimo di Baumgartenberg, del secolo XIV,[1] dice che ciascuna *epistola* contiene « *specialem quendam tenorem inclusive, qui ex proprietate ipsius materie dinoscitur emanare* », e « *generalis cuiusdam tenoris formulam exclusive* »: e il Bresslau nota come il *tenor specialis* corrisponda a quello che ora chiamiamo testo, e la *formula* al protocollo. Ma anche più significante è, a mio avviso, il capitolo ultimo del *Tractatus notularum* di Rolandino, che tratta *De publicationibus instrumentorum*, dove vediamo chiaramente designato il testo coll' espressione *negocii tenor*, « *qui quidem negocii tenor dicitur ipse contractus* », e il protocollo col vocabolo *publicationes*, « *quae publicum et authenticum reddunt instrumentum* ».[2]

5.

Classificazione generale.

I documenti medievali possono essere classificati scientificamente in più categorie; ma non vuol negarsi che quest' opera di classificazione riflessiva ha qualche difficoltà ed incertezza; nè bisogna costringere troppo nella precisione dei nostri sistemi dottrinali la pratica d' altri tempi, nei quali (come fu osservato dal Sickel)[3] appariscono in contradizione continua da una parte un formalismo

Archivialische Zeitschrift) è d' accordo nella sostanza colla dottrina del Sickel: ma con poca opportunità, per quanto mi pare, adotta un' altra nomenclatura: *Rahmen* (cornice), suddivisa in *Vorrhamen* e in *Schlussrahmen*, invece di protocollo; *Conscript* invece di testo. — Cfr. la mia recensione in *Arch. stor. ital.*, 1883, XI, 120.

[1] In Rockinger, *Briefsteller u. Formelbucher*, p. 700; indicato dal Bresslau, p. 41 e riferito dal Giry, p. 528.

[2] Rolandini Rodolphini Bononiensis, *Summa totius artis Notariae* (Venezia, Giunti, 1546), cc. 469'-470'.

[3] *Acta Karol.*, I, 184.

esagerato, dall'altra l'arbitrio individuale e il difetto di concetti chiari e determinati.

Nella classificazione dei documenti medievali possono prendersi per base diversi criterî; o la qualità e la condizione delle persone da cui emanano o in cui nome sono fatti; o la qualità o il contenuto dei documenti stessi; o le denominazioni che essi ebbero nel medio evo.[1] Credo inutile fare la critica particolare di ciascun sistema, e ammetto che ognuno di essi, secondo il diverso modo di studio e d'insegnamento, possa avere il suo lato buono, e sembrare praticamente preferibile agli altri negli studî speciali. Ma criterio fondamentale della classificazione dev'essere quello di metterla in corrispondenza coll'ordinamento legislativo romano-medievale e colle condizioni politiche e sociali del medio evo.

Ciò posto, debbonsi anzi tutto fare due grandi categorie di documenti: la prima dei Documenti pubblici, l'altra dei Documenti privati.[2]

Nella prima categoria comprendonsi tutti i documenti emanati da autorità pubbliche in forma pubblica, sia che risguardino il diritto in generale o che riferiscansi a particolari luoghi o persone. Così sono documenti pubblici le leggi, le costituzioni, i privilegî, le concessioni, i decreti, i placiti, le carte giudiziarie; e lo

[1] Il primo criterio fu in sostanza tenuto dal MABILLON che distinse le *cartae* in *ecclesiasticae*, *regales* e *pagenses;* e fu praticamente seguitato da ANGELO FUMAGALLI nelle sue *Istituzioni diplomatiche.* Ma parve troppo semplice agli autori del *Nouveau Traité de diplomatique* (1750-1765); i quali vi sostituirono nove classi di documenti, desunte in parte dalla nomenclatura, in parte dal contenuto dei documenti stessi. Una nuova classificazione fu anche proposta dal prof. ANDREA GLORIA (*Compendio delle lezioni di paleogr. e diplom.*, p. 449.): egli fa, come il Mabillon, tre classi principali di documenti; ma modifica la composizione delle prime due, assegnando alla prima tutti gli atti delle autorità laiche ed ecclesiastiche non giudiziarî, e alla seconda i giudiziarî delle medesime autorità; e mantiene sempre nella terza classe gli atti spettanti al diritto privato.

[2] Questa divisione è pure adottata dal BRESSLAU (*Handb. d. Urkundenlehre*, I, 3), il quale opportunamente cita un passo del proemio di Marculfo al suo Formulario, dove già si distinguono « *negotia hominum tam in palatio quam in pago* ».

studio di queste varie specie di documenti dev' essere fatto secondo le diverse autorità da cui emanano, conformemente al sistema politico sociale del medio evo. Noi vediamo in questo essere capi supremi della società, e primi autori d'ogni diritto, l'imperatore e il papa; e, sotto le loro due autorità supreme e distinte, [1] svolgersi il mondo feudale, la gerarchia ecclesiastica, le minori autorità dell' uno e dell' altro ceto; finché sorgono, autorità nuova e in parte indipendente, i comuni e i principati. In questo stesso ordine deve procedere lo studio dei documenti pubblici, tenendo a fondamento la diplomatica imperiale e regia e la pontificia, perché all' una e all' altra si conformano, dal piú al meno, tutti i documenti delle potestà minori.

La seconda categoria comprende i documenti spettanti al diritto privato, scritti per mano di notari e di privati scrittori. In questa categoria si comprendono non solo i documenti fatti a istanza di particolari persone o di particolari luoghi, ma anche quelli in cui siano autori o destinatarî persone pubbliche o pubblici istituti, purché tali documenti abbiano, per la sostanza, per la fattura e per il rogito, carattere di atti privati: mentre vi sono instrumenti notarili, compilati per notizia di atti regî, pontificî, ec., i quali possono considerarsi come un' appendice alle carte pubbliche. [2]

[1] « Due soli » li chiamò Dante, mentre la retorica guelfa, alla quale sono informati la massima parte dei formularî e dei libri sull' *ars dictandi* del medio evo, paragona il papa al sole e l'imperatore alla luna. La influenza maggiore o minore, che derivò dall'una o dall'altra di queste autorità principali allo svolgimento della diplomatica, è strettamente connessa colle condizioni politiche e col prevalere ora dell' autorità pontificia ora dell' autorità imperiale. — Ved. Pflugk-Harttung, *Papstpolitik in Urkunden* (in *Histor. Zeitschr.* N. S., XIX (1886), pp. 71-77); e Muehlbacher, *Kaiserurkunde u. Papsturkunde* (in *Oesterr. Mittheil.*, App. IV, 499-518).

[2] Vedasi, ad es. per quanto spetta alla diplomatica regia, Ficker, *Beiträge,* I, 116 e altrove.

6.

Documenti regî.

I documenti dell'autorità regia sono o legislativi (*Leges Capitularia*, *Constitutiones* ec.), o giudiziarî (*Placita*, *Judicia*, *Notitiae iudicatuum* ec.), o diplomatici (*Diplomata*, *Litterae* ec.): qui ci occupiamo soltanto dei documenti diplomatici.

Il vocabolo Diploma, per designare una concessione regia, risale all' antichità romana: [1] ma rarissimo n' è l'uso nel medio evo. [2] L'esumazione del medesimo può attribuirsi all'ardore classico degli umanisti, ed è poi rimasto nella diplomatica moderna, dal Mabillon in poi, per indicare atti sovrani o di pubbliche autorità, concernenti particolari luoghi o particolari persone.

La nomenclatura medievale dei documenti regî è svariatissima; ma, come già ho notato, dall'incertezza e volubilità della medesima non sarebbe possibile desumere una classificazione razionale: la quale vuole essere piuttosto determinata con riguardo al contenuto giuridico e alle forme di essi documenti. Ora, riguardo al contenuto giuridico, i documenti regî sono destinati a concedere o confermare privilegi, diritti, possedimenti, ovvero a dare gli ordini esecutivi della volontà del re; e riguardo alle forme, hanno maggiore o minore solennità in corrispondenza col contenuto preaccennato e cogli ordinamenti amministrativi e le regole di cancelleria.

Tutti, a mio avviso, possono raggrupparsi in due categorie principali: la prima delle quali è dei Precetti o Privilegi, cioè dei diplomi propriamente detti: l'altra delle Lettere e dei Mandati. I documenti della prima

[1] Pei diplomi militari romani, o *privilegia militum*, ved. il libro II di questo *Programma*, pp. 7-9.

[2] Sickel, *Acta Karol.*, 1, 5; Bresslau, *Handb.*, I, 6; Giry, *Manuel de diplom.*, 6-7.

categoria hanno carattere essenzialmente giuridico e politico, validità durevole, e forma piú o meno solenne; quelli della seconda hanno carattere vario (letterario, politico, amministrativo, le lettere; puramente amministrativo, i mandati), efficacia transitoria, e forme assai semplici.

Precetti o Privilegi. *Praeceptum*, nel suo proprio e originale significato, è, come dice il Sickel, [1] ogni ordine che parte « *de verbo regis* », immediatamente o per mezzo dei suoi ufficiali, a voce o per iscritto: in sostanza, è un documento, in pari tempo dispositivo e probativo, che concede o sanziona un diritto privato. *Praeceptum* è d'uso quasi esclusivo presso i re longobardi, [2] non che nei diplomi dei re francesi della prima e della seconda razza; ed è poi passato nel formulario della cancelleria imperiale.

Equivale ad esso *Privilegium*, che i maestri dell'*Ars dictandi* definiscono « *privata lex* » o « *privatio legum* ». [3] È bensí da notare che questo vocabolo spetta in origine solamente alle concessioni pontificie in favore di luoghi ecclesiastici; ma poi, cosí nella dottrina come nella pratica, passò anche ai documenti delle autorità secolari. Rispetto alla dottrina, vediamo Alberico da Montecassino, nel secolo XI, affermare « *privilegia summorum sunt ecclesie cuiuslibet concessiones pontificum*; e « *precepta vel mundiburdia magnarum et secularium potestatum solummodo sunt, proprie autem regum vel principum* »; [4] e nel secolo stesso nel Regesto di Farfa farsi distinzione tra i « *pontificum privilegia* » e gli « *imperatorum regumque praecepta* »: [5] ma nel secolo XIII Guido Fava applica la sua *Doctrina privilegiorum* non soltanto ai documenti pontificî,

[1] *Acta Karol.*, I, 185.

[2] A. Chroust, *Untersuchungen über die longob. Königs-u. Herzogsurkunden*, p. 9.

[3] Vedi la definizione datane dall'*Ars dictandi Aurelianensis*, da Guido Faba, dalla *Sächsische Summa*, dalla *Summa* Ludolfi: in Rockinger, pp. 111, 197, 214, 375.

[4] *De dictamine*, in Rockinger, pp. 36, 38.

[5] *Registro di Farfa*, edd. Balzani e Giorgi, I, pag. 7.

ma anche agli imperiali;[1] e l'*Ars dictandi Aurelianensis*, mentre definisce il privilegio « *apostolica vel imperialis sanctio* », tratta poi non soltanto dei privilegi pontificî e degli imperiali, ma anche dei « *privilegia archiepiscoporum et episcoporum* », e del « *privilegium seculare, quod sepe currit* », ch' è un atto di donazione fatto da qualsiasi nobile persona a una chiesa.[2] Rispetto alla pratica la parola *Privilegium* è rarissima nel formulario longobardo;[3] presso i Franchi cominciò con Ludovico Pio,[4] ed è poi largamente accettata nel piú recente formulario della cancelleria imperiale.

Mundiburdium vale carta di protezione, d'immunità, ma in sostanza equivale a *Praeceptum*, come sopra s' è mostrato per la definizione di Alberico Cassinese. Il formulario di Marculfo ne offre parecchi esempî, ma il vocabolo cadde presto in desuetudine.

Parecchi altri vocaboli, di significato generico, vengono offerti dal formulario dei documenti stessi, quali *Oracula, Apices, Edictum, Auctoritas, Titulus, Constitutio, Pagina, Charta* ec., e con piú particolare significato il vocabolo *Pactum*. Diconsi *Pacta* o *Pactiones* i documenti regî, che sanzionano una promissione reciproca fatta tra l'autorità regia e un altro contraente: come sono i patti dei Carolingi in favore del dominio temporale della Chiesa, i patti degli imperatori con Venezia, il concordato di Worms, ec. Anche questi *Pacta* sono diplomi; ma ne differiscono in parte, e pel processo di formazione e pei caratteri intrinseci.[5]

[1] In ROCKINGER, pp. 197-200.

[2] Ivi, pp. 111-114.

[3] CHROUST, p. 10.

[4] SICKEL, *Acta Karol.*, I, 186. — Intendasi nel formulario regio; giacché, nel significato di documento pontificio ed ecclesiastico si trova già nei tempi merovingi: ved. MARCULFI, *Formulae*, lib. I, form. 1, 2 (Zeumer); 574, 575 (De Rozière).

[5] Ved. SICKEL, *Das Privil. Otto I für die Röm. Kirche*, pp. 84 e segg.; FANTA, *Die Verträge der Kaiser mit Venedig*, in *Oesterr. Mittheil.* App. I, 51 e segg.; SICKEL-BRESSLAU, *Die kaiserliche Ausfertigung des Wormser Concordats.*, ivi, VI, 106 e segg., e particolarmente pp. 136-139.

Resta a dire dei precetti regî destinati a sostituirsi ai documenti o titoli perduti. Giova, intorno a ciò, risalire alla procedura romana, quale fu adottata dai Franchi, e che possiamo desumere dai Formularî del VI e del VII secolo. [1]

Colui che avesse perduto i proprî documenti o titoli di possesso, per furto o altro maleficio, per incendio, o per qualsiasi disgrazia, presentava alla curia municipale della città, e più tardi al vescovo o al conte sedenti con altri buoni uomini in giudizio, una sua *contestatiuncula seu plancturia*, coll' enumerazione dei documenti perduti, e colla domanda che i titoli di possesso già derivanti dai medesimi fossero dal magistrato convalidati. La prova della veracità delle cose esposte si faceva mediante attestazione di un giudice pubblico e di particolari persone (*vicini pagenses*); e l'attestazione loro (*noticia relationis, relatum, notitia pagensium*) era riferita contestualmente nella petizione, e questa convalidata dalle sottoscrizioni o segnature degli attestanti. Il documento nuovo veniva appeso per tre giorni al mercato pubblico, secondo le più antiche formule, e poi autenticato dal magistrato municipale; ovvero, secondo formule più recenti, l'appensione pubblica si faceva dopo il giudizio del magistrato, e un'altra copia, debitamente autenticata, si consegnava all'interessato. Dall'*appensio* pubblica tali documenti ebbero nei Formularî il nome di *Appennes*; e da questa procedura antica derivò la rinnovazione per precetto regio dei documenti perduti (*praeceptum regis de cartis deperditis*).

La petizione al re (corrispondente all'antica *contestaciuncula* o *plancturia*) prende nome di *suggestio*; è fatta o dall'interessato o dai vicini stessi, che debbono attestare della veracità delle cose esposte, salvo che, se si trattava di luoghi ecclesiastici, pare che bastasse l'esposizione del danno sofferto senza allegazione di prove.

[1] Cfr. De Rozière, *Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V au X siècles* (Paris, 1859-1871): formule 403-416.

Il documento confermativo del re prende nome di *Praeceptum*, *Auctoritas*, *Confirmatio*: i primi due vocaboli sono generici; il terzo è più speciale, e si riferisce non tanto a sostituzione di documenti perduti quanto a conferma di concessioni anteriori. Ma una denominazione precisa e costante per i *praecepta de chartis deperditis* non c' è. Il De-Rozière e il Sickel [1] li chiamano *Appennes*; ma nei Formularî regî antichi tale vocabolo non esiste, e può applicarsi solo per analogia. C' è invece, nel tempo carolingio, per questi *appennes* reali, il vocabolo *Pancharta*; e lo Zeumer, [2] trattandone espressamente, vuole che tale denominazione sia accettata nella dottrina, preferibilmente ad *Appennis*. È per altro da notare che il vocabolo *Pancharta* passò poi ad altri significati, cioè a designare una certa categoria di privilegî pontificî, non che i cartularî e i titoli di fondazione di luoghi pii. [3]

Lettere e Mandati. I vocaboli *Epistola*, *Litterae*, hanno, nella diplomatica medievale, significato larghissimo, e si applicano a ogni maniera di documenti, cosí di forma epistolare come di forma cancelleresca e notarile. Riguardo alle lettere regie, nota il Sickel [4] che nei tempi carolingi un grandissimo numero di lettere hanno carattere o privato o storico o letterario, e a queste non possono applicarsi le regole della critica diplomatica, perché non sono documenti di cancelleria, e riguardo allo stile sono composte con molta libertà; ma v' è, fino d'allora, una cate-

[1] *Neuausfertigung oder Appennis?* in *Oesterr. Mittheil.*, I, 229 e segg.

[2] K. Zeumer, *Ueber den Ersatz verlorener Urkunden* ecc.: in *Zeitschr. d. Savigny-Stiftung*, Germ. Abt., I, 89-123. — Cfr. il largo riassunto datone in *Oesterr. Mittheil*, I, 623-624.

[3] Ducange: « Panchartae dicebantur diplomata illa, quibus reges bona ecclesiae seu monasterii omnia confirmabant, praecipue post amissa instrumenta; haud dubie quod in iis omnia praedia, jura et privilegia recenserentur ». Ne cita esempi di Carlo il Grosso e di Carlo il Semplice, e aggiunge: « Panchartas vulgo etiam vocant regesta chartarum seu tabularia ecclesiarum ».

[4] *Acta Karol.*, I, 394, 404.

goria di lettere dirette dal re ai proprî ufficiali, e che trattano esclusivamente di affari, le quali assumono carattere giuridico e determinate forme diplomatiche. Una netta distinzione diplomatica tra privilegi e lettere non è sempre possibile, almeno nei tempi più antichi, essendo le lettere (come già ho notato) di carattere assai vario così per la sostanza come per la forma; ora vicinissime ai diplomi, ora in aspetto di semplici notificazioni, di semplici mandati. Meglio apparisce tale distinzione nel periodo svevo, [1] nel quale i privilegî hanno forma più o meno solenne e validità durevole, mentre le lettere sono compilate in forma semplice, concernono affari transitorî e distinguonsi in aperte (*litterae apertae* o *patentes*) e chiuse (*litterae clausae*). [2]

Alle *Litterae* ed *Epistolae* accostiamo gli *Indiculi*, che sono in sostanza lettere, notificazioni, mandati diretti a particolari persone e concernenti particolari affari. Questo loro carattere apparisce nettamente dalle formule di Marculfo: [3] non bisogna bensì dimenticare, che, secondo la mo-

[1] Ficker, *Beiträge*, II, 6; Philippi, *Zur Gesch. du Reichskanzlei unter den letzten Staufen* (Münster i. W., 1885), pp. 8-12 e altrove.

[2] Ved. esempî di lettere varie dal periodo carolino allo svevo nei fascicoli I, II, III, VI dei *Kaiserurkunden in Abbildungen*, editi da Th. v, Sickel e H. v. Sybel. Alcune di queste sono semplici mandati: ma sono particolarmente notevoli i numeri seguenti:

III, 29: lettera patente di Ottone I, senza data, che notifica la fondazione del vescovato di Magdeburgo e il conferimento del medesimo ad Adalberto. Ha quasi in tutto le forme d'un diploma col *signum regis* e col sigillo, ma senza la recognizione cancelleresca; e nelle clausole del testo è detta « *charta vel notitia* ».

X, 16ª: documento di Federigo I, senza data; con cui prende in protezione il monastero femminile di S. Maria di Monza: è qualificato dagli editori come diploma, e tale è pel contenuto giuridico; ma le forme semplicissime, il « *Notum esse volumus* » del principio, possono anche farlo credere una lettera di notificazione.

VI, 18ᵇ: X, 16ᶠ Lettere chiuse di Federigo I e II.

[3] Ved. Marculfi *Formulae*, lib. I, num. 6, 9, 26, 27, 29 (Zeumer): sono tutte lettere contenenti particolari ordini del re. Il titolo n'è: *Indecolum regis*, *Indecolum.*

bilità ed elasticità della nomenclatura medievale, anche questo vocabolo servì a varî usi ed ebbe varî significati.[1]

Anche i **Mandati** altro non sono che una categoria speciale di lettere esecutive, dipendenti il più delle volte da un diploma regio. Sono essi documenti di carattere principalmente amministrativo, coi quali il re, notificando i precetti, le concessioni, le costituzioni da lui emanate, così in casi particolari e rispetto a particolari luoghi e persone, come per generali occorrenze dello Stato, ne ordina l'esecuzione. I mandati sono generali o speciali; hanno forme assai semplici, e per il loro carattere transitorio, mancano talvolta anche della data; ma ne è una particolare caratteristica l'indirizzo al destinatario, anche quando nei diplomi questo va in disuso; e hanno nel contesto le locuzioni « *mandamus, praecipimus* » e simili, che però trovansi anche nelle formule di sanzione dei diplomi. Rarissimi sono i mandati del tempo merovingico e carolino, né dei re longobardi se ne conoscono, mentre abbondano nel periodo svevo e nell'età posteriore.[2]

7.

Documenti pontificî.

Dei documenti pontificî non può a rigore stabilirsi una classificazione che convenga a tutte le età. Nota il Bresslau[3] che pei tempi più antichi mancano gli originali, i quali non cominciano che alla fine del secolo VIII,[4] e sono raris-

[1] Ved. Fumagalli, *Ist. dipl.*, II, 242-244. Anche nella raccolta dello Zeumer sono parecchie formule dell'età marculfina, e posteriori, che hanno titolo d'*Indiculi*, e contengono lettere di vescovi e di privati, lettere informative, mandati, suppliche ec.

[2] Cfr. Bresslau. pp. 48-49, 57-60. — La maggior parte delle lettere regie che si conservano nei Registri Angioini di Napoli hanno caratteri e qualità di mandati ora generali ora speciali: cfr. P. Durrieu, *Les Archives Angevines de Naples* (Paris, 1886), I, 180.

[3] *Handb.*, I, 65 e segg.

[4] Il più antico documento pontificio originale che si conservi è un privilegio di Pasquale I, dell'an. 819, per l'arcivescovato di Ravenna (Jaffé-E.,

simi sino all' XI: mentre le copie, anche antiche, non danno guarentigie sufficienti di fedeltà o di sincerità, e non offrono elementi bastevoli e sicuri per la dottrina e per la critica.

Inoltre, prima che si stabilisca il dominio temporale dei papi, i documenti di questi non hanno caratteri propriamente diplomatici; ma sono semplici lettere con formule religiose ed umili, quali convengono a sacerdote non a sovrano. Intanto, però, come si apparecchiava la signoria politica, andavasi costituendo lentamente la cancelleria diplomatica, formavasi la tradizione, preparavansi le nuove forme convenienti alla nuova e sempre crescente potenza del pontificato. [1]

Dalla fine del secolo VIII alla fine del XV, da Adriano I a Eugenio IV e a Innocenzo VIII, la diplomatica pontificia si sviluppa in modo sempre più largo e rigoglioso; e le specie dei documenti, e le loro forme, e le loro denominazioni, si moltiplicano e si trasformano tanto, che una classificazione scientifica dei medesimi riuscirebbe sommamente difficile, se non la tenessimo in termini abbastanza larghi. Credo pertanto opportuno di conservare, come fondamento, la vecchia classificazione stabilita dai PP. Maurini, di Bolle, Brevi e Motuproprî; e intorno a questa raggruppare le notizie più speciali sui documenti di ciascuna categoria.

Bolle.

Le Bolle sono la categoria più antica e più generale dei documenti pontificî, e si chiamano così dal sigillo di

num. 2551); sé non si voglia tener conto di un frammento anche più antico, ma mutilatissimo, di Adriano I negli Archivi di Parigi (BRESSLAU, loc. cit.).

[1] Il conte L. DE MAS LATRIE, nella *Revue des questions historiques*, fascicoli dell'aprile 1886 e aprile 1887, raccolse dal *Nouveau Traité de diplomatique* e dagli studî più recenti fino ai nostri giorni, un buono e utile compendio, diviso in due opuscoli, che intitolò: *Les eléments de la diplomatique pontificale*. Lo citerò secondo la paginazione della tiratura a parte: noto frattanto che il primo capitolo (I, pp. 7-10) è dedicato ai documenti pontificî dell'epoca più antica, ai quali sopra accenniamo. E per quest'epoca ved. anche FUMAGALLI, *Istit. diplom.*, II, 104 e segg.

piombo pendente, di cui sono munite. La denominazione non è anteriore al secolo XIII, ma lettere in tal modo bollate risalgono al secolo VII.[1]

Nelle bolle comprendonsi ogni maniera di documenti: costituzioni, privilegî, lettere, mandati ecc., e svariatissima ne è la nomenclatura. Nel *Liber diurnus* (sec. VII-VIII) hannosi le seguenti denominazioni: *Constitutum*, *Decretum*, *Privilegium apostolicum*, *Praeceptum*, *Praeceptio*, *Praeceptionis pagina*, *Epistola*, con altre locuzioni più speciali.[2] Altre denominazioni ci sono date, oltre che dai documenti originali, dai trattati della *ars dictandi*; e notevole, tra le altre, è l'enumerazione che dei documenti pontificî viene fatta da una *Summa* Sassone del secolo XIII: « *A sede apostolica dantur privilegia, conmissiones, citaciones, procuraciones, donatorie, petitorie, sentencie, confirmaciones, appellaciones, executorie, dispensaciones, indulgencie, exempciones, visitaciones, inquisiciones, formate, obbligatorie, missiles* ».[3]

Le bolle possono suddividersi in due classi principali: *Privilegia* e *Litterae*, o, continuando la vecchia nomenclatura dei Benedettini, in *Bullae maiores* e *Bullae minores*:[4] la quale distinzione non deriva propriamente dalla maggiore

[1] *Nouveau Traité de diplom.*, V, 140. MAS-LATRIE, I, 16.

[2] Tra queste è *Indiculus* o *Indiculum*, che significa l'atto di promissione che fanno i vescovi e i papi eletti, ed anche si adopera per indicare le formule della *superscriptio* e della *subscriptio* delle lettere pontificie. — Cfr. *Liber diurnus Romanorum Pontificum*, ed. TH. v. SICKEL (Vienna, 1889), formule I, LXXV, LXXVI, LXXXIII.

[3] ROCKINGER, *Briefsteller u. Formelbücher*, p. 214.

[4] La classificazione in Privilegî e Lettere è data da L. DELISLE nell'eccellente memoria sugli Atti di Innocenzo III (*Bibl. de l'Éc. des Ch.*, 1858, pp. 1-73). Il MAS-LATRIE, I, 16 e segg., preferisce di attenersi alla vecchia nomenclatura e classificazione benedettina. — Eccessivamente minuziosa, e con una nomenclatura in parte assai strana, è la classificazione proposta dal PFLUGK-HARTTUNG nelle sue pubblicazioni di diplomatica pontificia (*Die Urkunden der päptsl. Kanzlei*, 1882 [cfr. la mia recensione, in *Arch. stor. ital.* 1883, XI, 118-121]; *Päpstliche Originalurkunden u. Scheinoriginale*, 1884; *Specimina selecta Chartarum Pontificum Romanorum*, 1885-87); le quali, del resto, nonostante polemiche vivaci ed eccessive, han portato a questi studî largo e utile contributo.

o minore importanza del contenuto, ma sí dalla maggiore o minore solennità delle forme diplomatiche.

I Privilegî sono gli atti piú solenni della curia pontificia; e il fine loro è, ordinariamente, di concedere, proteggere, confermare immunità e possessioni ecclesiastiche. Largamente li definisce e li descrive Alberico da Montecassino nel secolo undecimo:[1] ma le forme di essi non rimangono sempre rigidamente le stesse.[2] Possiamo con un breve cenno — senza addentrarci qui nelle minute particolarità e nelle successive modificazioni — delinearne i caratteri generici.[3] Il saluto iniziale dei privilegî consiste nella formula « *in perpetuum* », o in altra ugualmente solenne: e il loro escatocollo si compone di piú righe scritte e di piú segni. Da Adriano I (772-795) comincia la doppia formula dello « *Scriptum* » e del « *Datum* »: la prima delle quali è di mano dello scrittore del documento, ma non è costante, e non dura oltre Callisto II (1119-1124); la seconda occupa l'ultima linea del documento, con datazione amplissima: con Leone IX (1049-1054) si introduce la Rota, e inoltre si riduce in monogramma la salutazione finale « *Benevalete* »: tra queste due figure è la sottoscrizione del papa. Non di rado, specie da Innocenzo II in poi, le bolle solenni hanno anche le sottoscrizioni dei cardinali. Nel corso del secolo XIII, dopo che Innocenzo III ebbe nel 1213 soppresso l'ufficio del Cancelliere della S. R. C., le forme antiche dei privilegî vanno decadendo;[4] e il Diekamp ne notò l'uso sempre piú raro da Innocenzo IV ad Alessandro IV (1243-1261).[5]

Non tutti i privilegî hanno la stessa solennità di forme: ce n'è una categoria di meno solenni, che ebbero corso

[1] *De dictamine*, in Rockinger, pp. 36-37.

[2] Vedine lo sviluppo nei citati *Specimina* del Pflugk-Harttung, tavv. 1-106, che danno i facsimili delle *Bullae Maiores*.

[3] Ved., piú innanzi, la sezione IV che tratta del Protocollo dei documenti.

[4] Mas-Latrie, I, 18.

[5] In *Oesterr. Mittheil.*, IV, 498.

specialmente nei secoli XI e XII, i quali non si differenziano dai grandi privilegî per il contenuto, ma mancano di qualche speciale distintivo esteriore o, se anche li hanno tutti, li hanno in forma piú modesta. Si chiamano questi *Privilegia minora*, e sono una specie di documenti che sta di mezzo tra i privilegî e le lettere, e non ha confini precisi né costanti.[1] Può a questi privilegî minori applicarsi il vocabolo *Indulgentia*, che il Delisle[2] notò essere adoperato negli atti di Innocenzo III e di altri papi del secolo decimoterzo, come cosa distinta da privilegio, e del quale Guido Fava dette questa definizione: « *Indulgencia vero a privilegio differt, quia cum ea solempnitate fieri non habet, set per quandam favorabilem graciam alicui persone specialiter indulgetur* ».[3]

Scadute a un po' per volta le forme speciali dei privilegi, non ha piú luogo la distinzione di Bolle grandi e di Bolle piccole: ma tutte possono essere designate col nome di Lettere; e, dal secolo XIII, i caratteri generali delle medesime, largamente considerati, sono questi. La scrittura, cosí del protocollo come del testo, è tutta di una mano, e tutta di séguito: in principio è il nome del papa col titolo di « *episcopus servus servorum dei* » e col saluto « *salutem et apostolicam benedictionem* »; in fine, la data assai semplice, contenente il giorno del mese al modo romano e l'anno del pontificato, che si sostituisce all'antica datazione delle piccole bolle, consistente nel giorno e nell'indizione, e che sotto Eugenio IV si accresce dell' anno dell' incarnazione.

[1] Bene ne discorre il KALTENBRUNNER, *Oesterr. Mittheil.*, I, pp. 403-404. — Il PFLUGK-HARTTUNG, quasi che non fosse già di per sé mal definibile questa specie di « Privilegî minori », ne fa due sottoclassi: una di *Bullae maiores mediae* o *Prunkmittelbullen*, e l'altra di *Bullae mediae* o *Mittelbullen*.

[2] Op. cit., pp. 16-17.

[3] *Doctrina privilegiorum*, in ROCKINGER, p. 197. — Questa distinzione tra *Privilegî* e *Grazie* si conserva anche in età piú moderne: cosí in una lettera di Cesare Borgia del 29 settembre 1500 (ed. E. ALVISI, *C. Borgia duca di Romagna*, Imola 1878, p. 481): « *Voi dunque sforzative in tal fede sincerità et obedientia verso di noi perseverare, che abbiamo ragione ogni dì piú ample gratie et privilegî concederve* ».

Bensí, anche tra le bolle, definitivamente costituite dal secolo XIII in poi, sono delle differenze, e, tra le altre, appariscono esteriormente queste: che il protocollo iniziale ora è in lettere allungate, ora vi è di tal forma il solo nome del papa, e altre volte è invece tutto in lettere minuscole, come il testo; che l'attacco del sigillo di piombo ora è con filo di seta e altre volte con filo di canapa; e in fine che, di contro al grandissimo numero di lettere che si spediscono aperte, ce ne sono alcune che serbano qualche traccia di chiusura. Aggiungasi che, nella curia, nella cancelleria pontificia, ebbero le lettere diverse denominazioni, corrispondenti, come le differenze sopra notate dei caratteri estrinseci, ora alle diverse qualità dei documenti, ora alla maggiore o minore importanza dei medesimi, ora al diverso modo di spedizione. Delle piú caratteristiche di queste denominazioni gioverà dare qui un breve cenno.

Litterae cum filo serico e *Litterae cum filo canapis*. La distinzione comincia fino da Lucio II (1144)[1] ed è sancita da un'istruzione cancelleresca del tempo di Bonifazio VIII.[2] Le prime sono lettere di costituzione o di concessione, precetti ec., documenti, insomma, che costituiscono un titolo pel destinatario; le seconde invece sono lettere di commissione, di notificazione, documenti esecutivi. Questa distinzione è divenuta normale nelle spedizioni pontificie, e si è conservata anche nei tempi moderni.

Litterae communes e *Litterae legendae*. Innocenzo III parla di lettere spedite « *in forma communi* » o « *sub forma communi* »; e un trattato, composto in Germania poco dopo la morte di lui, distingue le lettere di commissione in « *simplices, communes, legendae* ».[3] Piú specificatamente poi, ne

[1] Ved. F. Kaltenbrunner, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 404-405.

[2] Ed. Delisle, op. cit., p. 23: cap. 1. « *Est notandum quod littere domini pape alie bullantur cum serico, alie cum filo canapis* ». Le differenze di forma di queste due specie di lettere sono date nei capitoli 2, 5, 6, 10, e riassunte dal D. a p. 26. — Questo regolamento fu preso novamente in esame, con qualche particolare osservazione, da W. Diekamp, per i tempi da Alessandro IV a Giovanni XXII (1254-1334), in *Oesterr. Mittheil.*, IV, 502 e segg.

[3] Delisle, op. cit., p. 21.

discorre una costituzione di Niccolò III, dell'anno 1278.[1] Da questa apprendiamo che le lettere da spedirsi « *sine lectione* » erano non soltanto di semplice commissione, ma di grazia, di conferma e rinnovazione di concessioni anteriori, di costituzioni ecclesiastiche, di censure, di difesa delle comunità e delle possessioni ecclesiastiche, ed anche « *privilegia communia* ». La differenza pertanto tra le lettere *communes* e le *legendae* non è certo la medesima che corre tra le lettere *cum filo canapis* e quelle *cum filo serico*: ma pare che in sostanza si riduca a questo: che le *communes* si fondavano sul diritto comune, o erano compilate secondo « forme » precedentemente approvate dal papa, e per conseguenza potevano essere date dalla cancelleria al destinatario, senza essere novamente sottoposte alla lettura ed alla approvazione del pontefice; mentre le *legendae*, trattando di affari di speciale importanza, di casi eccezionali dovevano prima essere lette dal papa o, per commissione di lui, dal capo della cancelleria.[2]

Litterae curiales. L'indicazione « *de Curia* », scritta a tergo di certe lettere pontificie, comincia dai tempi di Clemente IV (1265); ma la registrazione di tali lettere, separatamente dalle comuni, negli ultimi quaderni dei registri pontificî, risale a Innocenzo IV;[3] e a tempo di Giovanni XXII (1316) i Registri predetti dividonsi in tre

[1] Ed. Gio. Merkel in *Arch. stor. ital.*, App. V, pp. 140-141, in modo incompiuto, e poi altri; e finalmente, M. Tangl, nel libro *Die päpstlichen Kanzlei-Ordnungen von* 1200-1500 (Innsbruck, 1894), pp. 69-82, premettendovi un'accuratissima notizia diplomatica e letteraria.

[2] La citata costituzione di Niccolò III fu emanata in séguito alla presentazione, fattagli dal Vicecancelliere, di una « *cedula continens formas litterarum apostolicarum* ». Ora parecchie delle dette *formae* furono dal papa pienamente approvate in modo preventivo per qualsiasi caso, e a queste è apposto l'ordine « *Dentur* »; per altre fece riserve coll'ordine « *Legantur* »: ordine, che riguardava o tutto il testo della lettera o alcune parti di esso, e doveva osservarsi in certi casi e in certe condizioni, e in altre no.

[3] Registro dell'an. II (1244): « *Litterae curiales sunt in isto quaterno* ». Cfr. E. Berger, *Les registres d'Innocent IV* (Paris, 1884), I, pp. VIII, XX e segg.

serie: *R. Communium. R. de Curia. R. Secretarum.*[1] Che cosa siano propriamente le Lettere curiali è stato molto studiato e controverso;[2] né, quanto alle ragioni della loro particolare registrazione, può dirsi che siansi conseguiti resultati definitivi, perché molte lettere di consimile natura anche sono registrate tra le comuni; e perciò la loro registrazione separata crediamo dipenda non tanto dalla qualità delle lettere, quanto da speciali pratiche o necessità burocratiche, che a noi sfuggono. Ma, quanto alla sostanza, può stabilirsi che chiamansi « lettere curiali » quelle che concernono non interessi privati, ma i « *negotia curiae* » cosí ecclesiastici, come politici e amministrativi. Queste lettere scrivonsi, non a petizione di privati, ma d' ufficio; e conseguentemente (come si esprime una costituzione di Eugenio IV del 1445) « *de sui natura gratis scribendae sunt* ».[3]

Litterae secretae. Litterae clausae. Le une e le altre sono lettere che, in contrapposto delle *litterae patentes*, si spedivano segretamente, e riguardavano per lo piú relazioni personali del papa o affari dello stato; precedendo, in sostanza, quello che furono poi, con caratteri nettamente distinti, i brevi. L' Ottenthal[4] identifica, nel maggior numero dei casi, le Lettere segrete con le Lettere chiuse; né credo che abbia torto; ma possono essere segrete anche lettere non chiuse, mandate per un fidato messaggiero: ed è soltanto la seconda espressione che determina il fatto materiale della chiusura. Abbiamo notizia di lettere chiuse fino dai tempi di Innocenzo III, ma ne rimangono pochis-

[1] E. v. OTTENTHAL, *Die Bullenregister Martin V. und Eugen IV.* (Innsbruck, 1885), pp. 123-124.

[2] Ved. particolarmente, MUNCH-LOEWENFELD, *Aufschlüsse über das päpstl. Archiv* (Berlino, 1880), p. 60; F. KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheil.*, V, 244-249, e VI, 496; OTTENTHAL, ivi, 129-130, e *Die Bullenregister*, p. 120; E. BERGER, in *Bibl. de l' Ec. des Ch.*, XLV, 368, e nella prefazione ai Registri d' Innocenzo IV, pp. XXI e segg.

[3] Ed. OTTENTHAL, Op. cit., p. 175.

[4] Op. cit. pp. 123-125: ved. specialmente la nota 4 a p. 124.

simi esemplari. Di questo papa il Delisle[1] ne segnala una sola (1207), e due di papi anteriori a lui, Clemente III (1188) e Celestino III (1196): una poi di Innocenzo IV (1247) è descritta dal Berger.[2] La chiusura si fa ripiegando l'uno sull'altro i lembi laterali e facendovi passare per due fori il laccio di canapa a cui è appeso il sigillo; e queste tali lettere portano nel tergo l'indirizzo al destinatario.[3]

Brevi.

I Brevi pontificî sono lettere chiuse, sigillate coll'anello del pescatore, che concernono affari personali dei papi, o politici e amministrativi del loro dominio temporale, e in seguito si allargano anche ad affari ecclesiastici, concessioni d'indulgenze, ec. Della chiusura mediante l'anello piscatorio si ha menzione sino dal secolo XIII in una lettera di Clemente IV del 1265 (Potthast, 19051), dove è detto: « *Non scribimus sub bulla sed sub piscatorio sigillo, quo Romani pontifices in secretis utuntur* »:[4] ma l'uso dei brevi non diviene generale se non nel secolo XV, e solo da quell'età in poi acquistano essi quei caratteri che li distinguono nettamente dalle bolle, e che sono di due qualità: estrinseci ed intrinseci. Degli estrinseci il principale e più caratteristico è appunto il sigillo in cera rossa, coll'impressione dell'anello del pescatore: « *sub annulo piscato-*

[1] Op. cit. pp. 20-21.
[2] Op. cit. p. XXXII.
[3] Vedine un facs. in SICKEL, *Monum. graph. M. Aevi*, IX, 4. Simile è una bolla di Paolo III, 29 ottob. 1546, a Cosimo dei Medici duca di Firenze, per notificargli l'elezione di Alfonso Tornabuoni a vescovo di San Sepolcro (Arch. Fior. Dipl. *Strozziane-Galletti*). Nel margine superiore e inferiore della pergamena sono otto fori, e si vede che la lettera era stata piegata prima in quattro per lo lungo, poi ripiegata a doppio trasversalmente, in modo che i fori venivano a combaciare in due punti: per questi passava la cordicella che chiudeva la lettera, e teneva appeso il piombo al disotto dell'indirizzo esterno. Ora la cordicella, con un lato strappato e col piombo pendente, è assicurata a due fori del lato superiore.
[4] Questo passo è riferito dal CANCELLIERI, *Notizie sopra l'origine e l'uso dell'anello piscatorio* (Roma, 1823), e poi da parecchi altri.

ris »;[1] viene poi la qualità della pergamena, finissima e bianchissima; e in fine la scrittura, che non ha alcuna relazione col tipo gotico delle bolle, ma è umanistica o italica, o di forme minuscole e corsive moderne. Dei caratteri intrinseci i più notevoli sono: l'intitolazione, che dà il nome del papa col suo numero ordinale, isolato, in prima linea, e in seconda linea il nome del destinatario (che spesso è ripetuto anche nel dorso della carta),[2] col solito saluto « *salutem et apostolicam benedictionem* »; e la data di tempo, nella quale il giorno del mese è espresso alla moderna in ordine diretto, e l'anno di Cristo e quello del pontificato sono in numeri romani. Alcuni brevi hanno anche la sottoscrizione autografa del papa, ma è cosa eccezionale, derivata forse da speciali ragioni personali o politiche.[3]

Motupropri.

Si è già detto che l'introduzione di quest'ultima forma di documenti pontificî è del tempo di Innocenzo VIII.[4] I motuproprî hanno caratteri comuni colle bolle e coi brevi, ma ciò che da questi e da quelli li distingue è la

[1] Poche impronte di tali sigilli si conservano, perché andavano distrutte nell'aprire le lettere; ma alcune molto belle sono in alcuni brevi di Giulio II degli anni 1511-12, che si conservano dell'Arch. Fior. tra le pergamene *Strozziane*.

[2] I brevi d'indulgenza non hanno indirizzo esterno, ma sono intitolati in questo modo: « *Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem* ». — Uno di tali brevi, emanato da Giulio IV, 16 marzo 1551 (Arch. Fior. Dipl. *Strozziane*), che concede ai fedeli della diocesi di Volterra di lucrare il giubbileo in patria, ha nel dorso questo titolo di mano poco posteriore: « *Bulla iubilei anni* 1550 ».

[3] Esempi da pergamene dell'Arch. Fior. — 1475, agosto 20. Sisto IV ai Fiorentini, in favore del proprio nipote Francesco della Rovere. Sottoscrizione autografa: « *Sixtus qui supra manu propria. f.* » — 1489, ottobre 9. Innocenzo VIII ai suddetti, in favore di Niccolò Orsini conte di Pitigliano, creditore della Repubblica per suoi stipendî: « *Ita est. Innocentius pp. VIII manu propria* ». — 1527, 18 maggio. Clemente VII, prigioniero in Castel S. Angelo, a F. M. della Rovere, perché conceda salvocondotto al Viceré di Napoli, chiamato a trattare accordo col papa: « *Ita est J.* (*Julius*) ».

[4] Mas-Latrie, I, 38-39.

mancanza del sigillo, al quale invece è sostituita la sottoscrizione autografa del papa. La formula « *motu proprio* » si trova in principio o in fine dell'atto, espressa generalmente in questo modo: « *Placet, et ita motu proprio mandamus* ». La data è nei piú antichi motupropri espressa al modo delle piccole bolle, cioè col giorno del mese secondo il calendario romano, e coll'anno del pontificato; poi, da Leone X, s'introduce la datazione alla moderna, come nei brevi.

8.

Documenti privati.

Molteplici sono le denominazioni che ebbero i documenti privati (*chartae pagenses*) nel medio evo, né sarebbe qui possibile, né opportuno, enumerarle tutte. Lasciando un tale ufficio ai glossarî, mi limiterò a dar notizia di alcuni vocaboli principali, di significato generico, che sono come i capisaldi, dai quali emana e intorno ai quali si aggruppa la nomenclatura medievale. Sono questi: la Scritta, atto preparatorio; la Carta, la Lettera, il Libello, il Chirografo, documenti dispositivi; la Notizia e il Breve, documenti di prova.[1]

La Scritta non è un documento notarile; anzi, nei testi italiani, si contrappone nettamente alla « carta », appartenendo a quella categoria di scritture preparatorie o sussidiarie, che la moderna diplomatica denomina « atti ». La scritta è infatti un atto di buona fede tra privati in forma privata; è un ricordo di un'azione di carattere legale, ma non ancora legalmente autenticata, ovvero di un accordo fatto a voce, che comunemente dicesi « mercato »: è, in generale, un atto preparatorio del documento notarile,[2] ma

[1] È quasi superfluo notare che parecchi dei vocaboli adoperati per le contrattazioni private applicaronsi anche ai documenti pubblici.

[2] Caratteristico è questo ricordo di un prestatore fiorentino: « *A dí 8 di dicenbre 1401 fecie Bonachosa una ischritta di sua mano nel modo e forma che fue il mercato; e questa fecie perché mi richiesono io gli*

non di rado sta in luogo di esso, [1] e qualche volta serve a dar notizia di un documento già stipulato.[2] Anche nelle forme intrinseche ed estrinseche la scritta differisce dal documento notarile: ché non v'è intervento né sottoscrizione di rogatario; è in carta e non in pergamena; ed è scritta, fino dagli ultimi del secolo decimosecondo e poi sempre, in lingua volgare. [3]

Carta (*charta*, *carta*, *chartula*, *cartola*) è il vocabolo per eccellenza destinato a significare il documento notarile, e in genere qualsiasi documento pubblico o privato: [4]

servissi della metà dei denari, promettendomi che infra tre mesi m' arebbono fatta la charta: e tènomi due anni a parole ». (Arch. Fior. Dipl., *S. M. Nuova,* cartac. an. 1425: cfr. *Arch. stor. ital.* 1895, XV, p. 114).

Nella *Canzone del Pregio* di Dino Compagni (ed. I. Del Lungo, *D. C. e la sua Cronica,* I, 397) il vocabolo *Scritta* ha, per quanto mi pare, il significato di « minuta notarile », nella nona strofa, dove si dice:

Se buon pregio vole aver Notaro...
E d' inbreviar sue scritte non si' avaro...
E contra 'l dritto non scritte mutare.

[1] Tali sono le scritte per commissioni di opere d'arte, parecchie scritte di parentado, e molte obbligazioni e patti mercantili. — Una sentenza dei Consoli di Calimala del 1277 (Arch. Fior. Dipl. *Strozziane-Galletti*) si fonda sopra una semplice scritta di debito, in lingua volgare, allegata nel documento, ma non registrata dal creditore nei suoi libri, perché « *multae scripte et carte fiunt per mercatores, que non scribuntur ibi* ». — Nello Statuto di Calimala del 1332 sono sempre distinte le « scritte » dalle « carte »; e nel lib. I, rub. 86, si provvede come « le scritte e le ragioni de' libri delle compagnie » possano, a petizione di privati, essere date in copia « per piuvica [*pubblica*] carta ». (Ediz. Emiliani-Giudici, p. 99).

[2] Cosí, nel 1293, un tale Guccio fiorentino, in una cedola cartacea, fa ricordo di propria mano d'un imprestito da lui fatto, del quale è « *charta per mano di ser Meo* ». E aggiunge: « *E questa ischritta fecie Ghuccio di sua mano* » (Arch. Fior. Dipl. *Arch. gen.*, cartac.).

[3] Ved. i miei articoli: *Due scritte volgari del sec.* XIII, in *Miscell. fior. d'erudiz. e storia,* I, pp. 23-24; *Di una carta latina-volgare del 1193*, in *Arch. stor. ital.* 1890, V, pp. 275-278; *Mercato, Scritta e Danaro di Dio,* ivi, 1895, XV, pp. 306-315.

Non è qui il caso di illustrare gli altri significati che ha il vocabolo *Scritta* fuori del campo diplomatico, i quali poi si riducono a quello generico di « ricordo scritto »: cfr. il *Dizionario* del Rezasco, che ne dà parecchi esempî ma con definizioni non sempre esatte.

[4] Nello stesso significato generale si adoperano *instrumentum, documentum, scriptum, munimen, pagina* ecc. — *Munimen* è assai frequente nell'età longobarda, con particolare riferimento ai documenti privati (Chroust,

delle due forme, *charta* e *chartula*, nelle più antiche fonti medievali si trova usata di preferenza la seconda. E, per quanto spetta ai documenti privati, « carta » si chiama generalmente il documento dispositivo, con poche eccezioni. *Charta noticia* è chiamato un documento veneto d'investitura del 1017;[1] e in una donazione aretina del 1074 si fa menzione d'un contratto di affitto, chiamandolo « *charta seu notitia* »:[2] ma in un documento salernitano del 1025 distinguonsi nettamente le *cartule* dai *brebi*.[3] Notevole è pure, a questo proposito, quanto ha osservato lo Zdekauer[4] in un cartulario del Capitolo di Pistoia del secolo XII, intitolato « Libro della Croce ». In esso sono registrate in due serie distinte le *carte* o *cartule* e i *brevia*, e secondo la natura e lo scopo diverso di queste due specie di atti, le prime, documenti dispositivi, sono intestate col nome degli autori, e i secondi, documenti di prova, col nome dei destinatarî.

Della Lettera ho già toccato nei precedenti capitoli, discorrendo dei documenti regî e pontificî. La chiamarono, nel medio evo come nei tempi classici, *Epistola* o *Litterae*, usando questo secondo vocabolo di preferenza al plurale, anche quando si riferiva a un unico documento. *Epistola* è

p. 11), ma si trova anche in tempi più recenti (ved. FICKER, *Forschungen*, IV, num. 2, 5, 8, 28 ec.). — *Carta sive Strumentum* si legge in un documento toscano del 1230-31. « *In primis dedi Bonaccurso notario pro pretio unius carte sive strumenti, lxxxiij libras* » (Arch. Fior. Carte di S. Gimignano).

[1] FICKER, *Forschungen*, IV, n. 47. Il documento contiene un precetto di investitura in favore del monastero di S. Zaccaria di Rialto: « *hanc cartam noticiam scribere precepit ad opus ipsius monasterii Sancti Zachariae* ».

[2] *Cod. dipl. aret.*, ed. PASQUI, num. 216.

[3] *Cod. dipl. Cavensis*, V, 100, num. 760. *Petrus f. Petri* rimette *Mauro f. Bassi* « *illa monimina que inter nos ad commune abemus,... que sunt cartule duobus et tribus brebi* ». Segue l'inventario delle due carte (compre e vendite) e dei tre brevi (una locazione di vigna, e due divisioni di beni).

[4] *Studî sul documento privato italiano nei secoli X, XI, XII*, Parte I, (Siena, Torrini, 1890): cfr. la mia recensione in *Arch. stor. ital.*, 1891, VII, pp. 171-173.

un componimento rettorico, intorno al quale le somme dell'*ars dictandi* nel medio evo diedero norme speciali e determinate, con riguardo non tanto alle lettere dei privati quanto a quelle delle cancellerie. Ora, in generale, i documenti pubblici, se si escludono le Notizie, hanno forma di lettera, e la loro partizione interna corrisponde appunto, dal piú al meno, alle preaccennate regole rettoriche; onde bene ai medesimi si sono applicati i nomi di *Epistolae* o *Litterae*. Ma gli stessi vocaboli si adoperarono talvolta anche pei documenti privati. Cosí il Mabillon menziona le *litterae et epistolae testamentales*, e le *epistolae donationis*; e il Fumagalli,[1] le *epistolae ingenuitatis*, le *epistolae securitatis* ec. Osserva inoltre il Fumagalli che Marculfo raccoglie le carte spettanti al giure privato talora sotto il titolo di *chartae pagenses*, tal altra sotto quello di *litterae pagenses*: la quale osservazione può sembrare, a dir vero, non troppo esatta, dacché nel libro secondo e nelle addizioni di Marculfo [2] sono i soli documenti di forma epistolare che hanno, nel titolo o nel contesto, i vocaboli *epistola*, *litterae*: ma è pur vero che questi stessi documenti, in altre formule, si intitolano *charta*, *libellus* o *libellum*: onde possiamo dedurre che il documento dispositivo del medio evo, come derivò per le forme dall'*epistola* romana, cosí ne assunse parecchie volte la denominazione.[3]

Libello (*libellus*) nel linguaggio romano significò memoriale o supplica all'imperatore, querela criminale, notificazione, ed anche libro di note: nei piú antichi formularî del medio evo troviamo *libellus* e *libellum* già nel significato di documento: *libellum dotis*, *securitatis*, *re-*

[1] *Istituz. diplom.*, II, 239.

[2] Cfr. la citata edizione dello Zeumer.

[3] Notevole è tra le *Formulae Augienses* del secolo VIII un *Libellum dotis* (Zeumer, p. 357, num. 24), che ha in fine una formula di rogito notarile, e nel contesto questa frase: « *tibi talem epistolam dotis emitto, et in has literulas scribere precipio* ». — Un documento notarile senese del 1230 (nel Caleffo Vecchio), dando notizia della presa di possesso d'un castello, comincia colla formula: « *Appareat his publicis litteris manifeste quod* ... ».

pudii ec. Ma rimase questa denominazione principalmente ai contratti d'affitto o d'enfiteusi, dei quali si facevano due copie, per l'una e per l'altra parte contraente, che terminavano colla formula: « *unde duo libelli, uno tenore conscripti, facti sunt* » o altra simile. E notisi che la parola « livello », applicata a questi contratti, ci ravvicina al significato primitivo romano di *libellus*, avendo la concessione livellaria fondamento in una supplica, ossia in un *libellus* o *cartula petitionis* o *precaria*, che si presentava al proprietario del fondo da chi voleva impetrare tale concessione.[1]

Chirografo è un documento scritto dalla mano dell'autore e consegnato, come titolo, al destinatario. Già vigeva, come abbiamo veduto, nel tempo romano; e le tavole cerate pompeiane ne danno qualche esempio:[2] ma nel medio evo ebbe, di regola, un piú speciale significato. Si chiamarono « chirografi » i contratti scritti in piú originali, la cui validità derivava principalmente dall'essere ciascun originale scritto o per lo meno sottoscritto e suggellato da uno dei contraenti e consegnato all'altro contraente, il quale a sua volta consegnava al primo un altro originale scritto, sottoscritto e suggellato da lui. E questo legame reciproco di fede si sviluppò anche meglio nelle cosiddette Carte partite (*chartae pariclae*, *divisae*, *excisae*, *indentatae*, *divisae per alphabetum* ec.), che pure si chiamarono « chirografi »: le quali scrivevansi in piú esemplari, quante erano le parti contraenti, sopra un sol pezzo o un sol rotolo di membrana; e ciascun esemplare era al solito scritto o sottoscritto da una delle parti e doveva essere consegnato all'altra parte. E la distribuzione tra le parti facevasi in questo modo: che la membrana tagliavasi negli spazi tra un esemplare e l'altro, in modo

[1] Ved. MURATORI, *Antiq. italic.*, to. III, dissertaz. 36. — I livelli ecclesiastici sono cosí menzionati nelle Epistole di GERBERTO (ep. 2, ed. HAVET): « *Nescio quibus codicibus, quos libellos dicunt, totum sanctuarium Dei venundatum est* ».

[2] Ved. BRESSLAU, I, 45-46.

che ciascun contraente venisse ad avere, come destinatario, l'originale scritto o sottoscritto dall'altro contraente come autore. Il taglio si fece dapprima in linea diritta, ma più tardi, per più sicurtà, in linea ondulata o indentata; e sulla linea del taglio si scriveva la parola *chirographum*, o una pia giaculatoria, o le lettere dell'alfabeto.[1]

L'uso dei chirografi o carte partite è venuto dall'Inghilterra, dove, non essendo in vigore il notariato, la fede ai contratti derivava principalmente dalla partecipazione personale dei contraenti: i più antichi chirografi anglosassoni (e per lo più sono documenti regî) risalgono al nono secolo; in Germania, se ne conoscono del decimo; in Francia, dell'undecimo.[2] In Italia se ne hanno ricordi fino dal secolo decimosecondo,[3] e dal secolo decimoterzo cominciano i documenti.[4] Mi limito qui a dare notizia di due carte senesi del

[1] Di questa materia ha trattato ampiamente e in modo egregio, come sempre, il BRESSLAU, I, 502-510. Ved. anche MABILLON, *De re dipl.*, pp. 5-7; WATTENBACH, *Schriftw.*, 3ª ediz., pp. 192-194, e il *Glossario* del DUCANGE, alla voce *Chirographum*.

[2] I due più antichi chirografi inglesi che si conoscano sono degli anni 855 e 901 (Facs. in *Palaeogr. Soc.*, I, 2, 13); il più antico tedesco è un livello tra il vescovo di Treveri e il Capitolo del Duomo, dell'a. 967 (BRESSLAU, I, 505). Della Francia abbiamo un diploma di re Enrico I (1031-1060), senza data, a favore dell'Abbazia di S. Genoveffa, in basso del quale stanno capovolte e tagliate a metà le parole PETRUS, PAULUS, GENOVEFA (*Recueil de facs. de l'École des Ch.*, fasc. 2, tav. 39: cfr. GIRY, *Manuel de diplom.*, p. 510).

[3] Negli *Annales Genuenses*, del secolo XII (MGH, *Scriptor.*, XVIII, 77) si menzionano « *verba... in scripto redacta et per abecedarium divisa* »; e negli HPM, VII, 299, è riferito un documento regio siciliano del 1174 in due esemplari, con questa annotazione: « *in fine utriusque quedam magne littere per medium scisse per manum eiusdem Alexandri regii notarii insignite sunt* ». (Cfr. BRESSLAU, I, 508).

[4] Nei *Diplomi inediti Sicil. sotto i Normanni e gli Svevi* (Palermo, 1895) G. BATTAGLIA pubblica due carte di livello partite per alfabeto: una del 1265, in Messina (num. VI) « *Unde ad futuram memoriam et utriusque partis cautelam facta sunt per* a l p h a b e t u m *exinde duo consimilia instrumenta per manus mei dicti notarii Pauli*; l'altra del 1238, in Palermo (num. XV): « *duo inde scripta similia et per* a l f a b e t u m b i p a r t i t a ... *facta sunt* ».

Nell'Arch. di Stato di Genova è l'Inventario delle rendite e censi del Comune genovese in Acri, del 14 luglio 1249, in forma di instrumento no-

1283 e del 1321,[1] dalle quali può desumersi, in modo chiaro e compiuto, la procedura della chirografia, segnatamente nei patti e nelle convenzioni commerciali.[2] Il primo di tali documenti è una lettera della compagnia degli Squarcialupi di Siena, nella quale si dispone che la nuova « ragione » o società mercantile tra Ghezzo e Oddo degli Squarcialupi s' abbia a stabilire mediante reciproci chirografi (*ceragrafi*); che Ghezzo scriva di sua mano uno dei chirografi, lo sottoscriva e vi appenda il suo sigillo, e questo se lo ritenga Oddo; che Oddo, d' altra parte, faccia altrettanto, e consegni il proprio chirografo a Ghezzo.[3] L'altro documento contiene un patto di società mercantile tra Francesco di Sozzo de' Tolomei, Mannuccio Gregori e Andrea da Melianda: la pergamena, sulla quale è scritto, è indentata tanto nel margine superiore quanto nell' inferiore, donde si desume che se ne staccarono altri due esemplari uguali, e che questo stava nel mezzo. Nel principio del documento è detto che ciascuno dei tre compagni doveva

tarile « *per alphabetum divisum* »: ed. C. DESIMONI, in *Archives de l'Orient latin*, II. 215-221.

Tra le pergamene Medicee dell'Arch. Fior., una del 18 novembre 1436 contiene il « *Memorandum de libris dimissis in custodia Roberti de Martellis factoris in banco Cosmi et Laurentii de Medicis mercatorum Florentie in Basilea per Robertum Appulby anglicum* », colla ricevuta del prezzo fatta dall'Appulby. Nel margine superiore la pergamena è ondulata, e porta scritto in caratteri gotici corsivi le lettere A, B, C, D.

[1] *Lettere volg. senesi*, edd. PAOLI e PICCOLOMINI, pp. 61 e 100.

[2] Per le norme della fattura dei chirografi ved. anche BONCOMPAGNUS e JOHANNES ANGLICUS, in ROCKINGER, *Briefsteller u. Formelbücher*, pp. 174 e 508.

[3] Credo opportuno riferire la parte della lettera che concerne il detto argomento (p. 61): « *Inanzi a pasqua di quaresima chominciarete a fare la vostra ragione: e, fata la vostra ragione, sie farete i ceragrafi; e se no chapesero in uno cieragrafio, sie il fate in due, ma fate menzione l'uno de l'altro... E uno e i due che siano i cieragrafi, sieno scriti per mano di Ghezo e ritenghali Odo a sé; e in somegliante modo sie faccia Odo i suoi, iscriti di sua mano, e rechineli Ghezo quando elli ne verrà a Siena. E fate in ciascheuno cieragrafio pendare i vostri sugielli, e onieuno di voi iscriva di sua mano in piè del cieragrafio: 'In testimonianza di questo cieragrafio, io chotale sì ci fone pendare il mio sugiello'. E l'altro faccia il somegliante* ».

avere un esemplare scritto, sottoscritto e suggellato dagli altri due: difatti questo superstite è scritto da Francesco, suggellato da Ranuccio e consegnato ad Andrea. Notevole è anche che non v' è rogito di notaio, ma però vi si dice che ne fu « *fatta carta per mano di ser Nichola di Ranuccio Gigli notaio di Siena* »: onde si può dedurre che i chirografi mercantili appartengano piuttosto alla categoria delle « scritte » che a quella delle « carte ».

La Notizia (riferisco la definizione del Brunner), [1] è una « relazione sopra un atto giudiziario o estragiudiziario, che aveva già ottenuta la sua efficacia giuridica prima della documentazione ». Il vocabolo è del linguaggio medioevale ed è accompagnato spesso da altre locuzioni, che meglio ne determinano il significato: *notitia*, *notitia brevis*, *notitia recordationis*, *notitia iudicati*, *notitia pro securitate*, *notitia pro modernis et futuris temporibus*, *notitia ad memoriam habendam vel retinendam*, e altre simili.

Le stesse applicazioni ha, nel linguaggio dei documenti, la parola Breve (*brevis*, *breve*), che nel territorio beneventano assunse anche il nome piú speciale di *memoratorium*.[2] Di altri significati svariatissimi che ebbe questo vocabolo non è qui al caso di discorrere minutamente: [3] ma basterà fissarne due, che hanno relazione piú o meno stretta colla diplomatica: Breve, per « lettera », di cui il Wattenbach [4] adduce esempî del secolo nono, e che è poi rimasto vocabolo officiale per le lettere chiuse e private dei papi; e Breve per « carta di giuramento ». S'intende, con ciò, una carta, su cui era scritta una formula di giuramento, alla quale facevano seguito i nomi dei giuranti; [5] e di qui de-

[1] *Zur Rechtsgesch.*, p. 16.

[2] Brunner, op. cit., pp. 5-7.

[3] Vedasi il *Glossario* del Ducange, i *Dizionari* della Crusca e del Rezasco ec.

[4] *Schriftw.*, p. 200.

[5] Arch. Sen. Caleffo Vecchio, c. 101, an. 1214. « *Isti qui inferius leguntur iuraverunt fidelitatem prout in superiori* breve *continentur et scriptum est* ». — La carta della lega toscana del 1197, su cui giurarono i magistrati, i consiglieri e gli uomini delle città e terre collegate, è detta

rivò il nome di « brevi » dato ai più antichi statuti,[1] perché erano appunto fatti a forma di giuramento da prestarsi o dagli ufficiali che dovevano farli osservare o dai sottoposti che dovevano osservarli; mentre i più recenti statuti sono fatti in forma precettiva. Per questa evoluzione di significato, la denominazione di « breve » si applicò non solo alle cedole, alle brevi membrane, alle carte sciolte, ma anche ai libri di Statuti;[2] e se il libro conteneva più brevi statutarî si disse *Breviarium.*[3]

A compimento di questo capitolo giova notare, segnatamente rispetto ai documenti dispositivi, che i vocaboli generici di *charta*, *epistola*, *libellus* ec. sono assai spesso

Breve securitatis. « *Iuraverunt consiliarii civitatis Florentie, sicut statutum est, ad breve concordatum de securitate societatis Tuscie* »: e parimente il Potestà e gli uomini di Figline, adunati, giurano « *totum quod continetur in breve securitatis* » (*Docum. dell' antica costituz. di Firenze*, ed. P. Santini, Firenze 1895; pp. 39, 44). — Nei *Documenti* stessi (pp. 65-66) la Promissione e giuramento, che fanno gli uomini di Colle nel 1201 di non aiutare Semifonte contro i Fiorentini è detto *Scriptura*, *Instrumentum*, *Breve*; *Scriptura*, nel proemio: « *Ex hac scriptura notum sit* »; *Instrumentum*, nella sottoscrizione del notaro che copia: « *exemplum secundum quod vidi in autentico instrumento* »; *Breve*, nell' intitolazione dell' elenco dei giuranti: « *Omnes homines infrascripti sunt homines de Colle et eius curia, qui, ut in brevi continetur, iuraverunt Florentie* ».

[1] Boncompagnus, *Cedrus* (in Rockinger, p. 122): « *Huiusmodi societates faciunt fieri per manum publicam statuta, que vulgo brevia nominantur. Unde dicitur*: '*Iste iuravit ad nostrum breve*' ».

[2] *Statuti senesi volg.* (ed. Banchi), II, 235; Arte dei Chiavari, an. 1323: « nel libro overo breve degli ordini de la detta Università ».

Notisi che ai libri di statuti si applica anche il vocabolo Carta. Così nel Dizionario del Rezasco, a p. 161, sono menzionate la *Carta di popolo* in Orvieto, la *Carta de logu* in Sardegna, la *Carta di regola* nel Trentino, la *Carta consulum mercatorum* in Lucca. I *Capitula Carte Populi* d'Orvieto sono editi da L. Fumi in *Documenti di storia italiana*, pubbl. dalla R. Deputaz. di storia patria in Firenze, to. VIII.

[3] *Breve degli ufficiali del Comune di Siena*, an. 1250, ed. Banchi. « *Breviarium istud sub brevitate verborum potest non immerito a lectoribus comendari, cum singula officia singulis suo ordine debeant nexibus legalium preceptorum astringi... Idcirco... d. Ubertinus senensis potestas Breves officialium Communis Senensis, qui erant dispersi per loca et hactenus inordinate detenti et non plene compositi, per quosdam sapientes ordinari fecit et compleri et seriatim redigi in hunc librum* ».

seguiti da un aggettivo qualificativo, o da un altro nome nel caso genitivo, che servono a determinare la natura speciale del documento, ovvero questo è indicato col solo titolo speciale, omettendosi i vocaboli generici. Cosí ad es., *Cartola conventie*, *Conventia*, *Conventum*, e in volg. *Convegna*, per « carta di patti »; *Charta iudicati*, *Iudicatum*, per « carta di donazione »; *Libellus locationis vel feo seu tenimento*, per « carta di affitto »; *Fiducia*, per « carta di sicurtà »; *Cautela* volg., per « carta di cauzione »; *Sindicato* volg. per « carta di procura »; *Carta di riconoscenza* volg. per « confessione dello stato di consistenza d' un mercante »; *Lettera di riconoscenza*, *Lettera testimoniale* volg., per « documento d' autenticazione » ec.[1]

[1] Tolgo questi esempî da documenti toscani dei secoli XI-XIV, e bastino come semplice saggio: del resto, il fatto è così comune tanto nei documenti pubblici quanto nei privati, che sarebbe superfluo fare altre speciali citazioni. Vedansi i Dizionarî e i Glossarî.

II

PREPARAZIONE E FATTURA DEI DOCUMENTI

9.

Azione e Documentazione.

L' organismo del documento, prima che sia perfetto, ha diversi momenti di preparazione e di elaborazione. Come esso nasca e come si vada formando, per quali vie, con quali elementi e per quali fattori riceva vita e personalità, è una ricerca che deve necessariamente precedere lo studio analitico delle parti onde il documento si compone nella sua costituzione definitiva: non potremmo infatti darci pieno conto di quello che il documento è, se prima non sappiamo come esso « diviene ».

Ogni documento ha base in un' azione giuridica, dalla quale derivano particolari diritti e particolari obbligazioni. Ora questa azione può avere conseguito la sua piena efficacia prima d'essere registrata nel documento, o può compiersi mediante esso. Nel primo caso azione e documentazione costituiscono due fatti distinti, e corrispondono a due momenti diversi; nel secondo, l'una e l'altra si confondono in un solo momento storico.[1]

Certo, in origine, il documento è una semplice testimonianza scritta d' un' azione già perfetta e giuridicamente valida di per sé; la quale testimonianza, scritta appunto per serbare memoria dell'azione compiuta, ha, in sostanza,

[1] Dell'azione e della documentazione ha trattato magistralmente il FICKER nei *Beiträge zur Urkundenlehre*; nuove ed acute osservazioni vi ha aggiunto il BRESSLAU nei capitoli XIV e XVI del suo Manuale.

in giudizio e fuori di giudizio, lo stesso valore che possono avere le testimonianze personali a voce, e soltanto sembra ad esse preferibile, in quanto afferma i fatti in modo definitivo e durevole. Tale è il documento testimoniale romano; tali sono le notizie o brevi medievali; e, secondo tale concetto, nei giudicati e nei placiti del medio evo i documenti scritti vengono allegati come prove di fatto insieme e promiscuamente colle deposizioni orali dei testimoni. Di più, dalle formule stesse, che si leggono nel testo di parecchie carte, ci viene confermato che, secondo la tradizione dottrinale, i diritti e le obbligazioni scritte nel documento hanno, effettivamente o virtualmente, base in un' azione indipendente da esso; e che il documento non ha altro ufficio se non quello di affermare il fatto compiuto e di perpetuarne la memoria. [1]

Ma nel diritto italiano del medio evo, dove il documento in generale ha forma di carta dispositiva, e il notariato ha fede pubblica, la documentazione acquista prevalenza sull'azione; anzi possiamo dire che l'una non si distingue dall'altra, essendo esso documento principio e fine dell'azione giuridica. Rimangono, è vero, l'una e l'altra distinte per un certo tempo nei documenti regî (eccettuato, ben s'intende, quelli che hanno carattere esecutivo); e cosí pure, ma assai più raramente, nei pontificî: ma, se tale

[1] Notinsi, ad esempio, i seguenti preamboli: — Donazione del conte Tommaso di Savoia ai canonici di Moriana, an. 1189: « *Sicut olim gesta didicimus per scripturam, sic que nostro geruntur in tempore debet posteritas edoceri* » (HPM, *Chartar.*, to. I, pag. 951). — Documento del Monastero di Saint-Albin, an. 1048-55. « *Katolicae ecclesiae consuetudo est ut quotiens edifitii aliquid emit aut a quolibet dante accipit, testimonium convocet, litterarum notamine confirmet* ». (*Bibl. de l' Ec. des Ch.*, 1875, p. 393). — Documento di Rainaldo vescovo d'Anjou, an. 1115-25. « *A prudentia antiquorum patrum usque ad nos dirivatum defluxit ut, si quid perpetuo in memoria retinere vellent, litterarum monumentis destinarent commendare* » (Ivi, 425). — Nelle formule di corroborazione di parecchi contratti siciliani, compresi nella raccolta dei *Diplomi ined. sicil. Normanni e Svevi*, ed. G. BATTAGLIA (Palermo 1895), si dichiara che il documento è fatto in primo luogo « *ad memoriam* » e in secondo luogo « *ad cautelam* ».

ricerca è utile (e ne tornerò a discorrere a suo luogo) per determinare i momenti storici a cui possono riferirsi le date d'un documento, possiamo frattanto stabilire, come regola generale, che la carta dispositiva, sia pubblica o privata, sia cancelleresca o notarile, è compimento necessario dell'azione, e ne resta il titolo fondamentale così rispetto al diritto, come rispetto alla storia.[1]

Ma la documentazione stessa non è un fatto semplice. Essa viene formandosi mediante varî atti consecutivi, i quali possono anche corrispondere a momenti storici diversi. Questi atti, considerati in modo generico, sono:

il mandato di compilare e scrivere il documento;

la compilazione e minutazione del medesimo;

la copia a buono;

il compimento e l'autenticazione mediante le opportune forme legali;

la spedizione e consegna al destinatario.

Fatta astrazione dal primo e dall'ultimo, che sono due atti, che vengono prima e dopo la fattura intrinseca del documento, importa dare un cenno degli altri tre, che spettano propriamente alla medesima.

Già il codice di Giustiniano (lib. IV, tit. 21, *De fide instrumentorum*, § 17) distingue questi tre atti con locuzioni diverse: « *Transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat, prius quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta... vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum vel absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare* ». « *Schedam conscribere* » è minutare; « *in mundum recipere, in mundo scribere* » è copiare al netto, a buono; « *complere, absolvere* » è dare perfezione al documento colle debite forme legali.

[1] Vedi il cap. 1 di questo Libro, a pag. 3.

La medesima distinzione, con locuzioni corrispondenti, si ritrova nel medio evo.

Dictare (ital. *dittare*, *dettare*) esprime il lavoro intellettuale del comporre il testo del documento,[1] mentre i verbi *scribere*, *describere*, *conscribere* indicano l'atto materiale dello scriverlo. Notevole è, a questo proposito, un passo della Cronaca Sangallese (*Casus Sancti Galli*) del monaco Ratperto, dove si narra che Ludovico (II), avendo nell'854 decisa una lite tra il Monastero di San Gallo e l'Arcivescovo di Costanza, ordinò che se ne facesse un documento, in questo modo: « *ut cautius haec eadem firmitatis scriptura communiretur, praecepit primitus tantummodo dictatam et in aliqua scaeda conscriptam sibi praesentari; et, cum ille causam comprobaret, tunc demum cancellario praecepit in legitimis cartis conscribere praefati pacti confirmationem* ».[2] Né sarà inopportuno ricordare la già citata *Canzone del Pregio* di Dino Compagni,[3] nella cui nona strofa, risguardante l'ufficio del notaro, si distinguono assai bene i diversi passi della documentazione colle locuzioni: « *dettare, imbreviare scritte, in bello scrivere, rogare* ».

I surriferiti vocaboli di *scribere, describere, conscribere* possono, etimologicamente, concernere così la minuta come la copia a buono, sebbene più spesso riferiscansi a questa: ma ci sono altri vocaboli speciali, che distinguono nettamente i due atti, e dei quali ho già discorso nel secondo

[1] Ved. il cap. seguente, pag. 47, nota 1. — *Dictare* include in sé talvolta il doppio significato di comporre e di dettare oralmente a chi scrive. Ne porgono esempî FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 197, 198; BRESSLAU, *Handb.*, I, 745; WATTENBACH, *Schriftw.*, 3ª, pp. 156, 157. — Ai quali si possono aggiungere i seguenti: an. 763, vendita d'una donna e d'un fanciullo in Chiusi: « *Scripsi ego Uboald notarius rogatus ab Candidus v. h. et vinditore, ipso presente mihique dictante* » (BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 575). — an. 806, giudicato del conte e del vescovo di Verona: « *Et hanc notitiam iudicati fieri iussimus, et Garitaldo notario scribere admonuimus et dictavimus, ut admodum imposterum nulla oriatur intentio* » (FICKER, *Forschungen*, IV, num. 6).

[2] In MGH, *Script.* II, 69: riferito dal FICKER, *Beiträge*, I, 23.

[3] Vedi sopra, pag. 30, in nota.

Libro di questo *Programma* (cap. 13, pp. 101-103): basti registrarne qui, come i più caratteristici, due: *breviare* o *imbreviare*[1] per le minute, e *grossare* o *ingrossare* per le copie a buono.

La perfezione, infine, che si dà al documento colle debite forme legali è anche nel medio evo, come nel codice di Giustiniano, espresso colle locuzioni *complere* e *absolvere*, e con altri simili, come *confirmare*, *finire* ec.[2]

10.

Materiali di preparazione. Atti. Documenti anteriori. Formulari.

Il documento, secondo che l'abbiamo definito, è, ad un tempo, un titolo giuridico e una scrittura che ha determinate forme letterarie e legali. Come titolo giuridico, ha base in un'azione che lo precede o s'immedesima con esso;

[1] Notisi che « *imbreviare* » può talvolta avere il significato non di abbozzo di documento da fare, ma di transunto di documento già fatto. Dell'uno e dell'altro significato ci danno esempî gli Statuti volgari dello Spedale di Siena dell'anno 1318. Il capitolo 125 dispone che ciascun notaro dello Spedale « *tutte le carte le quali farà per lo detto ospitale sia tenuto di imbreviare in un libro.... poscia che quelle seràno rogate* ». E il cap. 127 ordina che si debbano pubblicare « *tutti li instrumenti del detto ospitale, li quali sono imbreviati e non fatti* ». (*Stat. volg. Sen.*, ed. Banchi, III, 116, 117).

Il Vocabolario della Crusca (V impressione) dà a *Imbreviare* il significato di « stipulare, rogare » sopra un esempio tratto dalla Sentenza del Cardinale Latino, riferita in volgare negli Statuti Fiorentini del 1355. « *Et io Bonamore da Corigla... notaio e iudice ordinario... tutte e ciascune cose soprascritte... rogai et imbreviai* ». Ma è chiaro che l'« imbreviare » è qui un atto consecutivo al « rogare », la quale cosa è anche meglio spiegata dal séguito della sottoscrizione, che non è riferito dalla Crusca: « *et quelle poi allo infrascritto Uguccione notaio, del libro de' protocolli e imbreviature mie a levarne e pubblicarle comandai* ». Il testo latino dice: « *omnia et singula, me presente, lata pronumptiata et acta rogavi et imbreviavi, et ea postmodum infrascripto Uguiccioni de libro proctocollorum et imbreviaturis meis assummenda et publicanda mandavi et commisi* ».

[2] Ved. il cap. 21.

come scrittura si giova di materiali preparatorî, che contribuiscono a dargli forma e sostanza.

Questi materiali preparatorî possono ridursi a tre specie: Atti, Documenti anteriori, Formularî.

Gli Atti (di cui ho già fatto cenno piú volte nei precedenti capitoli) giovano in principal modo a fornire al documento gli elementi di fatto: tali sono le scritte, le imbreviature notarili, e gran parte di quel ricco materiale archivistico, che suole designarsi colla denominazione generica di *acta et scripturae.* I Documenti anteriori possono essere usufruiti, cosí per la sostanza come per la forma, cosí per il testo come per il protocollo, in piú modi: o mediante inserzione testuale del documento anteriore, o mediante ricompilazione e rinnovazione, o mediante transunto; ovvero riproducendo soltanto una parte del testo o una parte del protocollo secondo le necessità formali o sostanziali della nuova documentazione.[1]

Gli atti e i documenti anteriori servono principalmente per i casi singoli: mentre un piú generale sussidio deriva dai Formularî, e da tutti gli altri manuali, teorici e pratici, rettorici cancellereschi e notarili, che concernono l'arte dello scrivere lettere e documenti, dimostrata con esempî e con precetti.

I piú antichi formularî che ci rimangano, di documenti pubblici e privati, appartengono al regno dei Franchi, e all'età merovingica e carolina. Il principale tra questi, e il primo che abbia forma di raccolta organica divisa in due libri, è quello del monaco Marculfo, che fiorí nella seconda metà del secolo VII. I piú antichi codd. di Marculfo risalgono al secolo IX; altri codd. dei secoli VIII-X contengono altre raccolte compilate in Francia e in Germania, alcune delle quali riferiscono qualche formula anteriore all' età marculfiana, ma in generale sono da considerarsi

[1] Ved. FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre,* e specialmente la sezione *Vorlage und Beurkundung,* §§ 153-191; I, pp. 267-360; e BRESSLAU, *Handb.*, I, 646-656.

come compilazioni posteriori. Di queste formule del regno franco hannosi ora, per le stampe, due raccolte generali: una del De Rozière, in ordine sistematico; [1] l'altra di Carlo Zeumer, nella quale i singoli formularî sono riferiti, distintamente, secondo la formazione originaria. [2]

Dei secoli anteriori al Mille manca invece, in Italia, qualsiasi raccolta di formule, se ne togliamo quelle contenute nelle *Variae* [3] di Cassiodoro per l'età degli Ostrogoti, che risguardano principalmente il diritto pubblico; alcune longobarde, le quali bensí, nella forma in cui sono a noi pervenute, appaiono ricompilate nel secolo undecimo o nella fine del decimo; [4] e, per il tempo carolino, il *Liber diurnus*, per uso esclusivo della corte pontificia. [5] Ma che vi fossero sino dall'epoca barbarica formularî notarili, il Muratori [6] non dubita; e Rolandino stesso ne fa testimonianza nel proemio alla *Summa artis notariae*. [7] Ma andarono dispersi in parte per incuria, in parte perché la loro rusticità fece perdere ad essi ogni valore, e rese inutile la loro conservazione; dacché, nel secolo XI, in Italia era nata, e andò

[1] E. DE ROZIÈRE, *Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V au X siècle* (Paris, Durand, 1859-71, 8.°, volumi tre).

[2] *Formulae Merowingici et Karolini Aevi*, ed. KAROLUS ZEUMER in MGH, *Legum*, Sectio V. (Hannover, Hahn, 1882-86, 4°). — Vedansi anche gli studî dello stesso Z. nel *Neues Archiv*, tomi VI, VIII, XI, e di A. TARDIF nella *Nouvelle Revue historique de droit*, tomi VIII e IX.

[3] Ved. l'ediz. del MOMMSEN in MGH, *Auctorum Antiquissimorum* to. XII (Berlino, Weidmann, 1894).

[4] MGH, *Legum* to. IV., pp. 595 e segg., ed A. BORETIUS.

[5] Ved. il capitolo seguente, dove si parla dei Manuali d'ufficio della Cancelleria pontificia.

[6] *Antiq. italicar.*, dissert. XII, to. I, pp. 666-668.

[7] « *Antiquis temporibus super contractuum et instrumentorum formas et ordines fuerunt per quosdam prudentes viros, ignaros fortassis ex conscientiae puritate sagacitatum subtilium modernorum, quaedam compilationes et summae iuxta tunc viventium mores et consuetudines adinventae. Sed cum venerit quo iunior eo perspicacior aetas nostra, novos et subtiliores mores, sicut in multis aliis, ita in contractuum ordine secum ferens, oportuit ut, antiquis omissis ritibus,... in contractuum dispositionibus et modis nostri formam temporis imitemur* » ec. (ROLANDINI RODULPHINI, *Summa artis notariae* ec., Lione 1519; pag. 1).

presto largamente sviluppandosi, la nuova *ars dictandi*, creando trattati e manuali dottrinali e pratici, nei quali i precetti della rettorica e del giure si mescolano insieme, per dare regole e fornire esempî a scrivere lettere e a compilare documenti.

L'origine italiana di questa letteratura rettorico-giuridica è un fatto su cui non cade né può cadere alcun dubbio: essa è ormai nelle linee generali sufficientemente trattata; [1] e da qualche tempo, anche sui singoli autori e sulle singole opere, fervono gli studî di valorosi eruditi italiani e stranieri. Mi limito qui a raccoglierne le principali notizie e indicazioni.

L'unione dello studio della rettorica con quello della giurisprudenza è antica ed abituale nelle scuole del medio evo; e a questa età è trasmessa dalle tradizioni romane, da Cicerone, da Quintiliano, dai grammatici e dai retori della decadenza. Cosí accade, che dalle antiche scuole, instituite in Italia presso le chiese, nelle quali s'insegnava la grammatica, uscivano cherici e notari; e che i compilatori di formularî fossero non di rado anche maestri di rettorica; e lo stesso rozzo Marculfo, pur dichiarando che scrive soltanto « *ad exercenda initia puerorum* », si richiama, per la migliore educazione dello scrivere, ai « *sapientissimi viri et eloquentissimi ac rhetores et ad dictandum periti* ». Né è da dimenticare che nelle scuole stesse universitarie l'insegnamento rettorico andò congiunto con quello del diritto; e questo sappiamo dei giuristi della Scuola Pavese e di Irnerio in Bologna. In mezzo a queste tradizioni ed

[1] Ved. L. Rockinger, *Ueber die « ars dictandi » und die « Summae dictaminum » in Italien* (negli Atti della r. Accademia delle Scienze di Baviera, 1861); la introduzione del medesimo autore ai *Briefsteller und Formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahrhunderts* (in *Quellen zur bayr. u. deutsch. Geschichte*, to. IX, München, 1863); W. Wattenbach, *Ueber Briefsteller des Mittelalters* (in *Arch. f. öesterr. Gesch.*, XIV); Stintzing, *Gesch. d. pop. Literatur des röm. Rechts* (Leipzig, 1867), pp. 297-309; N. Valois, *De arte scribendi epistolas apud Gallicos medii aevi* (Parigi, 1880), F. Novati, *La giovinezza di Coluccio Salutati* (Torino, 1888) ec. — Per altre citazioni ved. Bresslau, *Handb.* I, 624-25, in nota.

influenze si formò quella che chiamasi « *ars dictandi* o *dictaminis* ».[1] Alberico, monaco di Montecassino, fiorito nella seconda metà del secolo XI, fu il primo, a quanto sappiamo, che raccogliesse e dettasse tali regole in forma organica; e il suo *Breviarium de dictamine*,[2] che contiene regole grammaticali e rettoriche in genere, e nozioni speciali sulle *litterae formatae* e sui privilegi dei papi e degli imperatori, contiene in sé le prime linee di quella dottrina, che fu poi largamente svolta dai maestri dettatori dei secoli successivi. L'*ars dictandi* fa riscontro all'*ars dicendi*; e, come questa dà le regole e le forme dell'*oratio*, così quella tratta dell'*epistola*, intesa nel suo più largo senso, cioè, come lettera e come documento; e ne tratta non tanto secondo i precetti della rettorica classica, quanto secondo le necessità delle condizioni giuridiche e della pratica cancelleresca e notarile del medio evo.

Nei secoli XII e XIII fu una grande fioritura di trattati e manuali di questa *ars dictandi*, alla quale l'operosità della curia pontificia, le scuole di diritto e il notariato contribuiscono a dare un grande sviluppo e una grande espansione. Dall'Italia questa dottrina si propaga nelle altre nazioni; e dovunque sono curie ecclesiastiche, scuole, cancellerie, è soggetto di nuovi studî e di nuovi lavori. La composizione generale di questi manuali consiste, come ho più sopra accennato, in precetti ed esempî: la parte precettiva comprende definizioni, regole grammaticali, rettoriche, giuridiche, cancelleresche; la parte degli esempî esibisce forme di lettere e di documenti o desunte da documenti veri o compilate artificiosamente (di che tornerò a dire nella fine del capitolo), ma sempre di tal fatta da

[1] Il *Dictare* è così definito nella Summa di LUDOLFO DI HILDESHEIM, in ROCKINGER, p. 359. « *Dictare est animi intencionem recta ordinacione explanare* ». — E del *Dictamen* dice: « *Sciendum autem quod Dictamen, Epistola, Karta, Litere, quantum ad presens opus synonima sunt, et alterutrum unum pro altero ponitur indifferenter* ».

[2] Ed. ROCKINGER, *Briefst. u. Formelb.*, pp. 29 e segg.

potere servire di modello stilistico e di guida alla retta compilazione dei documenti futuri.

Una enumerazione dei maestri dettatori del medio evo non può ancora essere fatta in modo compiuto. È merito del Rockinger di averne dati larghi saggi e ragguagli nei suoi *Briefsteller und Formelbücher*: ma i nuovi studî, a cui dianzi accennavo, ci forniscono di già e ci forniranno sempre più ampio materiale. Toccherò, frattanto, come semplice saggio, delle opere principali.

Circa il 1124, Ugo canonico di Bologna scrisse un trattato sulle *Rationes dictandi prosaice*,[1] nel quale l'epistola è divisa in quattro parti principali: *Salutatio*, *Prologus* o *Exordium*, *Narratio*, *Conclusio*. — Un altro trattato anonimo di *Rationes dictandi* (che il Rockinger attribuisce ad Alberico) dal Wattenbach e dal Bresslau è riferito alla seconda metà del secolo XII, e si crede opera d'un dettatore del territorio di Bologna o di Faenza.[2] In questo trattato si considera l'epistola come divisa in cinque parti, cioè: *Salutatio*, *Captatio benevolentiae*, *Narratio*, *Petitio*, *Conclusio*; partizione, che è adottata in parecchie altre somme successive. — Appartiene al 1180 circa una *Summa dictaminis* della diocesi d'Orléans,[3] che segue la partizione suddetta, e discorre in modo particolare delle salutazioni, e delle varie specie di privilegî. — Notevole è anche la *Forma dictandi* per i notari di Roma, composta da Alberto de Morra, cancelliere della Santa Sede (e che fu poi papa sotto il nome di Gregorio VIII); nella quale, per la prima volta (nota il Valois)[4] si parla del *cursus* ossia del ritmo prosaico da applicarsi ai *dictamina* della curia.

Nel secolo XIII vediamo che i formularî e le opere dottrinali riferentisi alle epistole e ai documenti si spartiscono in due grandi categorie (e la distinzione dovette per certo

[1] Ed. ROCKINGER, pp. 47 e segg.
[2] Ed. ROCKINGER, pp. 9-28: cfr. BRESSLAU, pp. 625 e 628.
[3] Ed. ROCKINGER, pp. 95 e segg.
[4] *Bibliothèque de l'École des Chartes*, XLII (1881), pp. 166-168.

incominciare fino dal secolo precedente): la prima è delle opere che risguardano l'*ars dictandi* in genere; l'altra, di quelle che si occupano particolarmente dell'*ars notariae*,[1] cioè Somme contenenti formule e commentarî per la compilazione degli atti notarili.

Principalissimi, tra i maestri dettatori di questo secolo, sono due dello Studio di Bologna: Buoncompagno da Signa, fiorentino, e Guido Fava bolognese.[2]

Buoncompagno, nato circa il 1170,[3] apprese in Firenze, come egli stesso afferma, i primi rudimenti dell'arte oratoria;[4] insegnò lungamente a Bologna; peregrinò in altre città e in altre università italiane, lasciando dappertutto tracce dell'operosità sua; e visse sino a tarda età, conducendo una vita randagia, e finendo, a detta di Frate Salimbene,[5] miseramente in uno spedale presso Firenze.

[1] La dottrina del notariato dicesi *ars notariae* e *ars notaria*, e generalmente oggi è accettata la seconda locuzione (ved. Bresslau, Del Vecchio, Gaudenzi, Monaci, Novati ec.): ma ho creduto bene di non dipartirmi dalla prima, che fu adottata dal Bethmann-Holweg, perché non sono rari gli esempî del vocabolo *Notaria* usato sostantivamente, così in latino come in volgare: Dominici de Viseu *Summa* (in Rochinger, p. 525): « *Incipit summa dictaminis, secundum quod notarii episcoporum et archyepiscoporum debeant notariae officium exercere* ». — Jo. Bononensis *Summa* (ivi, 653): « *Summa notarie de hiis que in foro ecclesiastico... occurrunt notariis conscribenda* ». — Petri Boaterii *Lectura* (facs. in *Coll. Fior.* tav. 35); « *Incipit lectura d. Petri Boaterii iudicis super arte notarie* ». — Per esempî italiani, vedasi il Rezasco alla voce *Notaria*.

[2] Ved. A. Gaudenzi, *Sulla cronologia delle opere dei dettatori bolognesi* (in *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, num. 11, an. 1895), pp. 87-118 (Buoncompagno); pp. 118-150 (Guido Fava). — Nelle pp. 154-174 discorre di Bene fiorentino e di Buono da Lucca, altri due maestri dettatori nello Studio bolognese.

Su Buoncompagno particolarmente è anche da consultarsi il bel libro di C. Sutter, *Aus Leben und Schriften des Magister Boncompagno* (Freiburg i. Br., Siebeck, 1894).

[3] Il Sutter, p. 27, e il Gaudenzi, p. 98, assegnando una data diversa all'opera di B., *Quinque Tabulae salutationum* (che è la prima delle sue opere rettoriche e fu da lui composta prima de' trent'anni); ponendola, cioè, il S. circa il 1204-5, e il G. circa il 1194; assegnano di conseguenza una data anche diversa alla nascita di lui. Secondo il S., questa è da porsi tra il 1170 e l'80; secondo il G., tra il 1165 e il 70 o al più negli anni 1168-1173.

[4] Rockinger, p. 131.

[5] *Chronica*, pp. 38-39.

Abbiamo notizia certa di quindici opere di lui;[1] delle quali una è storica, e narra incompiutamente e poco autorevolmente l'Assedio d'Ancona del 1174;[2] due filosofiche, cioè il *Liber de amicitia* e il *Libellus de malo senectutis et senio*,[3] che paiono essere fatte quasi in emulazione e in contrasto delle opere consimili di Cicerone; e le restanti si occupano di rettorica e di *ars dictandi* o in modo generale o rispetto a speciali argomenti. La maggior opera di Buoncompagno, la piú vivace ed originale, è la *Rhetorica antiqua*, in sei libri, recitata e incoronata d'alloro in Bologna nel 1215, pubblicata in Padova nel 1226, a cui l'autore, in un bizzarro testamento, che sta in luogo di introduzione, dà il proprio nome di *Boncompagnus*, instituendo esso libro suo erede, e facendo poi con esso un dialogo.[4] Furono preparazione a quest' opera insigne altre minori, che egli stesso enumera nei preliminari alla medesima; e sono: le *Quinque Tabulae salutationum*, che si crede siano il piú antico dei suoi scritti rettorici, e che l'autore stesso nel 1233 si accinse a riformare e ad ampliare fino a farne un libro di dieci tavole (*Liber decem Tabularum*), però senza condurlo a termine; la *Palma*, che dà le regole iniziali sulla composizione rettorica e sugli elementi grammaticali e or-

[1] Il SUTTER ne enumera 17: ma il *Liber X Tabularum*, che egli registra al num. 13, può considerarsi (cfr. GAUDENZI, op. cit. p. 112) come una ricompilazione tentata e neanche compiuta delle *Quinque Tabulae salutationum* (num. 2). Quanto alle *Arengae* (num. 14), che (secondo una troppo magra indicazione data da A. GABRIELLI in *Arch. Soc. Rom. di st. patria*, 1889) si trovano, insieme con altri scritti di B., nel cod. Vallicell. C. 40, è molto da dubitare che siano di lui, e paiono piuttosto da attribuirsi a Guido Fava o ad altro ignoto.

[2] La pubblicò per la prima volta il MURATORI, nei *Rer. It. Scriptores*, to. VI, col. 926-946; di recente il GAUDENZI ne ha data una nuova edizione (secondo un altro testo che si conserva nei codd. Vatic. 3630 e Parig. 4963 B) nel num. 15 (1895) del *Bullett. dell'Ist. stor. ital.*, pp. 162 e segg.

[3] Ed. F. NOVATI in *Rendiconti della r. Accad. dei Lincei*, 1892. È l'ultimo libro scritto da B., e il N. l'attribuisce all'anno 1240.

[4] Ne pubblica larghi saggi il ROCKINGER, pp. 128-174. Nota il GAUDENZI, p. 111, che « le opere citate dagli scrittori antichi sotto diversi titoli di *Ars dictaminis* (Ducange), *Pratum Eloquentiae* (Montfaucon), *Liber de ordinatione dictionum artificiosa* (Sarti), altro non sono che la *Rettorica antica* ».

tografici dell'epistola;[1] il *Tractatus virtutum*, che discorre delle virtú e dei vizî delle dizioni, e le *Notulae Aureae* che sono un supplemento al precedente trattato; l'*Oliva*, che tratta dei privilegî; il *Cedrus*, degli Statuti generali e dei lodi;[2] la *Myrra*, dei testamenti; il *Breviloquium* e l'*Ysagoge*, che hanno per argomento gli esordî e le epistole introduttorie; e la *Rota Veneris*, che è una raccolta di lettere amorose.[3] Ultimo degli scritti rettorici di Buoncompagno (precedente bensí al già citato opuscolo filosofico sulla vecchiezza e la decrepitezza) è la *Rhetorica novissima*, compiuta in Bologna nel 1235, divisa in tredici libri, e che ha carattere piú giuridico che letterario.[4]

Tra i dettatori del suo tempo può affermarsi che Buoncompagno faccia parte da sé. Tutti li supera di gran lunga per altezza d'ingegno e per vigore di dottrina, e da tutti si discosta per certa bizzarria di spirito, che da Frate Salimbene è mirabilmente scolpita nei brevi tratti che racconta della vita di lui. Negli scritti di Buoncompagno, cosí attraenti nella forma anche per noi moderni, è una grande e schietta originalità (della quale bensí si vanta talvolta in modo eccessivo) e una tendenza risoluta a liberarsi dal convenzionalismo tradizionale: vi aleggia inoltre uno spirito nuovo di osservazione, di critica, di umanesimo, che par quasi miracoloso, ed è addirittura singolare, in mezzo al rigido formalismo della rettorica ecclesiastica e curiale, a cui s'inspirano quasi tutti i libri di *ars dictandi* nel medio evo.

A tanta altezza non mirò Guido Fava, un po' piú giovine del precedente, che fu cherico e maestro bolognese, forse anche notaro.[5] Ma l'opera sua, essendo piú pratica,

[1] Ed. Sutter, pp. 105-127, con larga esposizione a pp. 50-59.
[2] Ed. Rockinger, pp. 121-127.
[3] Edita parzialmente da E. Monaci (secondo il Cod. Vallicell. C. 40) in *Rendiconti della r. Accad. dei Lincei*, 1889.
[4] Ed. A. Gaudenzi, in *Biblioteca iuridica medii aevi*, vol. II, pp. 251-297 (Bologna, 1892).
[5] Ved. Gaudenzi, *Cronol. dettator. bologn.*, pp. 119-121.

fu anche più divulgata; perché dei suoi scritti, che, senza divagare in troppe teorie, forniscono modelli di lettere, esordî, proverbi, sentenze, formule, e tanti altri elementi vivi di epistolografia e di diplomatica, adatti e bell'e apparecchiati pei casi occorrenti, gli scrittori poterono giovarsi largamente e senza fatica. Molteplici sono le opere di Guido Fava: e voglionsi ricordare come principali la *Summa dictaminis* e i *Dictamina* composti, a detta del Gaudenzi, tra il 1226 e il '29, con un' appendice di *Epistolae* (che si conservano nel cod. Vatic. 5107, e la cui compilazione viene attribuita agli anni 1239–41); poi, gli *Exordia* e le *Arengae*; infine, la *Gemma purpurea*, la *Summa ad inveniendas et formandas materias* e i *Parlamenta et Epistolae* (che il Gaudenzi scoperse nel citato cod. Vaticano 5107), le quali tre scritture sono particolarmente notevoli per esservi mescolate alle formule latine parecchie in lingua volgare; e segnatamente l'ultima, nella quale i « parlamenti » ossia modelli di discorsi sono « nella lingua che si parla », mentre le « epistole » latine che li accompagnano sono in latino.[1]

Oltre le opere dei due principali maestri sopra menzionati, altre pure, tra molte, meritano speciale ricordo. — La *Summa dictaminis* di Tommaso da Capua,[2] notaro

[1] Di Guido Fava il ROCKINGER pubblicò la *Doctrina ad inveniendas incipiendas et formandas materias* (pp. 185-196), e la *Doctrina privilegiorum*, che è l'ultimo capitolo della *Summa dictaminis* (pp. 197-200). — Il GAUDENZI ha pubblicato la *Summa dictaminis*, intera, nel *Propugnatore* N. S., to. III (1890); i *Dictamina rectorica*, ivi, to. V; le *Epistolae*, ivi, to. VI, ma non compiutamente; i *Parlamenta et Epistolae*, in appendice al suo libro sul *Dialetto della città di Bologna* (Torino, Loescher, 1889: facs. in *Arch. paleogr. ital.*, vol. I, tav. 76) — O. REDLICH, nel libro *Eine Wiener Briefsammlung*, che tra poco citerò, riferisce, a pp. 317-331, *Exordia magistri Guidonis*. — Notevole è uno studio di E. MONACI, su la *Gemma purpurea e altri scritti volgari di Guido Fava*, in *Rendic. Accad. Lincei*, 1888.

[2] Ed. R. FR. HAHN, in *Coll. Monumentor. veterum et recentium* (Brunnswig, 1724). I, 279-385: ne riferì alcuni brani E. WINKELMANN, *Sicil. u. päpstl. Kanzleiordnungen* (Innsbruck, 1880), pag. 24-33. — Di un codice Laurenziano, dei primi del sec. XIV, che la contiene, è la notizia e il facs. in *Coll. Fior.* TAV. 8.

della Chiesa Romana, poi da Innocenzo III fatto cardinale di Santa Sabina, ha un carattere prettamente pontificio, ponendo per principio che « dalla celebre e gloriosa Chiesa di Roma », derivano « come da fonte rivi » tutte le regole della vita, « *usque, scilicet, ad speciem ornati dictaminis* »; e che non possono appellarsi dettatori quelli che non abbiano appreso « *eius stili magisterium* », e si mettano in via « *sine talis lucis lucerna* ». La Somma del Capuano si divide in trentacinque capitoli, nei quali si espongono ordinatamente e compiutamente le regole dell'epistola, e vi si aggiungono numerosi modelli di lettere, divisi in due parti. — La *Summa de arte prosandi*, composta nel 1275 da Corrado de Mure cantore della chiesa di Zurigo,[1] tratta minutamente non tanto di rettorica e di stilistica, quanto del procedimento di formazione delle epistole e dei documenti, della loro fattura materiale, dei loro caratteri intrinseci ed estrinseci; ed è, perciò, fonte preziosa e copiosissima di notizie nel campo della paleografia, della diplomatica e della *res scriptoria* del medio evo. — È « notevolissima », a giudizio del Bresslau, è una *Summa prosarum dictaminis*, compilata da un ignoto cherico di Magdeburgo,[2] che si riferisce precipuamente agli usi della Cancelleria pontificia, ma tratta anche dei documenti imperiali, e di quelli dei principi secolari ed ecclesiastici. — Recentemente il prof. Oswaldo Redlich ha pubblicato dal cod. Ottoboniano-Vaticano 2115, dottamente illustrandola, una raccolta di Lettere compilata in Vienna, sulla fine del secolo XIII, forse da Goffredo da Passau canonico e protonotaro del duca Alberto d'Austria.:[3] la

[1] Ed. ROCKINGER, pp. 403 e segg.

[2] Ed. ROCKINGER, col titolo: *Sächsische Summa prosarum dictaminis*, pp. 201 e segg.

[3] *Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des Deutschen Reichs und der oesterr. Länder in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts. Nach den Abschriften von* A. STARZER *herausgegeben von* OSWALD REDLICH. (Nel vol. II delle *Mittheil. aus dem Vatic. Archive*, a cura della imp. Accad. di Vienna. Wien, Tempsky, 1894, 8°).

quale raccolta, essendo spartita sistematicamente in *litterae regum*, *ducum*, *comitum*, *episcoporum*, *humilium ecclesiasticarum personarum* ec., preceduta dalla *Summa notariae* di Giovanni da Bologna, seguita da una serie di *Exordia* (di Guido Fava), *Salutationes*, *Versus*, *Auctoritates*, mostra di essere stata composta e ordinata con fine didattico; mentre coi documenti che vi sono inseriti illustra la storia dei tempi di Carlo d'Angiò, di Rodolfo d'Absburgo, d'Alberto d'Austria.

Parecchi altri, del resto, sono i libri didattici e le raccolte di formule spettanti all' arte del dettare, di questo secolo XIII e dei seguenti; dei quali basterà dire, in genere, che hanno valore maggiore o minore, secondo l' importanza della curia o della scuola da cui escono, e secondo il valore individuale del maestro dettatore; ma tutti, dal più al meno, s' accordano nelle linee generali, nella tradizione, nel metodo.

Riguardo alle Somme notarili, è tradizione che un formulario pei notari fosse scritto da Irnerio sui primi del millecento: ma presto andò perduto, sebbene possa credersi, che abbia servito di modello a parecchi altri formularî posteriori:[1] quanto alla dottrina dell'*ars notariae*, come parte speciale e autonoma dell'insegnamento del diritto, può dirsi (per le notizie che finora ne abbiamo) che abbia avuto nascimento in Bologna nei primi del secolo XIII.[2] — Ranieri da Perugia, immatricolato tra i notai bolognesi del 1219 con titolo di « *magister* », scrisse per il primo un trattato organico intorno a quell'arte, com-

[1] Col titolo: *Il « Formularium tabellionum » di Irnerio*, G. B. PALMIERI pubblicò nel 1892 (Bologna, Virano), dal cod. Magliab. XXIX, 266, dei primi del secolo XIII, un formulario notarile che egli crede, e nella prefazione largamente dimostra, essere un rimaneggiamento del Formulario di Irnerio, e più precisamente la copia di una « recensione » del medesimo, fatta « tra il 1125 e il 1133 ».

[2] Ved. SARTI, *De claris archiginnasii Bononiensis professoribus* (nuova ediz. a cura di C. ALBICINI e C. MALAGOLA, Bologna, 1888-96), to. I, pp. 505-515; BETHMANN-HOLWEG, *Der Civil prozess des gemein. Rechts*, to. VI, § 128, *De arte Notariae*, pp. 159-197; BRESSLAU, *Handb.*, I 631-632.

posto d'una parte teorica e d'un formulario. Viene poi una *Summa artis notariae*, in quattro libri, l'ultimo dei quali è riserbato al formulario, scritta da Salatiele, notaro bolognese immatricolato nel 1237, e al quale si dà titolo di « *doctor notariae* ». — Ma il piú efficace e il piú celebre maestro di quest' arte fu, com'è noto, Rolandino de' Passeggieri, che scrisse nel 1256 la sua divulgatissima *Summa artis notariae*, a cui aggiunse come appendice un *Tractatus notularum*. Questa Somma, tra il secolo XIII e il XIV fu commentata e ampliata da altri maestri, come Pietro da Unzola e Pietro Boaterio, e (come bene nota il Bresslau) rimase sino all' uscita del medio evo il « libro manuale normale » dell'arte notarile.

La letteratura dei libri teorico-pratici di *ars dictandi* e di *ars notariae*, tanto di carattere generale quanto d'uso speciale per le singole cancellerie o per le curie notarili delle singole regioni, dura oltre il medio evo, riproducendo o sfruttando i vecchi formularî, o compilandone dei nuovi. Ma questi formularî moderni hanno assai meno importanza storica degli antichi, essendo che le loro forme sono ormai fissate secondo una tradizione generalmente accettata, ed esposte in modo generico, senza un determinato carattere storico o personale.

Invece, nei formularî antichi, e specialmente negli esempî di lettere e di documenti che fanno corredo ai manuali di *ars dictandi*, è molto spesso determinato il momento storico; e storici sono i personaggi da cui emanano o si suppone che emanino quelle lettere e quei documenti; storici i fatti a cui questi si riferiscono. E qui nasce la questione se quei modelli siano presi da documenti veri, o siano esercitazioni stilistiche compilate artificialmente su dati storici, per tirocinio e per uso pratico cancelleresco. La questione non può risolversi in modo generale, ed è da studiarsi caso per caso:[1] ma intanto possono stabilirsi,

[1] Valgano i seguenti esempî. — Il Gaudenzi, opina, rispetto a Buoncompagno e a Guido Fava, che i loro modelli di lettere « non sono lettere

in tesi generale, queste regole. Sotto il rispetto diplomatico, ogni più prudente riserbo è opportuno, per non incorrere nel pericolo di prendere per documenti genuini dei semplici componimenti stilistici; a ogni modo è da tenere a mente che quei componimenti, anche se sono tratti da documenti veri, dovettero sottoporsi a un qualche rimaneggiamento, per meglio adattarsi al fine didattico e burocratico dei manuali di *ars dictandi*. Ma, sotto il rispetto storico, si può andare più franchi, essendo ormai dimostrato per moltissimi riscontri che questi tali modelli, anche se siano compilati o ricompilati artificiosamente, tengono conto di ogni più minuta circostanza storica; e come bene ed esattamente corrispondono nel maggior numero dei casi ai fatti noti, così può loro darsi fede, come a efficaci testimonianze storiche di secondo grado, tanto per fatti nuovi che essi ci rivelino, quanto per particolarità nuove che aggiungano a fatti già conosciuti.

veramente scritte, ma lettere che avrebbero potuto essere scritte », fondate su « circostanze di fatto vere »; insomma non documenti assolutamente storici, ma, com' egli si esprime, « quasi storici ». — Il Redlich, invece, rispetto alla raccolta Viennese-Ottoboniana, dianzi citata, dimostra essere i documenti in essa contenuti storicamente veri, salvo qualche rimaneggiamento stilistico; e considerandola come un vero e proprio codice diplomatico-storico della seconda metà del secolo XIII, la ricompone in ordine cronologico, e con acuto e paziente lavorio di critica congetturale si studia di ricostituirne il testo, quale dovette essere, a parer suo, nei documenti originali, ristabilendo nomi e date. — È anche da citarsi un' altra di tali raccolte (che si trova quasi uguale nel cod. 342 della città di Breslavia, del sec. XIII, e nel Vatic. 4957, del sec. XIV), la quale contiene, fra le altre, alcune lettere politiche concernenti la guerra del 1260 tra Siena e Firenze e la battaglia di Montaperti. Le pubblicò già il Gebauer, *Leben und Thaten Kaiser Richards* (Leipzig, 1774); e ne ha ora cominciata la riedizione, con commentarî storici, F. Donati nel *Bullet. Senese di storia patria*, an. 1896. Ora, è notevole la corrispondenza intima, precisa, che queste lettere hanno colla realtà dei fatti, e l'utile contributo che recano alla più particolare conoscenza di alcune circostanze ignorate o mal note di quella celebre guerra.

11.

Cancellerie.

La Cancelleria è l'ufficio, nel quale si elaborano gli atti delle pubbliche autorità, e in cui si raccolgono tutte le incombenze che importano a tale elaborazione, quali sono il ricevimento di petizioni e di atti dei privati, il coordinamento degli atti preparatorî, la minutazione e la copia a buono dei documenti ufficiali, l'autenticazione, la registrazione, la spedizione.

Cancellarius è parola della bassa latinità, la cui propria etimologia è quella registrata da Papia: « *Cancellarius, qui in cancellis primus est* » ; cioè, custode dei cancelli, e segnatamente dei cancelli dei tribunali: mentre è di formazione piú recente l'altra etimologia, che lo fa derivare da *cancellare*.[1] Ma l'ufficio di questo ostiario era divenuto già assai notevole ai tempi di Cassiodoro, tra le cui Varie è una lettera del Senatore del popolo romano al cancelliere Giovanni (che il Mommsen attribuisce all'anno 533), nella quale si parla in modo onorifico del « *cancellorum decus* » ad esso conferito, e cosí se ne enumerano le attribuzioni: « *Hoc igitur laudabile praeiudicium* (cioè, la buona fama dell'eletto) *cancellorum tibi decus attribuit, ut consistorii nostri* (cioè, del Senato) *secreta fideli integritate custodias, per te praesentandus accedat, per te nostris auribus desiderium supplicis innotescat, iussa nostra sine studio venalitatis expedias, omniaque sic geras, ut nostram possis com-*

[1] Ved. FUMAGALLI, *Istit. dipl.*, I, 446-448. La seconda etimologia è data anche dall'*Epitome exactis regibus*, compilazione dell'XI o XII sec. (ed. CONRAT, Berlino, 1884), cap. I, § 34: « *Cancellarii nomen a cancellando descendit, quia cancellare letteram est eam dampnare linea per medium ducta; unde dicitur cancellarius: cuius est officium rescripta* (al. *scripta*) *responsa principum et* (*imperatorum*) *mandata inspicere et male scripta cancellare et bene scripta signaculo sigilli imprimere* ». Cfr. la pref. dell'ed., p. 116; e le osservazioni del FICKER, in *Oesterr. Mittheil.*, VII, 165.

mendare iustitiam».[1] La progressiva evoluzione ci mostra il cancelliere divenuto d'ostiario attuario, poi superiore ai semplici notari, poi capo di quell'ufficio che da lui si chiama Cancelleria, e che si compone, sotto la direzione di lui, di notari e di altri scrittori di minore grado.

Cancellerie regie e Cancelleria imperiale.

Le Cancellerie dei regni romano-barbarici si esemplarono su quella dell'impero romano bizantino, la quale era presieduta da un *Magister officiorum*, ed era distinta in quattro ufficî (*scrinia*), a capo di tre dei quali (*scrinium epistolarum*, *scr. libellorum*, *scr. memoriae*) stavano altrettanti *Magistri scriniorum*, e a capo del quarto (*scrinium dispositionum*) un *Comes*. Gli ufficî della cancelleria comunicavano direttamente coll'imperatore, finché sotto Costantino fu creato il *Quaestor sacri palatii*, ufficiale supremo e rappresentante immediato dell'autorità imperiale. Erano in essa *Notarii* di vario grado; ai quali si aggiunge nel secolo v un collegio di *Referendarii*.[2]

Una donazione di Odoacre (che è il solo diploma che di lui ci rimanga, conservatoci in copia autentica e sincrona in un papiro del 489)[3] nomina come scrittore di esso documento *Marcianum notarium v. c.*, e come sottoscrittore in nome del re *Andromachum v. i. et magistrum officiorum*. Dell'età ostrogotica rimangono come soli documenti le Varie di Cassiodoro: dove sono notevoli, nel libro sesto, le formule che riferisconsi all'elezione dei *Notarii* e dei *Referendarii* regî.[4] Tanto questi quanto quelli facevano parte del consiglio segreto del re; ma di maggior grado erano

[1] CASSIODORI *Variae*, lib. XI, ep. 6 (ed. MOMMSEN). — E altre delle Varie (XI, 10, 14, 36, 37, 39; XII, 1, 3, 10, 12, 14, 15) sono dirette a cancellieri delle provincie, i quali pare che avessero dal Senato missioni finanziarie e amministrative, e alcuni di essi sono intitolati *viri clarissimi*.

[2] BRESSLAU, *Handb.*, I, 151-157. — Cfr. la *Notitia dignitatum utriusque imperii* e, per singole notizie, anche la citata *Epitome*.

[3] MARINI, *Papiri diplomatici*, num. 82.

[4] Lib. VI, form. 16 e 17 (MOMMS.).

i referendarî, che si consideravano anzi (se sopra la reboante rettorica Cassiodoriana possono stabilirsi delle distinzioni precise) come la piú « *clara dignitas* » che si conferisse dal re.

Semplice è la costituzione della cancelleria dei re Longobardi; i cui diplomi hanno, come osserva il Fumagalli, per « unica tessera » di autenticità la sottoscrizione del rogatario. E questa è espressa generalmente colla formula: « *Ex dicto domini regis, ex dictatu N. notarii, scripsi ego N.* ». Distinguevansi dunque gli ufficiali della regia cancelleria in due categorie, di dettatori e di scrittori: notari sempre i primi; assai spesso anche i secondi, ma altre volte senza un titolo determinato.[1] Vi sono, è vero, diplomi, nei quali apparisce il nome del solo dettatore, come quello di Cuniberto per S. Frediano di Lucca, del 697, « *ex dictatu Zauronii notarii* »; ed altri, in cui è quello del solo scrittore, come il diploma di Desiderio e Anso, del 759, pel Monastero dei SS. Michele e Pietro in Brescia, sottoscritto da « *Audoald notarius* »: ma la costituzione degli ufficî della cancelleria è data dalla formula generale sopra riferita. Gli studî del Chroust e del Bresslau hanno provato a sufficienza che questi dettatori e scrittori della cancelleria erano impiegati regî; ma ciò non esclude che esercitassero in pari tempo l' ufficio di tabellioni comuni.

Come si trasmettesse il « *dictum regis* » alla cancelleria; e se questa avesse un capo, o vi fosse tra lei e il re qualche altra dignità intermediaria, non apparisce chiaro dai documenti superstiti. Il *Protonotarius*, supposto dall'Oesterley[2] si fonda sopra una falsa lettura, trattandosi invece di *Poto notarius*; non più attendibile è la congettura del Troya,[3]

[1] Vedasi il regesto dei documenti regî longobardi in CHROUST, *Untersuchungen*, pp. 186-193, dove sono i richiami anche ai numeri del *Codice diplomatico longobardo* del TROYA. — Un elenco degli ufficiali della cancelleria regia dei Longobardi è in BRESSLAU, I, 261-262.

[2] F. OESTERLEY, *Das deutsche Notariat* (Hannover, 1242), I, 73-74. — Cfr. TIRABOSCHI, *St. dell'abb. di Nonantola*, II, p. 16.

[3] *Cod. dipl.* cit., num. 566.

che dalla formula « *ex dicto magistri notario* », d'incerta lezione, in un diploma di Ildebrando del 744, deduce che si tratti qui di un *magister notariorum*; e la menzione di *Garimundus stratarius*, in un documento di Ariberto II del 706, per il vescovo di Vercelli, non ha piú valore, essendosi il documento dimostrato falso. Appariscono bensí qua e là dei *Referendarii*: la prima volta, in un diploma di Pertarito del 673: « *ex dictatu Theodoraci referendarii* »; poi sotto Rachi, sotto Astolfo, sotto Desiderio e Adelchi, e hanno la qualificazione di « *illustres* »; ma dell'importanza politica del loro ufficio non sappiamo nulla di certo. La formula di sottoscrizione del rogatario o li menziona come trasmissori dell'ordine del re « *ex dicto domini regis per N. illustrem referendarium* » ed anche come dettatori « *per N. referendarium ex ipsius dictatu* ». Di piú si desume, dal confronto di varie sottoscrizioni, che taluni di questi referendarî uscivano dall'ordine stesso dei notari della cancelleria, come furono Sisinnio e Andreate dei tempi di Desiderio; come anche si vede che altre volte erano gli stessi notari dettatori, che trasmettevano, senza intromissione di altri ufficiali di corte, l'ordine del re: « *per N. notarium et ex ipsius dictatu* ».

Poco piú sappiamo della cancelleria dei re Merovingî, se non che in questa appariscono esservi in alto grado i *Referendarii*, colla stessa autorità, nella spedizione degli affari, che avevano i referendarî della corte imperiale d'Oriente. Sono essi che fanno relazione al re sulle suppliche, che custodiscono il sigillo regio e sottoscrivono e convalidano i diplomi; mentre gli scrittori dei medesimi non sono nominati; e, come presso i Bizantini, anche nel regno Franco, piú referendarî a un tempo tengono ufficio, dividendosi forse le incombenze.[1] L'autorità loro andò poi scadendo, insieme con quella dei conti di palazzo, negli ultimi tempi del regno merovingico, mentre s'andavano

[1] SICKEL, *Acta Karol.*, I, 72-73.

innalzando, da Carlo Martello in poi, i maggiordomi, che ebbero anche cancelleria propria:[1] finchè Pipino, ultimo dei maggiordomi, colla intromissione e protezione dei pontefici, usurpò titolo e potestà regia, dando principio alla dinastia dei Carolingi. S' introdussero allora nella cancelleria regia alcune essenziali innovazioni.[2] Il personale della medesima, che sotto la dinastia precedente era misto di laici e di cherici, si compose d' ora in poi interamente di persone del ceto ecclesiastico. Inoltre a questo personale si diede una graduazione; la quale, è vero, era già in germe sotto i Merovingi, ma da Pipino e da Carlomagno ricevette compimento e stabilità. Ne stava a capo un Cancelliere (che fino al tempo di Ludovico Pio si trasse dal personale della cancelleria stessa); e sotto di lui erano due categorie di impiegati, respettivamente destinati alla composizione o dettatura (*notarii*) e alla scrittura materiale dei diplomi (*scriptores*). Gli ufficiali della prima categoria, cioè i notari, talvolta convalidavano o « riconoscevano » i diplomi « *ad vicem Cancellarii* », e dalle sottoscrizioni di tali diplomi parecchi dei loro nomi ci sono conservati, mentre dei nomi degli scrivani si è perduta quasi ogni traccia.[3]

Ricostituitosi con Carlomagno l' impero d' Occidente, la Cancelleria imperiale venne naturalmente ordinata al modo carolingio, e tale rimase per alcun tempo; se non che lo sviluppo sempre crescente dell' importanza politica di esso impero, e poi il passaggio della sedia imperiale dai Carolingi Franchi a varie razze tedesche, portarono naturalmente riforme e innovazioni nell' ordinamento della cancelleria.[4]

[1] Bresslau, I, 271-277.

[2] Sickel, op. cit., I, 73 e segg.

[3] Ved. la lista degli ufficiali della cancelleria carolingia, da Carlomanno a Ludovico Pio, in Bresslau, I, 285-288. Vi è nominato esplicitamente un solo « *scriptor regius* », cioè *Bertcaudus*, sotto Ludovico: però tra i notari se ne notano varî, che prima erano stati scrivani.

[4] Bresslau, I, 295 e segg.

Alla cancelleria si sovrappongono l'Archicappellanato e l'Archicancellariato. Originariamente i cappellani, nel regno Franco, erano i custodi della cappa di S. Martino e di altre reliquie sacre appartenenti ai re, non che custodi del regio archivio; e presiedeva ad essi un archicappellano. Cappella e cancelleria avevano tra loro relazioni immediate, perché i cherici dell'una potevano in pari tempo essere scrittori dell' altra, ma gli ufficî erano distinti. Se non che, nell' 854, da Ludovico il Germanico fu creato capo nominale della cancelleria Grimoldo abate di Weissenburg e di San-Gallo, già cancelliere effettivo e ora archicappellano; e altri archicappellani vennero dopo di lui, che ebbero la stessa onorifica dignità rispetto alla cancelleria, i quali peraltro non s' ingerirono nell' andamento interno della medesima. Sotto Ludovico II apparisce per le prime volte un archicancelliere: Druсtemiro (già notaro fin dai tempi di Lotario I, padre di esso Ludovico) si sottoscrive *archinotarius*, *archicancellarius*, e in tale qualità « riconosce » i diplomi. L'archicancellariato, pertanto, ha origine nel personale stesso della cancelleria, ma in séguito diviene una funzione di corte, come l'archicappellanato. Da Ottone I incomincia una spartizione della cancelleria imperiale secondo le diverse regioni dell'impero; e si hanno dapprima due distinti archicancellieri per la Germania e per l'Italia; poi nel secolo XI si costituisce un terzo archicancellariato per la Burgundia, assai meno importante. Assai complicata è la storia di questi archicancellariati:[1] basterà notare che, mentre dapprima tal dignità conferivasi a diversi vescovi dell'impero a beneplacito dell' imperatore, sotto gli Svevi si fermò in tre arcivescovi elettori, cioè quello di Magonza per la Germania, quello di Colonia per l'Italia, e quello di Vienne per la Burgundia; e quest'ultimo dal 1257 passò all' arcivescovo di Treveri,

[1] L'ha esposta con molta dottrina e con molta minuzia il BRESSLAU nel cap. settimo nel suo Manuale, al quale rimandiamo anche per gli elenchi degli ufficiali delle cancellerie regie e della imperiale dai primi Carolingi sino agli ultimi Svevi.

e il titolo suo si cambiò in quello di Archicancelliere per il Regno d' Arles e per la Gallia (*per regnum Arelatense, per Galliam*). Come gli archicappellani, anche gli archicancellieri non pare che avessero, salvo rare eccezioni, alcuna parte operativa negli atti della cancelleria, e i diplomi infatti vengono generalmente sottoscritti e riconosciuti da cancellieri e notari effettivi « *ad vicem archicancellarii* » o « *ad vicem archicappellani* ».[1] Ma fu molta invece la loro influenza politica. Già si disputavano per le competenze respettive sotto gli Ottoni; contenuti sotto gli Svevi, spiegarono, durante l' interregno, la prepotente loro autorità nell' amministrazione dello stato, immischiandosi anche negli affari interni della cancelleria; finché Arrigo VII, nel 1308, per metterli d' accordo e perché non soverchiassero l' autorità regia, cercò un *modus vivendi*, che rimase in vigore, salvo poche modificazioni, sino alla fine del Sacro Romano Impero. Il re lasciava ai tre arcivescovi elettori la soprintendenza della cancelleria e la nomina degli ufficiali, ma in modo piuttosto nominale che effettivo: cioè, al principio del regno egli procacciavasi il consenso loro per l'elezione dell' unico cancelliere per tutto l' impero, il quale prima di cominciare la sua triplice giurisdizione, doveva essere nominato da ciascuno dei tre archicancellieri come proprio rappresentante, ma poi esercitava l' ufficio in nome e per mandato del re.[2]

Del rimanente la costituzione interna della cancelleria rimane press' a poco, come l'avevano fondata i Carolingi. Ma sotto Enrico VI, accanto al cancelliere apparisce il *Protonotarius*, che ha ingerenza con esso negli affari, e che talvolta assume il titolo di Vicecancelliere nell' assenza

[1] Ai tempi di Arrigo IV si trova un *Rainaldus* o *Raginaldus subcancellarius imperatoris*, sottoscritto in un documento di Milo vescovo di Padova del 1090 e in un diploma purpureo di Arrigo suddetto pel monastero di Pomposa del 1095 (Bresslau, in *Oesterr. Mittheil*, VI, 131, nota 2; e in *Neues Archiv*, XIX, 683-685).

[2] Herzberg-Frankel, *Gesch. der deutsch. Kanzlei*, 1246-1308, in *Oesterr. Mittheil.*, App. I, pp. 256-266.

del capo della cancelleria. Come tra il cancelliere e lui si spartissero le attribuzioni, non è ben determinato; ma certo è che il protonotaro ebbe, non meno al cancelliere, relazione immediata colla corte; e, nel regno siciliano specialmente, assunse, come grande ufficiale dello stato, una notevole importanza.[1]

Come si dividesse il lavoro tra gli ufficiali delle cancellerie, e come gradatamente procedesse rispetto alla fattura dei documenti, è ricerca minuta, alla quale gli studî del Sickel, del Ficker, e di altri diplomatisti moderni hanno recato notevole contributo. Basterà qui ricordare che distinguevansi due categorie d'impiegati, cioè i dettatori e gli scrittori, dei quali i primi, di regola, attendevano alle minute, gli altri alle copie a buono: ma non si esclude che gli uni e gli altri potessero essere usufruiti promiscuamente per ufficî diversi; né che, in certi casi, il testo del diploma potesse essere redatto e disteso fuori della cancelleria ed esibito poi a questa per la debita autenticazione. È infine opportuno riferire una osservazione di Corrado de Mure rispetto ai notari della cancelleria imperiale. Questi si traevano da diversi regni e provincie, perché fossero esperti delle consuetudini giuridiche delle diverse regioni, a cui dovevano riferirsi i privilegî e le lettere imperiali.[2]

[1] Ved. Herzberg-Frankel, op. cit. pp. 266-284; Philippi, *Zur Gesch. der Reichskanzlei unter den letztern Staufen* (Munster i. W., 1885), pp. 19-21; M. Russi, *Paleog. e Diplom. Napol.*, pp. 89-97; E. Winkelmann, *Sicilische und paepstliche Kanzleiordnungen* (Innsbruck, 1880).

[2] Rockinger, *Briefsteller*, p. 457. « *Vidi enim* (dice Corrado, discorrendo della formazione dei privilegî pontificî e imperiali) *in curia pape necnon imperatoris, ubi notariis et curiae rectoribus famularis eram satis et familiaris, quod diversis regnis regionibus terris provinciis notarii secundum exigentiam consuetudinis terrarum literas et privilegia formare solebant; immo curia imperatoris singulis regionibus seu provinciis notarios preposuit speciales* ».

Cancelleria pontificia.

Si sa che fino dai primi tempi della Chiesa vi furono notari delle comunità cristiane: da questi, ordinati secondo le norme dell'antico notariato romano, è derivata a po' per volta e con forme semplici la Cancelleria pontificia, la quale non può dirsi definitivamente costituita, finchè non si fu assodato il potere politico e il dominio temporale dei papi.[1]

Scarse e incerte le notizie prima di Gregorio Magno (590). Sotto di lui trovansi *Notarii sacrosanctae ecclesiae romanae*, uniti in un collegio (*schola*), e presieduti da un *Primicerius* e da un *Secundicerius:* formano in essa scuola una categoria speciale i *Notarii regionarii*, il cui nome corrisponde alle sette regioni ecclesiastiche della città. Gli scrittori dei documenti pontificî appellansi *Notarii* sotto Gregorio I, *Notarii* e *Scriniarii* in séguito. Di questa seconda denominazione il significato etimologico è assai disputato (e tornerò a discorrerne nel capitolo prossimo); ma, sia che *scrinium* s'intenda per « archivio », sia che s'intenda per « banco d'ufficio », possiamo dalla medesima dedurre che i notari pontificî avevano già un ufficio stabile.

Da Adriano I (772-795) cominciano nei documenti pontificî le sottoscrizioni degli ufficiali di cancelleria: i quali erano divisi in due categorie di datarî e di scrittori.[2] Gli ufficiali della prima categoria, sino al Mille, hanno queste denominazioni: *Notarius*, *Scriniarius*, *Primicerius*, *Secundicerius*, *Nomenculator*, *Sacellarius*, *Bibliothecarius* ec.;

[1] Ved. BRESSLAU, *Handb.* I, pp. 157-163. — Il GIRY, *Manuel de diplomatique*, dedica parecchie pagine, 661-704, alla cancelleria pontificia, ma meno al suo ordinamento burocratico e alla sua storia interna, che alle forme dei suoi documenti. Seguendo il Mas-Latrie, egli ne divide la storia in quattro periodi: 1.° dai primi secoli della Chiesa a Leone IX (1048); 2.° da Leone IX a Innocenzo III (1048-1198); 3.° da Innocenzo III a Eugenio IV (1198-1431); 4.° da Eugenio IV (1431) in poi.

[2] Ricavo queste notizie dai *Regesta Pontificum* del Jaffé e dei suoi continuatori.

quelli della seconda, *Notarius*, *Scriniarius, Protoscriniarius*, *archiscriniarius*, *notarius regionarius* ec. Nei primi del secolo undecimo apparisce il *Cancellarius*,[1] prima nella categoria degli scrittori, poi in quella dei datarî; e nel corso di questo secolo, essendosi la cancelleria pontificia riformata secondo le norme della cancelleria imperiale germanica, il *Cancellarius* ne diviene capo; l'ufficio suo ha dignità cardinalizia, e per un certo tempo, cioè fino alla morte di Celestino III, è unito a quello di Bibliotecario della Santa Sede.[2] Sotto Leone IX, e finché durò il periodo della maggiore influenza tedesca, vi fu anche un *Archicancellarius*, che fu l'arcivescovo di Colonia; e durante il secolo dodicesimo la presidenza della cancelleria fu piú volte tenuta da un cardinale, che ebbe titolo non ancora di *Vicecancellarius*, ma di *vicem Cancellarii agens* o *vice Cancellarii fungens.*[3]

Non è questo ancora un ordinamento definitivo, e la varia e mutevole applicazione dei vocaboli tecnici lo dimostra. Un tale ordinamento l'ebbe la cancelleria da Innocenzo III (1198); e questo, possiam dire, rimase fermo nelle linee generali fondamentali, sebbene gl'incrementi che ebbe la cancelleria nei tempi successivi lo modificassero, piú o meno largamente, nelle singole parti. Per quanto spetta alla cancelleria di Innocenzo III,[4] vediamo che presiede ad essa un cancelliere o un vicecancelliere; nel 1213 questo secondo, col titolo ormai stabilito di *Vicecancellarius S. R. E.*,[5] si sostituisce definitivamente al primo. Stanno

[1] Dai regesti predetti apprendiamo che in alcune sottoscrizioni di lettere pontificie, anteriori al Mille, conservate in copia, si trovano i titoli *Cancellarius* e *Archicancellarius;* cosí, sotto papa Formoso (Jaffé-L, 3499), e sotto Sergio III (Jaffé-L, 3533, 3538): ma si credono lezioni sbagliate.

[2] Ved. Marini, *Papiri diplom.*, p. 213; e Bresslau, *Handb.*, I, 200.

[3] Bresslau, I, pp. 203 e segg.

[4] È quasi superfluo ricordare che la migliore e piú autorevole fonte di notizie su questo argomento è la Memoria, piú volte citata, di L. Delisle sugli Atti di Innocenzo III. — Vedi anche Munch Löwenfeld, *Aufschlüsse über das päpstl. Archiv* (Berlino, 1880), pp. 15 e segg.

[5] Sul Cancelliere e sul Vicecancelliere della S. R. C., sulle ragioni del cambiamento del titolo, e sulla storia dell'ufficio, ved. Io. Ciampini, *De*

sotto gli ordini del capo notari, scrittori e altri impiegati; e gli ufficî della cancelleria dividonsi in quattro sezioni: delle minute (*litterae notatae*, *chartae notatae*, *notae*); delle grosse, cioè delle copie a buono (*litterae redactae in grossam litteram*); del registro; e della bolla, cioè dell'apposizione del sigillo di piombo ai privilegî e alle lettere pontificie. Gl'impiegati del primo ufficio appellavansi *Breviatores;* del secondo, *Grossatores*, *Scriptores;* del terzo, *Registratores*, *Scriptores registri;* del quarto, *Bullatores*, *Bullarii*. V'erano inoltre un *Corrector* e uno *Scriniarius*; e quest'ultimo era incaricato di raccogliere ed esaminare gli atti occorrenti per la trattazione degli affari.

In una *Institutio Cancellariae Romanae super petitionibus dandis et recipiendis*, che il Muratori trasse dal Libro dei Censi di Cencio Camerario, attribuendogli la data dell'anno 1220 all'incirca, e che il Tangl pone tra il 1192 e il 1236,[1] distinguonsi i *Notarii*, i *Breviatores*, gli *Scriptores*, i *Bullatores*.

Quale fosse la costituzione della cancelleria a tempo di Bonifazio VIII, ricaviamo dai *Documenta aliquot*, che Gio. Merkel pubblicò, nel 1847, nell'*Archivio storico italiano*.[2] N'è capo il *Vicecancellarius*, che dirige gli affari e tiene il registro. Coadiutori suoi sono i *Notarii apostolici*, che, com'esso, dipendono direttamente dalla giurisdizione del papa; scrivono in un rotolo le petizioni, e le leggono al papa; dettano le lettere pontificie; e pongono la loro segnatura alle minute e alle copie a buono (*omnes notas et grossas*). Li aiutano in questo lavoro gli *Abreviatores*, che sono impiegati da loro esclusivamente eletti e

S. R. E. Vicecancellario, illiusque munere auctoritate et potestate, deque officialibus Cancellariae Apostolicae, aliisque ab eodem dependentibus ec. (Roma, 1697).

[1] MURATORI, *Antiq. italic.*, diss. XII, I, pp. 707-708; TANGL, *Die päpstlichen Kanzlei-Ordnungen von 1200-1500* (Innsbruch, Wagner, 1894), pp. 53-55.

[2] *Documenta aliquot quae ad romani pontificis notarios et curiales pertinent;* in *Arch. Stor. ital.*, Append., to. V: vedasi specialmente il num. II pp. 136-138.

da loro dipendenti. Le lettere sono copiate a buono dagli *Scriptores litterarum apostolicarum*, i quali sono nominati, previo esame, dal vicecancelliere, e dipendono da lui e dai notari apostolici. A capo di questi scrittori sta un *Rescribendarius* nominato dal vicecancelliere; e inoltre, ogni sei mesi, il vicecancelliere e i notari eleggono, nel loro corpo, un distributore delle lettere da copiarsi a buono (*Distributor notarum grossandarum*). È infine addetto all'ufficio un *Corrector*, il quale « *non debet habere aliud officium quam officium correctorie, nec debet esse scriptor vel abreviator* ».

Nel corso del secolo decimoquarto la cancelleria riceve gradatamente qualche riforma: e notevoli sono, in principal modo, le costituzioni di pp. Giovanni XXII, che in parte risguardano l'ordinamento interno, in parte la spedizione degli affari.[1] Queste riforme progressive vengono poi sancite per le costituzioni di Martino V e di Eugenio IV:[2] ma, in sostanza (se si tolga la graduale cessazione della partecipazione attiva dei notari apostolici agli affari, sostituendosi ad essi gli abbreviatori), l'ordinamento fondamentale della cancelleria non si diparte da quello che era ai tempi di Innocenzo III e di Bonifazio VIII. Infatti, rimane sempre a capo della medesima, e da lui ora esclusivamente dipendono gl'impiegati di qualunque categoria, il *Vicecancellarius S. R. E.*, a cui si sostituisce, in assenza o per mandato di lui, un *Regens* o *Praesidens* o *Locumtenens cancellariae;* e gli ufficî sono divisi nelle quattro già note sezioni delle minute, delle copie a buono, della bollatura e della registrazione. Non credo opportuno entrare qui in più minuti particolari, né seguire la storia nei

[1] Edd. Erler, *Liber Cancellariae Apostolicae* (Leipzig, 1888), pp. 157, 171, 172; Ottenthal, *Regulae Cancellariae Apostolicae* (Innsbruck, 1888), pp. 1-8; Tangl, *Die päpstl. Kanzleiordnungen*, pp. 83, 91, 111, 115.

[2] Edd. Ciampini, *De Abbreviatorum de parco maiori* ec. *antiquo statu* ec. (Roma, 1691), pp. 9-21; Ottenthal, op. cit., pp. 187-254; Tangl, op. cit., pp. 133-175. — Ved. anche Ottenthal, *Die Bullenregister Martin V und Eugen IV* (Innsbruck, 1885).

tempi più recenti, limitandomi soltanto ad alcune note rispetto alla nomenclatura degli impiegati delle diverse sezioni. Da questi tempi di papa Martino e di papa Eugenio cominciano gli abbreviatori a distinguersi nelle tre classi *de parco maiori*, *de parco minori*, *de prima visione:*[1] nell'ufficio degli scrittori vediamo, come assistenti al *Referendarius*, un *Computator* e due *Auscultatores:* infine, nella bollaria risiedono tre categorie di ufficiali: cioè, i tassatori della bollatura (*Custodes bullae*, *Bullatores*, *Magistri taxatores in plumbo);* i bollatori *(Fratres barbati* o *Plumbatores);* i tassatori delle lettere *(Lectores* o *Taxatores litterarum apostolicarum).*[2] I *Secretarii apostolici*, la cui istituzione risale ai tempi avignonesi, partecipano da Gregorio XI in poi alla spedizione delle bolle, ma sono estranei alla cancelleria: sono uomini insigni, chiari scrittori, che hanno la personale fiducia del papa, e il cui precipuo ufficio è di dettare i brevi e di attendere alla corrispondenza privata dei pontefici.[3]

Resta a dire, brevemente, dei Manuali d'ufficio, che furono in uso presso la cancelleria, i quali contenevano formule d'atti, ufficialmente imposte od approvate, e costi-

[1] Sugli Abbreviatori pontificî dà copiose notizie, anche pei tempi più recenti, il CIAMPINI nelle sue opere.

[2] Vedasi (oltre le speciali ricerche del DIEKAMP, dell'OTTENTHAL e di altri nelle *Oesterr. Mittheil.*) la dotta e accurata memoria di M. TANGL, *Das Taxwesen der päpstl. Kanzlei*, che tratta compiutamente l'argomento delle tasse della Cancelleria pontificia dal sec. XIII alla metà del XV: in *Mittheil.*, cit., XIII (1892), pp. 1-106. La memoria è divisa in tre capitoli: 1.° sviluppo delle tasse dal sec. XIII a Giovanni XXII; 2.° da Giovanni XXII a Eugenio IV; 3.° norme della tassazione e pagamento della tassa ai diversi ufficî della cancelleria. Seguono alcuni documenti, dei quali il principale è il *Liber taxarum Cancellariae Apostolicae paparum Avinionensium temporibus.* — Altre notizie possono ricavarsi dai documenti che C. GUASTI pubblicò nell'*Arch. stor. ital.* del 1884, to. XIII, sotto il titolo: *Gli avanzi dell'archivio di un Pratese vescovo di Volterra, che fu al Concilio di Costanza.*

[3] Ved. CIAMPINI, *Abbreviatoris de Curia compendiaria notitia* (Roma, 1696), pp. 1-2; BONAMICI, *De claris pontificiarum epistolarum scriptoribus* (Roma, 1753); OTTENTHAL, *Die Bullenregister*, pp. 61-84 ec.

tuzioni e regole de' pontefici, concernenti le incombenze del personale e la trattazione degli affari.

Di questi libri il piú antico è il *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, ch' è un formulario di privilegî e di lettere, raccolto per la prima volta in un solo corpo a tempo di Adriano I, ma non compilato in un solo tempo: risultando da diversi gruppi di formule, formatisi tra il sec. VI e l' VIII, che conservano, anche nella loro ricomposizione unitaria, il carattere proprio dell' età in cui ciascuno si formò, aggiuntevi poi alcune formule dei primi del sec. IX. Del *Diurnus* si conoscono tre codici: il Vaticano (proveniente dalla biblioteca dei Cistercensi di S. Croce in Gerusalemme di Roma),[1] che è il piú antico e dal Sickel viene attribuito al tempo di Adriano I; il Claromontano (già della biblioteca dei Gesuiti in Clermont, perduto nel sec. XVIII), da assegnarsi al principio del secolo IX;[2] e l'Ambrosiano (derivante da Bobbio), della seconda metà dello stesso secolo IX, che mons. Ceriani inaspettatamente rivelò al pubblico, dopo che fu venuta in luce la sottocitata edizione del Sickel.[3] Il cod. Vaticano contiene novantanove formule, dieci piú il Claromontano, e tre, finora sconosciute, ne sono aggiunte nell'Ambrosiano.

Le edizioni principali del *Liber Diurnus* (condotte sui codd. Vaticano e Claromontano) sono quattro. La prima fu apparecchiata, tra il 1645 e il 1650, da Luca Holstein, che scoperse nel convento di S. Croce il codice da parecchi

[1] Per la storia di questo codice ved. E. De Rozière, Introduz. all' edizione sua del *Liber Diurnus*, pp. CXLIX e segg. (Parigi, 1869); Sickel, *Prolegomena zum Liber Diurnus I, II* (nei Rendiconti dell'Accademia imperiale di Vienna, 1888 e '89); I. Giorgi, *Storia esterna del cod. Vatic. del Diurnus* (in *Arch. Soc. Rom. st. patria*, 1889, vol. XI, pp. 641 e segg.). La dotta dissertazione del Giorgi (che peraltro, in molta parte, è semplicemente congetturale) si propone di dimostrare: che il cod. appartenne un tempo alla Badia di Nonantola, rimastovi tra i libri di papa Adriano III, ivi sepolto nell' 885; che prima del 1641 passò al monastero dei Cistercensi di S. Croce, per opera dell'abate Ilarione Rancati: e che fu trasferito in Vaticano negli ultimi anni del secolo XVIII, e con ogni probabilità tra il 1798 e il '99.

[2] Ved. De Rozière e Sickel, opp. citt.

[3] Ved. *Rendiconti del R. Istituto lombardo*, XXII (1888), pp. 367-371.

secoli dimenticato; ma, vietata dalla censura pontificia e sequestratone il materiale (perché nelle controversie allora ferventi tra gallicani e romanisti parve che da certe formule di quel Libro potessero derivarsi argomenti contrarî alla supremazia assoluta e all' infallibilità del papa), venne in luce non prima del 1724, pontificando Benedetto XIV, colla falsa data del 1658.[1] La seconda (ma, in fatto, la prima a vedere la luce) è del p. Giovanni Garnier, del 1680, condotta sul cod. Claromontano;[2] la terza, del De Rozière nel 1869;[3] la quarta, del Sickel nel 1889.[4]

Le controversie ecclesiastiche, tra le quali si trovò di mezzo occasionalmente, come sopra ho accennato, il *Liber Diurnus*, furon cagione che da taluno si combattesse o si mettesse in dubbio la sua autenticità: ma questa opposizione, mossa soltanto da spirito di parte, non ha alcun fondamento di ragione, e la riferisco qui semplicemente come notizia storica. Né maggiore validità ha l'opinione, da altri espressa anche ai giorni nostri,[5] che il Libro fosse un semplice manuale di *ars dictandi*, composto da un maestro dettatore privato. Il fatto è che il *Diurnus* fu propriamente un manuale d'ufficio della cancelleria papale, e cosí durò fino ai tempi di Gregorio VII. Poi, non convenendo piú alle nuove, piú ferme e vigorose, condizioni della Chiesa di

[1] La storia di questa edizione e della Garneriana è con ampia dottrina narrata dal De Rozière, op. cit., pp. xxxix e segg., clxxviii e segg , clxxxiv e segg. Nuovi schiarimenti vi ha aggiunto il Sickel nei *Mélanges Havet* (Parigi, 1895), pp. 14-30.

[2] Fu piú volte riprodotta, aggiuntivi supplimenti e collazioni, nel corso del sec. xviii: cfr. De Rozière, pp. cxci e segg.

[3] E. De Rozière, *Liber Diurnus ou Recueil de formules usitées par la Chancellerie pontificale du V au XI siècle* (Paris, Durand, 1869; 8,° pp. ccxxv-512).

[4] *Liber Diurnus Romanorum Pontificum ex unico codice Vaticano denuo edidit* Th. E. ab Sickel (Vindobonae, ap. C. Geroldi filium bibliopolam, 1889; 8° pp. xcii-220, con facs.). — Cfr. l'accurata recensione fattane da I. Giorgi nell'*Arch. stor. ital.*, 1889, III, pp. 451-459.

[5] Tale opinione fu recentemente sostenuta dal card. Pitra nel vol. I, pp. 103 e segg. dei suoi *Analecta novissima.* Il Sickel vi ha risposto punto per punto nella Prefazione alla sua edizione del *Diurnus*, pp. xxxix e segg. Ved. anche la citata recensione del Giorgi, pp. 457-458.

Roma, cadde in desuetudine e in dimenticanza; salvo per alcune formule che il cardinale Deusdedit trasse da quello per la sua raccolta di canoni, e delle quali col tempo si dimenticò la provenienza.

Al *Liber Diurnus*, messo ormai da parte, non succedette subito un altro manuale di ufficio, finché nella prima metà del secolo decimoterzo non si costituí il *Liber Cancellarie Apostolicae*, che da Innocenzo IV (1243-1254) ebbe forma compiuta, e nel corso del secolo XIV nuove aggiunte.[1] Anche questo Libro, come già il *Diurnus*, non è fatto tutto d'un getto, ma ha, rispetto al contenuto, origini piú antiche del tempo della sua formazione, e deriva da fonti diverse. Ne fu il primo nòcciolo il *Provinciale* o *Liber Provincialis*, contenente l' elenco dei cardinalati, e dei patriarcati, arcivescovati e vescovati dell'orbe cattolico; e il *Liber Censuum* di Cencio Camerario vi dette in parte il proprio contributo. Intorno al *Provinciale* aggrupparonsi formule e costituzioni: formule di giuramenti del vicecancelliere e degli altri ufficiali di cancelleria, e formule di privilegi; e costituzioni e regole dei pontefici risguardanti la cancelleria. Due redazioni ne rimangono del secolo decimoquarto; la piú antica è quella del cod. del Collegio spagnuolo di Bologna, da cui il Merkel trasse i già citati *Documenta aliquot*;[2] la piú recente, compilata da Teodorico di Nieheim, abbreviatore e scrittore apostolico, nel 1380, e desunta « *de libro Cancellariae non modice vetustate corroso* », sta nel cod. Parig. lat. 4169.[3] L'opera di Teodorico ha quèsta chiusa: « *Finis unius libri cancellarie* »: onde

[1] Ved. BRESSLAU, *Handb.*, I, pp. 253-258, e TANGL, *Die päpstl. Kanzleiordnungen*, Introd., pp. IX e segg.

[2] Recentemente è stato descritto da H. SIMONSFELD, *Beiträge zum päpstl. Kanzleiwesen* (nei Rendiconti dell' Accad. di Baviera, 1890, II, pp. 218 e segg.): cfr. la recensione di M. TANGL in *Oesterr. Mittheil.*, XII, pp. 187 e segg.

[3] *Der « Liber Cancellarie Apostolicae » vom J. 1380 und der « Stilus Palatii » abbreviatus* DIETRICHS VON NIEHEIM, *herausgegeben von* G. ERLER (Leipzig, Veit, 1888. 8°; pp. V-XXX, Introduzione; 1-216, Liber Cancellariae, 217-234, Stilus Palatii).

si desume che già a quei tempi doveva esserne in vigore un secondo; e v'era difatti, col titolo ufficiale di *Quaternus Albus*, e anche di questo il Nieheim fece una copia d'ufficio nel 1380 (« *de libro eiusdem cancellarie qui inibi vulgariter appellatur Quaternus Albus* »). Tale copia si conserva nel cod. Barberiniano XXV, 69; e dalla notizia datane dal Tangl (che ha il merito di averlo scoperto)[1] si desume che il *Quaternus Albus* contiene forme di privilegî, e altre formule e costituzioni da Giovanni XXII a Urbano VI, e che fu compilato nel tempo avignonese. Il codice Barberiniano poi ha altre aggiunte da Bonifazio VIII al 1560, e forse servì come manuale di cancelleria pei secoli XV e XVI.

Compiono il materiale d'ufficio le *Regulae Cancellariae*, che cominciano con Giovanni XXII e seguitano ne' tempi successivi in serie non interrotta: se non che è da avvertire che quelle anteriori a Gregorio XI non si conservano in forma originale, ma sono ricompilate durante quel pontificato.[2] A queste aggiungansi altri formularî e manuali, che, se non sono d'origine propriamente ufficiale, furono peraltro compilati, per proprio comodo o per altrui istruzione, da abbreviatori e scrittori della cancelleria, e poterono anch'essi servire di guida alla spedizione degli affari e alla dettatura dei documenti.[3]

A conchiusione di questo capitolo, giova accennare che anche le particolari monarchie, i principati, i grandi feu-

[1] In *Oesterr. Mittheil.*, X (1889), pp. 464-466: cfr. le già citate *Kanzleiordnungen*. Introd., pp. XLVIII e segg.

[2] Ved. OTTENTHAL, *Die päpstl. Kanzleiregeln von Iohannes XXII bis Nicolaus V* (Innsbruck, Wagner, 1888); TANGL, *Die päpstl. Kanzleiordnungen*; SIMONSFELD, *Beiträge* già cit. e *Neue Beiträge* (Nelle *Abhandlungen* dell'Accad. di Baviera, 1896, XXI, 2, pp. 335 e segg.); TEIGE, *Beiträge zum päpstl. Kanzleiwesen des XIII und XIV Jahrhunderts* (in *Oesterr. Mittheil.*, XVII (1896), pp. 408-440).

[3] Ved. BRESSLAU, *Handb.*, I, pp. 638-39; SIMONSFELD, *Beiträge* e *Neue Beiträge* cit., respettivam. pp. 228-232, 255-268; e pp. 337-343, 383-399; TANGL, in *Oesterr. Mittheil.*, XII (1891), p. 189.

datarî, i comuni, le signorie, le chiese vescovili, le abbazie, ebbero cancellerie proprie, più o meno solenni: ma per gli studî generali della diplomatica basterà aver dato notizia delle due supreme cancellerie del mondo politico ed ecclesiastico del medio evo, alle quali si conformarono, più o meno, anche le potestà minori.

12.

Notariato.

Il notariato è istituzione essenzialmente italiana, derivata, almeno in germe, dal diritto romano, sviluppata e perfezionata dal diritto italico del medio evo.

Anteriormente a Giustiniano possono distinguersi, presso i Romani, tre categorie di scrittori di atti e documenti: si comprendono nella prima gli scrivani a servizio di particolari persone, i quali erano servi e salariati, e appellavansi *Exceptores*, *Actuarii*, *Notarii*; nella seconda, quelli che scrivevano nei pubblici ufficî, *Scribae*; nella terza, quelli che esercitavano liberamente la professione dello scrivere atti, *Tabelliones*. [1]

I *Tabelliones* sono i progenitori dei nostri notari. Se anche sia vero che essi ebbero principî umilissimi,[2] certo è che vennero presto in pubblica estimazione, e le costituzioni di Giustiniano provvidero decorosamente al loro ufficio e alla loro dignità. [3] In tali condizioni di cose il

[1] Ved. SAVIGNY, *Gesch. d. röm. Rechts im Mittelalter*, lib. I, cap. 2; F. OESTERLEY, *Das deutsche Notariat*, I, pp. 6-12.

[2] L'OESTERLEY, p. 23, dice essere verisimile che i tabellioni fossero dapprincipio schiavi, fondandosi su varie leggi e varie glosse, che egli cita nelle note a pp. 16, 23, 24.

[3] Queste costituzioni sono esposte e compendiate dal sig. E. DURANDO nel suo recente libro: *Il Tabellionato o Notariato nelle leggi romane, nelle leggi medioevali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi* (Torino, Bocca, 1897), parte prima, cap. 3; libro compilato con diligenza sulle fonti giuridiche, ma con quasi nessuna cognizione della moderna letteratura su tale argomento.

tabellionato sopravvisse al disfacimento dell' impero; e non tanto restò saldo, ma ebbe nuovo incremento nelle signorie barbariche, e più nel risorgere dei comuni. Venne cosí acquistando ciò che il diritto giustinianeo non avevagli ancora concesso (e che costituisce la caratteristica del notariato italiano del medio evo e del notariato moderno), cioè la *fides publica*, in virtú della quale il documento riceve piena credibilità e validità dal segno e dalla sottoscrizione del notaro che se ne roga.

Nell' evoluzione dal tabellionato romano al notariato medievale, rimangono i vecchi nomi, il cui significato si va modificando, e altri nuovi se ne aggiungono. Principali sono i vocaboli *Tabellio* e *Notarius*, i quali, considerati in modo generico, possiamo dire che servono a dar nome al diverso svolgersi dell' istituto nell' Italia greca e romana e nell' Italia longobarda. Gli altri vocaboli s' accostano, più o meno, ora all' uno ora all' altro dei due tipi espressi dai due vocaboli principali sopra indicati.

Nei documenti romani troviamo i *Tabelliones* sino oltre il x secolo;[1] nei ravennati, sino ai primi del xiii.[2] Anche in Sicilia, e segnatamente a Palermo, i tabellioni sussistono sino al xiii secolo, mentre in altre città dell' isola già vigono i notari:[3] del resto questo vocabolo *tabellio* rimane, per tradizione, anche in tempi più recenti e in altri territorî, anche quando il notariato ha già avuto il suo pieno e generale sviluppo.

Ebbero i tabellioni anche altri nomi; cioè, *Forenses*, *Tabularii*, *Exceptores*, *Exceptores Curie*, *Curiales*.

La denominazione di *Forenses* troviamo in varî papiri

[1] Il Bresslau, I, 438, ne pone il termine al secolo x; ma nei documenti del *Regesto Sublacense* (edd. Allodi e Levi, Roma, 1885) troviamo di frequente la sottoscrizione « *tabellio et scriniarius* », nel corso del sec. xi, e talvolta anche « *tabellio* » soltanto, com' è in due documenti del 1035 (num. 98 e 99).

[2] Ved. Marini, *Papiri diplom.*; Fantuzzi, *Monum. Ravennati*; Tarlazzi, *Append. ai Monum. Fantuzzi.*

[3] Ved. Battaglia, *Diplomi ined. sicil.*, già citati; e Cosentino, *I notari in Sicilia,* in *Arch. stor. sicil.* N. S. an. XII.

ravennati del sesto secolo,[1] e non v' ha dubbio che essa è derivata dal *forum*, dove i tabellioni avevano stazione ed esercitavano il proprio ufficio.

I *Tabularii* sono in origine cosa diversa dai tabellioni, cioè ministri del censo, incaricati della contabilità nelle amministrazioni provinciali e comunali, custodi degli archivî; ma tale denominazione passò nel medio evo, quasi direi inconsciamente, anche ai tabellioni; più forse per assonanza che per affinità etimologica dei due vocaboli.[2] Nello stesso modo in qualche documento vedesi adoperato *tabellarius*;[3] e in altri il vocabolo *tabellio* è corrotto in *tabellius* o *tabelius.*[4]

Umili principî ebbero nell' età romana, come abbiamo veduto, gli *Exceptores*;[5] ma nel quinto secolo le condizioni

[1] MARINI, *Pap. dipl.*, num. 75, 86, 95, 113, 119, 120, 121.

[2] Sulla differenza iniziale dei *tabularii* e dei *tabelliones*, ved. OESTERLEY, I, pp. 12-20. — Il FICKER, *Forsch.*, IV, num. 208, riferisce dall' *Oliva* di BUONCOMPAGNO una formula per la creazione di un giudice ordinario, nella quale è detto che gli si concede « *potestatem gladii, adoptandi, manumittendi, emancipandi, in integrum restituendi, ordinandi tabularios, et omnia* » ec. — BATTAGLIA, *Diplomi ined. sicil.*, num. 10, an. 1221: « *Ad maiorem igitur securitatem exibendam, presens instrumentum per manum subscripti tabularii vobis fieri feci.... Actum in Trappano, in domo notarii Clementis* ». — Un diploma greco di re Ruggiero, del 1144, concede al vescovo di Palermo *τὴν ταβουλαρίαν τῆς πανευτίχου πόλεως πανόρμου*, cioè il privilegio di creare notari ecclesiastici per la città di Palermo, e in altri atti greci siciliani si trova il vocabolo *ταβουλάριος* adoperato come sinonimo di *νοτάριος*. (COSENTINO, *Un dipl. relativo al Vespro sicil.*, in *Arch. stor. sicil.*, N. S. an. XII). — ROLANDINO, *Tractatus Notularum*, Proemio (ediz. di Lione, 1559, p. 787): « *Dicitur enim notarius tabellio sive tabullarius ab hoc actu: quia notabant olim in tabulis* ».

[3] Il papiro 89 del MARINI, che è una donazione romana del 587, ha tra i testimoni un *Romanus* « *vir nobilis tabellarius urbis Rome* ». Avvertasi bensì che il documento è in copia molto scorretta: il M. propone di leggervi « *vir honestus et tabellio* ». — Il doc. 109 del *Regesto Sublacense*, an. 980, ha questa sottoscrizione: « *Scriniarius Benedictus tabellarius S. R. E. complevi et absolvi* »; alla quale corrisponde nel testo quest' altra locuzione: « *mihi Benedicto scriniario et tabellioni urbis Rome scribendam pariter dictaverunt* ».

[4] Ved. GLORIA, *Cod. dipl. Padov.*, num. 4 (an. 673); FICKER, *Forsch.*, IV, num. 46 (an. 1015); *Reg. Sublac.*, num. 26, 36, 44 (anni 965, 1036, 1049).

[5] Etimologicamente *exceptor* corrisponde a *notarius*, come dimostra il MURATORI, l' uno e l' altro vocabolo significando colui che raccoglie i di-

del nome e dell' ufficio erano cambiate: gli antichi scrivani a servizio di particolari padroni erano divenuti segretarî di pubblici ufficî. Cosí (dice il Savigny) di regola ogni cancelleria (*officium*) ha i suoi *exceptores*, ogni senato di città ha il proprio *exceptor*, e le magistrature giudiziarie fanno scrivere da un *exceptor* i propri giudicati.[1] In Ravenna nel VI secolo gli *exceptores* si equiparano ai tabellioni, e sottoscrivono, com' essi, i documenti:[2] ma la vita di questo vocabolo è breve, né penetra nell' Italia longobarda.

I *Curiales* li troviamo in Ravenna e in altre città del territorio greco–romano: ma segnatamente caratteristica è la loro costituzione nel ducato napoletano.[3] N' è incerta l'origine, ma forse derivavano, come i curiali delle altre città, dalle antiche curie: certo è che non se ne ha menzione prima del decimo secolo. I curiali erano uniti in corporazione, e distinguevansi con diversi nomi: *Primarius*, *Tabularius*, *Curiales*, *Scriniarii*, *Scriptores*, che avevano ufficî diversi, ma tutti facevano atti pubblici e privati; anche, occorrendo, i semplici *scriptores*, che erano una categoria di figliuoli e discepoli dei curiali, destinati a succedere loro, e, in assenza dei medesimi, a redigere gli atti in loro vece. La giurisdizione dei curiali non s'estendeva in tutto il ducato, ma propriamente in Napoli e nell' agro napoletano; avevan fede pubblica larghissima, tanto che era in loro facoltà di compiere (*complere et absolvere*) gli atti anche in assenza dei testimoni e delle parti, e finanche di

scorsi in note; e dicevansi *exceptores*, perché « celeritate loquentium verba excipiebant, et in codicillos ac tabellas referebant ». (*Antiq. Ital.*, dissert. XII; to. I, p. 674).

[1] *Gesch. d. röm. Rechts*, lib. I, cap. 2.

[2] MARINI, *Papiri diplomatici*, num. 88 A., 90, 95, 115.

[3] Ved. A. CHIARITO, *Comento istorico-critico-diplomatico sulla costituzione « de instrumentis conficiendis per curiales »* (Napoli, 1772); M. RUSSI, *Paleogr. e Diplom. dei docum. delle Prov. Napoletane*, parte I, cap. 2; parte IV, cap. 6 (Napoli, 1883); B. CAPASSO, *De Curialium neapolitanorum sub Ducibus ordine officio et ritibus, Dissertatio* (in *Monum. ad Neap. Duc. historiam pertinentia*, II, II, 112-126; Napoli, 1892).

compiere testamenti anche dopo la morte del testatore![1] Singolari sono le forme diplomatiche dei loro documenti, alle quali s'accostano quelle dei notari di Amalfi, di Sorrento e di Gaeta; singolarissima, e di molta difficoltà, la loro scrittura, detta *curialisca*, che durò, modificandosi ma non migliorando, sino al secolo XIV: e sino a questo secolo dura anche l'attività dei curiali, sempre però sminuendo, dagli Svevi in poi, sopraffatta dai nuovi notari d'instituzione imperiale e regia.

In Roma incontriamo, insieme coi tabellioni e dopo di essi, gli *Scriniarii*; e questo nome, che già era dei notari e scrittori della cancelleria pontificia, dal decimo secolo in poi si appropria agli scrittori di documenti privati, con equivalenza a *tabellio* e a *notarius*. Le sottoscrizioni dei documenti romani recano le formule: « *N. scriniarius*, *N. tabellio et scriniarius*, *N. notarius et scriniarius*, *complevi et absolvi* ». È stato controverso se in questo vocabolo di *scriniarius* sia inclusa necessariamente l'idea di archivista, e se, per conseguenza, debba farsi una netta distinzione di senso tra *notarius* e *scriniarius*. Ora è da dire che certamente *scrinium* ha, fra gli altri significati, quello di « archivio », e che gli *scriniarii* poterono essere adoperati come archivisti (di che dà testimonianza sicura la formula 33 del *Liber Diurnus*: « *monimina...*, *quae in ecclesiastico nostro scrinio pro futuris temporibus cautela te modis amnibus contradere scriniariis sanctae nostrae ecclesiae convenit* »): ma non è da dimenticare che nella cancelleria romana bizantina *scrinium* (come acutamente nota e dimostra il Bresslau)[2] ha significato di « ufficio o sezione d'ufficio

[1] Il Capasso, p. 118, ne adduce questo esempio da un testamento dell'an. 932. Andrea curiale, essendo morto nel frattempo il testatore, appone alla carta il segno della mano di lui, dichiarando che « *pro occupatione mortis minime scribere concurrit, sed omnia memorata scribere rogavit* ».

[2] *Handb.*, pp. 161-163; dove è notevole questo esempio, desunto dai Dialoghi di s. Gregorio Magno: « *Anastasius S. R. E. notarius fuit. Qui, soli Deo vacare desiderans, scrinium deseruit* ». — Ved. anche il cap. precedente, p. 65.

(*bureau*) »; e che, continuandosi questo significato nel formulario della Chiesa, i datarî e gli scrittori della cancelleria pontificia ebbero nome di *scrinarii* senz'alcuna relazione col servizio archivistico; e, per similitudine di funzioni, appellaronsi nello stesso modo gli scrittori rogatarî delle carte private. Entrati nel campo dei pubblici tabellioni, gli scriniarî equivalgono, né piú né meno, ai notari delle altre parti d'Italia. Significativa, a questo proposito, è la formula del giuramento degli scriniarî, che si contiene nel *Liber Censuum* di Cencio Camerario; nella quale non è alcun accenno a servizio d'archivî; ma giurano soltanto di fare « *chartas publicas* » col consenso delle parti, e di cancellare gli instrumenti falsi che vengano alle loro mani; e il papa, dando loro « *pennam cum calamario* », li investe dell'ufficio, dicendo: « *Accipe potestatem condendi chartas publicas secundum leges et bonos mores* ».[1] Anche è da ricordare una glossa al libro secondo delle Decretali, cap. *ad audientiam*, dove è detto: « *Scriniarii appellantur tabelliones, et est vulgare Romanorum* »;[2] alla quale si può aggiungere una notizia Vaticana, dei primi del secolo XI, in cui è menzione del Protoscriniario « *qui praeest scriniariis, quos tabelliones vocamus* ».[3] Ed è infine da tener conto della definizione di Rolandino, che dà della parola *scrini arius* tanto il significato etimologico quanto il significato morale, mostrando come il primo non abbia piú che un valore storico: « [*Notarius*] *dicitur scriniarius, quia scripta eorum olim, ubi iura tenebantur, reponebantur in scrineis*; *vel quia in tabellione, sicut in scrinio, debet esse secretum et tutum esse quicquid eius fidei committitur* ».[4]

[1] MURATORI, *Antiq. ital.*, diss. XII; I, 688.
[2] MURATORI, op. cit., p. 680.
[3] SAVIGNY, *Gesch. d. röm. Rechts.*, I, 379. — *Scriniarius*, come si vede, è vocabolo propriamente romano; e soltanto per eccezione se ne ha qualche esempio in altre parti d'Italia e anche fuori d'Italia. Ved. HANDLOIKE, *Die lombard. Städte unter der Herrschaft der Bischöfe* (Berlin, 1883), p. 45; e BRESSLAU, *Handb.*, I, 163, nota 2.
[4] *Tractatus Notularum*, Proemio; ediz. di Lione, 1519, p. 787.

Origine romana, ma nuovo battesimo longobardo, ebbe il vocabolo *Notarius*, che, derivato da *nota* significò in origine lo stesso che tachigrafo. Già sappiamo che, come gli *exceptores*, i *notarii* romani furono scrittori a servizio di particolari persone; poi divennero impiegati di cancelleria; prima nella corte imperiale del quarto e del quinto secolo, con titolo di *notarii principis*, e spartiti in più categorie;[1] poi, presso le cancellerie barbariche e le medievali di qualsiasi grado. L' evoluzione del notaro da scrittore privato e da impiegato di cancelleria alle libere funzioni di tabellione, con autorità di scrivere instrumenti, e di autenticarli con pubblica fede, avvenne sotto il dominio e nel territorio dei Longobardi; e la nuova denominazione fu a po' per volta generalmente accettata nel diritto italico del medio evo; e il carattere dell' ufficio notarile, sorto a nuova e più autorevole dignità, venne consacrato nella definizione che ne dà Rolandino nel Proemio al *Tractatus Notularum*: « *Dicitur autem notarius a notaria; et est notarius persona privilegiata ad negotia hominum publice et autentice conscribenda, qui etiam aliis nominibus nuncupatur* »; i quali nomi (*tabellio sive tabularius*, *scriniarius*, *librarius*, *scriba*) egli enumera come vocaboli spiegativi delle attribuzioni e delle funzioni del notaro.

Rimangono, di regola, nei confini dell'attività cancelleresca, il *Cancellarius* e lo *Scriba*; ma anche queste due denominazioni si adoperano talvolta negli stessi più larghi significati di *tabellio* e di *notarius*. Rispetto a *cancellarius*, ricordiamo che nel capitolo 12 del Capitolare italico di Lotario I si dispone, « *ut cancellarii electi boni et veraces cartas publice conscribant ante comitem et scabinos et vicarios eius* »; e nel cap. 71 (69), discorrendosi di giudicati e di scritture private, si adoperano promiscuamente le parole *cancellarius* e *notarius.*[2] Rispetto a *scriba*, vediamo

[1] V. il Cod. di Giustiniano, lib. XII, tit. 7: *De Primicerio et Secundicerio et Notariis*; e, per altre notizie e citazioni, Bresslau, *Handb.*, I, 152-154.

[2] Padelletti, *Fontes iuris italici Medii Aevi* (Torino, Loescher, 1877), I, pp. 403 e 417.

nell'editto Longobardo designati così più volte quelli che scrivono le *cartule* dei privati;[1] e veri notari sono, ad es., gli *scribae* delle città di Gaeta e di Amalfi.[2] Ma, quando la parola « notaro » divenne d' uso generale, *scriba* (così in latino come in volgare) tornò nei limiti suoi proprî; cioè, a significare un cancelliere o un ufficiale di cancelleria, o uno scrittore addetto a un pubblico ufficio, od anche uno scrittore a servizio di un particolare signore.[3] Quando in una stessa sottoscrizione si trovano insieme le locuzioni *notarius* e *scriba*, talvolta si equivalgono, come, ad esempio, nella seguente: « *Lambardus, publicus scriba et notarius* »;[4] ma di regola (e gli esempî ne sono frequentissimi) *notarius* vi ha significato generale, mentre *scriba* indica l'ufficio speciale in cui quel tale notaro è impiegato.

Un significato consimile sembra avere il vocabolo *Scriptor* (ital. *Scrittore*); e infatti, quando si adoperi nel senso di notaro o scrivano addetto a un ufficio qualsiasi, può dirsi che equivalga a *scriba*: ma sarebbe eccessivo dedurne che, usato così sostantivamente, possa equivalere di per sé solo a notaro pubblico o a tabellione; né Rolandino difatti lo pone tra i sinonimi di notaro. Le mie osservazioni mi conducono a stabilire che, nelle sottoscrizioni notarili, il vo-

[1] *Scriba* e *Scriva* in Liutpr., cap. 22, 29, 91, 117: vi corrisponde *Scrivane publico* in Rachi, cap. 8.

[2] Bresslau, I, 441.

[3] Rispetto agli *scribae* impiegati dai Comuni italiani, è da notare che questo vocabolo significa generalmente « notaro o scrivano », ma qualche volta anche s' innalza a « cancelliere ». Così, in Firenze il *notarius et scriba Reformationum* fu volgarizzato nel 1355 per « *notaio et scrivano* » (ved. Guasti, *Pref. ai Capitoli del Com. di Fir.*, p. vii). In Siena, si desume dai registri della Balía del secolo xv, che alla Cancelleria del Comune presiedeva un cancelliere, detto anche Segretario, che aveva sotto di sé scrivani (*scribae*), notari e coadiutori: ma nel 1525-26 troviamo un cancelliere, mess. Francesco Orlandini, che s' intitola tanto *scriba* quanto *cancellarius*. — Di « scribi » a servizio di particolari signori ci dà quest' esempio un doc. fiorentino del secolo xii (*Arch. stor. ital.*, 1876, XXIII, p. 402): « *Ugolottus plebanus de Stia, iuratus dixit quod iamdiu fuit scriba Comitis et interdum scripsit Florentinis ex parte et ex mandato Comitis, ut non offenderent monasterium de Rosano* ».

[4] Arch. Fior. Dipl. *Bonifazio*: carta d' affitto del 19 maggio 1225.

cabolo *scriptor* è adoperato non come indizio di professione, ma come notizia che il sottoscrivente è quegli che ha scritto il documento. Le formule più comuni sono: « *N. notarius scriptor huius chartulae* »; ovvero, più semplicemente: « *N. notarius scriptor* »; e l'una e l'altra in sostanza vengono a dire: « N. notaro che ha scritto questa carta ». Talvolta, è vero, nelle sottoscrizioni è la semplice parola *scriptor*; ma c'è già *notarius* nel contesto; e se non c'è *notarius*, c'è qualche altro sostantivo che determina la professione dello scrivente e sottoscrivente, come *tabellio*, *forensis*, *presbiter*, *clericus*, *acolitus* ec.[1] Insomma *scriptor*, aggettivo determinativo, non indica in genere l'ufficio o la condizione di pubblico scrittore di documenti, ma il fatto speciale dell'avere egli scritto un dato documento.

Degli scrittori privati che hanno scritto carte o notizie, senza appartenere all'ordine dei notari o tabellioni; degli ecclesiastici, numerosissimi, che esercitarono tali funzioni, nonostante i ripetuti divieti dei re e dei concilî, non mi tratterrò qui a parlare: ma, restando nell'argomento del notariato, credo opportuno di dire qualche cosa della institituzione dei notari.

Le sottoscrizioni dei notari ai documenti offrono, rispetto alla derivazione giuridica del loro ufficio, una grande varietà. Ora dichiaransi notari d'una città o di un determinato territorio, o notari di conti, di vescovi o d'altra signoria feudale; ora (e sono i più) diconsi instituiti dall'autorità imperiale, ora dalla pontificia. Questa varietà potrebbe far credere che a ognuno, e sempre e in qualsiasi luogo, fosse lecito instituire notari: ma non è così. Come nel diritto romano l'instituzione del tabellionato risale al-

[1] *Forensis scriptor*, *tabellio scriptor*, sono frequenti nelle carte ravennati (ved. Marini, *Pap. dipl.*); *notarius scriptor*, in Toscana e in Lombardia. — Dino Compagni, *Cron.*, I, 14 (ed. Del Lungo, p. 63), parlando della congiura contro Giano Della Bella, dice: « *I notai scrittori furono ser Matteo Biliotti e ser Pino da Signa* ». E bene annota il DL.: « *Scrittori*. Che prendevan atto della seduta »: cioè, non « *scribae* » in genere, ma « *scriptores* [*huius coniurationis*] ».

l'imperatore, così è per regola del notariato nel medio evo; se non che, questa regola ha eccezioni di fatto, che alla lor volta diventano consuetudini normali, secondo i diversi tempi e i diversi luoghi.

Sino al secolo XI l'instituzione dei notari si considera come un diritto comitale, locale, e può essere fatta da qualsiasi autorità politica, nel territorio di propria giurisdizione; mentre dal secolo XI in poi la creazione o la sanzione della nomina sono riserbate all'autorità suprema. Nella prima età abbondano, pertanto, notari instituiti da conti e da vescovi, notari che prendono nome da singole città, ed esercitano liberamente l'ufficio nel proprio territorio senz' alcun bisogno di sanzione imperiale. Ma nello stesso tempo, segnatamente del secolo nono, s' incontrano di già nei territorî medesimi notari regî, i quali, sebbene da principio avessero per solo ufficio quello di accompagnare i messi regî e di sottoscrivere i giudicati, pure assai presto s' immischiano anche di documenti privati, ed, estendendosi la loro giurisdizione per tutta Italia, facilmente acquistano prevalenza sui notari locali: onde avviene che anche questi reputano utile a sé di richiedere la sanzione regia; e ciò che essi domandano per utilità propria (pur senza esservi obbligati per legge) diventa dal secolo XI esclusiva prerogativa dell' imperatore, al quale d' ora in poi spetta il diritto di nominare i notari o con speciali concessioni investire altri della facoltà di eleggerli.[1]

Questo è il diritto: ma, come accade, non vi corrisponde sempre la realtà dei fatti, e notari di nomina non imperiale trovansi anche nel secolo decimosecondo e nei seguenti. Ora da ciò potrebbesi dedurre che l'antica consuetudine continuasse tacitamente tollerata o si ripristinasse:

[1] Ved. FICKER, *Forschungen*, II, pp. 69 e segg. Notisi che quando nei documenti si vede nominato un « *notarius domini N. imperatoris, domini N. regis* », si deve intendere non ch'egli sia a servizio di quel tale imperatore o re ma che da lui è stato eletto; e perciò in tali formule si trovano menzionati anche imperatori o re defunti. Esempî in FICKER, op. cit., pp. 70-71.

ma di quest' uso od abuso, che dir si voglia, altre sono le ragioni, in parte locali, in parte politiche. Tra le locali, vediamo che in Romagna il notariato si svolse in modo diverso che nelle altre provincie d'Italia, governate dal diritto longobardo e poi dal franco-germanico. In Romagna (come dimostra il Ficker) i notari regi non distrussero mai l'instituzione del notariato locale, e, prima come dopo il secolo undecimo, furono pochi, attribuendosi in quella regione poca o niuna importanza alla sanzione regia. Le ragioni politiche sono varie. Anzi tutto è da avvertire, che il diritto di nomina dei notari locali in parecchi casi, anche se apparentemente non risale all'autorità suprema, forse si fonda sopra antichi privilegi imperiali.[1] Aggiungasi che, a tempo della lega lombarda, molte città arrogaronsi tale diritto di moto proprio; e nei tempi più recenti poi, scadendo a po' per volta la superiorità del potere imperiale, i singoli stati attribuirono a sé con autorità sovrana molte prerogative spettanti all' impero, e tra le altre la nomina dei notari.

Di notari instituiti per autorità pontificia, « *auctoritate apostolica* », non è menzione espressa, dice il Muratori,[2] prima del secolo XIII: ma le origini ne risalgono ai notari ecclesiastici dei primi tempi del Cristianesimo; ai notari regionarî, che il papa eleggeva « *ex auctoritate beati Petri principis apostolorum* ».[3] I quali notari, adoperati dapprima soltanto a servizio delle chiese e per atti ecclesiastici, assunsero poi il libero esercizio del tabellionato e, come i notari eletti dall'imperatore o da altre autorità civili, scrissero e autenticarono le carte private.

Tanto i notari instituiti per autorità imperiale, quanto quelli per autorità pontificia, non che coloro che si fregiavano del titolo della doppia autorità, « *apostolica et imperiali auctoritate notarii* », esercitarono giurisdizione non solo

[1] Ved. MURATORI, Dissert. cit., pp. 559-660; e FICKER, op. cit., p. 73.
[2] Dissert., cit., p. 688.
[3] *Liber Diurnus*, formole 69, 70.

in Italia, ma anche nelle altre regioni d' Europa, nel regno latino di Gerusalemme, nelle colonie marittime orientali delle nostre repubbliche.[1] E cosí, il propagarsi del notariato di tipo italiano fuori d'Italia fu, quanto alle persone dei notari, larghissimo, in specie dal secolo XIII al XV; ma, come istituto, scarsa ne fu la conoscenza e lenta l'espansione,[2] rimanendo in vigore negli altri stati, piú o meno tenacemente, altri sistemi d' autenticazione dei documenti privati: di che non è qui luogo d'occuparsi.[3]

[1] Ved. *Nouveau Traité de diplomatique,* V, pp. 66 e segg.; BEUGNOT, *Assises di Jerusalem,* II, p. 99; P. BERTI, *Documenti del commercio dei Fiorentini in Francia, sec.* XIII-XIV (in *Giorn. stor. Arch. Tosc.*, I, an. 1857); DESIMONI, *Actes passés à l'Aïas* (*Petite Armenie*), *à Beyrouth, à Famagouste, par-devant de notaires génois,* 1271-1301 (in *Archives de l' Orient latin,* vol. I e II, an. 1881-83) ec.

[2] Nelle costituzioni del Concilio di Londra del 1237 si legge che « *tabellionum usus in regno Angliae non habetur, propter quod magis ad sigilla autentica recurrere est necesse* » (MATTHAEI PARISIENSIS *Chronica Maiora,* ed. H. B. LUARD, Londra, 1876; III, p. 438). — GIOVANNI DA BOLOGNA, nel proemio alla sua *Summa notariae* (ROCKINGER, p. 603), dichiara di averla composta « *cum... regnum Angliae quasi totum personis careat, que, secundum formam romane curie vel ydoneam aliam qualemcunque, noticiam habeant eorum que ad artem pertinent notarie* ». — CORRADO DE MURE, parla dei « *tabelliones quales videmus in Lombardia* », aggiungendo essere necessario per l'autenticazione dei documenti l' uso del sigillo « *in hiis terris et provinciis* (e intende quelle nelle quali e per le quali scrive) *in quibus non est usus legalium tabellionum* (ROCKINGER, p. 476). — Notevole è quanto è detto intorno al notariato italiano nel *Formularius de modo prosandi* di Baumgartenberg (sec. XIII-XIV) (ROCKINGER, p. 766). « *In aliis terris, sicut in Longobardia et Tuscia, publica instrumenta scribuntur per publicos tabelliones. Publicus autem tabellio vocatur notarius, quem papa vel imperator ad hanc dignitatem admisit: hunc oportet iurare quod fideliter exequatur officium suum. Et in talibus literis non apponi solent sigilla, set ipse tabellio format tantummodo signum suum in litera, et sufficit: unusquisque autem tabellio habet proprium suum signum per quod munit literas publicas quas scribit. Sed ista non fiunt apud nos* ».

[3] Ved. OESTERLEY, I, pp. 356 e segg.; BRESSLAU, I, 472 e segg.; GIRY pp. 824 e segg.

III

IL TESTO DEI DOCUMENTI

13.

Partizione analitica e formule speciali.

Richiamandomi alla definizione data del testo dei documenti nel cap. 4, ricorderò che si designa con questo nome quella parte intrinseca di ogni documento, che contiene il fatto documentato e le forme letterarie e giuridiche della compilazione, ossia, l'introduzione; la parte espositiva e dispositiva; le formule finali. Queste tre sezioni principali del testo si dividono nelle seguenti formule o gruppi di formule:

a) esordio;
b) notificazione;
c) esposizione del fatto;
d) disposizione;
e) sanzioni legali;
f) corroborazione.

Le formule *a*, *b*, spettano alla sezione anteriore; *c*, *d*, alla sezione centrale; *e*, *f*, alla sezione finale.

Introduzione.

L'esordio (formula *a: exordium*, *arenga*, *prooemium*, *prologus*) è definito da Buoncompagno:[1] « *quidam preambulus nuntius ordo et preparamentum ad reliqua facienda* ».

[1] *Oliva*, ed. SUTTER, p. 112.

Come l'esordio delle orazioni, secondo i precetti della rettorica antica, è destinato a predisporre e a preparare benevolmente l'animo degli uditori;[1] cosí l'*arenga* delle lettere e dei documenti medievali contiene generali sentenze, rafforzate da proverbî e da detti di savî in verso e in prosa, le quali servono a dichiarare in modo preliminare e generico la moralità, la legalità, l'opportunità delle cose esposte e disposte in esse lettere e documenti.[2]

Svariatissime sono le forme e il contenuto degli esordî: ma, se bene si considerino, non sono senza una certa regola, e possono non difficilmente classificarsi in categorie razionali, che corrispondono a determinate categorie di fatti e di documenti. Cosí, nei documenti regî e imperiali, vediamo che l'esordio consiste non di rado in un'affermazione dei doveri e dei diritti dell'autorità regia,[3] ovvero esprime

[1] CICER. *De inventione*, I, XV, 20: « *Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem; quod eveniet, si eum benevolum, attentum, docilem fecerit* ». — Cfr. QUINTIL., *De orator. Inst.*, IV, I; e C. JULII VICTORIS, *Ars Rhetorica* (ed. A. MAJ, Roma, 1823). Questo trattato, desunto compendiosamente dai retori antichi, e attribuito dal Maj al IV secolo, nel cap. 15, tratta *de principiis*, cioè degli esordî, secondo la dottrina e in parte colle parole stesse di Quintiliano, che sono una larga illustrazione della definizione Ciceroniana. Notevole è quanto vi si dice in principio del capitolo 27, *de epistolis: « Epistolis conveniunt multa eorum quae de sermone praecepta sunt »*.

[2] *Sächsische Summa* (ed. ROCKINGER), p. 218: « *Salutacionem sequitur arenga; et est arenga concors et verborum et sentenciarum posicio, auctoritate aliqua, si dictatori placuerit, inter serta, que ita premitti debet et in principio obtinere suum locum, ut a subsequente materia non solum non discrepet vel discordet, inmo per omnia sibi perficiat sensum eius: esset enim alias monstruosum, tamquam si ' humano capiti cervix iungatur equina '* ». — Parecchi *Exordia* (pp. 317-331; 336-367), *Versus* (pp. 333-335), *Auctoritates* (pp. 367-377) sono pubblicati da O. REDLICH nel già cit. vol. *Eine Wiener Briefsammlung:* l'*auctoritas* v'è definita: « *unicuiusque sapientis proposicio* ».

[3] Notevole è una lettera di ALCUINO a Carlomagno (ed. DUEMMLER, num. 191, p. 671), che, affermando la derivazione divina della dignità imperiale, enumera i doveri morali della medesima, che si vedono poi svolti in parecchi esordî: « *Dum dignitas imperialis a Deo ordinata ad nil aliud exaltata esse videtur, nisi populo praeesse et prodesse; proinde datur a Deo electis potestas et sapientia; potestas ut superbos opprimat, et defendat ab inprobis humiles; sapientia, ut regat et doceat pia sollicitudine subiectos* ».

la convenienza di premiare i fedeli, o il concetto utilitario del vantaggio che potrà venire al re dai concessi beneficî. E quasi sempre utilitarî, o nel senso spirituale o nel materiale, sono gli esordî che si premettono alle concessioni regie in favore di luoghi ecclesiastici, esprimendovisi il desiderio di guadagnare la salute eterna, non iscompagnato qualche volta dall'altro di star bene possibilmente anche in questo mondo.[1] Di carattere prevalentemente religioso sono, come ben s'intende, gli esordî dei documenti pontificî, i quali o s'inspirano al sentimento degli alti doveri e delle alte prerogative della Sede apostolica, ovvero esprimono concetti di giustizia e di carità universale, confortandoli talvolta con citazioni bibliche e con allegazione di tradizioni storiche.[2] Quanto ai documenti privati, gli esordî dei medesimi contengono o i soliti concetti religiosi e morali (segnatamente nelle pie offersioni), o considerazioni generali di diritto, ovvero affermano insistentemente l'utilità della documentazione scritta.[3]

Vuolsi infine notare che l'esordio non ha da confondersi colla motivazione speciale del documento. L'esordio è un ornamento preliminare, che ha un valore puramente morale, puramente letterario; e si adatta a tutti i documenti d'una stessa specie o di caratteri consimili: mentre la motivazione speciale si riferisce propriamente al documento

[1] Notinsi i seguenti: De Rozière, form. 21 (di Ludovico Pio); « *Si liberalitatis nostrae* ec., *id nobis ad mortalem vitam temporalem transigendam et ad aeternam feliciter obtinendam, profuturum absque dubio credimus* ». — Ivi, form. 299: « *Cum petitionibus servorum dei* ec., *hoc nobis procul dubio tam ad statum terrestrem corroborandum quam aeternae vitae beatitudinem capessendam profuturum esse credimus* ». — Diploma di Ottone II per Farfa, 3 febbr. 981 (ed. Stumpf, *Acta imperii,* num. 232): « *Serena mente ecclesiarum loca nostra auctoritate accumulamus et confirmamus, et statum nostri imperii confirmari et animam nostram sacrari ab excelso rege minime dubitamus* ».

[2] Come esempio d'un prolisso esordio, nel quale si raccolgono i diversi concetti sopra enumerati, vedasi quello di una bolla di Urbano II, che conferma possedimenti e diritti al vescovato d'Anagni, 23 agosto 1088 (ed. Pflugk-Harttung, *Acta Pontif. inedita,* II, num. 175): « *Potestatem, auctore deo* » ec.

[3] Vedine esempî a pag. 40 in nota.

al quale è apposta, ed, essendo destinata ad esporne le ragioni e le circostanze di diritto e di fatto, è in sostanza compresa nella formula *c*. L'esordio, pertanto, non è una formula necessaria all' integrità del documento, e solo si adopera in quelli che hanno maggiore carattere di solennità; né manca, tra i maestri dettatori del medio evo, chi lo condanni come inutile; p. es. Corrado de Mure, il quale, mentre afferma che l'esordio « *facit ad ornatum* », aggiunge che è roba da farsi dalla gente che ha tempo da perdere: « *facere arengas, precipue longas, solis convenit ociosis* ». [1]

La notificazione (formula *b*: *promulgatio, notificatio*), viene dopo l'esordio, o, in mancanza di questo, subito dopo il protocollo iniziale. Varie ne sono le formule, o in forma oggettiva, come « *Notum sit omnibus, Noverint universi, Cognoscat praesens aetas et futura, Pateat omnibus, Cunctis appareat, Constat* » ec.; o in forma soggettiva e in nome dell'autore, come « *Notum esse volumus, Manifestus sum ego* » ec., o in nome del rogatario, quando questi in principio del testo dichiara: « *Scripsi ego* » ec.: la quale ultima formula, derivata dagli antichi documenti romani (e che è in sostanza, anch'essa, una specie di promulgazione) è chiamata dal Brunner *praescriptio*. [2] Tra l'esordio e la notificazione sogliono essere inseriti degli avverbi di causalità, come « *Itaque, Etenim, Ideoque, Igitur, Eapropter, Quapropter* »; ec., e quando la notificazione manca ne fanno essi stessi le veci, servendo come d'anello di congiunzione tra la parte introduttiva e la parte centrale del documento.

Parte espositiva e dispositiva.

Questa parte o sezione centrale (formule *c* e *d*), che si suddivide in espositiva (*narratio*) e dispositiva (*dispo-*

[1] Rockinger, p. 468. — Cfr., ivi, p. 744, dal Formulario di Baumgartemberg (sec. XIII-XIV): « *Arenga est quedam prolixa prefacio que ad benivolenciam captandam premittitur; et hac raro aliquis utitur aput modernos, nisi in curia romana* ».

[2] *Zur Rechstgesch.*, I, 28 e altrove.

sitio), contiene il fatto documentato, ed è veramente l'anima del documento in quanto questo è una testimonianza storica.

Né più occorre dirne, quanto alla sostanza intrinseca, perché lo studio e il giudizio di essa appartiene piuttosto alla critica storica che non alla diplomatica: ma quanto alla forma è da osservare che può essere di due maniere: soggettiva e oggettiva.[1] Dicesi soggettiva, quando l'autore è nominato in prima persona ed espone le cose scritte nel documento, come se egli stesso, in persona propria, le dettasse; oggettiva, quando il documento parla degli autori o contraenti in terza persona, e il fatto documentato ha in certo modo l'apparenza di essere narrato dal rogatario. Tutte e due le forme risalgono al tempo romano, e tutte e due appariscono nei libelli pompeiani del primo secolo;[2] mentre nei transilvanici del secondo secolo[3] vedesi sempre usata la seconda forma.

La forma soggettiva rimane, anche nel medio evo, forma propria dei diplomi, delle epistole, dei chirografi, ed è molto frequente, fino al secolo decimoprimo, anche nei contratti e documenti privati; ma poi, col procedere del tempo, cede alla forma oggettiva, in corrispondenza (per quanto mi pare) coll'importanza sempre maggiore che acquista l'ufficio del notariato.

Formule finali.

Le formule finali, o clausole, del documento sono di due qualità. Le une, dette di sanzione (*sanctio*), servono a dar forma legale al fatto documentato e a sancirne l'osservanza con opportune obbligazioni; le altre, dette di corroborazione (*corroboratio*) servono ad annunziare o a comandare l'eseguimento delle formalità necessarie alla

[1] Ved. BRUNNER, pp. 17-18; BRESSLAU, I, 5.
[2] Ved. G. DE PETRA, in *Atti dei Lincei*, Serie II, vol. III, pp. 158-159.
[3] CIL, III, II pp. 821 e segg. Cfr. il libro II di questo programma, pp. 21. e segg.

legittima perfezione del documento, e mettono in relazione il testo coll'escatocollo.

Le clausole di sanzione (formula *e*) comprendono: derogazioni o rinunzie a qualsiasi diritto, legge o privilegio che sia contrario alle cose stabilite nel documento; formule precettive, che ingiungono l'osservanza del medesimo e vietano che ad esso si contraddica o si contraffaccia; promissioni e giuramenti; sanzioni penali.

Le formule precettive sono proprie dei documenti emanati dalle pubbliche autorità, ed hanno forma di comandamento agli ufficiali dello stato e alle potestà civili ed ecclesiastiche di minor grado, o di decreto generale che s'indirizza all'università degli uomini, o per lo meno dei sudditi e dei fedeli. Ma anche nei documenti privati non manca talvolta la clausola precettiva; tale è il cosiddetto precetto o comandamento della guarentigia, che emana, non dall'autore, ma dal rogatario, il quale in cosiffatti casi esercita ufficio piuttosto di giudice che di notaro. Il *praeceptum guarentigiae*, di derivazione probabilmente toscana, s'incontra di frequente nelle carte private d'obbligazione e di debito dal secolo XIII sino almeno al XV, ed è menzionato e regolato da varî statuti toscani del Dugento e dei secoli seguenti.[1] Tale formula precettiva ha per effetto che l'instrumento, così guarentigiato, acquista efficacia di cosa provata in giudizio e basta al creditore come titolo per procedere senz'altro contro il debitore inosservante all'esecuzione che dicesi « parata », cioè senza bisogno d'altra sentenza giudiciale. La forma di cosiffatto precetto, quale c'è data dagli statuti e dalle carte, è, in modo generale, la seguente: « *Ego N. iudex et notarius*

[1] Ved., su quest'argomento, H. R. BRIEGLEB, *Ueber executorische Urkunden und Executiv-Prozess* (Stuttgart, 1845); segnatamente, nel primo volume, il cap. 2 che concerne l'Italia; e nel secondo, gli estratti da opere di giuristi italiani, dei sec. XII-XIV, pp. 1-188, e da statuti italiani degli stessi secoli, pp. 189-290. — Cfr. la mia *Miscell. di Pal. e Dipl.*, num. VIII, in *Arch. stor. ital.* 1882, X, pp. 250-258; e la bella Memoria di C. NANI sugli *Statuti di Pietro II di Savoia* (Torino, 1880), segnatamente il § 5.

praecepi nomine guarentigiae (al. *per guarentigiam* o *nomine iuramenti*) *N. volenti et confitenti*, *secundum formam Constituti* [*Florentini*, *Senensis* ec.] (al. *secundum formam* o *ex forma capituli Constituti.... de guarentigia loquentis*) *quod predicta observet* » ec.: onde desumiamo che tale clausola precettiva è in relazione necessaria colle formule di promissione e di giuramento.

Le promissioni e le obbligazioni reciproche delle parti, la cui introduzione nei contratti si deve ai giureconsulti romani, si fondano sopra un principio d'equità naturale;[1] una sanzione religiosa v'aggiunge il giuramento, di cui si cita come il piú antico esempio nelle carte diplomatiche quello che fa Sisivera, nobile donna ravennate del secolo VI, nella sua donazione alla chiesa di Ravenna, « *per deum omnipotentem et sancta quattuor evangelia*, *quos corporaliter manibus meis teneo*, *salutemque dominorum invictissimorum principum Augustorum Romanum guvernantum imperium* ».[2] Dei varî riti di giuramento quello che ha avuto piú larga e durevole applicazione è il giuramento sui Vangeli.[3]

Le sanzioni penali sono di due specie: spirituali e temporali. Delle prime (*poena spiritualis*), in forma di maledizioni e d'imprecazioni, ha fatto uso ed abuso la Chiesa cosí nei canoni dei concilî come nei diplomi dei papi e dei vescovi; e la gazzarra di tali imprecazioni, senza modo né misura, piamente medicate da un « *quod absit* », e contrappesate qualche volta da promesse di premî celesti agli osservanti, dura sino al secolo XIII, ora riproducendo vecchi modelli, ora sbizzarrendosi in nuove e strane fantasticherie.[4] Raramente s'incontrano queste ascetiche maledi-

[1] FORTI, *Istituz. civili,* lib. I, p. 92: « I giureconsulti promossero l'equità, introducendo nei contratti tali clausole, che, stipulando la piena osservanza della buona fede, obbligassero i giudici a conoscere delle questioni nascenti da siffatti contratti a seconda del natural lume d'onestà ».

[2] MARINI, *Papiri dipl.,* num. 93.

[3] Vedansi, per altre notizie, FUMAGALLI, *Istituz. diplom.,* I, 421-425; GIRY, *Manuel de diplom.,* pp. 558-559.

[4] Ved. FUMAGALLI, I, 412-421; GIRY, pp. 562-565.

zioni nei diplomi regî:[1] ma penetrarono, dedotte dai formularî ecclesiastici, nelle carte private, specialmente se queste contengano atti a favore di luoghi e d'istituti religiosi: la maggiore fioritura n'è tra il secolo decimo e l'undecimo.[2]

Le sanzioni penali temporali (*poena temporalis*, *poena pecuniaria*) sono comunissime nei documenti regî e imperiali dall'età carolingia in poi,[3] segnatamente nei privilegî, immunità, confermazioni ec.; e v'è di regola espressa la condizione che la pena da pagarsi per l'inosservanza del precetto regio vada per una metà al regio fisco e per l'altra al destinatario danneggiato. Anche nei contratti privati si pattuiscono, per la contravvenzione alle cose stipulate, pene pecuniarie, oltre il rifacimento dei danni; il formulario, che contiene tali sanzioni, termina colla clausola seguente o altra consimile: « *Et, poena soluta, haec charta in sua permaneat firmitate* ».

Molto discussa è la formula « *cum stipulatione subnixa* », che si trova in un grande numero di carte franco-germaniche, e che può dirsi derivata dalle consimili clausole « *solemni sponsione*, *roboratione*, *stipulatione interposita* » delle antiche carte italiane.[4] Non v'ha dubbio che essa ha

[1] Sickel, *Acta Karol.*, I, pp. 202-203.

[2] Il *Regesto Farfense* (edd. Giorgi e Balzani) offre esempî di simili formule imprecative in parecchie carte di donazione al monastero di Farfa dei secoli x e xi. — Il prof. C. Calisse (*Documenti del Mon. di S. Salv. del Monte Amiata* ec., sec. viii-xii, Roma, 1894, p. 149) dice che tali imprecazioni sono rare nei documenti amiatini, « avendosene esempio appena sulla decima parte di essi ». Osserviamo peraltro che, dei 70 documenti che egli pubblica, i piú sono di vendita e di affitto, e in questi è naturale che non si trovino cosiffatte clausole: ma nelle poche carte di donazioni al monastero, che sono della prima metà del secolo xi, le imprecazioni non mancano mai.

[3] Sickel, *op. cit.*, pp. 200 e segg.

[4] Ved., principalmente, Fumagalli, *Istituz. diplom.*, II, 296-298; Marini, *Papiri diplom.*, num. 90, 93, 96, e annotazioni a pp. 282, 313; Pardessus, *De la formule « cum stipulatione subnixa »*, in *Bibl. de l'Éc. des Chartes.*, II, (1840), p. 436; Loening, *Der Vertragsbruch in deutschen Recht* (Strassburg, 1876), I, pp. 17 e 536-37; Brunner, *Zur Rechtsgesch.*, I, pp. 4, 221-228, e altrove; Giry, *Manuel de diplom.*, pp. 572-574. — Altre citazioni, in Brunner e Giry.

origine dalla *stipulatio* romana, la quale era un atto di reciproca obbligazione tra le parti, imposto e sancito dalla legge per la validità del contratto, e nella forma piú antica si faceva verbalmente ed era rafforzato da sanzioni penali.[1] Ma poi il concetto primitivo si perdette; e il significato della formula nell'adattamento di essa alle mutate condizioni della documentazione medievale, si trasmutò. A quale atto o momento della documentazione sia essa da riferirsi, non mi pare che sia stato ancora determinato in modo definitivo,[2] né forse potrà determinarsi, considerato il concetto poco chiaro e preciso che ne avevano gli stessi scrittori dei documenti medievali: ma, comunque sia di ciò, lasciando ogni piú intima indagine ai giuristi, questo possiamo intanto affermare con sicurezza: che tale formula, e per la sua collocazione nel documento, e per la sua relazione col restante formulario, non rappresenta in niun caso un atto formale anteriore alla documentazione, ma sempre un atto finale di questa, destinato a rafforzare le cose stipulate nel contratto e a vincolarne l'osservanza.

Le clausole di corroborazione (formula *f)* servono ad annunziare l'ordine dato o la rogazione fatta di scrivere e pubblicare il documento; le sottoscrizioni e segnature degli autori e quelle dei rogatarî (respettivamente, ufficiali di cancelleria o pubblici notari), non che l'intervento dei testimoni; l'apposizione dei sigilli; insomma, tutte quelle

[1] PAULI, *Sententiarum libri* (ed. HUSCHKE): I, I, 3: « *Pacto convento Aquiliana stipulatio subiici solet: sed consultius est huic poenam quoque subiungere, quia, rescisso quoquo modo pacto, poena ex stipulatu repeti potest* ». — V, VII, 9: « *Obligationum firmandarum gratia stipulationes inductae sunt, quae quadam verborum solennitate concipiuntur, et appellatae, quod per eas firmitas obligationum constringitur: stipulum enim veteres firmum appellaverunt* ». Ved. anche II, III, 1; II, XXII, 2; V, IX, 1.

[2] Il FUMAGALLI la riferisce, in genere, alle promissioni e obbligazioni delle parti contraenti; il PARDESSUS, alle penalità; il BRUNNER, al compimento della carta mediante le sottoscrizioni; mentre, secondo il LOENING, essa è una semplice formula di convalidazione senza un proprio e speciale significato. Rispetto alle penalità nei documenti franchi e alla relazione delle medesime colla *stipulatio*, ved.: SJÖGREN, *Ueber die röm. Conventionalstrafe und die Strafklausen der frankischen Urkunden.* (Berlino, 1896).

formalità, che sono necessarie a « *firmare chartam* », cioè a convalidare e compiere definitivamente il documento.

14.

Lingua e stile.

La lingua ufficiale delle cancellerie e del notariato è, per tutto il medio evo, la latina, se si faccia eccezione per alcune regioni del mezzogiorno d'Italia, non tocche dalla conquista longobarda, dove per più secoli fu in vigore, non però esclusivamente, la lingua greca: dico, nelle regioni che già costituivano la Magna Grecia, e in Sicilia. È usato il greco nei documenti dell'isola sotto la dominazione arabica, e contemporaneamente nelle Puglie e nelle Calabrie durante il periodo bizantino; e in quella e in queste regioni ne continua l'uso, promiscuamente al latino, sotto i Normanni e gli Svevi, e fino ai principî del secolo XIV: finché il latino, prendendo ogni giorno più largo piede, finisce con occupare interamente il campo.[1]

La lingua latina dei documenti non è, ben s' intende, la lingua classica degli scrittori; ma la derivazione sua è dal latino rustico volgare, che già s' era infiltrato negli stessi documenti romani (come può vedersi dalle tavolette pompeiane e dalle daciche), e nuove alterazioni riceveva via via per opera dei dialetti locali e dei linguaggi barbarici. Nota il Bresslau[2] che il latino si conservò meglio

[1] M. RUSSI, *Paleogr. e Diplom. delle prov. napol.*, parte VI, pp. 177-194; BRESSLAU, *Handb.*, I, 597-600. Ved. le Collezioni del TRINCHERA, del CUSA, dello SPATA ec. — Quattro *Lettere greche di Federigo II*, del 1250, furono pubblicate dal WOLF, nel 1848, di su 'l cod. Laur. Conv. soppr. 161, sec. XIII, e una nuova edizione ne ha fatta il prof. N. FESTA in *Arch. stor. ital.*, 1894, XIII, pp. 1-34; nella quale il testo, (scorretto e disordinato nella prima stampa) è ricondotto alla vera lezione. Il W. giudicò che queste lettere fossero originalmente minutate in latino, poi nella cancelleria stessa di Federigo tradotte in greco, e così spedite: il F. invece crede che venissero scritte originalmente in greco da un italiano della corte di Federigo pratico di quella lingua.

[2] *Handb.*, I, 558-577.

che altrove nel territorio di Ravenna, durante la dominazione ostrogotica, per la influenza di Cassiodoro « uno degli ultimi rappresentanti della perfetta cultura romana »: mentre nelle altre parti d'Italia la corruzione era già incominciata fino dal secolo VI, e divenne generale con la conquista longobarda, non solamente nei documenti notarili, ma anche in quelli delle cancellerie regie d'Italia, e negli stessi documenti pontificî. Rispetto a questi ultimi, si crede comunemente e si afferma che almeno la cancelleria pontificia, in mezzo a tanto sfacelo, siasi data cura di conservare la tradizione della buona lingua antica; ma ora ha dimostrato inconfutabilmente il Bresslau che anche i documenti di essa cancelleria dal secolo VIII alla metà dell'XI, cioè propriamente fino al pontificato di Benedetto IX (Pietro Diacono) sono infarciti di barbarismi e di volgarismi non meno degli altri documenti italiani pubblici e privati.

Né a migliorare la lingua e lo stile dei documenti ebbe alcuna efficacia la cosiddetta Riforma carolina. È nota l'importanza che si suole attribuire ai provvedimenti legislativi di Carlomagno e agli insegnamenti della celebre scuola di Alcuino riguardo alla buona scrittura e alla correttezza dei testi; ed è innegabile (come provano i codici che ci rimangono di quell'età e di quella scuola) che nel campo letterario ed ecclesiastico tali provvedimenti fecero subito del bene: ma non cosí nel diplomatico, dove, nello stesso impero franco-germanico non cominciarono a sentirsene gli effetti (del resto, assai scarsi e non durevoli) se non sotto Ludovico Pio. L'Italia poi possiam dire che non se ne giovò affatto; e la lingua dei suoi documenti, per la contaminazione dei linguaggi barbarici e per quella sempre crescente dei volgari, che andavano risolutamente costituendosi, non che per la imperizia e talvolta crassa ignoranza dei notari,[1] si mantiene sino a metà del secolo XI,

[1] Ved. MABILLON, *De re dipl.*, pp. 55-56; MURATORI, *Antiq. ital.*, dissert. XII, to. I, col. 666. Calorosa, e diciamo pure, eccessiva, è la difesa che fa dei notari il FUMAGALLI, *Istit. dipl*, I, 271 e segg.

e anche oltre, in condizioni veramente anormali cosí rispetto al vocabolario come rispetto alla grammatica.

Ma sul finire di codesto secolo sorge in Italia (l'abbiamo già veduto) l'*ars dictandi*, che prende sempre maggiore incremento nei due secoli successivi; le *Summae* composte dai maestri dettatori sostituisconsi ai vecchi formularî barbarici; e le scuole (che sono rettoriche e giuridiche a un tempo) giovano non solo all'educazione dei retori e dei grammatici, ma anche a quella dei legisti, dei cancellieri e dei notari. Tutti questi innovamenti, che hanno origine schiettamente italiana, producono benefici effetti cosí nella composizione letteraria dell'epistole e dei documenti, come nella coltura dei notari. Riguardo ai quali è da notare, che in varî statuti del sec. XIII la buona conoscenza del latino è imposta come condizione necessaria all'esercizio della loro arte, ed è anche esplicitamente ordinato che tale coltura debba provarsi mediante esame. È notissima la disposizione statutaria di Bologna del 1246: « *quod nullus de cetero possit fieri tabellio de novo, nisi examinatus fuerit* » da quattro notari per ogni quartiere, scelti tra i « *melioribus et pericioribus et literatoribus societatis notariorum* »; e quelli soli, degli esaminandi, siano approvati e dichiarati idonei al tabellionato, che diano buona prova « *qualiter sciunt scribere, et qualiter legere scripturas quas fecerint litteraliter et vulgariter, et qualiter latinare et dictare* ».[1] Ma non è la sola costituzione che si abbia su questa materia, sebbene essa sola sia generalmente citata. Anche gli statuti di Pietro II di Savoia (1263–1268) hanno un provvedimento non meno notevole: « *quod omnes notarii sive tabelliones qui fecerint vel facere voluerint instrumenta vel cartas, examinentur per judicem nostrum, et inquiratur si intelligant grammaticam et latinum et ea que pertinent ad officium notariae vel tabellionatus, et si qui reperiantur qui predicta sciant, admittantur, alioquin repel-*

[1] *Statuti del Comune di Bologna dall'a. 1245 all'an. 1267*, ed. L. Frati (Bologna, 1874), libro VIII, rubr. 1; pp. 185-188.

lantur a dicto officio exercendo, donec docti et instructi in dicto officio sint et experti ».[1] E il costituto di Siena del 1262 impone a chiunque voglia prendere « *officium tabellionatus* », di dovere essere esaminato da due giudici e da un notaro già matricolato « *de ipsius scientia et legalitate et scriptura* ».[2]

Minuziosi sono i precetti dei maestri dettatori rispetto allo stile, sebbene praticamente non siano sempre osservati, né accade qui trattenercisi, perché in massima parte risguardano la rettorica generale: ma giova dar qualche cenno di una particolarità di stile, che è propria in special modo della diplomatica pontificia; dico, del *cursus*, cioè delle regole che concernono la cadenza ritmica delle frasi.

Sino da Leone Magno (440–461) fu uso della Curia romana di dare alle frasi del discorso scritto una disposizione armoniosa in relazione colle leggi della prosodia latina e secondo certe norme che risalgono all'arte oratoria romana, dove quest'armonia fu appellata *numerus*.[3] Questo stile, di cui si hanno esempî nella prosa metrica delle lettere di Simmaco e di altri scrittori del quarto secolo,[4] e che ebbe più tardi il nome di « *cursus Leoninus* », continuò, più o meno rigorosamente osservato, sino ai tempi di Gregorio Magno, poi cadde in desuetudine, e non ne rimane più traccia nel *Liber Diurnus*. Ma nella fine dell'xi secolo ritornò in vigore, per ordine di pp. Urbano II e per opera di Giovanni Caetani cassinese, posto da esso papa, il 23 agosto 1088, a capo della cancelleria, col preciso incarico di riformarne lo stile, tornando all'antico, e ripristinando il « *cursum Leo-*

[1] C. Nani, *Gli Statuti di Pietro II conte di Savoia* (Torino, 1880: dalle *Memorie della r. Accademia delle Scienze*), p. 53.

[2] *Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262* ed. L. Zdekauer (Siena, 1897), dist. II, rubr. 141; p. 249.

[3] Ciceb. *Orator*, III, xliv. — Cfr. Noël Valois, *De arte scribendi epistolas apud Gallicos medii aevi* (Parigi, 1880), cap. 7.

[4] Louis Havet, *La prose de Symmaque et les origines métriques du Cursus* (Paris, 1892: fasc. 94 della *Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Études*). — Cfr. Julien Havet, *Les actes des Évèques du Mans* (*Oeuvres*, to. I, pp. 312-317).

ninum ».[1] Ed è curioso (come acutamente nota l' ab. Duchesne) che con questa restaurazione coincide la sparizione del *Liber Diurnus* dagli usi della cancelleria: onde potrebbe dedursi che la condanna cancelleresca di questo libro derivi, oltre che dalle ragioni politiche (a cui ho accennato in un precedente capitolo, pag. 71), anche da ragioni stilistiche.

Le regole del *cursus* sono stabilite definitivamente da Alberto de Morra che fu cardinale e cancelliere della Chiesa dal 1178 al 1187, e poi papa col nome di Gregorio VIII, in un libretto intitolato: « *Forma dictandi quam Rome instituit magister Albertus qui et Gregorius papa* »;[2] e quasi nello stesso tempo accolte e divulgate con qualche aggiunta da maestro Trasmondo, notaro della Chiesa apostolica e discepolo di Alberto; e novamente esposte, a metà del secolo XIII, da Riccardo de Pofi, scriniario della Curia romana.[3]

Il ritmo prosaico, detto *cursus*, non è precisamente la stessa cosa dell'antica prosa metrica più sopra menzionata, ma ne deriva immediatamente: se non che al computo della quantità, secondo le norme della prosodia latina, sostituisce (essendo il sentimento di questa a po' per volta sparito) l' accentuazione sillabica. Si parla nella *Forma dictandi* di Alberto de Morra di dattili e di spondei, ma deve intendersi che sono dattiliche le parole che hanno l'accento sull'antepenultima sillaba, spondaiche quelle che l'hanno sulla penultima; mentre i monosillabi sono considerati come mezzi spondei. Dalla ben combinata distribu-

[1] Duchesne, *Note sur l'origine du Cursus* ec.: in *Bibl. de l'Ec. des ch.*, L (1889), pp. 161-163. Riferisce il D. il passo del *Liber Pontificalis*, che di ciò dà notizia, ed è il seguente: « *Tunc papa, fratrem Iohannem virum utique sapientem ac providum sentiens, ordinavit suumque cancellarium... constituit, ut per eloquentiam sibi a Domino traditam antiqui leporis et eloquentiae stilum, in sede apostolica jam pene omnes deperditum, sancto dictante spiritu reformaret, ac Leoninum cursum lucida velocitate reduceret* ».

[2] Ms. nella Bibl. Naz. di Parigi, Lat. 2820.

[3] Bresslau, I, 588-89; Giry, p. 459.

zione di questi spondei deriva l'armonia della frase e delle varie parti di essa; e la dottrina del *cursus* si occupa di tutte queste parti, ma la maggiore importanza attribuisce al modo di finir bene la frase; e anche in pratica è questa la parte più osservata. Non parendomi qui opportuno riferire le minute regole del *cursus*,[1] basterà dire che per la fine della frase si propongono da Alberto due modi: il *cursus velox*, che consiste in due spondei preceduti da un dattilo (« *gaudia perve–nire*; *agere nimis dure* »); il *cursus planus*, che consiste in una parola formata di uno spondeo e mezzo, preceduta da un' altra simile o da due spondei (« *audiri compellunt*; *confi–denter audebo* »); Trasmondo poi vi aggiunse il *cursus tardus*, che termina la frase con un dattilo preceduto da uno o più spondei (« *facta diri–gentur in exitus* »).[2] Di questi tre modi il primo è più raccomandato, mentre il terzo si preferisce per la fine dei singoli membri di una frase, più che per la chiusura di questa.

La dottrina del *cursus*, a cui Giovanni Anglico, maestro dettatore del secolo XIII, diede nome di « *stilus Gregorianus* », per l'autorità che le veniva dall' essere instituita da un papa, si estese presto oltre la Curia pontificia, e fu accolta in parecchi manuali di *ars dictandi* del secolo sopra citato: rispetto alla pratica, è da dire che nella cancelleria pontificia fu più osservata per le lettere che per i privilegî, e quanto all' uso di essa oltre la Curia, ci staremo alla testimonianza di Giovanni Anglico sopra menzionato: « *Stilo gregoriano utuntur notarii domini pape, cardinalium, episcoporum, et quedam alie curie* ».[3]

Mentre lo stile si andava migliorando, e la lingua latina rimaneva per più secoli la lingua ufficiale dei documenti, in pratica bensì vediamo essersi presto adoperate,

[1] Vedasi l' eccellente memoria di N. Valois, *Étude sur le rythme des bulles pontificales*, in *Bibl. de l' Ec. des Ch.*, XLII (1881), pp. 161-198; 257-272; non che, Bresslau, I, 589-590; Giry, 456-459.

[2] Gli esempî qui addotti riproduco dal Bresslau, I, 590, note 1, 2, 3.

[3] Rockinger, *Briefsteller*, p. 501.

nel dettato di questi, anche le nuove lingue volgari. Vero è che la loro espansione fu lenta, e la legittimazione assai tarda; ma è interessante studiarne i principî e il graduale progresso. Rimando ad altre fonti per quanto riguarda le lingue delle altre nazioni d'Europa,[1] e mi limito qui a dire della lingua italiana.

Fino dai piú antichi secoli del medio evo si insinuano nei documenti latini, o che dovrebbero esser tali, parole, locuzioni, formule, dettate in lingua volgare;[2] e sono testimonianze notevoli di un lavorío di preparazione, efficace sebbene lento, ma non potrebbero addursi come prove dell'uso diplomatico della nuova lingua. Sono documenti latini corrotti, non documenti italiani; e se anche presentino tanta copia di elementi nuovi da costituirne, raccogliendoli d'ogni parte e mettendoli assieme artificiosamente, dei documenti perfetti di lingua volgare, pur tuttavia da questo artificio possono aversi degli ingegnosi lavori d'intarsio, non dei corpi organici e viventi.[3]

Notevoli, invece, per la storia della formazione già organica della lingua e del suo uso popolare, sono certe formule di deposti testimoniali che si leggono, con poche varianti, in tre placiti cassinesi degli anni 960, 963 e 964.[4]

[1] Fumagalli, I, 241-250; Bresslau, I, 603-607; Giry, pp. 464-475.

[2] Murat. *Antiq. ital.*, dissert. xxxii; S. Ciampi, *De usu linguae italicae saltem a saec. quarto* (Pisa, 1817), pp. 19-20, 23; A. Gloria, *Del volgare illustre del sec. VII sino a Dante* (Padova, 1880); id., *Volgare illustre nel 1100* (Padova, 1885); R. Davidsohn, *Geschichte von Florenz* (Berlino, 1896), vol. I, Forschungen, pp. 160-164 ec.

[3] Ved. la citata operetta del Gloria, *Del volgare illustre sino a Dante.*

[4] Cfr. E. Monaci, *Crestomazia italiana dei primi secoli*, num. 1; P. Rajna, *I piú antichi periodi risolutamente volgari nel dominio italiano* (in *Romania*, XX, 385-402); F. D'Ovidio, in *Gröber's Zeitschr. f. roman. Philol.*, 1896, pp. 523. — Nel doc. del 960 la formula dice cosí: « *Sao ko kelle terre per kelle fini que ki contene trenta anni le possette parte sancti benedicti* ». Nel documento del 964: « *Sao cco kelle terre per kelle fini, que tebe mostrai, trenta anni le possette parte Sancte Marie* ». E finalmente in quello del 963 (recentemente scoperto e non ancora pubblicato: cfr. D'Ovidio): « *kella terra per kelle fini qui bobi mostrai Sancte Marie et trenta anni la posset parte Sancte Marie* ».

Osserva il Monaci, rispetto al placito del 960, che « è questo il piú antico documento finora conosciuto, ove s' incontri non soltanto qualche parola o frase, ma un periodo intero scritto in volgare ». E il Rajna, dissertando sulle formule dei placiti del 960 e del 964, dice che questo « saggio di volgare italiano, per quanto modesto, rappresenta fino ad ora per noi ciò che sono per la Francia i Giuramenti di Strassburgo [842] », cioè sono esse il piú antico esempio di volgare contenuto in documenti diplomatici nel « dominio italiano ». Ma semplicemente « contenuto »: ché sarebbe strano dedurre dalle medesime, che il volgare già s' adoperasse nella compilazione dei documenti. È infatti da osservare che sono formule di testimonianze orali, dettate dal giudice, recitate poi a voce dai testimoni e riferite, per memoria, nel documento: né fanno parte del formulario diplomatico di esso, ma vi s' introducono come citazioni.

Documenti scritti interamente in volgare non s'incontrano prima del secolo XII. Una carta fabrianese di « convenimento » del 1186 ha una parte del formulario dei patti scritto in volgare:[1] ma piú perfetto esempio lo dà una carta picena di vendita del 1193, nella quale è inserita integralmente una scritta di pignoramento e d' obbligazione.[2]

In generale può dirsi che i piú antichi documenti in volgare siano le cosiddette scritte; documenti, come già sappiamo (pp. 29-30), di carattere privato e fatti senza intervento di notaro. Non poche ne incontriamo nel sec. XIII; e hanno forma o di ricordi o di private contrattazioni. Notevole poi è il testamento della contessa Beatrice da Capraia scritto in lingua volgare nel 1279, a cui dà, per la diplomatica, particolare importanza l' essere riferito dall' autografo in pubblica forma per mano del notaro fiorentino Rinaldo di Iacopo da Signa, e autenticato con auto-

[1] MONACI, *Crestomazia*, num. 9.

[2] Ivi, num. 10. Ed. la prima volta G. LEVI, in *Giorn. di filol. romanza*, I, 234 e segg. (facs. in MONACI, *Facsimili di ant. mss.*, tav. 21). — Cfr. il mio articolo: *Di una carta latina-volgare del 1193*, in *Arch. stor. ital.*, 1890, V, pp. 275-278.

rità del vicario regio di Firenze e di un suo giudice assessore.[1] Penetra il volgare, in questo secolo, anche nei manuali dell'*ars dictandi*, per modelli di lettere e di concioni, di che sono esempî parecchi in Guido Fava[2] e altri nel Libro fiorentino *De regimine civitatis*;[3] e cominciano pure i volgarizzamenti degli statuti[4] e di altri documenti.

Non mi trattengo a discorrere dei ricordi e delle lettere private, né dei ricordi, conteggi e lettere mercantili, che offrono in detto secolo tanto copiosa e preziosa suppellettile di lingua viva, perché mi dilungherei troppo dai confini della diplomatica: è infatti da avvertire che dagli stessi maestri dell'*ars dictandi* erano tali scritture considerate come estranee ai precetti dell'arte loro. « *Mercatores* (dice Buoncompagno) *in suis epistolis verborum ornatum non requirunt, quia fere omnes et singuli per idiomata propria seu vulgaria vel per corruptum latinum ad invicem sibi scribunt et rescribunt, intimando sua negocia et cunctos rerum eventus.*[5]

Nei tre secoli seguenti, dal XIV al XVI, e più nei due ultimi, l'uso della lingua volgare, accosto alla latina, si diffonde in molte specie di atti e scritture delle pubbliche amministrazioni: leggi e statuti; corrispondenze politiche; provvisioni di consigli, deliberazioni di signorie, decreti e ordinanze di principi; patti e capitolazioni; bandi, gride ec.; nonché, sempre più, nei documenti privati. Fare citazioni e

[1] Arch. Fior. Dipl. prov. *Cestello*, 1278, febbr. 18. Edd. LAMI, *Mon. Eccl. Flor.*. I, 75-78; CIAMPI, *Volgarizzamento dei trattati d'Albertano* (Firenze, 1832), pp. 77 e segg.; MONACI, *Crestomazia*, num. 118. — Ved. il mio articolo: *Sul testamento volgare della contessa Beatrice da Capraia*, in *Arch. stor. ital.*, 1897, XX, pp. 120-125.

[2] Vedi qui addietro a p. 52, e MONACI, *Crestomazia*, num. 19.

[3] Cod. Laur. Strozz., 63, sec. XIII. Lo descrive il DAVIDSOHN, *Gesch. von Flor.*, I, Forschungen, pp. 141-143; e a p. 164 ne riferisce tre formule latino-volgari di *conciones* o *parlamenta* da recitarsi dal nuovo potestà.

[4] Il primo volume degli *Statuti senesi scritti in volgare*, ed. F. L. POLIDORI (Bologna, 1863), contiene gli Statuti di Montagutolo del 1280, dell'Arte di Carnaiuoli di Siena del 1288, dell'Arte dei Lanaiuoli del 1292.

[5] ROCKINGER, p. 173.

distinzioni sarebbe qui superfluo: basti notare, che questo movimento vivo e di continuo crescente, che partiva dal popolo e sforzava, per dir cosí, il campo ufficiale,[1] ci mostra che l'influenza delle vecchie tradizioni (le quali tenevano forzatamente in piedi una lingua morta, non piú intesa dalla generalità del popolo) veniva gradatamente affievolendosi, quanto meno quelle tradizioni corrispondevano alle condizioni e alle necessità della vita cosí pubblica come privata.

Ma, ciò nonostante, alle influenze nuove resistettero finché poterono le cancellerie e il notariato: e, mentre in Francia Luigi XII con ordinanza del 1512 e Francesco I con altre degli anni 1529 e 1539 (ordinanze, che al nostro Fumagalli parvero non « troppo ben digerite », né saggie!)[2] bandivano il latino dagli atti pubblici, disponendo che questi, d'allora in poi, dovessero essere scritti esclusivamente nella lingua nazionale francese; qui in Italia (che politicamente non era, né moralmente aveva coscienza di nazione) tale bisogno non fu sentito dai governi né dalle curie dei diversi stati; e cosí gli atti cancellereschi e i notarili, rigorosamente autentici, continuarono in grandissima parte, nel sec. XVI e anche oltre, a essere scritti in latino: piú tenace di tutti, sino ai giorni nostri, la Curia pontificia.

Non mancarono bensí nel detto secolo manifestazioni isolate, ma molto significanti, a favore della legittima adozione della lingua italiana nelle scritture politiche. È nota una lettera di mons. Giovanni Guidiccioni, del 1534, nella

[1] Ne abbiamo esempio in una petizione popolare del 1414 ai Consigli maggiori di Firenze (ed. A. Gherardi in *Miscell. Fior. d'erudiz. e storia*, I (1886), pp. 28-29) colla quale si chiede « *che tutte le scritture de' piati e sentenzie che si faranno o fare si dovranno pe' Sei o Ufficiale di mercantanzia o nella loro corte o nelle corti delle Arti di Firenze* ec. *si debbano fare e scrivere in volgare e non altrimenti, e se altrimenti si facessino non vaglino e non tengano e non siano d'alcun valore overo effetto* ec. ». La petizione fu approvata dalla Signoria e dai Consigli nei giorni 27 e 28 maggio.

[2] *Istituz. dipl.*, I, 248-249 e 262-263.

quale loda mess. Claudio Tolomei, di avere scritta l'Orazione per la pace «*in lingua toscana*», e, discutendo poi se sia il latino o il volgare da preferirsi per simili orazioni, conchiude in favore della «*toscana favella*», perché è piú efficace e piú facilmente intesa da tutti, mentre la lingua latina si può chiamare una lingua «*straniera*».[1] Ma piú fanno all'argomento nostro certe parole, calde di un sentimento d'italianità che precorre i tempi, scritte da un gentiluomo senese, Bartolommeo Piccolomini, nel 1529, in un suo trattatello intitolato: *Il perfetto Cancilliere*, ms. inedito nella Biblioteca Chigiana di Roma: «*In Italia* (egli scrive) *tutte le città doverebbero scrivere toscano e rare volte latino... per fin che la lingua non è in maggior grado e sotto un imperio che la sparga ancora tra le strane nazioni... Il che quando abbia ad essere, non saprei indivinare, vedendo l'Italia cosí divisa, che difficilmente ci può nascere la grandezza di un signor solo, il quale fusse italiano*».[2]

[1] Guidiccioni, *Opere*, ed. C. Minutoli (Firenze, Barbèra, 1867), I, pp. 200-204.

[2] Questo brano interessantissimo fu fatto conoscere dal prof. Enea Piccolomini, che lo pubblicò in un Numero Unico, edito in Siena il 29 maggio 1893, nell'inaugurazione del Monumento ai caduti di Curtatone e Montanara. Mi par bene (giacché questi cosiddetti «Numeri Unici» vivono la vita d'un giorno, e in genere non meritano di piú!) riferire la bella nota appostavi dall'editore: «Scartabellando or fa qualche anno nella biblioteca Chigiana un'operetta inedita di scrittura senese *Il perfetto Cancilliere*, composta da Bartolommeo Piccolomini nel 1529, mi imbattei in un tratto, dove ragionando l'autore della lingua da usare negli atti cancellereschi, se cioè sia preferibile l'uso del latino all'uso del volgare, e se ogni città o stato abbia a servirsi del volgare proprio o del toscano, conchiude con le parole che sopra ho trascritte. Le quali mi parvero e paiono memorabili e degne di essere divulgate, perché in esse il desiderio della unione d'Italia sentito da quel valentuomo in un'età piena di divisioni di discordie e di egoismo, tutto trasparisce dal nobile sgomento che lo affliggeva intravedendo quanto fosse difficile e lontano l'adempimento de' suoi voti».

IV

PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI

15.

Notizia preliminare.

Il protocollo (gioverà qui ripetere la definizione datane nel capitolo quarto) è il complesso di quelle forme che danno al documento perfezione legale e carattere di personalità, e servono alla sua autenticazione, datazione e pubblicità. Importa dire che a tale vocabolo non è stato mai attribuito nel medio evo questo speciale significato, ma possiamo desumerlo per analogia dal linguaggio librario antico e dal linguaggio curiale moderno.[1]

Adoperato primieramente dal Sickel, come altrove ho notato, nella partizione analitica dei documenti regî dei Carolingi, è stato poi generalmente applicato, e può benissimo applicarsi, a ogni maniera di documenti pubblici e privati. Né è tutto: ché tale vocabolo cammin facendo ha avuto un ulteriore sviluppo. Siccome le formule che costi-

[1] Sickel, *Acta Karolin.*, I, 208-209, in nota. L'autore ricorda che si chiamò *πρωτόκολλον* il primo foglio dei rotoli papiracei ed *ἐσχατόκολλον* l'ultimo; e che la novella 44 di Giustiniano prescrisse che ogni documento in papiro fatto in Costantinopoli dovesse, per segno di autenticità, recare nel protocollo il nome del conte delle sacre largizioni e la data della carta. — Cfr. anche il libro II di questo *Programma*, p. 88.

S'accorda col nuovo significato diplomatico la definizione che di *Protocole des actes* dà il Dizionario dell'Accademia francese: « Style communement adopté pour l'intitulé et la clôture des actes et procès verbaux ». Ma nulla di simile m'è accaduto di trovare nella nomenclatura italiana, dove protocollo non ha altri significati che di « prima bozza, minutario, libro di imbreviature ».

tuiscono il protocollo in parte precedono il testo, in parte lo seguono, si è creduta opportuna la distinzione di protocollo iniziale e protocollo finale;[1] e queste due parti cosí distinte sono state poi designate con denominazioni diverse, chiamandosi propriamente protocollo la prima, ed escatocollo la seconda. Per conseguenza il vocabolo protocollo ha, nella moderna diplomatica, un significato piú largo e uno piú ristretto.

Inteso nel significato piú largo, il protocollo dei documenti contiene le seguenti formule:

a) invocazione divina;
b) intitolazione;
c) sottoscrizioni e segnature;
d) datazione;
e) apprecazione.

Le formule *a* e *b* stanno sempre nel protocollo iniziale; la formula *c*, sempre nell'escatocollo; varia invece è la situazione delle formule *d* ed *e*.

16.

Invocazione divina.

L'invocazione divina ha origine dai precetti apostolici, e segnatamente da quello di s. Paolo (*Ep. ad Coloss.* III, 17), che dice: « *Omne quodcumque facitis in verbo et in opere, omnia in nomine domini nostri Iesu Christi* »; il quale precetto è cosí commentato, riguardo all'uso dell'invocazione nelle lettere, da s. Giovanni Crisostomo (*Homilia* IX *in ep. Pauli ad Coloss. III*): « *καὶ ἡμεῖς τῶν ἐπιστολῶν προτάσσομεν τὸ ὄνομα Κυρίου. ἔνθα ἂν ᾖ τὸ ὄνομα Κυρίου, πάντα αἴσια. εἰ γὰρ ὑπάτων ὀνόματα ἀσφαλῆ τὰ γραμματεῖα ποιεῖ, πολλῷ μᾶλλον τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα.* (*Et ideo nos quoque in epistolis*

[1] *Eingangsprotokoll* e *Schlussprotokoll* sono le denominazioni adottate dal Ficker nei *Beiträge zur Urkundenlehre*: vedansi specialmente i paragrafi 193, 254 e segg., 261 e segg.

nomen domini praeposuimus. Ubi fuerit nomen domini, omnia sunt fausta et facilia: nam, si consulum nomina efficiunt, ut firma sint decreta, multo magis nomen domini) ».[1] L'inspirazione religiosa bastò perchè l'invocazione divina fosse accolta nei documenti spontaneamente, e vi si diffondesse in modo popolare, riputandosi una formula, se non giuridicamente necessaria, almeno cristianamente doverosa, non che propizia al buon effetto degli atti e delle scritture civili: del resto niuna disposizione di legge, che la rendesse legalmente obbligatoria, vi si mescolò mai.[2] Vero è che una costituzione imperiale di Arcadio e Onorio del 395,[3] assai spesso citata, dispone che, nei patti e nelle transazioni, quegli il quale contravverrà alle promesse, « *quae, invocato dei omnipotentis nomine, eo auctore, solidaverit* », sia notato d' infamia, e privato d' ogni diritto e d' ogni
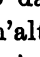
[1] MIGNE, *Patrol. gr.*, LXII, 364.

[2] Nel proemio della *Lectura domini* PETRI DE BOACTERIIS *iudicis super arte notarie* (an. 1307; ms. nell'Archivio di Stato di Firenze; facs. in *Coll. Fior.*, tav. 35) dice l'autore che l'invocazione del nome di Dio negli atti deriva da un mandato « *divinum, apostolicum, canonicum et humanum* », e aggiunge che « *Iustinianus etiam, qui legum est pater et administrator, hoc idem mandare videtur, ut ad omnia consilia omnesque actus in Christi nomine progrediamur, ut C. de officio Prefecti pretorio Affrice, l. in nomine domini. Et quamvis illa verba in se necessitatem non videantur habere, nemo tamen est qui ignoret, quod principi placuit, legis habet vigorem* ». — Notisi peraltro che la legge, da lui citata, di Giustiniano (*Cod.*, I, 27, 1) ha, è vero, in principio la formula: « *in nomine domini nostri Iesu Christi* », e nel contesto le formule: « *deo auxiliante, cum dei auxilio, deo iuvante* »; ha anche un prologo magniloquente, dove si dice che di tutti i benefizî si debba riferir grazie e dar lode a Dio, e che tutti gli atti delle autorità dello Stato debbano farsi coll'aiuto e secondo la volontà di Dio: ma non fa alcuna menzione nè dà alcun precetto circa l'uso dell'invocazione come formula diplomatica.

[3] *Cod. Theod.*, II, IX. *De pactis et transactionibus*, 3: ripetuta nel *Cod. Iustinian.*, II, 4, 41. Credo opportuno trascriverne qui il testo: « *Si quis maior annis adversum pacta vel transactiones, nullo cogentis imperio, sed libero arbitrio et voluntate confecta, putaverit esse veniendum, vel interpellando iudicem, vel supplicando principibus, vel non implendo promissa ea, quae invocato dei omnipotentis nomine, eo auctore, solidaverit, non solum inuratur* [al. *notatur*] *infamia, verum etiam actione privatus, restituta poena, quae pactis probatur inserta, earum rerum et proprietate careat et emolumento, quod ex pacto vel transactione illa fuerit consecutus* ».

azione: ma che qui si parli dell'invocazione divina, che sta a capo del protocollo, non mi pare ammissibile: credo piuttosto che si accenni a una formula qualsiasi di giuramento che inserivasi nel contesto, perché, con invocare il nome e l'autorità di Dio, l'osservanza dei patti ricevesse in certo modo una sanzione sacra, e acquistasse maggior fermezza e inviolabilità. Altra cosa (mi sia lecito d'insistere) è l'invocazione divina, come formula iniziale dei documenti: questa si propagò naturalmente senza bisogno di alcun provvedimento di legge, come quella che si fondava sopra un precetto cristiano e sopra una tradizione popolare, aveva un carattere esclusivamente religioso e, come formula, non importava affetto alla legalità e alla convalidazione del documento.

Bisogna distinguere due maniere di invocazione: una, espressa con segni, che si dice simbolica o monogrammatica; l'altra con parole, che si dice verbale.

L'invocazione simbolica o monogrammatica è la più antica. Consiste in un segno, più o meno complesso, simboleggiante il nome di Cristo, cioè o la croce o il crisma. Intendesi per crisma (*chrismon*) il monogramma Costantiniano, che è costituito dall'intreccio delle due lettere greche X e P (☧), o un'altra sigla che rappresenti le iniziali di *Iesus Christus*; cioè o una J molto allungata, intrecciatavi a metà d'asta una specie di C con molti ornamenti e frastagli, oppure una grande C parimente frastagliata.[1] Il Carini distingue tre periodi del *signum Christi* nell'epigrafia e nella paleografia cristiana:[2] il primo (egli dice) è quello della croce dissimulata, a tempo della per-

[1] In un frammento di *ars dictandi* del sec. XII riferito, col titolo di *Syntagmata dictandi dal* MABILLON in *De re dipl.*, libro VI, p. 619 (poi dal FUMAGALLI, I, 304) si legge: « *Proprie regum vel principum praecepta signum certum non habent in exordiis; sed quod facere scriptoribus collibuerit, vel crucem, vel chrismon, vel litteram quamlibet circumdatam serpentibus vel quolibet aliud quod voluerint* ».

[2] I. CARINI. *Il « Signum Christi » ne' monumenti del medioevo. Appunti per la nuova Scuola Vaticana*, 2ª ediz. (Roma, 1890).

secuzione; il secondo, della croce semivelata, al quale periodo appartiene, oltre la croce decussata (X), il crisma Costantiniano; e il terzo, infine, quello della croce nuda. Stando a questa distinzione, se ne deduce che i segni simbolici d'invocazione adoperati nei documenti appartengono al secondo e al terzo periodo.

Innanzi a Carlomagno non fu usata nei diplomi regî altra invocazione che la simbolica. Dell'uso di questa abbiamo notizia certa e documentata rispetto ai Merovingî, non cosí pienamente, ma con assai probabilità, rispetto ai Longobardi. Si sa che di questi non ci rimane altro diploma originale genuino, se non il diploma di re Astolfo (755) per Bergamo; e questo ha in principio, come segno d'invocazione, una semplice croce. Ora, dal confronto dei documenti privati contemporanei, che di quel segno non mancano, e considerato che i diplomi regî longobardi sono fatti a guisa di carte notarili, può ragionevolmente dedursi che anche gli altri diplomi regi l'avessero.[1] Aggiungasi che già, di quei tempi, apparisce la formula d'invocazione verbale « *in dei nomine* » nei titoli dell'Editto e penetra anche nel contesto dei documenti regî e privati, non come formula iniziale d'invocazione a capo del protocollo, ma avvicinata al nome del re nell'enumerazione degli anni del regno, e col significato di « per grazia di Dio », « colla volontà di Dio ».

Dopo che Carlomagno ebbe introdotta (come si vedrà) l'invocazione verbale nei diplomi, continuò pure in essi l'uso della monogrammatica posta innanzi a quella, ma non costantemente, e dopo Ottone quarto decadde.[2] La forma di essa nei diplomi imperiali è, di preferenza, quella d'un C frastagliato; ma questi frastagli (che hanno apparenza, e in più antichi tempi ebbero anche sostanza, di note tironiane esprimenti una invocazione verbale) non sono più da considerarsi che come ornamenti arbitrarî.[3]

[1] Ved. FUMAGALLI, *Ist. dipl.* I, 306, e CHROUST, p. 25.
[2] FUMAGALLI, 302: cfr. i *Kaiserurkunden in Abbildungen.*
[3] Ved. SICKEL, *Acta Karol.*, I, 294-96.

Nei documenti pontificî abbiamo qualche esempio d'invocazione simbolica nel secolo nono e nel decimo, e piú freqnentemente nell'undecimo: i piú antichi esempi sono di semplici croci (Pasquale I, an. 819, papiro; Giovanni XIII, an. 967, pergamena); mentre nel secolo XI si adoperano promiscuamente croci e crismi. L'uso ne decadde da Leone IX in poi, e fu definitivamente soppresso da Gregorio VII;[1] né dell' invocazione verbale i papi, ch' io sappia, fecero uso mai.

Ho accennato che fin dai tempi longobardi una semplice croce segna il principio dei documenti privati; e questo segno dura oltre quell' età; ma presto è sostituito, nel maggior numero dei casi, dal *signum notarii*, che, come precede la sottoscrizione notarile in fine dell' escatocollo, cosí prende il luogo del segno d' invocazione a capo del protocollo.

La invocazione verbale comincia colla formula « *In nomine* »; nomina nel caso genitivo, Dio (*dei*, *domini dei*, *dei eterni*, *dei omnipotentis* ec.), Gesú Cristo (*christi*, *iesu christi*, *salvatoris nostri*, *redemptoris nostri* ec.), le tre persone della Trinità (*patris*, *filii et spiritus sancti*), la Trinità (*sanctae et individuae trinitatis*), aggiungendovi qualche volta la Vergine e i Santi.

Fu introdotta da Carlomagno nei diplomi regi, e seguitatone l'uso dagli imperatori franco-germanici e dai re italiani, con molta frequenza, sino verso la metà del secolo XIII; poi decade ma non si estingue affatto, tornando a rifiorire, pei privilegî piú solenni, sotto Carlo IV.[2] La formula invocativa di Carlomagno fu costantemente: « *In nomine patris et filii et spiritus sancti*; quella di Ludovico Pio: « *In nomine domini dei et salvatoris nostri iesu christi* »; nei documenti degl' imperatori successivi la piú comune

[1] PFLUGK-HARTTUNG, in *Archivial. Zeitschrift*, XII (1887), pp. 71-74.

[2] Ved. HERZBERG-FRANKEL, in *KU in Abb.*, Testo, pp. 215-218. — H. GRAUERT osserva, ivi, p. 303, che nei documenti di Ludovico il Bavaro, il crisma non è piú usato e la invocazione verbale è rarissima.

formula, senza esclusione di altre, è: « *In nomine sanctae et individuae trinitatis* ».

L'invocazione verbale è frequentissima nelle carte notarili dal secolo VIII in poi, e termina generalmente con « *amen* ». Pei tempi anteriori, noto che lo Schmidt designa due papiri greco-egiziani della Biblioteca reale di Berlino del principio del secolo VII, come i piú antichi documenti, nei quali apparisca l'invocazione verbale: in uno di essi è invocato Gesú Cristo, nell'altro la Trinità.[1] Dei papiri diplomatici della raccolta del Marini poco è da dire, mancando quasi tutti del protocollo; ma i pochi, che l'hanno conservato intero, non presentano alcuna formula d'invocazione, e cominciano colla data dell'impero e del consolato.[2]

Uno studio particolareggiato delle formule d'invocazione nei documenti privati, secondo i diversi tempi e i diversi territorî, può fornire utile contributo alla critica storica e diplomatica dei medesimi: ma questo è ufficio della diplomatica speciale, a cui il presente mio libro (checché esso valga) non può dare se non un elementare sussidio. Mi limito, per semplice saggio, a dire qualche cosa delle carte toscane anteriori al Mille, secondo le osservazioni che ho fatte sulle raccolte a stampa e sugli originali. — Nel secolo VIII s'invocano i nomi di Dio e di Cristo, colle formule: « *in nomine dei*, *domini dei*, *dei omnipotentis*, *dei eterni christi*, *dei salvatoris nostri iesu christi* ec. *amen* »; e tra tutte prevale, segnatamente nei documenti lucchesi, la semplice formula « *in dei nomine amen* ». In conformità del formulario imperiale, comincia l'invocazione della Trinità, nelle carte toscane, ai tempi di Carlomagno, colle formule: « *in nomine patris et filii et spiritus sancti* » e « *in nomine sanctae et individuae trinitatis* », e continua nel secolo IX promiscuamente all'invocazione di Dio e di Gesú Cristo: la quale bensí, come antica e tradizionale, ha sem-

[1] A. Schmidt, *Die griechischen Papyrusurkunden der k. Bibliottek zu Berlin* (Berlino, Fink, 1842), p. 307.

[2] Marini, num. 94, 120, 122.

pre la prevalenza e solo per qualche tempo del secolo x è sopraffatta della formula imperiale. — E per confronto con altro territorio, aggiungo quest' altre osservazioni sul primo volume del codice diplomatico di Bari delle Puglie,[1] recentemente pubblicatosi. I documenti del periodo greco (an. 952–1067) hanno, nel maggior numero, l' invocazione di Gesú Cristo, e altri quella di Dio Eterno, fusa il piú delle volte con l' altra di Cristo (« *domini dei eterni et salvatoris nostri iesu christi, domini nostri iesu christi dei eterni* »). L'invocazione della Trinità comincia nel periodo normanno (an. 1073-1094), assai piú tardi dunque che in Toscana: ma già in questo periodo l' uso dell' invocazione verbale si fa meno frequente, e rarissimo è poi nel periodo svevo (an. 1195–1266).

17.

Intitolazione.

L' intitolazione è formula propria dei documenti pubblici, e si compone di tre parti: cioè, del nome e dei titoli dell'autore, del nome e dei titoli del destinatario, e di una formula di saluto.

Nei manuali dell' *ars dictandi* è chiamata generalmente *Salutatio*; e Corrado de Mure la descrive nel modo seguente:[2] « *Et in hoc nomine salutatio tria notantur: persona salutans, persona salutata, et modus salutandi* ». Fu detta anche, nelle Formule franco-germaniche, *Indiculus*;[3] mentre il vocabolo *Titulus* significò semplicemente

[1] *Cod. diplom. Barese*, vol. I (Trani, Vecchi, 1897). È edito a cura della Commissione provinciale di archeologia e storia patria di Bari, e ne ha curato l' edizione il Dr. Francesco Nitti di Vito, già alunno della Scuola di paleografia di Firenze.

[2] Rockinger, p. 461.

[3] Ved. la citata Raccolta dello Zeumer.

l'enunciazione del nome e dei titoli dell'autore (*concedentis*) e del destinatario (*recipientis, accipientis*), non compresovi il saluto (« *sine optacione salutis* »).[1]

Si distinguono salutazioni iniziali e finali. Così il *Liber Diurnus Romanorum Pontificum* chiama *Superscriptio* l'intitolazione iniziale delle epistole pontificie, *Subscriptio* la formula di saluto e di benedizione, che sta in fine delle medesime:[2] e nelle Formule di Salisburgo distinguonsi gli indicoli « *ad initium scedule* » (intitolazioni ed esordî) dagli indicoli « *in fine scedule* » (salutazioni finali).[3]

La disposizione delle varie parti dell' intitolazione e il formulario delle medesime sono minutamente regolati dalla rettorica del medio evo.

Anzitutto è da notare che, secondo i precetti di quella rettorica, le persone che potevano ricevere o scrivere lettere distinguevansi in tre ordini:[4] superiore, medio e inferiore, con denominazioni e suddistinzioni diverse. Nell'ordine primo stanno come persone *excellentes* o *maximae* il papa e l'imperatore, e vi hanno pur luogo, tra gli ecclesiastici, i cardinali, gli arcivescovi e vescovi, e i più insigni prelati di condizione simile ai vescovi; e, tra i laici, i re, e alcuni maestri dettatori vi aggiungono i conti palatini, i duchi, i marchesi. Nell' ordine secondo si annoverano le altre persone, così ecclesiastiche come laiche, di minor grado, ma aventi una certa giurisdizione. L' ordine ultimo poi, che non ha confini ben determinati, e ha maggiore o minore comprensione secondo le diverse Somme, va dai canonici agli scolari, dai borghesi più ragguardevoli all' infima plebe e agli operai manuali, i quali peraltro

[1] Guido Faba, in Rockinger, p. 197; Corr. de Mure, ivi, 456.

[2] Formula 1: « *Indiculus aepistolae faciendae* ».

[3] Zeumer, *Formulae Salzburgenses*, num. 40 e 43; 41, 42, 44-49. — Per le salutazioni iniziali e finali delle lettere private, ved. le formule 245-310 pubbl. da O. Redlich, nel cit. libro *Eine Wiener Briefsammlung*, pp. 331-333.

[4] Ved. i *Briefsteller u. Formelbücher* del Rockinger, e il mio articolo: *La distinzione delle classi sociali nella rettorica del medio evo*, nella *Rassegna settimanale* di Roma, 8 agosto 1880 (vol. VI, num. 136).

sono nominati nella classificazione soltanto per rilevarne l'indegnità.[1]

Questa artificiosa classificazione serve di norma, così nei manuali rettorici come nella pratica delle lettere e dei documenti, per l'assegnazione dei titoli convenienti agli autori e ai destinatarî e per la disposizione delle parti della salutazione.

Titoli.

Odoacre e i re Ostrogoti usarono il semplice titolo di « *rex* », come si ricava dall'unico documento del primo che ci è rimasto testualmente (ved. p. 58), e dalle Lettere e Formule di Cassiodoro.

Il titolo dei re Longobardi, nella sua forma compiuta è: « *Flavius N, vir excellens* o *perexcellens* o *excellentissimus rex* »: ma « *flavius* »[2] non è costante, e qualche volta manca anche « *vir* ».

In corrispondenza col « *vir excellens* » dei Longobardi sta il « *vir inluster* » dei *Merovingi*: « *N. Francorum rex vir inl.* ». Non è però da tacersi che da qualche anno si è revocata in dubbio la comune interpretazione del *v. inl.* Nel 1885 il compianto J. Havet[3] propose che il *v. inl.* dei diplomi originali superstiti si abbia ad applicare non

[1] Corrado de Mure (in Rockinger, p. 429) chiama gli artefici « *viles mechanicarum artium professores* » (il che, del resto, è conforme alla vecchia dottrina di Cicerone, *Off.* I, 44, secondo la quale « *opifices omnes in sordida arte versantur* »); non concede loro il diritto di « *mittere litteras speciales* », ma soltanto di scrivere occasionalmente suppliche, invettive e lamentazioni.

[2] Narra Paolo Diacono nella sua *Historia Longobardorum*, III, 16 (MGH, *Scriptores Rer. Longob.*, p. 100) che questo titolo fu conferito ad Autari « *ob dignitatem* ». — È, per certo, un semplice errore di stampa quello che si legge nelle *Ist. dipl.* del Fumagalli, I, 309, che, cioè, l'uso di questo titolo nei documenti longobardi cominci con Rotari; ma credo opportuno di notarlo, perché tali errori facilmente si propagano e, per dire così, si consolidano.

[3] In *Bibl., de l'Éc. des Chartes,* XLVI, pp. 138-149: riprodotto in J. Havet, *Oeuvres* (Paris, 1896), vol. I.

al re scrivente, ma ai destinatarî, perché tali diplomi erano sempre in forma di lettere ai grandi ufficiali dello Stato; e dacché questi, e non il re, erano « *viri inlustres* », si abbia a leggere, non piú « *vir inluster* », ma « *viris inlustribus* ». Pipino (aggiunge l'Havet), di maggiordomo fatto re, conservò il suo vecchio titolo di « uomo illustre »; e quest' applicazione, da lui e dai successori Carolingi fatta di esso titolo alla dignità regia, ha tratto in errore i copisti posteriori dei diplomi dell' età merovingica, ed è stata causa che essi, male interpretando l'abbreviatura *v. inl.*, attribuissero a quei re un titolo che è divenuto regio soltanto nell' età carolingia. — La nuova dottrina è stata pienamente accettata in Francia ed ha avuto anche fuori di Francia pronta e larga adesione,[1] ma l'hanno vigorosamente combattuta il Pirenne e il Bresslau.[2] Quanto a me, la credo piú ingegnosa che sicura. Certo, l'avere l' Havet trovato in dieci diplomi merovingi originali dopo *v. inl.* un frammento di *bus* sembra dargli pienamente ragione: ma si osservi che codesti documenti, da lui citati, han forma di lettere, mentre la finale *bus* non si trova in altri, come le notizie e i giudicati, che non comportano indirizzi a destinatarî. Ora se in quelli della prima specie è ammissibile (e in fatto è cosí) che il re, scrivendo a particolari destinatarî, dia loro la qualificazione che loro spetta di « *viris inlustribus* », e riserbi a sé il semplice titolo di « *Francorum rex* »,[3] non s' intende bene come in quelli della seconda specie possa il *v. inl.* applicarsi ad altri che all' autore.

Carlomagno, nei primordî del regno, si tenne contento alle semplici formule dei Merovingi, ma, espugnata Pavia nel 774 e sottomesso il regno Longobardo, si chiamò « *rex*

[1] Ved. Giry, *Manuel*, pp. 318 e 708, e l'opuscolo sotto citato del Bresslau, nota 1.

[2] Respettivamente, nei *Comptes-rendus* della *Commission royale d'histoire* del Belgio, serie IV, to. XIII, num. 2 (1885); e nel *Neues Archiv*, to. XII (1886). Rispose ad essi l' Havet nella *Bibl. de l' Éc. des Chartes*, XLVIII (1887), pp. 127-131: cfr. *Oeuvres* cit., to. I.

[3] Quest' osservazione fu già fatta dal Fumagalli, I, 310-311.

francorum et langobardorum »; fatto patrizio romano, vi aggiunse «*patricius romanorum* »; e, restaurato l'impero nell' 800, si proclamò « *serenissimus augustans a deo coronatus magnus, pacificus, Romanorum gubernans imperium, qui et, per misericordiam dei, rex Francorum et Langobardorum* ».

Variamente formulate sono le intitolazioni dei successivi imperatori, ma non vi mancano mai le parole *imperator* e *augustus*. Cogli Ottoni comincia, a dire del Fumagalli,[1] la formula « *semper augustus* », ma non diviene frequente se non con Federigo I, ed è costante nei successori di lui. Gli ultimi Sassoni e i primi Salici adottarono, nei titoli, formule d'umiltà o di devozione, aggiunte o sostituite a quelle della loro dignità: così Ottone III si appellò « *servus iesu christi, servus apostolorum* »; Corrado III, « *rex pacificus* »; e gli Enrichi che gli succedettero, « *servus servorum dei, humilis, humilissimus* » ec.; ma l'esempio non ebbe poi séguito.

Il titolo proprio del figliuolo dell'imperatore designato a succedergli nell' impero è dapprima « *rex* » semplicemente, poi gli si sostituisce « *rex Romanorum* », che, secondo le osservazioni del Ficker,[2] comincia ad apparire in qualche documento del III e del IV Enrico, ma non diviene proprio della Cancelleria se non sotto Enrico V.

Il numero ordinale aggiunto al nome del principe non viene in uso prima della fine del secolo x; anteriormente Ludovico II e altri Carolingi, per determinare la propria personalità, usarono di aggiungere al proprio il nome del padre.[3] A mia notizia, il primo imperatore che siasi intitolato coll' aggiunta del numero ordinale è Ottone III (« *Otto Tertius, Tertius Otto* »):[4] viene poi la serie degli En-

[1] *Ist. dipl.*, I, 317.

[2] *Neue Beiträge zur Urkundenlehre*, in *Oesterr. Mittheil.*, VI, 225-253. Apparisce, invero, la prima volta in un diploma di Enrico II del 1007 (Stumpf, 1465), ma il F. lo ritiene per falso o scritto posteriormente.

[3] Cfr. FUMAGALLI, I, 324-25.

[4] Il primo diploma di Ottone III, che aggiunga al nome dell' impera-

richi Salici, il cui numero ordinale si legge non di rado o nell'intestazione o nella linea del monogramma o in quella della data. Nel periodo Svevo, Enrico VI segue il modo dei precedenti Enrichi; Ottone IV, piú di rado; Federigo II quasi mai, se non che suole essere notato nell'escatocollo.[1] Poi nei lunghi interregni, nei brevi imperi, il numero ordinale andò in disuso, finché fu riassunto con regolarità da Carlo IV.

Nell'intitolazione dei diplomi regi e imperiali, da Carlomagno in poi, si accompagna al nome e ai titoli dell'autore la formula « *dei gratia* », alla quale equivalgono altre diversamente espresse, come « *divina favente clementia, divina ordinante providentia, divina dispensante gratia, dei nutu, dono dei, deo favente* » ec. Variamente discusso è il significato politico di questa formula; e due opinioni affatto diverse sono espresse dal Fumagalli[2] e dal Pértile.[3] Il primo le attribuisce un significato di pura devozione religiosa, almeno sino al secolo XIII, finché la Somma di Tommaso da Capua afferma essere in essa un carattere di « arroganza » e di « altissima dignità »:[4] mentre il Pertile sostiene che tale formula, fino da principio, ebbe sempre ed esclusivamente un significato teocratico e politico, servendo ad affermare la derivazione dell'autorità regia dal diritto divino, e l'indipendenza di essa autorità rispetto al popolo. Sarebbe troppo lungo e qui non opportuno trattare a fondo di tale questione: ma, secondo qualche mio particolare studio, credo di potere stabilire che i due termini

tore il suo numero ordinale è, a mia notizia, quello del 22 aprile 998 per l'abate di Reichenau (MGH, *Diplomatum*, to. II, p. 704; STUMPF, 1142).

[1] I re latini di Gerusalemme apponevano al proprio nome il numero d'ordine progressivo dal primo re in poi colla formula: « *N. per dei gratiam in sancta civitate Hierusalem Latinorum rex quartus, quintus* » ec. Esempi in MÜLLER, *Relazioni toscane coll'Oriente*, parte I, num. 5, 9, 12, ec.

[2] *Ist. dipl.*, I, 329 e segg.

[3] *Storia del diritto italiano*, 1ª ediz., I, 73; 2ª ediz. I, 87.

[4] « *Et nota quod mediocres vel minores personae non debent de se dicere dei gratia, quia quodammodo hoc verbum arrogantiam vel dignitatem vel magnificentiam magnam importare videtur* ».

religioso e politico, nel significato della detta formula, non possano nettamente distinguersi, né prima né poi; che il significato politico c' entra più spesso e più presto che non paia al Fumagalli, cioè, fino dalla stessa età carolingia;[1] mentre d'altra parte, non può escludersi che essa contenga in sé sempre anche un sentimento di devozione, che qualche volta è prevalente, com' è, ad esempio, nella nota formula della contessa Matilde: « *Matelda*, *dei gratia*, *si quid est* ».

Nelle più antiche lettere dei papi, questi assumono il titolo di *episcopus*, più raramente quello di *papa*, che peraltro è frequentissimo nelle lettere del Codice Carolino; la compiuta formula « *episcopus servus servorum dei* » fu assunta da Gregorio Magno (sebbene ce ne sia qualche esempio anche anteriore), e si fa sempre più frequente nei secoli VII e VIII; è consacrata dal *Liber Diurnus;* e dal secolo IX in poi diviene definitiva.[2]

I titoli, gli attributi onorifici che si danno ai destinatarî, variano non soltanto secondo le condizioni di essi, ma anche secondo quelle degli scriventi; e si intende subito, ad esempio, che *pater*, *filius*, *frater* hanno un'applicazione diversa, secondo la diversità delle reciproche condizioni dell'autore e del destinatario. Basterà qui accennare le forme principali dei titoli e attributi onorifici che si davano alle diverse classi di persone o scrivendo a loro o scrivendo di loro.[3] Al papa si dice *sanctissimus*, *apostolicus*, *coangelicus* ec., all'imperatore e ai re, *gloriosissimus, serenissimus*, *invictissimus* ec.; alle persone e ai luoghi

[1] Questo significato è chiaramente espresso in una formula del tempo di Ludovico Pio (ROZIÈRE, form. 416): « *Constat nos divina dispensante gratia caeteris mortalibus supereminere: unde oportet ut cuius precellimus munere, eius studeamus modis omnibus voluntati parere*, *nam et his quibus nos scimus divinitus preesse, debemus in quibuslibet necessitatibus prodesse* » ec.

[2] Cfr. FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 107-108; MAS-LATRIE, *Élém. de diplom. pontif.*, I, 12; *Liber Diurnus,* formula I.

[3] Ved., per più ampie notizie, FUMAGALLI, I, 336-362, e i principali manuali di *ars dictandi*.

ecclesiastici, *venerabilis*, *venerandus*, *reverendus* ec.; ai principi e ai grandi signori, *egregius*, *virtuosissimus princeps*, *magnificus dominus*, *illustris dux*, *nobilis vir* ec.; alle minori autorità, ai comuni e università, ai laici in genere, *illustris*, *spectabilis*, *clarissimus*, *discretus*, *providus*, *dilectus*, *fidelis*, *prudens*, *sapiens* ec.

Disposizioni delle parti.

Alberico Cassinese,[1] e, dopo lui, gli altri maestri dettatori danno le regole intorno alle disposizioni delle parti della salutazione. Rispetto al collegamento dei nomi coi titoli, chiamano *praescripta*, *subscripta*, *circumscripta* la salutazione, secondo che il nome, rispettivamente dell'autore e del destinatario, è preceduto o seguíto o circoscritto dai proprî titoli. Rispetto alla collocazione reciproca dei nomi di chi scrive e di chi riceve la lettera, se ne ricavano in genere (salvo qualche particolare dissomiglianza di minor conto) queste norme:

1. il nome dell'autore si prepone quando la lettera è indirizzata da un maggiore a un minore;
2. si prepone invece il nome del destinatario, quando questo è di maggior grado;
3. c'è una certa libertà nelle lettere tra uguali; ma la maggior parte dei maestri dettatori opinano che, in tali casi, il nome del destinatario per cortesia debba premettersi.

Applicando queste regole alle lettere diplomatiche, e particolarmente a quelle degli imperatori e dei papi, bisogna ricordare che si tratta di due « *personae maximae* ». Per conseguenza, l'una e l'altra hanno diritto al primo posto, a qualunque persona essi scrivano, e da qualunque persona sia loro scritto: ma, nelle relazioni reciproche, tra papa e imperatore, l'*ars dictandi* de' secoli XI-XIII, prevalentemente clericale e guelfa, ha fatto una gradazione

[1] In Rockinger, pp. 10-11.

anche di questi due « massimi », e li considera non già come « *duo soli* » al modo dantesco, ma « *sicut sol et luna* », e il sole è il papa.[1] Il nome del papa pertanto, a forma di questa dottrina, deve avere sempre la precedenza sia egli autore o destinatario; e infatti Alberico (secolo XI) stabilisce come regola normale questa formula: « *Domino et in Christo venerabili, N. dei gratia totius sancte ecclesie summo et universali pontifici N. dei gratia Romanorum imperator augustus*; e la conferma nel XIII Corrado de Mure, insegnando che: « *imperator*, *solo papa excepto*, *se et suum titulum omnibus anteponit* ».[2]

Fino al decimo secolo i papi non hanno tenuto una regola costante circa il preporre o posporre il nome loro a quello dei destinatarî;[3] anzi assai spesso, per dimostrazione d'umiltà, hanno preferito di metterlo dopo. In questo, come in altri punti, vediamo che il formulario pontificio s'adatta alle condizioni politiche dei tempi, ed è uno specchio limpidissimo del progredire circospetto, ma in pari tempo assiduo ed efficace, della potenza pontificia. Il *Liber Diurnus*, nella sua prima formula, pone il nome del papa scrivente sempre in secondo luogo, sia nelle lettere da dirigersi « *ad principem* », cioè all'imperatore, sia in quelle destinate a minori autorità, ecclesiastiche e laiche di qualsiasi grado; e anche nelle epistole del *Codex Carolinus* il nome del papa scrivente vien sempre dopo quello del re. Ma dal secolo X in poi, dicono i Maurini, il nome del papa ha preso invariabilmente il primo luogo nelle intitolazioni.

Saluto.

L'intitolazione termina, come ho già detto, con una formula di saluto; ma questo, che nei documenti ponti-

[1] CORRADO DE MURE, (in ROCKINGER, p. 449): « *Maxime persone sunt anthonomasice papa et imperator, quia, sicut sol et luna in syderibus, sic ipsi omnibus superlative preponuntur* ».

[2] ROCKINGER, pp. 13 e 452.

[3] Ved. *Nouv. Traité de Diplom.*, V, 99-102; FUMAGALLI, II, 108.

ficî non manca mai, in quelli regi e imperiali si usa, per regola generale, solamente quando hanno forma di lettere a speciali destinatarî.

La formula piú semplice e piú antica di saluto è « *salutem* », ma questa nei documenti medievali ha spesso altre aggiunte, come « *salutem in domino, salutem et intime dilectionis affectum, salutem omnemque prosperitatem* » ec. o è sostituita da altre formule consimili. Nelle lettere regie e imperiali, a qualunque persona o luogo o università sieno destinate, di solito, invece di augurare salute, si offre grazia: « *gratiam suam et bonam voluntatem; gr. suam cum bona voluntate; gr. suam et omne bonum* » ec.[1] Ma nelle lettere che l' imperatore scrive al papa la formula del saluto si muta in una espressione di riverenza: « *debitam in christo reverentiam, salutem et obsequium filiale* » ec. Varie sono le formule di saluto nelle antiche lettere pontificie, e fra queste prevale « *salutem in domino* »; ma poi a tutte si sostituisce « *salutem et apostolicam beneditionem* », che comincia ad apparire, raramente, sino dalla fine del secolo VII con Giovanni V, e diviene normale dal secolo XI in poi.[2]

Resta che diciamo della formula « *in perpetuum* ». Questa formula di grande solennità (sostituita, talvolta dalle equivalenti: « *ad perpetuam, ad aeternam rei memoriam* » ec.) si pone nel principio dei privilegî, invece del saluto, per indicare che le cose in esso concesse o statuite hanno carattere di perpetuità. Secondo Guido Fava[3] questa formula è propria esclusivamente dei privilegî pontificî « *ad ostendendum quod ecclesiastica concessio perpetua esse debet* »; non dei privilegî secolari, « *ad denotandum quod ius imperii non est perpetuum sed temporale* », né si pone nelle concessioni ai laici « *quia laycorum non sunt*

[1] Federigo I, scrivendo al figliuolo Enrico, gli profferisce « *salutem et paterne dilectionis affectum* » (BOEHMER-FICKER, *Acta imperii selecta*, num. 162, an. 1189).

[2] FUMAGALLI, II, 127.

[3] ROCKINGER, pp. 197-199: cfr. CORRADO DE MURE, ivi, p. 456.

perpetua sed dinoscuntur transitoria ». Ma questa dottrina così rigida non fu con pari rigidità osservata in pratica. La formula « *in perpetuum* », e le altre ad essa equivalenti, furono, è vero, proprie dei privilegî o bolle grandi dei pontefici; e, dopo il secolo xv, si trovano anche nei brevi che hanno carattere di decreti generali e di costituzioni;[1] ma fu anche adoperata nei privilegî imperiali, collo stesso significato di generalità e d'irrevocabilità, e l'*Ars dictandi Aurelianensis*[2] (fine del secolo xii) la pone come formula essenziale del *Privilegium imperatoris*. Dirò di più, che talvolta anche le signorie di minor grado si sono arrogate il diritto di fare concessioni perpetue. Cito, come un esempio curioso e notevole, un documento di Teodorico conte di Fiandra, del 1157,[3] che concede certe franchigie per le fiere di Lille, Messines e Ypres: nell'intitolazione di esso è la formula « *in perpetuum* », e nell'esordio se ne dà la ragione: « *Que statuuntur a principibus terre, in sui firmamento debent permanere* ».

18.

Sottoscrizioni e segnature degli autori.

La partecipazione delle persone che hanno in qualsiasi modo dato opera o consenso a comporre, autenticare e pubblicare il documento, si esprime nell'escatocollo mediante sottoscrizioni autografe; o mediante segni rappresentativi delle medesime, accompagnati da formule; o mediante notizie e liste dei rispettivi nomi. Questi diversi modi comprendo tutti sotto la locuzione generale di sottoscrizioni e segnature;[4] cominciando, nel presente capitolo,

[1] Giry, *Manuel*, p. 700.

[2] Rockinger, p. 112.

[3] Ed. Giry, in *Histoire de la ville de Saint-Omer* (Paris, Vieweg, 1877), p. 380, doc. 7.

[4] Ho già notato (p. 8) che le sottoscrizioni e segnature partecipano della natura dei caratteri intrinseci e di quelli estrinseci; ma, per non tornarvi

a discorrere di quelle degli **autori**, quali ci si presentano nei documenti regi, pontificî e privati.

Documenti regi.

La sottoscrizione del principe è un modo romano continuato nell' impero bizantino, dove troviamo statuito per legge dell' imperatore Leone dell' anno 470 che niun decreto imperiale sia tenuto per autentico, se non sia dalla mano dell' imperatore segnato col sacro inchiostro di porpora o di cinabro, del quale era vietato a ogni altro di servirsi.[1]

Tale uso fu imitato dagli Ostrogoti. L'Anonimo Valesiano narra che Teodorico si sottoscrivesse con una lamina d' oro traforata, nella quale erano incise le quattro lettere « LEGI »:[2] « *Igitur rex Theodoricus inlitteratus erat et sic obruto sensu, ut in decem annos regni sui quattuor litteras subscriptionis edicti sui discere nullatenus potuisset: de qua re laminam auream iussit interrasilem fieri, quattuor litteras 'legi' habentem; unde, si subscribere voluisset, posita lamina super chartam, per eam pennam ducebat, ut subscriptio eius tantum videretur* ».

Nei diplomi dei re Longobardi (le cui forme, come sappiamo, sono semplicissime) non v' è sottoscrizione del re: ma del mandato, di lui fa testimonianza il rogatario colla formula: « *ex dicto domini regis* », di che ho già discorso nel cap. 11, pp. 59-60.

Presso i Franchi invece la sottoscrizione trovasi usata regolarmente, ed è di due maniere: prima autografa, poi

sopra due volte, credo opportuno raccogliere qui insieme le notizie che ho da darne tanto sotto l' uno quanto sotto l' altro aspetto.

[1] *Cod. Justin.*, lib. I, tit. 23, const. 6. — Cfr. WATTENBACH, *Schriftw.*, 3.ª ediz., p. 248.

[2] ANONYMI VALESIANI, *Pars posterior* (*Chronica Theodoriciana*), ed. MOMMSEN, in MGH, SS. antiquissimorum, to. IX, p. 326: — Secondo l'antica recensione del Valois e del Gronovio (seguíta anche in istampe recenti) leggevasi qui « THEOD », e il FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, I, 433, annotava: « Per ridurre le cinque indicate lettere al numero quaternario, specificato dall'Anonimo, il *th* dovrebbe essere preso per un Θ greco ». La lezione « *legi* » già

mediante un segno.[1] È autografa, quasi sempre, presso i Merovingi, giacché quasi tutti quei re sapevano scrivere; e, anche se non è, ne conserva l'apparenza e vi corrisponde la formula: « † *N. rex subscripsi* ». A tale *subscriptio*, in forma autografica, si sostituí sotto i Carolingi il *signum manus regis*, che consiste in un segno manuale e in una formula. La formula è: «*Signum manus N. gloriosissimi regis; piissimi, serenissimi imperatoris* » ec.: il segno consiste prima in una croce, poi in un monogramma. Usarono della prima Pipino e Carlomanno; fu introdotto il secondo, in modo definitivo, da Carlomagno,[2] e continuò e si sviluppò presso gli imperatori successivi, con uso costante fino a Carlo IV, dopo il quale ricominciano le sottoscrizioni autografe.

Il monogramma è una figura, cruciforme o quadrata,[3] costituita di lettere disposte in ordine simmetrico, e legate insieme mediante linee rette o spezzate, le quali lettere, ricomposte in ordine conveniente, formano un nome, un titolo, una formula. I monogrammi dei re Carolingi esprimono il nome del re; ma quelli degli imperatori piú recenti sono assai piú complicati, e includono anche la menzione della loro dignità e dei loro diversi regni.

Importa distinguere nei monogrammi le lettere, che compongono il nome o il nome e i titoli, dalle linee di legamento. Le lettere sono certamente di mano dello scrittore del documento o d'altro ufficiale della cancelleria, e cosí pure gran parte delle linee di legamento: ma tra queste ultime ve n'è alcuna piú caratteristica, che si attribuisce alla mano del re, e testimonia la sua personale par-

felicemente congetturata dal Reiske, è confermata dal Mommsen sulla fede del Cod. Berlin. Phillips 1885 del sec. IX.

[1] Sickel, *Acta Karol.*, I, 213-14, 316-20.

[2] C'è qualche monogramma anche dei Merovingi, ed è in lettere corsive, di mano cancelleresca. Il Giry, p. 708, dice che tali monogrammi adoperavansi quando il re era minorenne o non poteva, per qualsiasi ragione, firmare personalmente.

[3] Sono cruciformi i monogrammi dei Carli di Francia, di Arnolfo, di Corrado I, degli italiani Guido e Lamberto; quadrati, quasi tutti gli altri.

tecipazione all' atto del compiere e spedire il diploma. Di ciò in massima non si può dubitare, perché è attestato in modo esplicito dalle formule, e perché anche l' ispezione degli originali ce ne può, sino a un certo punto, convincere. Ma non si possono dedurne regole generali e sicure; e, rispetto ai casi particolari, se qualche volta la differenza di mano apparisce evidente,[1] piú spesso, quanto piú la ricerca è sottile, altrettanto rimane incerto il resultato.[2]

Documenti pontifici.

La *subscriptio* delle antiche lettere pontificie consiste in una formula finale di salutazione e di benedizione, scritta di regola, per quanto si crede, dalla mano del papa.[3] La formula piú comunemente usata è quella di Gregorio Magno: « *Deus te incolumem custodiat* », e la ritroviamo uguale nella sostanza, con qualche variante di forma, nel *Liber Diurnus*.[4]

Regole piú precise si stabiliscono coll'introduzione dei privilegî o bolle grandi. Abbiamo già osservato (cap. 7, p. 22) che l'escatocollo dei privilegî si compone di tre linee: la prima del *Datum*, la seconda della *Subscriptio papae*, la terza dello *Scriptum*. Qui importa discorrere della seconda, che si compone di tre parti: sottoscrizione del papa nel centro, ruota a sinistra e salutazione finale a destra.

Cominciamo da questa, che ha origini piú antiche. Nei privilegî essa consiste nella formula « *Bene valete* », la quale fin verso la metà del secolo XI è scritta distesamente in

[1] Così è in un diploma di Corrado II per Corvey, an. 1025 (in *KU in Abb.*, fasc. II, tav. 1), nel cui monogramma la sbarra orizzontale di H è per certo aggiunta dopo.

[2] Ved. FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, I, 434 e segg.; SICKEL, *Acta Karol.*, I, 316-320; FICKER, *Beiträge zur Urkundenlehre*, II, 63-77; 144-160, e altrove. Cfr. i *Kaiserurkunden in Abbildungen.*

[3] Lo afferma risolutamente, rispetto alle lettere di Gregorio Magno, P. EWALD, in *Neues Archiv*, III, 548 e segg.

[4] Esempî di altre formule, dal IV al VII sec., vedansi nel *Nouveau Traité de diplomatique*, V, pp. 94, 103, 114, 135 ec.

una o due parole, e in una o due linee; e il carattere suo, diverso dalla scrittura del testo,[1] ci dimostra com' essa, continuando l'ufficio dell' antica *subscriptio*, o salutazione finale autografa, stia a testimoniare l'intervento personale del papa. Con Leone IX (1049-1056) la formula si riduce a monogramma, che dapprima fu forse delineato da un familiare del papa, ma presto divenne fattura della cancelleria.[2] Compimento grafico ad esso monogramma suol essere una specie di segno d'interpunzione, che il Pflugk-Harttung chiama *Comma*, e che si trova fino ai tempi di Gregorio VII.[3]

Insieme col monogramma del *Benevalete* nasce la *Rota*,[4] che è una figura formata di due cerchi concentrici, con l'area del cerchio minore tagliata in croce rettangolare. Nei quattro scompartimenti dell' area interna sono brevi inscrizioni in caratteri maiuscoli. Cosí Leone IX, che la institui, v' inscrisse, in lettere disposte singolarmente nei quattro spazî, «L. E. O. P.»; Vittore II: «IHC. XPC. PETRUS. PAULUS»; e le sigle di Gesú Cristo si ritrovano nelle ruote di Stefano IX, di Niccolò II, di Clemente III, con qualche variazione nelle altre parole: mentre in quelle di altri papi sono dei motti sacri, cioè: «PAX OMNIBUS CHRISTI FIDELIBUS» in Benedetto X; «MAGNUS DOMINUS NOSTER ET MAGNA VIRTUS EIUS» in Alessandro II; «MISERATIONES TUAE DOMINE SUPER OMNIA OPERA TUA» in Gregorio VII.[5] Ma da Urbano II in poi la varietà cessa, e nei quattro precitati scompartimenti si riproduce costantemente la leggenda del sigillo plumbeo, cioè i nomi degli apostoli Pietro e Paolo e quello del papa col proprio numero ordinale. In giro poi tra due cerchi sta il motto, o divisa del papa (come «VERBO DOMINI COELI

[1] Ved. gli *Specimina* del PFLUGK-HARTTUNG.

[2] Ved. F. KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 383-84; W. DIEKAMP, ivi, III, 572.

[3] Ved. le cit. *Mittheil.*, V, 434-440, e cfr. i citati *Specimina*.

[4] Cosí, in varie Somme dei secoli XIII e XIV: ALBERICO CASSINESE l'aveva chiamata *Orbiculum*.

[5] Ved. PFLUGK-HARTTUNG, *Specimina*, tavv. 17-42.

FIRMATI SUNT » di Pasquale II »; « FIRMAMENTUM ERIT DOMINUS TIMENTIBUS EUM » di Callisto II ec.), ed è preceduto da una crocellina. Che valore diplomatico abbia la ruota, è detto da un formulario che il Delisle pubblicò da un codice del secolo XIV, e che ha certamente origini piú antiche:[1] « *In rota nichil scribatur, quousque sit lectum privilegium et signatum per papam signo crucis* »: la ruota dunque rappresenta, anch' essa, un intervento personale del papa, come già lo rappresentavano l' antica salutazione finale e il *Benevalete*, prima che fosse ridotto in monogramma cancelleresco. Infatti, è generalmente ammesso (e i formularî e le osservazioni grafiche lo confermano) che sia di mano del papa la crocellina, che precede l' inscrizione in giro;[2] e l'inscrizione stessa, se non è autografa (e nel maggior numero dei casi mi pare che non sia),[3] è bensí di una scrittura speciale diversa da quella della cancelleria; onde possiamo dedurre che sia di mano d' uno speciale mandatario del pontefice.

La sottoscrizione personale ed esplicita del papa comincia con Pasquale II. La formula di tale sottoscrizione è generalmente questa: « † *Ego N. catholicae ecclesiae eps.ss.* »; e la scrittura può asserirsi che sia autografa per i diplomi di Pasquale e dei suoi piú prossimi successori;

[1] *Bibl. de l' Éc. des Ch.*, XIX, 73.

[2] Cfr. DELISLE, in *Bibl.* cit., XIX, 34 (che dice essere la crocellina la sola cosa autografa del papa); WATTENBACH, *Schriftw.*, 3.ª ediz., p. 462; KALTENBRUNNER e DIEKAMP, in *Oesterr. Mittheil.*, I. 381-83 e III, 572-74.

[3] Segni d' autografia nella scrittura della divisa pontificia vedono il KALTENBRUNNER e il DIEKAMP, il primo particolarmente nei documenti di Pasquale II, l' altro fino dai tempi di Leone IX. Sono disposto anch'io ad ammettere tale autografia per Pasquale, perché questi, che aggiunse alla ruota e al *Benevalete* la sottoscrizione autografa, poté anche tracciare di sua mano le parole maiuscolo-corsive della divisa, assai somiglianti ai caratteri minuscoli semicorsivi della sottoscrizione; e in altri casi pure, dove e nella ruota e nella sottoscrizione prevale un carattere andante semicorsivo, non nego che autografia ci possa essere; ma dove la scrittura della divisa, maiuscola o minuscola, ha forme calligrafiche artificiose, che rivelano uno scrittore di professione (ed è il maggior numero dei casi), non credo che quest' autografia possa ammettersi e neanche congetturarsi.

e anche quando non è piú autografa, deve ritenersi (come la scrittura della divisa) opera di un rappresentante personale del papa. Sottili ricerche paleografiche possono dar luogo a particolari eccezioni o per lo meno far nascere dei dubbî; ma che in genere la regola sia questa, si dimostra dai seguenti fatti grafici: primo, che i caratteri della sottoscrizione pontificia hanno, segnatamente nei documenti piú antichi, un andamento corsivo o semicorsivo personale; secondo, che anche quando divengono calligrafici, non si confondono mai col carattere cancelleresco del testo, ma piuttosto s'avvicinano a quelli della divisa; terzo, che cambiano col cambiare del papa, e per ciascun papa si mantengono uguali.

Le bolle comuni non hanno sottoscrizione, consistendo il loro segnacolo d'autenticità nel sigillo plumbeo; e né anche l'hanno i brevi, nei quali l'anello del pescatore, che chiude la lettera, rappresenta di per sé l'intervento personale del papa. Solamente in casi che gli stessero particolarmente a cuore, poté il papa aggiungere alle bolle e ai brevi o la propria firma o altre parole di sua mano, per piú efficace raccomandazione: ma questo procedimento, affatto personale, è estraneo alla compilazione diplomatica del documento. [1]

Documenti privati.

Una legge di Giustiniano del 528 (*Cod.*, IV, 21, 17) dispone che i contratti di vendite, commutazioni, e donazioni, non abbiano validità, « *nisi instrumenta in mundum recepta, subscriptionibusque partium confirmata, et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa, et postremo a partibus absoluta, sint* ». Alle leggi romane dunque risale

[1] Una bolla di Pio II, 25 nov. 1458, ai Senesi (nell'Arch. di Stato in Siena), per chiedere loro di reintegrare i nobili nel reggimento della città, ha un poscritto di parecchi versi, tutto di mano del papa e colla sua firma, dove piú caldamente si torna a raccomandare la stessa cosa, che a Enea Silvio stava tanto a cuore. Quanto alle sottoscrizioni autografe nei brevi, rimandiamo a pag. 28 di questo Libro, nota 3.

il principio delle sottoscrizioni autografe e dei corrispondenti segni manuali che vediamo nei documenti del medio evo: ma sull'uso delle medesime occorrono alcune osservazioni. Anzi tutto è da notare che, sebbene da Giustiniano si parli espressamente di sottoscrizioni delle parti, in fatto si sottoscrivono generalmente i soli autori,[1] mentre l'intervento del destinatario è rarissimo;[2] e quando si tratta di documenti di reciproca obbligazione, come patti, permutazioni, livelli, chirografi in piú originali ec., ciascuna parte di solito sottoscrive l'esemplare che deve andare in mano dell' altro contraente. Bisogna distinguere inoltre i documenti dispositivi (*chartae*) da quelli di prova (*notitiae*, *brevia*, *memoratoria*). Le carte sono, di regola, sottoscritte dagli autori, perché da loro parte la rogazione,[3] e ciò avviene (secondo le distinzioni topografiche del Brunner) cosí nel territorio lombardo-toscano, che offre la piú perfetta forma di carta medievale, come nel territorio romano: mentre le carte del territorio beneventano, e d'altre regioni dell'Italia meridionale, non hanno generalmente sottoscrizione d'autore. Le notizie invece (che sogliono essere fatte a rogazione, non dell'autore, ma del destinatario), in qualsiasi territorio d'Italia siano fatte, sono, di regola, prive della detta sottoscrizione; eccettuati, almeno per la Toscana, molti documenti che si chiamano « brevi », ma che sono scritti a petizione degli autori.[4]

Le sottoscrizioni e segnature degli autori (uno o piú che siano per ciascuna carta) durano sino ai primi del se-

[1] Ved. Oesterley, *Das deutsche Notariat,* I, 314; Brunner, *Zur Rechtsgesch.*, 57-60.

[2] Ne dà esempio un documento aretino del 1078 (*Cod. dipl. Aret.* cit., n. 228), col quale Costantino vescovo affida la custodia della cattedrale a Giocondo proposto e ai canonici di S. Donato. Il documento, tra le altre sottoscrizioni, ha quella di esso proposto: « *Ego Jocundus archidiaconus et prepositus, huiusque privilegii receptor, ssi* ».

[3] E, infatti, in alcune di dette sottoscrizioni, si chiamano *auctores, rogatores*. Per *Auctor,* ved. gli esempî addotti a p. 4, nota 1; *Rogator* (« *signum manus N. rogatoris* ») si trova di frequente nelle carte romane: cfr. Brunner, pp. 26, 308, e il *Cartularium Sublacense*, ed. Allodi e Levi.

[4] Ved. p. 5, nota 2.

colo XIII, ma già nella fine del secolo anteriore l'uso non ne era piú costante. D'allora in poi gli autori e contraenti si nominano dal rogatario nel testo, come da lui si scrivono le liste dei testimoni: mentre campeggia, sola, nella fine del documento prevalendo a ogni altra forma di autenticazione, e bastando per tutte, la firma e il segno di esso rogatario, preceduto dal segno. Questo sia detto in modo generale per quanto concerne la carta lombardo-toscana: senza escludere che in casi particolari e in altre regioni siansi conservate le antiche consuetudini; finché per la legislazione moderna, le sottoscrizioni delle parti e dei testimoni tornano ad essere condizione necessaria.

Vediamo ora quale fosse il formulario e la grafia delle summentovate sottoscrizioni e segnature.

Ridotte alla piú semplice espressione, le formule sono due: « † *ego N. subscripsi* » e « *signum* † *manus N.* »: la prima si adopera per le firme autografe (*subscriptiones*), la seconda per i segni manuali che stanno in luogo di queste (*signationes*). L'una e l'altra hanno spesso un compimento che meglio ne determina l'ufficio e lo scopo. Cosí nei papiri ravennati l'autore sottoscrivente dichiara che ha riletta la carta, che questa sta bene com'è, e che vi dà il suo consenso.[1] Nelle carte toscane poi, sino al secolo XII, ho notato una quasi costante differenza di formule, secondo che le sottoscrizioni sono autografe o sono fatte mediante il segno manuale rappresentativo. Nelle prime infatti si dice: « *ego N. a me facta subscripsi* », ovvero: « *in hanc chartulam, in hunc libellum* ec. *a me factum subscripsi* »; e nelle altre: « *signum* † *manus N., qui hanc cartulam fieri rogavit* ».

Il *signum manus* consiste generalmente in una croce, che, come osserva il Guigue,[2] è il segno cristiano per ec-

[1] MARINI, num. 90, sec. VI-VII, donazione: « *signum* † *manus Iohanni(s)* ec. *donatoris, omnia suprascripta cognoscentis et consentientis, cui et relecta est* ». — num. 98, sec. IX, donazione: « *Signum manus* .... ec. *cui et rel. est* ». — num. 114, an. 539-546, vendita: « † *ego Deutherius* .... *relegi consensi, subscripsi* ».

[2] M. C. GUIGUE, *De l'origine de la signature et de son emploi au moyen âge* ec. (Paris, Dumoulin, 1863). È un libro curioso e importante, che può

cellenza, e significa a un tempo invocazione, professione di fede, giuramento: altre volte però si hanno dei segni che raffigurano propriamente mani[1] o altri segni artificiali.[2] Quanto si dice qui di cosiffatti segni, vale non tanto per gli autori quanto per i testimoni; e vale parimente per gli uni e per gli altri l'osservazione, che nel maggior numero dei casi si fanno tanti segni quanti sono i segnatarî, anche se la menzione di essi sia fatta in modo complessivo.

In casi d'impedimento poteva l'autore, secondo le leggi romano-barbàriche, delegare altra persona a sottoscrivere il documento in nome suo;[3] ovvero egli stesso lo sottosegnava colla semplice croce o con altro segno manuale. Diversi potevano essere i motivi di questa delegazione e di questa segnatura; e il più frequente (come ben si capisce) era quello dell'« *ignorantia litterarum* ». Nei più antichi documenti medievali questo motivo è assai volte espresso nella formula che accompagna il segno manuale; altre volte sono addotti altri motivi, come, ad es., « *propter negligentiam usui sui manibus* », « *propter caligine oculo-*

anche oggi consultarsi con profitto, anche se non si voglia in tutto ammettere la tesi sostenuta dall'autore: « que la signature a été inventée par ceux qui ne savaient pas écrire ».

[1] Ne dà esempi il GUIGUE, e parecchi possono anche ricavarsi dai nostri documenti. Nel *Cod. dipl. Aret.* (ed. PASQUI) è da notarsi questa formula del doc. 235 (an. 1079): « *signum † manus Gizzi, qui hanc cartam et manum suam fieri fecit* »; e qui il *manum suam* si riferisce al segno della croce, ma in altri documenti, come i num. 217, 219, 239 ec., c'è veramente raffigurata una mano.

[2] Ved. GUIGUE, pp. 63-73.

[3] Il GUIGUE, op. cit., p. 21, riferisce due tratti delle *Lex Wisig.* (lib. II, tit. 5), e dell'*Ed. Theod.* (cap. 29), che concernono tale argomento. Per la prima l'*auctor*, se non può sottoscrivere « *aegritudine obsistente* », ha facoltà di pregare altro presente di sottoscrivere l'atto in sua vece, e questo s'intende valido « *si subscriptionem vel signum ad vicem illius auctoris ille qui est rogatus impresserit* »; per l'altro, « *si testator, aut literas ignorando, aut per necessitatem vicinae mortis, propriam subscriptionem non potuerit commodare, tunc octavus testis pro testatore adhibeatur huiusmodi, de cuius fide dubitari omnino non possit* ». Il GUIGUE medesimo riferisce questa sottoscrizione del testamento di Giovanna contessa di Tolosa, an. 1270: « *Ego Iohanna comitissa Tolosae et Pictavie predicta propria manu Alberici capellani mei huic testamento feci subscribi* ».

rum »,[1] « *pro pestifera et innumerabili infirmitate* », ec.;[2] ma in seguito tale motivazione non si stimò più necessaria, e il più delle volte non se ne fa alcun cenno.

Rimane un' ultima ricerca paleografica: questi segni manuali sono, o no, autografi? In massima, e secondo il formulario, dovrebbero essere: in pratica generalmente non sono, ma debbono attribuirsi, come la formula che li dichiara autografi, alla mano stessa del rogatario. Ciò si dimostra assai palesemente per le apparenze grafiche. Difatti, nella serie delle segnature a piè d'una carta, le quali dovrebbero essere di mani diverse, i segni non di rado si riscontrano essere tutti di forma uguale. Notisi poi, che i segni di croce sono talvolta assai artificiati, in modo che un analfabeta non potrebbe tracciarli; e quel che si dice delle croci, dicasi tanto più delle figure delle mani ec. Infine, quando si premettono a una lista complessiva di nomi più croci, quanti sono i nomi menzionati, queste croci, anzi che stare ognuna da sé, come dovrebbe essere se tante diverse mani le avessero tracciate, non di rado s'accostano e si aggraticciano insieme in una sola figura: il che, necessariamente, non può essere opera che d'un solo artefice. Conchiudiamo, pertanto, che i segni manuali, dei quali si possa sicuramente affermare l' autografia, sono assai rari; e la consueta formula, che accompagna quei segni e contiene una tale affermazione, non è il più delle volte se non una finzione notarile, tacitamente e comunemente accettata.

19.

Consenzienti e testimoni.

Alla sottoscrizione dell' autore si accompagnano nel documento altre sottoscrizioni, segnature e liste di nomi, le quali hanno uno di questi due fini:

[1] *Mem. e Doc. Lucch.*, V, II, num. 56 e 73, an. 758, 791.
[2] *Reg. Sublac.*, num. 27, donaz. dell' an. 924.

o di affermare il consenso (e in certi casi anche la partecipazione) di altre persone al fatto documentato;

o di fare testimonianza della veridicità del fatto e del legale procedimento della documentazione.

Secondo questo doppio fine debbonsi dunque fare due categorie delle persone chiamate a sancire e comprovare, insieme coll'autore, il documento: una dei consenzienti, l'altra dei semplici testimoni; ma, perché l'una e l'altra, se talvolta distinguonsi esplicitamente, tal altra si confondono, è opportuno discorrerne qui in modo complessivo.

Documenti regi.

Di regola, l'autorità regia non ha bisogno di porre i proprî atti sotto la fede di consenzienti o di testimoni, perché il potere di lei è assoluto e indiscutibile;[1] e se in taluni antichi diplomi trovansi sottoscrizioni di intervenienti, e in altri più moderni liste di testimoni, queste non sono già a diminuzione dell'autorità suprema, ma servono a rafforzarla coll'ostentata adesione di persone costituite in minor grado ma in pari tempo assai ragguardevoli nello Stato.

Notò il Sickel,[2] rispetto alla diplomatica merovingica e carolina, che l'intervento dei testimoni apparisce di regola in quei documenti soltanto, che sono destinati a confermare privilegî concessi a monasteri; le quali conferme, per un certo rispetto alle immunità dei vescovi, si dicono fatte « *cum consilio pontificum, cum consensu episcoporum* ». Un'altra categoria di testimoni è poi derivata dai patrocinatori delle istanze, che venivano presentate alla corte del re o dell'imperatore.[3] Questi patrocinatori o erano man-

[1] Da un cartulario del sec. XI il BRESSLAU, I, 798, ricava questa annotazione: « *testes in hac re ne requiras, quibus... non eget regia potestas* ».

[2] *Acta Karol.*, I, 66-67.

[3] Ved. FICKER, *Beiträge*, I, 226 e segg.; II, 440-442; BRESSLAU, *Handb.*, I, 790 e segg.

dati dai postulanti a presentare e sollecitare essi medesimi la domanda; ovvero erano persone autorevoli in Corte o grandi ufficiali dello Stato, che, o spontaneamente o d'ufficio e a petizione altrui, si assumevano il carico di sollecitare le istanze e far spedire i relativi documenti. Nell'un caso e nell'altro il loro intervento viene menzionato nel diploma regio, e significa adesione, consiglio, consenso, partecipazione, e in fine, per evoluzione progressiva, testimonianza. Notisi bensí che, anche quando i patrocinatori menzionati nel contesto si trasformano in testimoni registrati nell'escatocollo, questa loro qualità conserva sempre il significato pittosto di consenso ufficialmente richiesto e ufficialmente obbligatorio, che non di presenza effettiva; e questo giova a spiegarci certe anomalíe, di che tra poco dirò.

Premesse queste osservazioni generali, vediamo ora quale fosse l'intervento dei testimoni nelle carte regie delle diverse età.

I diplomi dei re Longobardi non hanno sottoscrizioni né liste di testimoni; mentre esempî delle prime ci offre qualche diploma dei Merovingi, e qualche altro dei primi Carolingi. Il più antico che si citi è un documento di Clodoveo II, dell'anno 653,[1] nel quale si confermano i privilegî concessi da Landerico vescovo di Parigi al monastero di Saint-Denis, e nel cui escatocollo è una lunga lista di sottoscrizioni autografe, o con apparenza autografica, di vescovi, di ecclesiastici e di laici, colle formole: « *consentiens subscripsi*, *consensi et subscripsi* » o, semplicemente, « *subscripsi* ». Come ultimo esempio, cita il Sickel[2] un diploma di Ludovico Pio, del 794, per la cella di Nouaillé, nel quale alla sottoscrizione del re, giovinetto di sedici anni, si aggiungono quelle di altre autorevoli persone della sua Corte. Ma sono casi rari, che manifestansi a modo di eccezione, né seguitano nei secoli successivi.

[1] PARDESSUS, *Diplomata, chartae* cc. *ad res gallo-francicas spectantia* (Parigi, 1849), num. 322.

[2] *Acta Karol,* I, 203: cfr. II, 84, 297; MÜHLBACHER, *Reg. Carol.*, n. 497.

In sostituzione alle disusate sottoscrizioni di intervenienti cominciano ad apparire, nel sec. XI, liste di testimoni, delle quali il più antico esempio che si conosca è in un diploma di Corrado II, del 1028, per l'abbazia di Corvey (Stumpf, 1975), dove la lista dei testimoni, preceduta dalla parola « TESTES », è scritta in colonna nello spazio rimasto bianco tra la fine del testo e le ultime linee dell'escatocollo, che comprendono la recognizione e la datazione, ed ha a destra il sigillo imperiale, a sinistra il *signum imperatoris* o monogramma.[1] Continuano queste liste di testimoni di quando in quando, ma non troppo spesso, nei diplomi imperiali dell'undecimo secolo, facendosi più frequenti presso gl'imperatori Salici del secolo XII, frequentissime nel periodo Svevo. La collocazione di esse è alla fine del testo, e, più precisamente, tra le formole di corroborazione e la sottoscrizione regia; formano il più delle volte paragrafo nuovo, ma la loro scrittura procede in linea continuata. Le formule che le precedono sono queste: « *huius* o *cuius rei testes sunt; huic rei interfuerunt*; *nomina testium; testes fuerunt presentes; presentibus testibus; sub testimonio; idoneos testes subter notari fecimus*, *quorum nomina haec sunt* », e altre consimili.

In queste liste di testimoni non è raro il caso di incontrarsi in strane anomalíe. Vi si vedono talvolta nominati, come presenti, testimoni che erano effettivamente lontani (né vi mancano i morti); altri, che riferisconsi a momenti storici anteriori o posteriori; raccolti, insomma, in una stessa lista nomi di persone che, per ragioni storiche e cronologiche, non era possibile che, in quel dato momento, fossero insieme. Il fatto fu già notato dal Fumagalli,[2] e già da lui sappiamo che cosiffatte anomalíe nelle sottoscrizioni e segnature sono una « pratica costante », e non

[1] Il facsimile di questo diploma è in *KU in Abb.*, II, 2. N'è un cenno in FUMAGALLI, I, 428-429: più intimamente ne discorrono, rispetto alle varie questioni paleografiche, che vi si riferiscono, il FICKER, *Beiträge*, I, 231 e il SICKEL, *KU* cit., testo, p. 18.

[2] *Ist. dipl.*, I, 455-56.

infirmano punto la sincerità e la piena regolarità di un diploma. E le ragioni di tali anomalíe sono state, ai giorni nostri, fondatamente e con piena competenza, spiegate dal Ficker,[1] dalla cui dottrina, che compendiosamente esporrò, possono ricavarsi le norme elementari, che devono guidare lo storico e il diplomatista nell'apprezzamento di queste liste.

Giova anzi tutto ricordare (come ho notato poc' anzi) che le testimonianze nei documenti regî esprimono piú che altro il concetto politico del consenso, non quello della presenza effettiva dei consenzienti. Vero è che fu in sostanza questa presenza personale, che fece sí che i patrocinatori, i consiglieri, i partecipanti all'azione o alla documentazione (tutte forme varie di consenzienti) si riducessero poi in liste di testimoni; ma il primitivo concetto politico del consenso rimase anche in queste, e vi rimase come cosa principale, mentre la presenza personale effettiva diventava una faccenda secondaria. La compilazione delle liste dei testimoni, affidata alla cancelleria, e condotta secondo certe norme auliche e burocratiche, non consisteva precisamente nel registrare chi di fatto c'era o non c'era, ma chi, di regola, per quelle date norme, ci doveva essere; e la regola, come si sa, spesse volte non concordava col fatto.

È anche da considerare che i testimoni, raccolti in un'unica lista, non riferisconsi sempre tutti a uno stesso momento storico, poiché i momenti di formazione d'un documento, come già sappiamo, sono parecchi: alcuni sono testimoni dell'azione, altri della documentazione in genere, altri della minuta, altri della copia a buono; né si esclude il caso che certe liste derivino da minute o da originali anteriori: onde non è da far meraviglia che tutti questi elementi, raccolti da fonti diverse, e fusi in una sola lista, non possano, per questo fatto materiale, acquistare una concordanza che prima non avevano, sebbene per finzione legale debbano averne l'apparenza.

[1] Ved. specialmente i *Beiträge zur Urkundenlehre*, II, 440 e segg.; e i *Neue Beiträge*, in *Oesterr. Mittheil.*, II, 179 e segg.

Oltre queste considerazioni di metodo, che spiegano le ragioni di certe anomalíe, c' è poi da tener conto degli errori materiali, segnatamente per quanto si riferisce a scambi o corruzioni di nomi; e anche rispetto a questi, sarà bene di essere un po' indulgenti verso quei poveri impiegati di cancelleria, che dovevano fabbricare le liste, legalmente obbligatorie, di quei testimoni. Presenti, costoro spesso non erano; presenti in Corte, forse sí, o almeno ci dovevano essere, ma non proprio alla documentazione. Onde accadeva che i loro nomi, che dovevano di necessità essere inclusi nelle liste, fossero non di rado malnoti ai minutanti, che li trascrivevano, per cosí dire, a orecchio e non senza errori; e gli ingrossatori, o copiatori a buono, li copiavano poi come li capivano, e assai spesso li capivano male.

Cosí formavansi le liste dei testimoni nei documenti regî. Dalle osservazioni fattevi sopra possiamo trarre due conseguenze. La prima è che le anomalíe e contradizioni, che s' incontrano nelle medesime, appartengono alla numerosa categoria delle finzioni legali, categoria molto elastica, e allora ed ora molto tollerata in pratica; e sarebbe un grave errore assumerle, di per sé sole, come indizi di falsità o di irregolarità d' un documento. L'altra conseguenza è che, per il modo di fattura delle medesime, si conferma quanto poco conto si tenesse, politicamente, dell' effettivo intervento di consenzienti e testimoni nei documenti regî; intervento che invocavasi soltanto a pompa e ad esaltazione, non già a difesa, né tanto meno a limitazione o diminuzione dell' autorità regia, allora veramente sacra e inviolabile.

Documenti pontificî.

Tanto meno ebbero bisogno della convalidazione di testimoni, come oggi li intendiamo, gli atti emanati in forma diplomatica dall' autorità pontificia; né con tal nome vorrei chiamare, col Pflugk-Harttung,[1] coloro che si sot-

[1] PFLUGK-HARTTUNG, *Die Urkunden der päpstl. Kanzlei*, pp. 27-35. È bensí notevole e istruttivo questo suo capitolo per minute osservazioni analitiche e storiche.

toscrivono ai privilegi più solenni dei papi, parendomi che essi appartengano piuttosto alla categoria dei consenzienti e aderenti. Queste sottoscrizioni collettive sono rarissime nei tempi antichi; comprendono cardinali e altri prelati, e riduconsi poi ai soli cardinali; ma anche le sottoscrizioni di questi sono rare sino a Pasquale II, e non diventano parte essenziale dei privilegi solenni sino a Innocenzo II.[1]

Un formulario, edito dal Delisle, e che ho già citato (ved. pag. 128), dà queste regole rispetto alle sottoscrizioni dei cardinali: « *Subscriptiones vero cardinalium episcoporum fieri debent recte sub scriptione pape... A sinistra vero parte, videlicet a principio scripture debent se subscribere presbyteri cardinales; in alia parte dextra debent se suscribere diaconi cardinales. Quilibet cardinalis debet se subscribere manu propria cum signo crucis depicto, vel alio signo, si alio est usus* ».[2]

Sulle sottoscrizioni dei cardinali torna la solita questione paleografica, se siano autografe o no. Il Wattenbach lo nega in modo assoluto,[3] e forse nel maggior numero dei casi ha ragione, ma non è da escludersi che delle autografe ce ne siano; e a ogni modo, esse, e più le croci che le precedono, indicano una partecipazione personale qualsiasi dei cardinali stessi.[4] L'inchiostro e i caratteri diversi di quelle sottoscrizioni, i tipi diversi delle croci secondo i diversi cardinali, ci convincono che quel lavoro non è fatto in cancelleria; e se anche (come osserva il Wattenbach) fa ostacolo all'ipotesi dell'autografia l'essere talvolta di diverse forme la croce e la sottoscrizione d'uno stesso cardinale in documenti diversi, possiamo peraltro facilmente ammettere che costoro sottoscrivessero, se non di propria

[1] F. Kaltenbrunner, in *Oesterr. Mittheil.*, pp. 386-387; L. Mas-Latrie, *Les élém. de la diplom. pontif.*, II, 29.

[2] *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XIX, 73.

[3] *Scriftw.*, 3.ª ediz., p. 462.

[4] Cfr. Delisle, in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XIX, 34-35; Kaltenbrunner, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 386-390; Diekamp, ivi, III, 500-501.

mano, almeno per mezzo di proprî mandatarî, in modo che, se non materialmente, almeno moralmente, la loro sottoscrizione per mandato rappresentasse il loro intervento.

Documenti privati.

Anche nei documenti notarili sono da distinguersi i consenzienti (*consentientes*) dai testimoni (*testes*). Stanno fra i primi i parenti, i mundualdi, i mallevadori, e tutti coloro, insomma, il cui consenso è richiesto come condizione necessaria dalla legge; non che quelli che intervengono all'atto insieme all'autore, e lo approvano e lo confermano, come partecipi in certo modo dell'autorità: tali sono, ad es., nei documenti vescovili, abbaziali ed altri ecclesiastici, i dignitarî dei capitoli, i canonici, i cherici, i monaci ec. E questo consenso si esprime in più modi: - o si annunzia in modo generico nel testo, senza che ne seguano le singole sottoscrizioni dei consenzienti; - o questi vengono particolarmente nominati nel testo, e poi nell'escatocollo seguono le loro sottoscrizioni o segnature; - o infine si hanno le sottoscrizioni o segnature dei consenzienti, senza che ne sia prima fatta menzione nel testo. Le formule con cui si esprime il consenso sono, di solito: « *consensi*; *consentiens subscripsi*; *consensi et subscripsi* » ec.

Ma veniamo a discorrere particolarmente dei testimoni propriamente detti (*testes*).

Rispetto ai documenti dell'età romana, ne abbiamo il tipo nelle tavolette cerate di Pompei e di Transilvania, che appartengono al primo e al secondo secolo dell' era cristiana: queste sono provviste di sottoscrizioni di testimoni, verisimilmente autografe nel maggior numero dei casi.[1] I sottoscriventi sono in numero di sette, quando il libello ha forma di documento testimoniale, cioè, quando riceve validità, non dalla scrittura, ma dall' affermazione

[1] Ved. Mommsen, in *CIL*, III, 922. Nota egli come non autografe, ma scritte dalla stessa mano che ha scritto il documento, le sottoscrizioni testimoniali della *Cautio de puella empta*, an. 139, num. 6.

dei testimoni; e in numero minore, quando ha forma di chirografo (cfr. questo Libro, a pag. 3), cioè quando è scritto dall'autore o per mandato di lui, ed ha così in sè stesso la prova della propria validità.[1]

Venendo al medio evo, ho già osservato (pag. 130) che il tipo caratteristico della documentazione di quell'età ci è offerto dalla carta dispositiva longobarda: ora aggiungo che, rispetto ai testimoni, anche la carta neoromana accostasi più o meno a questo tipo; onde possiamo discorrere dell'una e dell'altra a un tempo.

Dare la carta ai testimoni, perché la firmino, esprimesi colla formula « *testibus offerre* (o più raramente « *tradere* ») *roborandam* »; la quale formula si riscontra di frequente nei papiri ravennati e in carte romane anche d'età più recente,[2] ma è rara assai e di poco oltrepassa il secolo VIII nelle carte lombarde e toscane.[3] L'atto materiale dell'attestazione è espresso dall'Editto (Liutpr. cap. 63) colla frase « *ponere manum in cartola* ».

Varia è la rappresentazione materiale e vario il formulario delle testimonianze.

Nei papiri ravennati e in altre carte dello stesso tipo dal secolo VI all'XI, vediamo che i testimoni si registrano nell'escatocollo, e questa registrazione si fa in due forme: prima, in forma di sottoscrizioni personali di essi testimoni, le quali prendono luogo tra la fine del testo e la firma del rogatario, e appaiono per le più autografe; poi, in forma di una *Notitia testium*, scritta dopo quella firma e compilata da esso rogatario, la quale ripete, disponen-

[1] Cfr. DE PETRA, in *Atti dei Lincei*, serie II, vol. III, pp. 164-165; e BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, pp. 44-50.

[2] Nel *Regesto Sublacense* (secolo X-XI) vedesi trasformata nella formula: « *testes qui subscriberent rogavi* ».

[3] Cfr. BRUNNER, pp. 38-39. Non posso esser concorde coll'illustre autore quando asserisce essere l'« *offerre testibus* » nella carta tosco-lombarda molto frequente (« sehr häufig »). Salvo alcuni documenti lucchesi della prima metà del secolo VIII, nelle carte toscane non l'ho trovata quasi mai; s'incontra, è vero, con una certa frequenza nelle lombarde, e in ispecie nelle donazioni e nei testamenti del secolo VIII e della prima metà del IX, ma poi sparisce dal formulario: cfr. *Cod. dipl. Langobardiae*, in MHP, to. XIII.

doli in colonne, i nomi dei testimoni sottoscrittori.[1] La *notitia testium* non è un compimento necessario del documento, ma è frequentissima, e il piú antico esempio ce n'è offerto dalla raccolta del Marini in un testamento dell' anno 575, che ha, per di piú, altre sette sottoscrizioni di testimoni a tergo, appostevi dopo la chiusura del testamento.[2]

Finché dura il regime delle sottoscrizioni e segnature personali (e può stabilirsene il termine circa al secolo XII), le testimonianze fanno parte dell' escatocollo, e il formulario di esse non è tante volte di semplice sottoscrizione, ma esprime in modo ragionato ciò che i testimoni han veduto fare, ciò che essi intendono di attestare. Cosí, nei papiri ravennati, vediamo i testimoni alle donazioni dichiarare che l' autore ha firmato e giurato la carta, dopo averla riletta, e che questa è stata consegnata al donatario, ora testimoniando di tutte queste cose insieme, ora soltanto di alcuna di esse;[3] mentre i testimoni alle vendite fanno testimonianza del prezzo pagato, aggiuntavi non di rado pure la dichiarazione, già sopra citata, dell' essere stata all'autore riletta la carta o dell'averla questi firmata.[4] Anche in altri documenti anteriori al Mille si trovano di queste sottoscrizioni ragionate; ma può stabilirsi, in modo generico, che sono sempre assai poche, e si fanno sempre piú rare: mentre in ogni secolo del medio evo è generale la consuetudine, cosí nel territorio longobardo come nel romano, delle sottoscrizioni testimoniali compilate secondo semplici formule come: « † *Ego N. rogatus a N.* (autore), *testis subscripsi* » ovvero: « *Signum* † *manus N. testis* o *rogati testis* ».[5]

[1] Vedine esempî nelle tavole che stanno in appendice ai *Papiri dipl.*, del MARINI, e nell'*Arch. paleogr. ital.* del MONACI.

[2] MARINI, *Papir. dipl.*, num. 75. — Non hanno la *notitia testium*, ma soltanto le sottoscrizioni, i documenti 86 (donazione, an. 553), 90 (id., sec. VI-VII), 122 (vendita, an. 591).

[3] Op. cit., num. 86, 90, 93, 95, 98, 110.

[4] Op. cit., num. 114, 120, 121, 122, 126.

[5] Nei documenti di Sulmona dei sec. XI-XII (ved. *Cod. dipl. Sulmonese*, ed. N. F. FARAGLIA, Lanciano 1888) i testimoni si sottoscrivono col segno

La evoluzione dalle sottoscrizioni e segnature alle liste dei testimoni comincia già prima del Mille; comincia, cioè, coll'aggruppamento dei nomi dei testimoni in una serie collettiva, preceduta da tante croci quanti sono i testimoni nominati (ved. pag. 133) e dalla formula « *signa manuum* »: [1] poi da queste, che vogliono avere sempre l'apparenza di segnature personali, si passa alle vere e proprie liste, compilate dal notaro, ed enunciate colle formule: « *praesentibus testibus, testes sunt* » ec.

D'allora in poi non è più costante la collocazione dei nomi dei testimoni nell'escatocollo; ma trovansi non di rado anche nel protocollo iniziale. Dire della varietà di tale procedimento nei varî territorî e nelle varie età, mi sarebbe qui impossibile; nè può farsi senza studî speciali accuratissimi. Basti, per rispetto alla generalità, quanto sopra ho accennato; e mi sia lecito come saggio di più particolari ricerche, di riferire brevemente quanto ho osservato nei documenti toscani dei secoli XI a XIII, che è appunto il periodo caratteristico dell'evoluzione dalle sottoscrizioni o segnature alle liste. Intendasi che queste mie note concernono le formule più consuete, senza tener conto delle eccezioni.

Nel secolo XI e XII le carte toscane hanno generalmente nell'escatocollo i *signa manuum* coi nomi dei testimoni disposti in lista; mentre nei brevi o notizie maggiore è la varietà. Suole darsi in questi la lista dei testimoni in principio, e apporsi infine i supposti segni di loro, facendone menzione in modo generico con formule che riduconsi a questa: « *signa manuum praedictorum hominum qui ibidem fuerunt rogati testes* »; ma altre volte nomi-

e colla formula « *signum manus N. rogatus a suprascripto* »; la parola « *testis* » non c'è; il « *suprascriptus* », s'intende, è l'autore rogante. — Nei documenti baresi dei periodi greco e normanno la formula più comune delle sottoscrizioni dei testimoni è « *testis sum* » senza « *rogatus* ». (Cfr. *Cod. dipl. Barese*, ed. NITTI, vol. I).

[1] Vedansi ad es., in TROYA, *Cod. dipl. Longob.*, num. 673 e 704, due documenti cremonesi di donazione e d'enfiteusi degli anni 753 e 756. Nel primo la lista è di otto, nel secondo di tre nomi, con altrettanti segni.

nansi nel contesto esplicitamente i consenzienti e genericamente i testimoni, colla formula « *in praesentia bonorum hominum, quorum subter leguntur nomina* » o con altre simili, e allora la lista di questi si dà in fine. Nel secolo XIII si fanno generali le liste dei testimoni compilate dal notaro, e ora stanno in fine, ora in principio del documento; e poiché le mie osservazioni non mi permettono finora di stabilire intorno a ciò una regola certa, basterà almeno fermar questo (che vale anche per altri territorî e per secoli piú recenti): che la collocazione delle liste dei testimoni è connessa colla datazione; e che, quando la data di tempo e quella di luogo sono bipartite, la lista dei testimonî sta, di regola, colla seconda.

20.

Compimento della carta. Sottoscrizioni cancelleresche e notarili.

Chiudesi la serie delle sottoscrizioni e segnature con quelle dei cancellieri e dei notari, dalle quali il documento riceve perfezione e riconoscimento della sua piena validità. Cancellieri e notari hanno, in massima, (ved. cap. 2, pp. 6–7), un ufficio unico, quello di rogatarî: ma praticamente il metodo del loro operare è diverso, e diversa anche è l' importanza giuridica delle loro sottoscrizioni. Il cancelliere è un impiegato; il notaro, un magistrato libero, che ha pubblica fede. La firma del primo serve ad affermare la legittimità e regolarità dei documenti, che vengono emessi mediante il suo ufficio, ma è in parecchi casi poco piú che una formalità burocratica: onde si intende come possa essere non autografa, possa anche essere omessa, possa venire rafforzata o sostituita da altri espedienti e, in principal modo, dal sigillo. La firma del notaro, invece, oltre ad affermare le predette cose, significa qualche cosa di piú; significa, possiam dire, la crea-

zione di un titolo giuridico; essendo, nel diritto italiano, tale firma non solo il compimento necessario della carta, ma il principio e la base della sua legale efficacia.

Documenti regî.

Ai documenti regî fa da compimento la recognizione (*recognitio*) della cancelleria, la quale consiste in una sottoscrizione e in una formula che viene dopo il *signum regis.* [1]

I diplomi dei Longobardi sono sottoscritti da semplici notari; e il modo l'ho già esposto nel cap. 11 (pp. 59–60): ma nella costituzione piú complicata della cancelleria dei Franchi, segnatamente Carolingi, e di quella degli imperatori germanici, anche il modo e le forme della recognizione divengono piú complicate (ved. cap. cit., pp. 61-64). Questa è fatta dal cancelliere o da un notaro della cancelleria, e contiene in sé il nome e titolo del riconoscente; piú tardi, la menzione dell'archicancelliere o archicappellano (i quali bensí, come già sappiamo, non hanno alcuna ingerenza effettiva negli affari interni della cancelleria e nella spedizione dei diplomi, ma sono rappresentati dal riconoscente colla formula « *ad vicem* »); e infine la formula propria di recognizione, che è « *legi, relegi, obtuli* » sotto i Merovingi, « *recognovi, subscripsi* » nei tempi successivi.

[1] Ved. Ficker, *Beiträge*, II, 160-188. — Il Fumagalli, *Ist. dipl.*, I, 446, dice: « Dopo il monogramma ci si presentano nei diplomi le segnature, o piuttosto le controsegnature. Lo scopo principale avutosi in mira nell'introdurle, si fu per riconoscere se fossero questi accuratamente scritti e secondo la mente del sovrano ». Ho notato questo passo, perché sia chiaro il significato diplomatico speciale che il F. dà al vocabolo segnatura, cioè di recognizione cancelleresca; da non confondersi con quello che gli diamo noi sotto il rispetto puramente paleografico. In questo senso noi non facciamo una distinzione intrinseca tra segnatura e sottoscrizione; ma con questo secondo vocabolo intendiamo di significare le sottoscrizioni autografe, e col primo, quelle fatte mediante segni artificiali, sieno le une o le altre o di autori, o di testimoni, o di cancellieri e notari.

La recognizione nei tempi più antichi sta a destra della segnatura e sottoscrizione del re, più tardi nella linea di sotto, con qualche ritorno al modo antico fino ai tempi di Enrico II:[1] è scritta in caratteri allungati, come la precedente linea del *signum regis*; e, nei tempi carolingi, è preceduta da un *chrismon*, e termina con un *signum recognitionis*, che suole comprendere note tironiane o segni imitativi delle medesime.[2]

Una delle questioni più importanti trattate dalla diplomatica moderna è quella che concerne l'autografia della recognizione. È merito principalmente del Sickel e della sua scuola di avere recato in ciò novissima luce, sottoponendo ad esame, con acume e con pazienza ammirabili, i singoli diplomi, a fine di distinguere in ciascuno il dettatore, lo scrittore del testo, lo scrittore o gli scrittori del protocollo, il riconoscente nominale, il riconoscente effettivo. Non affermerei che, caso per caso, queste sottili ricerche abbiano dato resultati assolutamente sicuri, giacché il criterio su cui principalmente si fondano, è la diversità delle mani; criterio assai spesso troppo fallace così nella critica paleografica dei codici, come in quella dei documenti; ma certe dottrine, certe norme fondamentali possono dirsi ormai assodate, e le espongo brevemente.[3]

Sotto i Merovingi e i primi Carolingi, cioè fino a Ludovico Pio, le sottoscrizioni sono autografe: il ricono-

[1] Ficker, *Beiträge* II, 161.

[2] Sickel, *Acta Karol.*, I, 320 e segg.

[3] Non istò a fare minute citazioni. Vedansi i già citati *Acta Karolinorum* del Sickel, i suoi *Beiträge zur Diplomatik*, il *Programm und Instructionen der Diplomata Abtheilung* (in *Neues Archiv*, I, an. 1876), la *Selbstanzeige* dei « *Kaiserurkunden in Abbildungen* » (in *Oesterr. Mittheil.*, 1881) ec. Sono applicate queste norme nella citata collezione dei *KU in Abb.*, e nei *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, editi, sotto la direzione del Sickel, nei MGH. Nelle quali due raccolte gli scrittori e i sottoscrittori sono indicati e distinti con tante sigle aggiunte al nome del capo della cancelleria: così *Poppo A. B. C.*, *Bruno A. B. C.* ec. significano altrettanti impiegati della cancelleria di Poppo, di Bruno ec., scrittori o sottoscrittori di diplomi, dei quali non si conoscono i nomi, ma dei quali si è creduto di potere, per criterî grafici, distinguere la personalità.

scente poteva avere, o no, partecipato alla redazione del diploma, ma l'aveva a ogni modo riletto, e colla sua sottoscrizione se ne faceva mallevadore. Ma coi figliuoli di Ludovico comincia la confusione, che si fa sempre piú grave nei secoli x e xi, nei periodi sassone e salico. Si hanno sottoscrizioni fatte di propria mano del cancelliere; altre di notari col proprio nome; altre di notari col nome del cancelliere, di cui fanno le veci; e non poche, infine, di ufficiali inferiori, che, sottoscrivendosi pel cancelliere o pei notari, ne usurpano i nomi.

Anche la recognizione canelleresca, pertanto, diviene col tempo una finzione legale, e naturalmente scade d'importanza, e comincia ad essere trascurata come cosa inutile, in specie da Federigo II in poi. Ma in questo periodo di decadenza accade, che quanto piú la recognizione diventa rara, tanto maggiore importanza debba per contrasto attribuirsi a quei casi in cui essa viene eccezionalmente adoperata, porgendoci essa speciale testimonianza che alla spedizione di quei diplomi, che ne sono forniti, abbia effettivamente partecipato colla sua presenza il cancelliere, anche se non li ha sottoscritti di propria mano. Rare si mantengono le ricognizioni anche nell'interregno succeduto all'impero svevo, ma assai spesso sono autografe; e autografe sono di certo sotto Enrico VII e sotto Carlo IV, nel regno del quale bensí la recognizione si ristringe a po' per volta ai soli diplomi con bolla d'oro.[1]

Documenti pontificî.

La partecipazione della cancelleria alla fattura e alla spedizione dei privilegî pontificî si manifesta in tutte e tre le linee che servono a questi di compimento.[2]

[1] Herzberg-Fränkel, *Gesch. d. deutsch. Kanzlei*, in *Oesterr. Mittheil.*, App. I, p. 272-275.

[2] Cfr. Diekamp, *Päpstl. Urkundenwesen* ecc., in *Oesterr. Mittheil.*, III, 587 e segg.; Pflugk-Harttung, *Die Urkunden der päpstl. Kanzlei* ec. (München, 1882), pp. 12-23; Giry, *Manuel*, pp. 670, 674 e segg. Ved. anche il cap. 7 di questo Libro.

La prima linea contiene il nome e la sottoscrizione autografa dello scrittore del testo, e nei più antichi tempi, da Adriano I a Urbano II, vi si aggiunge la data del mese e l'indizione. Ma dal menzionato Urbano in poi diviene una semplice sottoscrizione senza data, e la sua formula normale è la seguente: « *Scriptum per manum N. scriniarii* o *notarii regionari et scriniarii* ». Questa linea dello *Scriptum*, che viene immediatamente di seguito al testo, separata dal medesimo soltanto dal triplice AMEN, è la prima a scadere delle tre dell'escatocollo, e non va oltre a Callisto II.

Che parte avesse la cancelleria nella fattura materiale della seconda linea contenente la *subscriptio papae*, ho già detto nel capitolo 18.

La terza e ultima linea ci dà conto della spedizione della bolla. Comincia colla frase: « *Datum per manus* », e contiene il nome e i titoli del datario, il giorno, il mese, l'indizione e l'anno dell'incarnazione e del pontificato.[1]

Le lettere o bolle comuni non hanno sottoscrizioni cancelleresche, che facciano parte integrante della compilazione del documento; i brevi recano la sottoscrizione del segretario.

Documenti privati.

Più largamente dirò del documento medievale privato, che si compie mediante la sottoscrizione e autenticazione del rogatario. Notisi intanto che questa sottoscrizione notarile ha un valore diverso nelle carte e nelle notizie. In quelle è un vero e proprio atto di compimento (*completio*), espresso con appropriate formule, di che tra poco dirò; in

[1] Per la composizione di queste tre linee mi pare opportuno richiamare l'attenzione dei lettori sulla bolla di pp. Benedetto VIII per Giovanni ostiario del Sacro Palazzo Lateranese, dell'an. 1017, scoperta da A. GIORGETTI nell'Archivio di Stato di Firenze (Dipl. prov. *Roccettini di Fiesole*) e da lui pubblicata ed egregiamente illustrata in *Arch. stor. ital.*, 1893, tom. XI, pp. 104-111.

queste è una semplice *subscriptio*, che fa testimonianza di un atto già compiuto, a cui il notaro è intervenuto come persona di pubblica fede, e che egli ha ridotto in iscritto: le formule, che egli a ciò adopera, lo dimostrano chiaramente: « *hoc breve scripsi et interfui*; *his actis interfui*;[1] *interfui*, *previdi*, *denotavi*;[2] *ibi fuit et hoc breve*, *predictorum contrahentium rogatu*, *scripsit* »[3] ec.

La sottoscrizione e autenticazione notarile delle carte sino al secolo XII, nella sua forma normale e perfetta, si compone delle parti seguenti:

segno del tabellionato;

nome e titoli del rogatario;

notizia della rogazione ricevuta, della scrittura del documento, e di altri atti finali della documentazione;

formula « *post traditam* »;

formula di compimento.

Chiamasi segno del tabellionato quel segno manuale artificioso, che sta innanzi alla sottoscrizione notarile. Consiste dapprima in una semplice croce; poi, col tempo, diviene più complicato, serbando bensì nel maggior numero dei casi un aspetto cruciforme, e altre volte assumendo figure bizzarre, simboliche o monogrammatiche.[4]

L'uso di questi segni, che hanno insieme un carattere professionale e personale, è nato senza dubbio in Italia, dove i tabellioni, i curiali, i notari, erano costituiti in cor-

[1] BRUNNER, p. 42.

[2] *Cod. dipl. Aret.*, num. 205, marzo 1071.

[3] Arch. Fior. Dipl. *Pistoia*, 22 febbraio 1164.

[4] « Notariorum veterum signa nonnulla curiosa », dei secoli XIV-XVI, sono dati dal BARINGIO, *Clavis diplomatica* (Hannover, 1787). — Un breve cenno ne dà il FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 221; più largamente, ed esibendone dei facsimili, ne discorrono il GUIGUE e il GIRY. — Nella rivista periodica *Moyen-age*, fasc. di marzo-aprile 1897, è annunciato un libro di F. LEIST, *Die Notariats-signete*, *ein Beitrag zur Gesch. des Notariats* ec. (Leipzig, 1896), che si compone d'un'introduzione storica e di 25 tavv. di facsimili. — Nell'*Arch. paleogr. ital.* del MONACI sono varî esempî dei secoli XI-XIII del pronome personale « *Ego* », iniziale della sottoscrizione notarile, espresso in forma monogrammatica; e in altri documenti (ivi, vol. II, tavv. 23, 25, 26) anche il

porazione, e dove il segno e la sottoscrizione di ciascuno di loro aveva, rispetto alle carte da loro rogate, lo stesso valore che altrove il sigillo. E ciò fu notato nel secolo XIII da Corrado de Mure, che n' ebbe conoscenza in « Lombardia »:[1] « *Legales tabelliones, quales videmus in Lombardia omnibus instrumentis que scribunt manu sua inponunt quoddam signum seu karacterem specialem, quo signo seu quo karactere idem utuntur pro sigillo. Et omnes quibus ostensum fuerit huiusmodi instrumentum in iudicio vel extra iudicium, plenam et legittimam fidem ipsi adhibent instrumento, quia ipsi tabelliones ad assertionem veritatis astricti sunt prestito corporaliter iuramento* ».

Fuori d'Italia il segno notarile s'incontra, piú presto o piú tardi, dovunque entri in vigore l'instituzione del notariato al modo italiano. Cosí fu tardo nei paesi tedeschi, dove (come ci attesta Corrado sopra menzionato) non era nel medio evo « *usus legalium tabellionum* »; mentre assai presto, e già prima del secolo XIII, l'incontriamo in Francia, e segnatamente nel mezzogiorno di essa; ed ha incremento grandissimo nei secoli successivi.[2]

Al segno del tabellionato segue l' intitolazione del rogatario (se cosí posso chiamarla); cioè, il nome di lui, preceduto dal pronome personale *Ego*, e seguito dai suoi titoli e dalle sue attribuzioni. Sappiamo già che vi furono scrittori di documenti non appartenenti all'ordine del notariato; che i notari ebbero varie denominazioni, secondo i tempi e secondo le varie regioni d'Italia; e che varia è pure la derivazione giuridica del loro ufficio: tutte queste cose dichiara lo scrittore e rogatario della carta nella sua

nome del rogatario è in forma di monogramma. — Un documento romano di livello, dell' an. 1198 (di cui è il facs. nella mia Scuola di paleografia) ha per segno notarile un braccio piegato a squadra: notisi che lo scriniario, che l'ha scritto e sottoscritto, si chiamava *Fortibrachium*. — Un documento aretino del 1073 (*Cod. dipl. Aret.*, num. 209) ha in principio e in fine per segno notarile un monogramma che, sciolto, significa: NOTA(*rius*).

[1] ROCKINGER, *Briefsteller*, p. 476.

[2] Ved. GIRY, *Manuel*, pp. 602-604.

intitolazione, alla quale non manca talvolta anche il « *dei gratia* »:[1] né intorno a ciò mi dilungo, avendone già discorso nel cap. 12.

Ma giova fermarsi brevemente sulla nuova denominazione « ***iudex ordinarius et notarius*** », che comparisce nel secolo XIII, sostituendosi il « ***iudex ordinarius*** » all'antico « ***iudex regis*** », e diviene poi frequentissima. Attribuzioni diverse furono, a rigore, quelle del giudice ordinario, e quelle del notaro; il primo avendo autorità di esercitare atti di giurisdizione volontaria; il secondo, di redigere e autenticare documenti: ma, essendo i due ufficî riuniti quasi sempre in una sola persona, le attribuzioni dell'uno e dell'altro naturalmente si agglomerano.[2] Così accade che senza distinzione alcuna siano enumerate nei formularî di quei diplomi regî, palatini, vescovili ec., che instituiscono o investono notari: e che i due titoli siano riuniti con pari grado nelle sottoscrizioni notarili. È un caso, credo io, assai raro, che fra i due titoli sia fatta una netta distinzione; e io non so citarne altro esempio che quello di un documento fiorentino della fine del secolo XII.[3] È un contratto di compra e vendita, nel quale consentono mariti e mogli, e queste ultime interrogate dal rogatario dell'instrumento, a forma della legge, dichiarano di non avere sofferto violenze; ora il rogatario, sottoscrivendosi, distingue le due qualità, da lui esercitate in quell'occasione, di giudice e di notaro, in questo modo: « *Ego Ildebrandus iudex predictas mulieres interrogavi, atque notarius*[4] *hec rogavi et scripsi, et huic instrumento ideo complectionem dedi* ».

Abbiamo già veduto che la rogazione (*rogatio*) che fa l'autore al rogatario, di scrivere la carta si comprende nelle

[1] È molto usata nei documenti del territorio romano: vedine parecchi esempî nell'*Arch. paleogr. ital.* del MONACI. V'aggiungo un esempio toscano: R. Arch. Fior. Dipl. *S. Vigilio*, 1º maggio 1134: « *Enricus ego dei gratia notarius* ».

[2] Ved. FICKER, *Forschungen*, III, pp. 229 e segg.

[3] R. Arch. Fior. Dipl. *Cestello*, 25 marzo 1199.

[4] L'originale ha erroneamente « *nonarius* ».

formule di corroborazione del testo (cap. 13), e che spesso si ripete nelle sottoscrizioni degli autori stessi (cap. 18). Le locuzioni, che a ciò si adoperano, sono: « *rogavi, rogavimus, rogavit, rogaverunt* »; e a queste richiamasi il notaro nella propria sottoscrizione colla parola « *rogatus* », o con altra frase equivalente, seguita non di rado dalla menzione degli autori o delle parti roganti. - Dichiara poi che il documento è stato scritto da lui stesso: « *scripsi; hanc cartulam scripsi* », ecc., essendo di regola, nei documenti antichi, una sola persona lo scrittore e il rogatario.[1] - In non poche carte, segnatamente anteriori al Mille, fa inoltre ricordo che il documento è stato sottoscritto e corroborato dai testimoni: « *post omnium testium roborationem*; *post a testibus roboratam; post testium subscriptiones* » ecc.; e in altre, dopo la formola « *scripsi* », attesta che in presenza sua e dei testimoni è stata fatta la formalità della tradizione del documento al destinatario; se si tratta di compra e vendita, che è stato pagato il prezzo al venditore.[2]

Molto discussa è la formula *post traditam,* che sta innanzi alla formula di compimento, e che dura nelle carte sino al secolo XII. Che significato abbia e a quale degli atti della documentazione possa la medesima riferirsi, è stato da dotti uomini variamente dissertato e sentenziato.[3] Né

[1] Le due formule « *rogatus* » e « *scripsi* » non stanno sempre a rigore nell'ordine sopra notato. In parecchi documenti « *scripsi* » sta a capo di tutta la sottoscrizione (ne danno numerosi esempî i *Documenti Amiatini* del CALISSE); in altri « *rogatus* » sta in fine (es. in *Arch. paleogr. ital.*, II, tav. 26).

[2] Della prima specie di attestazione sono copiosi esempi nei papiri ravennati; della seconda, eccone alcuni pochi di carte toscane, desunti dal *Cod. dipl. Long.* del TROYA, num. 481, 519, 695, — an. 730, Pisa: « *Ego Rodoald notarius hanc cartula scripsi, soledos dante vidi, et post traditam explevi* ». — An. 739, Lucca: « *Ego Petrus scripsi, et in presentia testium sese soledos dante vidimus, cumplevi et dedi* ». — An. 740, Lucca: « *Ego Gaudentius ante presentia testium ipsos suprascriptos solidos dante vidi* ».

[3] Ecco, in compendio, le più autorevoli opinioni, disposte per ordine di tempo.

io starò qui a ridiscutere l'ardua controversia, né, a dir vero, mi sento in grado di risolverla: mi limito soltanto a un'osservazione, che del resto è già stata proposta dal Ficker e dal Calisse. Noto che, nella disposizione materiale delle varie parti della sottoscrizione notarile, la formula « *post traditam* » viene immediatamente prima della formula di compimento, e dopo tutte le altre indicazioni, che possono in quella essere comprese. Conseguentemente pare a me che sia da escludersi in modo assoluto il riferimento della medesima così all'atto preliminare della consegna della carta da scrivere fatta dall'autore al rogatario (in corrispondenza coll'antica formula del « *levare chartam* »),[1]

L. A. MURATORI, nella dissert. XII (*Antiq. ital.*, I, 669-70), riferisce la formula « *post traditam* » alla consegna della carta ai testimoni perché la firmassero, aggiungendo che questa consegna la faceva il notaro: « roborandam tradebat chartam, h. e. subscriptione firmandam: ipse vero tandem, suo nomine apposito, complebat, ac personis quarum intererat ipsam chartam authenticam dabat, idest, demittebat ».

G. MARINI, *Papiri dipl.*, p. 259, la riferisce a una tradizione della carta fatta sí dal notaro, ma non già ai testimoni, sibbene a una delle parti: « dobbiamo argomentare che i tabellioni, prima di venire all'atto della complezione e assoluzione, ed anche prima che i testimoni sottoscrivessero, facessero la formalità di consegnare ad alcuna delle parti l'istrumento ».

G. FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 222-23, vuol vedere in essa richiamato l'atto preliminare della consegna che l'autore fa al notaro della carta non scritta, perché ci scriva il documento.

J. FICKER, d'accordo in parte col Muratori e in parte col Marini, tiene per fermo « zweifellos », che la formula si riferisca alla consegna che il notaro fa della carta alle parti e ai testimoni perché la sottoscrivano, fondandosi e sulla collocazione di essa nel contesto della sottoscrizione notarile, e sopra un'antica formula (che peraltro il BRUNNER dice di non aver mai veduta): « *scripsi, tradidi, complevi et dedi* ».

H. BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, pp. 87-96, invece, con non minore sicurezza, vede in detta formula indicata una tradizione della carta dalle mani dell'autore in quelle del destinatario (prima bensí, del compimento notarile); e rispetto ai documenti romani, ne adduce evidenti ed amplissime prove. Quanto ai documenti lombardo-toscani, dice che anche in questi abbondano prove consimili, ma non esclude che in casi singoli il notaro mettesse quella formula senza averne coscienza.

Infine C. CALISSE, *Documenti Amiatini*, p. 158, torna alla sentenza del Ficker, e ne dà le prove desunte dai documenti medesimi.

[1] Su questa formula, ved. BRUNNER, *Zur Rechtsgesch.*, pp. 104-112, e ZEUMER, in *Zeitschr. der Savigny Stiftung*, IV, 113-117. — Del caso, molto raro, che di quella preliminare tradizione si faccia cenno nella sottoscri-

come all'atto finale della consegna definitiva della carta, già scritta e compiuta, che si fa al destinatario. Pare a me certo, pel confronto di parecchie sottoscrizioni, che la formula debba necessariamente riferirsi a un atto di tradizione qualsiasi che ha luogo in uno dei momenti intermedî fra il compimento della scrittura del testo e il compimento dell' escatocollo. In che cosa consistesse questa formalità di tradizione, da chi e a chi e in che modo fosse fatta, se la formula abbia da riferirsi a un momento preciso e sempre lo stesso, o a momenti diversi, se anche non sia opportuno l' ammettere che qualche volta i notari ve l' apponessero con piena incoscienza, sarà ancora da discutere.

La formula di compimento si presenta diversa secondo le età e secondo i territorî. Volendo tener conto di tutte le sue varietà, ci sarebbe da farne un elenco senza fine, assai curioso; ma basta qui fissarne i caratteri e le differenze principali.

Esaminando i documenti dall' VIII al' XII secolo il Brunner,[1] ha potuto stabilire che la formula notarile di compimento è propria dei documenti dell' Italia superiore e media, mentre manca nelle carte beneventane e in altre dell'Italia meridionale; e che nelle regioni in cui i documenti sono provvisti della *completio*, la formula normale è, pel territorio romano, « *complevi et absolvi* », e pel territorio lombardo-toscano, « *complevi et dedi* ».

Si cita come il più antico esempio della formula romana la frase « *hanc donationem completam absolvi* », che

zione del rogatario porge il CALISSE un esempio notevole, desunto da un documento amiatino del 1086 (?): ma bene osserva che « in tal caso la dichiarazione dell' aver scritto segue, e non precede, quella dell' effettuata consegna ». Il donatore aveva detto nel contesto: « *hanc cartam offertionis Rainerio iudici tradidi et scribere rogavi* »; e il rogatario ripeté nell'escatocollo: « *post tradita scripsi* ». (*Doc. Amiat.* cit., num. 59 e p. 158).

[1] *Zur Rechtsgesch.*, pp. 41-43; 79-85. Ved. anche la memoria dello stesso autore sul *Registrum Farfense*, in *Oesterr. Mittheil.*, II, 6-7.

è in un papiro ravennate del 553.[1] La detta formula vediamo poi regolarmente usata, oltrechè nel territorio romano e nel ravennate, dai curiali di Napoli e nei territorî greco-romani di Sorrento, Amalfi, Gaeta,[2] non che in altri luoghi dell'Italia centrale e settentrionale non longobarda, e (come nota lo stesso Brunner) apparisce anche occasionalmente nella Venezia e nell'Istria, sebbene, di regola, in quella regione si usasse « *complevi et firmavi* », e in questa « *complevi et roboravi* ». - Notevole è la *completio* delle carte sulmonesi nei secoli XI e XII. In queste il notaro rogatario si sottoscrive, generalmente, due volte: prima, in fine del testo, innanzi all'*actum*; poi, in fine dell'escatocollo, dopo l'autore e i testimoni. Ma la prima sottoscrizione è una semplice dichiarazione ch'egli ha scritto il documento: « *hanc cartulam scripsi* »; mentre l'altra (che però qualche volta manca) contiene la formula di compimento. Questa nel secolo undecimo è, di regola, « *complevi et finivi* » e si cambia nel dodicesimo in « *complevi et scripsi* », espresse l'una e l'altra con varia ortografia ».[3]

Quanto alla formula longobarda osserviamo che non si presenta sempre nella rigida forma determinata dal Brunner, ma, pur mantenendo il suo carattere di *completio*, offre parecchie varietà, delle quali riferisco qualche esempio desunto da carte toscane dei secoli VIII-XII: « *deplevi; explevi*; *scripsi et complevi* (o *bene complevi* o *deplevi* o *subplevi*); *complevi et reddidi; supplevi et dedi; deplevi et relegi; posui* (o *subposui* o *imposui*) *completionem* » ec.[4]

[1] MARINI, *Papiri dipl.*, num. 86.

[2] A. CHIARITO, *Comento istor. crit. dipl. sulla costituz. De instrumentis* ec. (Napoli, 1772), p. 101; B. CAPASSO, *Monum. ad Neapol. Ducatus historiam pertinentia*, vol. II, parte II, Praef., p. 116.

[3] Ved. il *Cod. dipl. Sulmonese*, ed. FARAGLIA.

[4] Ci trarrebbe troppo in lungo una rassegna delle molte varietà di sottoscrizioni notarili e di formule di compimento.

Il BRUNNER, p. 85, riferisce alcuni esempî di sottoscrizioni rimate del secolo XII; e dello stesso secolo è la seguente, di una carta di donazione del 1116, riferita dallo SCHUPFER, *Storia del dir. ital.* 2ª ediz., p. 488:

Angelus his metris causidicus ista peregi
Notarii signo subscribens more benigno.

Nel corso del secolo XIII il formulario si muta. Il rogatario non parla più di compimento nè di tradizione della carta; ma semplicemente dichiara di averla scritta, pubblicata e sottoscritta, colle formule seguenti: « *in publicam formam redegi*; *publice scripsi; scripsi et pubblicavi* », terminando con « *ideoque subscripsi* » o con altre formule consimili. Aggiunge poi, non di rado, l'annotazione di avervi apposto il proprio segno: « *signavi; signo meo signavi; signo meo solito signavi; meo solito signo et nomine roboravi; meae manus signum apposui* » ec.

21.

Apprecazione.

Secondo la partizione che nel cap. 15 ho fatta del protocollo, sarebbe qui il luogo di discorrere della datazione. Ma l'argomento, storicamente e diplomaticamente considerato, ha così grande e varia importanza, che non è possibile trattarne in un solo capitolo, anche limitandomi (come mi propongo di fare) a darne notizie elementari e a non divagare dal campo diplomatico. Rimando pertanto la trattazione delle date alla sezione seguente (che comprende i capp. 22-28); e discorro qui subito dell'apprecazione.

È questa una formula di buon augurio, di origine romana, e che acquistò forme cristiane nel medio evo, la

Esempi del secolo XI ne offre il *Cod. dipl. Aretino*: in tre documenti (num. 274, 275, 278) degli anni 1088, 1089, 1090 il rogatario Pietro si sottoscrive in questo modo:

Hic subsignator — sum legis Petrus amator

e continua: « *atque scripsi et complevi, notarii functus officio* » (num. 274, 275); « *atque iussione prefati episcopi interveniens hoc scripsi, notarii functus officio* » (num. 278).

Nel detto *Cod. Aret.* (num. 253) è anche curiosa questa *completio* apposta a una donazione del 1083 in favore del Monastero di SS. Flora e Lucilla « *Ego Aritius notarius scripsi et complevi. Pro isto meo labore, et alio quod in futuro facere desidero, humilimis precibus vestram orationem cupio* ».

quale è destinata a chiudere felicemente il documento, come l'invocazione divina era destinata a propiziarne il principio. L'apprecazione, moralmente considerata, ha un certo rapporto colla salutazione finale, e in questo senso potrebbersi ad esempio, considerare, come altrettante apprecazioni, nei documenti pontificî, le formule autografe di saluto e di benedizione che si trovano nelle antiche lettere dei papi, il *Benevalete*, convertito poi in monogramma, non che il triplice « *amen* », che chiude il testo dei privilegî.

Ma questi ravvicinamenti morali non danno il carattere proprio dell'apprecazione come formula diplomatica. Questo carattere speciale essa lo assume nei documenti regî; e consiste nell'essere la medesima intimamente connessa colla formula della datazione, ed esserne quasi il compimento, con qualche varietà di collocazione, quando, nei privilegî solenni, la data si scinde nelle due formule del *Datum* e dell'*Actum.*[1] La formula dell'apprecazione è « *feliciter* » presso i Longobardi; « *feliciter in domino, in dei nomine feliciter* » presso i Merovingi; parimente, presso i Carolingi, ma aggiuntovi spesso « *amen* ». Nei diplomi dei successivi imperatori c'è una certa varietà di formule; ma, complessivamente considerata, l'apprecazione, quando sia in forma veramente compiuta, si compone di tre parti: cioè, della parola « *feliciter* », che n'è la base; dell'invocazione divina (« *in domino, in dei nomine, in christo, in christi nomine* »); e della parola « *amen* ».

Nei documenti privati l'apprecazione consiste per lo piú nella semplice formula « *feliciter* », ed è al solito connessa colla datazione: la troviamo di regola nelle carte, ma rarissime volte nei brevi. Quando le date del tempo e del luogo sono divise, e la prima sta nel protocollo iniziale, l'altra in fine del testo, anche la parola *feliciter* (spesso abbreviata *fel.* o *f.*) suole essere adoperata due volte; prima a chiusura del protocollo iniziale, e a separare questo dal testo; poi in fine del testo medesimo, dopo la

[1] Per piú speciali osservazioni, ved. FICKER, *Beiträge,* II, 4, 328, 336 ec.

formula dell'*Actum*, che contiene l' indicazione del luogo. Né mancano esempî di documenti che ce la mostrano applicata anche alle sottoscrizioni dell'escatocollo.[1]

Osserva il Giry[2] che l'apprecazione cade a po' per volta in disuso nel corso dei secoli XI e XII, e che non se ne trova più traccia oltre al secolo XIII. Accetto in massima questi termini; ma, considerata questa formula sotto il rispetto grafico, aggiungo qualche altra osservazione sul modo con cui essa va progressivamente dileguandosi e trasformandosi. Da *feliciter*, ho già notato, si fa *fel.*, *f.*; ridotta a quest' ultima elementare espressione, la sigla *f* si va insensibilmente trasmutando in un segno di paragrafo (§), e così dura anche nei secoli XIV, XV, XVI, conservando nelle carte private il posto tra il protocollo iniziale e il testo. Certo questo segno di paragrafo, nei tempi moderni, non ha più che fare col significato morale della formula « *feliciter* »: è un segno materiale di divisione e nulla più. Ma, indagandone l'origine e seguendone lo sviluppo, pare evidente che il segno deriva dalla formula per una evoluzione grafica continuata; e che la formula è cessata non per un deliberato cambiamento del formulario, ma per un progressivo e incosciente mutamento della sua figura materiale: onde accade che nei due secoli d' incipiente desuetudine della formula, che sono anche quelli dell'evoluzione della sua grafia, non si possa in moltissimi casi determinare in modo assoluto se si tratti di una reliquia di *f* che muore o di un embrione di § che nasce.

[1] *Manuel*, p. 150.

[2] Ved. ad es. la sottoscriz. di *Ursus tabellio* nel papiro 127 del MARINI, (sec. X); e quella di *Filiolu notarius* nel num. 19 dei *Documenti amiatini* del CALISSE (an. 812). — Una carta di Passignano, 10 maggio 1098 (R. Arch. Fior.) ha questa sottoscrizione dell' autore: « *Ego Ubertus abbas a me facto f eliciter* ».

V

DATAZIONE DEI DOCUMENTI

22.

Notizia preliminare. Breve storia del Calendario.

Nei documenti, considerati come testimonianze storiche, la data è, se non il principale, certo uno dei principali elementi da considerarsi, ed è quello che offre non di rado le maggiori difficoltà per la sua retta interpretazione, cosí nei rapporti generali coi molteplici computi cronografici che correvano nel medio evo, come in quelli speciali col documento a cui è applicata e colle diverse fasi dell'azione e della documentazione.

Lo studio della cronologia medievale, nella sua piena comprensione e nelle molteplici attinenze che ha colla matematica e colla storia, costituisce in certo modo una scienza di per sé, della quale non è qui luogo da trattare *ex professo;* ma, riferendoci per piú ampie e particolari cognizioni ai trattati e ai manuali di cronologia,[1] ne discor-

[1] Ricordo in primo luogo l'*Art de vérifier les dates*, opera classica, e anche oggi principalissima, per lo studio della cronologia medievale. Ne usci la prima edizione in Parigi nel 1750, a cura dei pp. Maurini D'Antoine, Clémencet, Durand; altre tre se ne pubblicarono in Parigi stesso a cura di altri Benedettini tra il 1770 e il 1808 (cfr. Rühl, *Chronol.*, 3). Una prima versione italiana fu pubblicata a Venezia, pei tipi di G. Gattei, in parecchi volumi in 8°, an. 1832 e segg. — Il Mas Latrie ne ha riprodotto testualmente la parte dottrinale e tecnica nel suo *Trésor de Chronologie* ec. (Parigi, 1889).

Si consultino anche: H. Grotefend, *Handbuch der histor. Chronologie des deutschen Mittelalter und der Neuzeit* (Hannover, 1872); Detto, *Zeitre-*

reremo solo in quanto ha relazione, in modo diretto e immediato colla critica storica e diplomatica dei documenti.

La datazione di questi è di tempo e di luogo. Le date di tempo (delle quali principalmente ci occupiamo) indicano l'anno, il mese, il giorno (e qualche volta anche l'ora) del documento o del fatto documentato; e sono desunte dal calendario, e, per quanto risguarda la successione degli anni, anche da ere storiche speciali. Non sarà pertanto inutile premettere, alla particolareggiata trattazione dei diversi computi cronografici usati nel medio evo, una breve storia del calendario.

Il calendario è instituito, come ognun sa, per regolare, secondo le rivoluzioni periodiche dei corpi celesti, la misurazione del tempo in relazione cogli atti della vita ecclesiastica e civile, e le sue indicazioni comprendono lo spazio d'un anno.[1] Nel calendario nostro cristiano, che è in sostanza quello stesso che ebbe Roma, l'anno civile si ragguaglia all'anno solare tropico, che è di 365 giorni e un quarto circa;[2] e si divide in mesi, settimane e giorni.

Dell'anno antico di Roma, detto anno di Romolo, non si hanno notizie certe; ma si crede che fosse di dieci mesi divisi in 304 giorni con principio dal mese di marzo.[3]

chnung d. deutsch. Mittelalter und d. Neuzeit, vol. I (Hannover, 1891); E. Brinckmeier, *Praktisches Handbuch der histor. Chronologie* ec. (Berlin, 1882); J. Kopallik, *Vorlesungen über die Chronologie des Mittelalter* (Vienna, 1885); F. Rühl, *Chronologie des Mittelalter und der Neuzeit* (Berlin, 1897, ottimo lavoro. — Di molta utilità pratica è il libretto di G. C. Carraresi, *Cronografia generale dell' E. V. dall'anno 1 all'anno 2000* (Firenze, Sansoni, 1875).

[1] F. Blondel, *Histoire du calendrier romain* (Parigi, 1682) ne dà questa piú larga definizione: « Ce que nous appellons Calendrier n'est autre chose qu'une distribution politique des Temps, que les Hommes ont ajustée à leurs usages »; e la giustifica in questo modo: « Je la nomme politique, parce qu'elle depend purement de l'institution humaine et parce qu'elle est differente selon le different Génie des Nations, qui disposent leurs Almanachs ou leurs Fastes chacune à leur manière ». (pp. 1-2).

[2] Cioè, g. 365, o. 5, 48', 48''.

[3] B. Modestow, *Der Gebrauch der Schrift unter den römischen Königen* (Berlin, 1871), pp. 82-83.

Da Numa Pompilio fu accresciuto di due mesi (gennaio e febbraio), formandone un anno lunare di 355 giorni, e fu messo in relazione coll'apparente corso annuo del sole, intercalandovi ogni due anni 22 e 23 giorni: la quale intercalazione, affidata ai pontefici, non fu mai, o per trascuranza o per mala fede, eseguita a dovere; onde nacque tra l'anno astronomico e il civile una grande confusione. A questa pose rimedio Giulio Cesare colla riforma che fece mentre aveva ufficio di pontefice nell'anno 46 av. C. (708 di R.), coadiuvato da Sosigene astronomo alessandrino. La riforma giuliana si studiò di porre l'anno in piena corrispondenza coll'anno tropico; e, con questo intendimento, stabilí il corso normale del sole in 365 giorni e 6 ore; fissò l'equinozio di primavera invariabilmente al 25 di marzo; ordinò che l'anno comune avesse una durata di 365 giorni; che le 6 ore d'eccedenza dell'anno solare si trascurassero per tre annate di seguito, e venissero tenute in conto soltanto quando la somma loro aveva raggiunto lo spazio d'un giorno intero, cioè ogni quattro anni, di modo che ogni quarto anno fosse di 366 giorni; che l'intercalazione si facesse tra il sesto e il quinto giorno avanti le calende di marzo, onde il giorno intercalato prese il nome di « *bis sexto Kalendas martias* » (25 febbraio) e diede all'anno di 366 giorni quello di « *annus bissextilis* ».

La riforma giuliana è rimasta, in sostanza, la base del nostro calendario ecclesiastico e civile, cosí nel medio evo come nell'età moderna; se non che, per un qualche lieve errore che è nei rapporti tra l'anno giuliano e l'anno solare, ha avuto bisogno di progressive correzioni e riforme.

La riforma giuliana stabilisce, come si è detto, il corso annuo del sole in 365 giorni e 6 ore precise, mentre è effettivamente piú corto di qualche minuto.

Questa eccedenza di pochi minuti poté parere anno per anno insensibile; ma, venendo essa nel giro di 128 a 129 anni a formare un giorno intero, ne conseguí che l'equinozio di primavera, fissato invariabilmente al 25 di marzo, venisse invece a retrocedere di un giorno ogni volta che

si compieva il giro d'anni sopra menzionato. Ora accadde che nel 325 s'adunò in Nicea un Concilio per regolare la celebrazione della pasqua cristiana in modo che non si confondesse mai più colla pasqua degli Ebrei, come fin allora si era tollerato; e stabilí che la celebrazione si facesse la prima domenica dopo il plenilunio, che cade nel giorno dell'equinozio di primavera o dopo. Nelle loro indagini dovettero quei padri accorgersi che l'equinozio era già retroceduto di quattro giorni dall'anno della riforma giuliana in poi; e, accertato questo, senza curarsi d'indagarne le cagioni e di correggere gli errori del computo giuliano, fissarono definitivamente l'equinozio di primavera al 21 di marzo. Ma l'equinozio continuò naturalmente a retrocedere anno per anno, e col cumularsi degli anni e dei secoli la contradizione tra l'anno ecclesiastico e civile e l'astronomico divenne sempre più grave.

A ciò si pose mente; ma senza annettervi da principio importanza, fino dal più remoto medio evo; e le indagini e i tentativi di correzione si moltiplicarono di generazione in generazione, quanto più stridente sentivasi il contrasto e quanto più andavano progredendo gli studî scientifici. La storia di queste indagini e di questi tentativi che prepararono nel corso di più secoli la riforma gregoriana, è davvero interessante; e poiché ricerche di moderni eruditi, quali il Kaltenbrunner, lo Schmid, il Marzi ecc., vi hanno portato grandissima luce, [1] possiamo qui delinearla per sommi capi.

[1] F. KALTENBRUNNER, *Die Vorgeschichte der Gregorianischen Kalenderreform*, nei *Sitzungsberichte* dell'Accademia di Vienna, LXXXII (an. 1876), pp. 289-411; J. SCHMID, *Zur Geschichte der Gregorianischen Kalenderreform*. I. « I lavori scientifici che precedono o immediatamente seguono la riforma, » in *Histor. Jahrbuch.*, III (1882), pp. 388-415; D. MARZI, *La questione della Riforma del Calendario nel Quinto Concilio Lateranense* (Firenze, Carnesecchi, 1896): LO STESSO, *Giovanni Maria Tolosani e Giovanni Lucido Samoteo; G. M. Tolosani, Alessandro Piccolomini e Luigi Giglio*, nella *Miscellanea storica della Valdelsa* V (1897), pp. 32-62; 202-209.

Le prime serie osservazioni sugli errori del calendario cominciano, secondo il Kaltenbrunner, nel secolo XIII con Giovanni Sacrobosco, monaco scozzese, Roberto Grossetête, cancelliere dell'Università di Oxford, e Giovanni Campano.[1] Ma il primo a porre innanzi nettamente la questione della riforma fu Ruggero Bacone (1214-1294) nell'*Opus Maius*, che egli dedicò a Clemente IV, insistendo anzi tutto sulla necessità di stabilire la durata esatta dell'anno tropico e solare: a che provvidero con sufficiente precisione le celebri « Tavole astronomiche Alfonsine », composte da un collegio d'astronomi creato da Alfonso X di Castiglia, ed emanate nel 1252.

Meno viva fu l'agitazione pel calendario nel secolo XIV; ma frattanto tale questione fece un grande passo innanzi, dacché la Chiesa, dapprima avversa, entrò risolutamente nel movimento di riforma, e se ne fece guida, sentendo il bisogno di conservare l'autorità propria contro le nuove arditezze della scienza e di cercare essa stessa una soluzione al problema, che salvasse possibilmente l'autorità dai concilî, provvedesse (conformemente alle deliberazioni di questi) alla celebrazione della pasqua nel debito termine, e rispondesse infine alle ragioni scientifiche. Clemente VI ha il merito di avere per il primo dato un indirizzo scientifico a questa materia;[2] e d'ora innanzi la storia della riforma del calendario si raggruppa intorno ai papi e ai concilî.

S'occuparono della questione i Concilî di Costanza (1417) e di Basilea (1434-1437): nel primo dei quali la riforma fu propugnata, colla presentazione di un apposito disegno, da Pietro d'Ailly, cardinale e arcivescovo di Cambray, e nel secondo dal cardinale Niccolò di Cusa, alunno di Paolo Toscanelli fiorentino: ma non si venne ad alcuna conclusione.

[1] Il Campano, seguendo l'astronomo arabo Albategni, calcola l'errore dell'equinozio « un giorno ogni cento anni ». È notevole questo, in quanto sarebbe la fonte a cui Dante si è attenuto, nella sua allusione agli errori del Calendario (*Parad.* XXVII, v. 143). Cfr. MARZI, op. cit. pp. 3, 7-8.

[2] Ved. KALTENBRUNNER, *Die Vorgeschichte*, pp. 315-322.

Continuarono bensí gli studî dei dotti intorno alla questione; e principalmente se ne occupò il celebre Giovanni Regiomontano (Giovanni Müller di Königsberg), il quale fu per ciò chiamato a Roma da Sisto IV, ma immaturamente morí nel 1476.

E la questione ebbe nuova sosta, finché fu ravvivata da Leone X nel Quinto Concilio Lateranense convocato nel 1411 da Giulio II e continuato sotto la presidenza di Leone dal 1513 al 1517. Sotto l'impulso del papa Mediceo, a cui fu cooperatore sapiente Paolo di Middleburg,[1] si manifestò una grandissima e mirabile attività di studî intorno al calendario; il papa vi pose tutta l'anima sua, scrivendo replicate volte alle università degli studi, ai vescovi cattolici, ai capi degli Stati; invocando il concorso dei singoli dotti; e i dotti risposero da ogni parte, e piú largamente gl'italiani e in special modo i toscani. Non pare bensí che il Concilio pigliasse le cose egualmente a cuore (checché ne creda il Marzi), dacché negli Atti di esso pubblicati nel 1521 non apparisce neanche che la questione vi fosse posta e discussa! Ma se, in fatto, la riforma non fu deliberata né emanata, tuttavia può affermarsi (e quest'affermazione si desume in modo evidentissimo del dotto e ampio libro del Marzi medesimo) che l'opera scientifica di preparazione era ormai pressoché compiuta; e tutti gli elementi per compierla di fatto erano approntati. Spetta dunque a papa Leone e a Paolo di Middleburg il merito intrinseco di essa riforma; mentre era riserbato a un altro papa il porla in atto e darle il nome.

Quest' altro papa fu, com'è universalmente noto, Gregorio XIII: il quale, in esecuzione di un decreto del Concilio Tridentino (che nell'ultima sessione tenuta il 4 dicembre 1563, dava mandato al papa di riformare il breviario,

[1] D. Marzi, op. cit. parte I, capp. 3 e 4, dà notizie accuratissime, e in parte inedite, di Paolo, non che una larga recensione della sua opera principale *Paulina De recta paschae celebratione*, stampata a Fossombrone nel 1513; pubblica inoltre, in appendice, pp. 233-249, la *Vita di Paolo* scritta da Bernardino Baldi.

il messale, e insieme, necessariamente, il calendario), si pose zelantemente all'opera, e nominò una Commissione di dotti italiani e stranieri, presieduta dal cardinale bibliotecario Guglielmo Sirleto, calabrese, perché esaminasse i lavori scientifici venuti in luce dopo il Concilio Laterano, e soprattutto un disegno semplice e razionale (che, dipartendosi dalle basi già stabilite sotto Leone X, migliorava e facilitava praticamente l'attuazione della riforma) composto da Luigi Giglio,[1] pure calabrese, e presentato, essendo lui premorto, dal fratello Antonio. La Commissione approvò in massima il progetto del Giglio, e ne fece fare un riassunto, che fu mandato ai principati cattolici e alle università degli studî sotto il titolo di *Compendium novae rationis restituendi calendarii*.[2] Le risposte che vennero furono in massima parte favorevoli; e in questa gara scientifica si segnalarono come già a tempo del Concilio Lateranense, principalmente gli italiani e in particolar modo, per impulso del granduca Francesco I de'Medici, i toscani, mentre degli stranieri pochissimi risposero; e la facoltà teologica di Parigi scrisse una stupida e violenta diatriba contro ogni novità della scienza.[3] Raccolti i pareri e continuati i lavori, la Commissione presentò al papa nel 1580 il proprio rapporto;[4] e il papa, con bolla del 24 febbraio 1582 « *Inter gravissimas* », bandì la riforma, la quale, praticamente, consisté nei seguenti capi:

[1] Per la storia e i lavori di questa Commissione è notevole la memoria del KALTENBRUNNER: *Beiträge zur Geschichte der Gregorianischen Kalenderreform. I. Die Commission unter Gregor XIII, nach Handschriften der Vaticanischen Bibliothek*: in *Wiener Sitzungsberichte*, XCVII, an. 1880, pp. 7-54).

[2] Comunemente è denominato con forma latina Lilio; ma mi par più proprio, collo Schmid e col Marzi, conservare a questo cognome la forma italiana.

[3] Ne dà un largo estratto il KB. nei cit. *Beiträge*, pp. 37-39.

[4] Lo pubblicò il KB., dal cod. Vatic. 3685. nei citati *Beiträge*, pp. 48-54. — In una delle celebri Tavolette della Biccherna di Siena è dipinta un'adunanza della Commissione in presenza del papa (Ved. C. PAOLI, *Le tavolette dipinte della Biccherna e della Gabella nell'Archivio di Stato di Siena*; Siena 1891: col facs. della menzionata tavola).

1. che, per ristabilire l'equinozio di primavera al 21 di marzo, giorno stabilito dal Concilio di Nicea, e dal quale si era l'equinozio scostato di dieci giorni, si togliessero dieci giorni al mese d'ottobre 1582, contando dopo il giorno 4 súbito il giorno 15.

2. che ogni quattro anni ce ne fosse uno bisestile secondo la riforma giuliana; ma; poiché l'intromissione quadriennale di questo bisesto, produceva, come si è veduto, un'eccedenza, a questa si rimediasse, facendo sí che degli anni secolari fosse bisestile soltanto uno ogni quattro, cioè quelli soli che potevano dividersi per 400. [1]

La riforma gregoriana, basata sulla durata dell'anno solare in 365 g., 5 o., 49', 32'', presenta sempre una tenue differenza col corso effettivo del sole, ma è tanto poco sensibile che per parecchie diecine di secoli non sarà avvertibile in pratica. Un tentativo di correzione della riforma gregoriana fu fatto nel 1701 sotto Clemente XI, e fu anche nominata a ciò una commissione di cardinali e di dotti; ma, per la difficoltà dei mezzi e per l'inutilità pratica della cosa, il tentativo non ebbe séguito. [2]

La propagazione della riforma gregoriana non fu senza ostacoli, mossi principalmente da cause religiose e politiche.[3] L'accettarono, piú o meno sollecitamente, gli Stati cattolici, e, primi di tutti, gl'Italiani nello stesso anno 1582.[4]

[1] Cosí fu bisestile il 1600; comuni furono il 1700, il 1800, e sarà pure il 1900; mentre il 2000 sarà bisestile.

[2] Da una lettera del 27 settembre 1701, scritta da Roma dal conte A. M. Fede, ministro ivi residente, al card. Francesco Maria de'Medici, tolgo la seguente notizia: « La Santità di N. S. ha deputato una congregazione sopra la correzione del Calendario, della quale ha fatto Prefetto l'Em.° Noris e Segretario mons. Bianchini da Verona suo cameriere, ascrivendovi anche altri letterati piú celebri nell' astronomia e nelle erudizioni ecclesiastiche ». (R. Arch. Fior., Mediceo, filza 5716, num. verde). — Per altre notizie ved. il *Giornale dei letterati d' Italia* (Venezia), tomi IV (1710), pp, 64 e segg.; XVI (1713), 57-58; XIX (1714), 130 e segg.; e MORONI, *Dizion. d'erudiz. eccl.*, all'articolo *Calendario.*

[3] Particolareggiate notizie ne dà l'*Art de vérif. les dates.*

[4] Per la Toscana vedasi il bando granducale del 20 giugno 1582 in L. CANTINI, *Legislaz. toscana*, X, 208. — È curioso un equivoco del GRO-

Pure in quest'anno fu accolta in Francia, Spagna, Portogallo, Lorena, Polonia, [1] e parzialmente nei Paesi Bassi. Fra il 1583 e l'84 s'introdusse nei Cantoni cattolici della Svizzera per opera di san Carlo Borromeo, cardinale arcivescovo di Milano, che già, per ordine del Cardinale Segretario di Stato, (del 16 giugno 1582), l'aveva introdotta in Lombardia. [2] Nel 1588 l'adottò l'Ungheria, ma non senza viva discussione e opposizione, dichiarandosi dal Reichstag, che si riceveva « *nullius alterius quam sola et unica regia Sue Maiestatis auctoritate,* » cioè in ossequio al decreto di re Rodolfo, e non in ossequio al decreto papale. [3]

Fierissima fu la lotta in Germania; lotta religiosa, politica e scientifica, e non senza spargimento di sangue. [4] Quando Rodolfo II imperatore propose, nel 1582, alla dieta di Augusta l'adozione del nuovo calendario, tutti gli Stati unanimemente lo rifiutarono, non volendo fare atto di sottomissione all'autorità pontificia; ma l'imperatore, adoperandosi con prudenza, mostrando l'importanza matematica

TEFEND, *Handb.*, p. 50 (riprodotto naturalmente da altri, come il BRINCKMEYER, il COPALLIK, ec.), che pone l'introduzione del calendario gregoriano in Toscana nel 1750; confondendo questa riforma con un'altra ivi introdotta dalla Reggenza Lorenese, cioè, colla riduzione dei diversi modi di cominciare l'anno al computo moderno del 1° di gennaio: ved. il cap. seguente.

[1] Nel 1586, pone l'*Art de vérif. les dates* l'accoglimento del nuovo stile in Polonia; ma F. BOSTEL, in *Oesterr. Mittheil.* VI (1885), 626, basandosi sopra un precedente lavoro di A. WEINERT e sopra nuovi documenti, stabilisce la data del 1582, notando bensì che in quell'anno si seguitò in alcuni uffici ad adoperare il vecchio stile, colla formula « *iuxta antiquum callendarium* ».

[2] Vedi J. SCHMID, in *Histor. Jahrbuch,* V, 75-76.

[3] Vedi l'interessante memoria di A. KÀROLYJ, in *Oesterr. Mittheil.*, III, 628-635; e una breve recensione che fa la *Ungarische Revue* (1883, fasc. 1, pp. 72-74), di un libro di L. SZÀDEGZKY, pubblicatosi in occasione del Giubbileo della riforma Gregoriana.

[4] Ved. su ciò: F. KALTENBRUNNER, *Die Polemik über die Gregorianischen Kalenderreform,* in *Wiener Sitzungsberichten,* LXXXVII (1877), pp. 485-586; Lo STESSO, *Der Augsburger Kalenderstreit,* in *Oesterr. Mittheil,* I, (1880), pp. 499-540; F. STIEVE, *Der Kalenderstreit des 16. Jahrhunderts,* nelle *Abhandlungen* della r. Accademia di Baviera, an. 1880. — Dell'introduzione del nuovo calendario in Vienna discorre particolarmente K. UHLIRZ in *Oesterr. Mittheil,* XII (1891), pp. 639-646.

e commerciale della riforma, riuscí, con patente dell'ottobre 1583, a farla accogliere dagli Stati cattolici, colla stessa formola bensí, che fu piú tardi, come abbiamo veduto, adottata nel regno d'Ungheria. Nel 1700 vi aderirono gli Stati protestanti della Germania e i Cantoni protestanti della Svizzera, adottando, per segno d'indipendenza dal papato, il calendario corretto dal matematico Eccardo Weigel, che del resto va d'accordo col gregoriano. Si propagò pure nei primi del secolo XVIII la riforma definitivamente nei Paesi Bassi, e nel 1752 fu adottata dall'Inghilterra. Rimangono ora attaccate al vecchio stile, in Europa, soltanto la Russia, la Serbia e la Grecia. [1]

23.

Era cristiana.

Dei varî modi di contare gli anni nei documenti medievali, quello dell'era cristiana è il più recente, ma sta a capo di tutti per importanza storica e per universalità di propagazione; onde a me par bene di cominciare da questo.

Il computo dell'era cristiana fu introdotto da Dionigi il Piccolo, monaco scita fiorito in sulla metà del secolo VI, in una sua Tavola di cicli pasquali, che ha principio dall'a. di C. 532, e fa séguito immediatamente a quelle di Cirillo d'Alessandria (a. di C. 437-531). Ora, mentre nelle tavole di Cirillo gli anni erano indicati secondo l'era di Diocleziano, cioè dal principio del regno

[1] Il calendario, oltre l'annotazione dell'anno, dei mesi, dei giorni, dà pure altre indicazioni astronomiche, matematiche, ecclesiastiche (epatte, concorrenti, regolari, lettere domenicali, cicli, ec.) delle quali non parlerò, essendone rarissimo l'uso nei documenti: ma nei trattati e nei manuali di cronologia, può, chi voglia, trovarne esempî.

di lui (29 agosto 284),[1] Dionisio vi sostituí l'indicazione degli *anni domini nostri Jesu Christi*, non volendo « *circulis nostris memoriam impii et persecutoris innectere* ».[2]

Il prim' anno dell' era cristiana dionisiana corrisponde al 753-54 dell'era di Roma secondo il computo Varroniano: non pare, bensí, si accordi esattamente coll'anno effettivo della nascita di Gesú; né questo può determinarsi con piena sicurezza per una certa contradizione che apparisce tra due luoghi del Vangelo di S. Luca (I, 5 e III, 23), a spiegare la quale si affaticano esegeti e cronografi.[3] Del resto per lo studio della pratica medievale tali ricerche sono affatto oziose, bastando fermare questo: che, quando si dice era cristiana o volgare, s'intende quella stabilita secondo il computo Dionisiano; e che il principio di questa, secondo la più approvata opinione, è in ritardo di tre o quattro anni rispetto alla nascita di Cristo.[4]

I cronografi e gli scrittori di storia usarono l'era cristiana assai prima degli scrittori di documenti: cosí, nel secolo VI, la vediamo usata in Inghilterra (dove la introdusse s. Agostino, l'apostolo dei Britanni) dal venerabile Beda nella sua *Histor. Eccl.*, e in Italia, da Cassiodoro nel

[1] Conseguentemente nelle tavole di Cirillo gli anni sono numerati da 123 a 247.

[2] RÜHL, *Chronologie*, p. 130.

[3] Per informazioni su questa controversia gioverà leggere i seguenti articoli: di M. VERNES su Ljunberg, *Chronol. de la Vie de Jésus* (Paris, 1879), in *Revue Critique*, 9 agosto 1879; — di L. D. su Florian Riess, *Das Geburtsjahr Christi* (Freiburg i. B., 1880), ivi, 17 genn. 1881; — del predetto VERNES su Fl. Riess, *Nochmals das Geburtsjahr Christi* (Freiburg, 1883), ivi, 1 genn. 1884; — di H. HOLTZMANN sulle citate due memorie del Riess, in *Histor. Zeitschr.*, to. LIII, an. 1885, p. 498.

[4] JOHN J. BOND, in una memoria « The Christian Era », inserita nelle *Transactions of the Historical Society*, I, pp. 78-87 (Londra, 1875) si studia di risolvere la questione in un modo assai ingegnoso. La nascita di Cristo, egli dice, avvenne nell'anno 28 di Augusto, che corrisponde al 750 di Roma secondo il computo Varroniano; mentre il primo anno dell' era dionisiana corrisponde al 753-54 di Roma. Questa differenza di quattro anni dipende da un semplice equivoco avvenuto nel computo dell'era Augustea: la quale si è fatta incominciare non dal principio del regno, ma dall' assunzione del nome di Augusto, che avvenne nell' anno quarto di detta era.

Computus Paschalis: nel VII, in Spagna;[1] e nell'VIII, da varî Concilî, in Francia e in Germania.[2]

Riguardo ai documenti, i più antichi esempî se ne hanno presso gli Anglosassoni della fine del secolo VII e del principio dell'VIII.[3] Nello stesso secolo VIII, ma più tardi, ne comincia l'uso in Francia, e nel IX in Germania,[4] e non più antichi di questo secolo sono i primi documenti privati italiani, che recano tale data.[5] La curia pontificia non l'accolse prima di Giovanni XIII (968-70);[6] e l'imperiale ne offre il più antico esempio in un diploma di Lotario I dell'anno 840.[7] Per regola generale può affermarsi che l'uso dell'era cristiana nei documenti fu rarissimo prima del Mille.

Anche quando l'era cristiana è generalmente adottata, resta sempre la difficoltà di determinare il valore preciso del numero dell'anno scritto nei documenti in corrispondenza con quello che ha nel computo moderno, dove l'anno civile si regola secondo l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nei computi medievali, infatti, v'è grande

[1] Bruno Krusch dice di averne trovato il più antico esempio in un ms. madrileno, dove l'indicazione dell'anno è espressa in questo modo: « *Ab incarnatione d. n. Jesu Christi usque in praesentem primum gloriosi principis Bambani annum, qui est era 740, sunt anni 672* » (*Neues Archiv*, IX, 121).

[2] Concilium Germanicum, 742 (*Art de vérif. les dates*, p. iij); Liptinense, 743, Suessionense, 744 (Mabillon, *De re dipl.*, p. 176).

[3] Cioè, un documento privato del 676 e uno regio del 704: cfr. Rühl, *Chron.*, p. 199, il quale cita pure due documenti regî del 605, ma li dice assai sospetti di falsità.

[4] Ved. Rühl, p. 199; Giry, p. 89; Bresslau II, p. 839.

[5] Il Brunetti, *Cod. dipl. tosc.*, I, 45, cita, come il più antico esempio in Toscana dell'uso dell'era volgare, una carta di Chiusi dell'890. Eccone la formula: « *In nomine domini dei eterni. Anno ab incarnatione d. n. iesu christi octingenti nonanta, ingressio d. Guido rex in Italia anno secundo, mense augustum exientes dies quinto, ind. septima* ». (R. Arch. Senese, Dipl. *S. Salvatore*). Aggiungo la citazione d'un documento fiorentino del 991: « *In n. d. dei eterni. Ab incarnatione eius nongentesimo nonojesimo primo, mense augusto, indictione quarta* (R. Arch. Fior. Dipl. *Passignano*).

[6] Jaffè, *Regesta Pontificum*, praef.

[7] Sickel, *Acta Karol*, I, p. 221.

diversità riguardo al principio dell'anno; e alcuni lo cominciano più presto, altri più tardi del nostro 1° di gennaio: onde accade che, secondo codesti diversi stili, uno stesso anno solare viene designato con due numeri diversi; uno dei quali s' accorda colla denominazione nostra, l'altro ne differisce per una unità di più o di meno, secondo che il principio dell'anno in quel dato stile è in anticipazione o in ritardo rispetto al nostro 1° di gennaio.

I principî dell'anno, nella cronografia dei documenti medievali, sono sei:

1° gennaio (stile moderno).
1° marzo (stile veneto).
25 marzo (stile dell'Incarnazione).
Pasqua di Resurrezione (stile francese).
1° settembre (stile bizantino).
25 dicembre (stile della Natività).

La formula più generale per designare gli anni dell' era cristiana è « *anni domini* », con altre formule speciali per i diversi stili: nel discorrere dei quali terrò quest'ordine: che prima dirò dello stile dell'Incarnazione e di quello della Natività, i quali furono i più generalmente usati in Italia; poi, del veneto e del bizantino, anch'essi adoperati in particolari regioni italiane; poi dello stile francese; e infine del computo moderno.

Stile dell' Incarnazione.

Lo stile dell'Incarnazione *(annus incarnationis dominicae)* pone il principio dell'anno al 25 di marzo, festa dell'Annunziazione di Maria (onde dai cronologi è detto anche « anno dell'Annunziazione, anno di Maria »); ed ebbe larghissima diffusione nel medio evo, per influenza del culto verso la Vergine, antichissimo e generale nella Cristianità. [1]

Questo stile include in sé due computi diversi, che sono denominati stile fiorentino e stile pisano, *(cal-*

[1] GROTEFEND, *Handb.* p. 26.

culus florentinus, calculus pisanus) e distano di un anno tra loro. Rispetto al computo moderno, il fiorentino comincia l' anno in ritardo di 2 mesi e 25 giorni, cioè va d' accordo coll' anno comune dal 25 marzo al 31 dicembre, e segna una unità di meno dal 1° gennaio al 24 marzo. Il pisano invece va innanzi al computo nostro di 9 mesi e 7 giorni, accordandosi con questo solamente dal 1° gennaio al 24 marzo (quando il fiorentino ne differisce di una unità in meno) e contando un' unità di più nel resto dell' annata.

Lo stile fiorentino fu prevalente in Toscana. L' usarono senza eccezione Firenze e Siena, e, in generale, le terre dei loro dominî. [1] Ristretto invece fu l' uso dello stile pisano che ebbe corso costante in Pisa e nel suo dominio, nello stato di Piombino, e per eccezione, e temporaneamente, in altri luoghi. [2]

Anche nell' altre regioni d' Italia e presso altre nazioni, vediamo assai usato il modo di cominciare l' anno dal 25 di marzo; ma, per quanto si dimostri molto diffuso, forse non fu mai tanto quanto lo stile della Natività, del quale diremo nel prossimo paragrafo.

Resta da fare un' osservazione sulla formula « *annus incarnationis* ». Questa, in significato ristretto, si oppone all' altra « *annus nativitatis* », significa, cioè, un anno che comincia dal 25 marzo, non dal 25 dicembre; [3] ma può be-

[1] P. es., Samminiato del Tedesco, che sino al 1369 seguí lo stile pisano, dovette adottare il fiorentino, quando in detto anno si sottomise a Firenze per capitolazione (cfr. GUASTI, *I Capitoli del Comune di Firenze*, Inv. e Reg., I, p. 229). Lo stesso fece Cortona, e per la stessa cagione, nel 1411 (cfr. la nota 4 a p. 174).

[2] Di Samminiato ho già detto. Corneto l' usò sino al 1234 (Comunicazione di TH. WÜSTENFELD in PFLUGK-HARTUNG, *Iter italicum*, p. 530); e in Lucca (che di regola seguí lo stile fiorentino sin verso la fine del sec. XII, poi quello *a nativitate*), si ha qualche esempio di stile pisano nel secolo XIV, quando fu governata dai Pisani (cfr. *Arch. stor. ital.*, serie III, vol. XII, parte, I, p. 137 in nota).

[3] Nella *Summa notariae* di GIOVANNI DA BOLOGNA (ROCKINGER, p. 610) si legge: « *Annus domini a nativitate dicitur, ad differenciam illorum qui incipiunt annos domini ab incarnatione: unde in terris, ubi con-*

nanche (come la formula generica, sopraccitata, di « *annus domini* ») assumere un significato piú largo, cioè indicare, semplicemente, « anno tale dell' era cristiana », senza particolar riguardo al principio dell'anno da un giorno piuttosto che da un altro. Già avevalo notato il Mabillon, [1] e parecchi documenti lo confermano. Cosí, nel 1305, Arno vescovo di Ginevra ordinò che d'ora innanzi nella sua diocesi l'*annus incarnationis*, invece che da Pasqua, « *inciperet in nativitate domini nostri Jesu Christi* ». [2] E in Milano, dove si seguì costantemente lo stile della Natività, non pochi documenti recano la formula « *anno dominice incarnationis* », mentre, fatti i debiti calcoli, si vede che anch' essi sono datati dalla Natività. [3]

Stile della Natività.

Lo stile della Natività comincia l'anno dal giorno di Natale, con anticipazione di 7 giorni rispetto all'anno comune, e si esprime colle formule « *anno nativitatis, anno a nativitate* » o anche, semplicemente « *anno domini* ». Fu anche denominato « stile romano » perché è proprio della curia di Roma; [4] denominazione che passò poi allo stile moderno, nel quale si trasformò insensibilmente.

suetudo est incipere annos domini ab incarnatione, non debet scriba dicere: Anno domini a nativitate, set anno domini ab incarnatione, ut servet consuetudinem sue terre ». — Cfr. *Bibl. de l' Éc. des Ch.*, XLIX, 256.

[1] *De re diplom.*, p. 177.

[2] GROTEFEND, p. 26.

[3] La cosa è cosí comune, che è quasi superfluo esemplificarla. Ne do un solo esempio, per saggio, desumendolo dai *Documenti diplomatici milanesi*, pubblicati dall'Osio, Vol. I, num. 14. Precetto del Potestà di Milano: « *anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, die iovis, quartodecimo die mensis martii, ind. tertia* ». È il 14 marzo 1275 (stile comune e della Natività), non già 1276, e ciò si desume dall'indizione III, che correva nel 1275, e dal giorno della settimana, che ricorre in giovedí appunto il 14 marzo 1275.

[4] Esempî: « *mos romane ecclesie* », (inscriz. cit. di Corneto del 1234); « *mos romane curie* » (documento avignonese del 1542 nell'Arch. Fior.); « *calculus romanus* » (documento pisano del 1559, ivi).

La propagazione di questo stile fu larghissima in Italia e fuori, e tanto più lo vediamo propagare quanto più prende incremento e si allarga il notariato per autorità imperiale. Non è facile darne, in succinto, regole precise troppa essendo la varietà degli stili cronografici da regione a regione e da luogo a luogo; e mi limito pertanto a qualche notizia generica, cominciando dall'Italia. [1]

Negli Stati della Monarchia di Savoia si usarono promiscuamente, secondo il Datta, [2] lo stile dell'Incarnazione e quello della Natività, finché nel secolo XIII prevalse il secondo. Questo stesso fu generalmente usato nella Lombardia, nella Liguria, nella Romagna, insomma nell'Italia superiore e media, se non che Piacenza si tenne costantemente fedele a quello dell'Incarnazione secondo il modo fiorentino: [3] Nella Toscana sappiamo già che prevalse il computo dell'Incarnazione, ma contarono gli anni dalla Natività Lucca dal secolo XII in poi, Arezzo, Pistoia, e, sino a metà del secolo XV, Cortona. [4] Roma e il territorio romano usarono costantemente il computo della Natività; mentre dalla Cancelleria pontificia nella datazione delle bolle si usò di preferenza lo stile dell'Incarnazione. [5] In Napoli e nel Regno lo stile della Natività soppiantò a po' per volta il bizantino, di che diremo tra poco; e in

[1] Tutte queste notizie ho ricavate da documenti e da autorevoli opere cronologiche, ma, salvo casi speciali, stimo inutile farne la citazione.

[2] *Lezioni di paleogr. e crit. dipl.*, pp. 378-379.

[3] B. Pallastrelli, *Dell'anno dell'incarnazione usato dai Piacentini* (Piacenza, 1856): cfr. *Arch. stor. ital.*, N. S., to. III, parte I, pp. 216-217.

[4] Dal dotto libro di G. Mancini, *Cortona nel medio evo* (Firenze, 1897), si ricava che, sino agli ultimi del secolo XIV, nei protocolli dei notari cortonesi dopo il 24 dicembre si legge la nota: « *Mutatio Millesimi* ». Colla sottomissione a Firenze nel 1411, Cortona adottò lo stile fiorentino, ma qualche notaro, avverte il M., rimase fedele al vecchio stile sino al 1450. Di ciò ho trovato documenti confermativi; p. es. un diploma del vescovo di Cortona del 6 giugno 1443, per concessione d'un fonte battesimale, ha la formola « *anno domini, ab eius nativitate* » (Arch. Fior. Dipl., prov. *Galletti*).

[5] La *Summa* di Gio. da Bologna, citata a p. 172, insegna: « *In curia romana incipiunt notarii: — anno domini a nativitate —; curia tamen in privilegiis incipit annos domini ab incarnacione* ».

Sicilia ebbero corso promiscuamente i due stili della Natività e dell'Incarnazione.

Tenne i due stili anche la Germania: più anticamente, quello dell'Incarnazione, che ebbe principale sede in Treveri sino al secolo XIII e fu detto « *stilus*, *mos treverensis* »; poi, quasi esclusivamente, quello della Natività.

In Francia, ai tempi dei Merovingî si usò di cominciare l'anno dal 1° di marzo e dal 1° di gennaio; poi si accolsero lo stile dell'Incarnazione secondo il metodo pisano, e quello della Natività, ch' ebbe prevalenza ai tempi carolingi; e in fine la terza razza dei re, per gli atti ufficiali, adottò, come vedremo, lo stile della Pasqua di Resurrezione. Ma frattanto nelle singole regioni restò in vigore una grandissima varietà di computi cronografici. [1]

Diversi stili si usarono anche in Inghilterra, ma la regola generale è che sino al secolo XII, e oltre, prevalse lo stile della Natività, e poi furono usati promiscuamente questo e quello dell'Incarnazione, non esclusi quelli della Pasqua e della Circoncisione, che, come scrisse il monaco *Cervasius Cantuariensis*, del secolo XII, « *in ecclesiam dei multam mendaciorum confusionem indicunt* ».[2] E infine in Ispagna, dopo che ebbe termine l'era speciale spagnuola, della quale si dirà in un prossimo capitolo, si cominciò l'anno secondo i varî modi dell'era cristiana, prevalendo in fine quello della Natività.

Un' ultima osservazione. Il computo della Natività, sebbene in massima parte concordi col nostro attuale, non deve essere tuttavia confuso pienamente con questo, ma deve tenersi conto dei sette giorni, che anticipano in esso il principio dell'anno rispetto al nostro Capodanno. È certo che l'anno della Natività cominciava da Natale, e negli ultimi sette giorni di dicembre si contava una unità di più. Valga qualche esempio. È noto che Carlomagno fu coronato imperatore in Roma nel Natale

[1] Vedine particolareggiate notizie in GIRY, pp. 112-122.
[2] GIRY, p. 124, in nota.

dell' 880: ora le Grandi Cronache di Francia dicono che ciò fu nell' 801, contando gli anni della Natività; e Gio. Villani (*Cron.* II, 15), che in questo luogo derivò la sua notizia da quella fonte francese, ripete: « *Il detto Carlo Magno... fu consacrato e coronato in Roma gli anni di Cristo 801 con grande solennità e onore il dí di Pasqua* ». Un diploma di Ottone IV, dato da Prato in favore dei fratelli Ventrilio e Guido pisani,[1] porta questa data: « *Acta sunt hec aput Pratum anno a Nat. Domini Mill.°* CC.°xij°, *indict. XV, imperii nostri anno tercio. Dat. quinto Kal. ianuarii* », cioè 28 dicembre: ora il 1212 del documento, computato *a nativitate*, deve intendersi per 1211 secondo lo stile comune, come si comprova col confronto dell' indizione e dell'anno del regno. E, venendo a tempi più recenti, citiamo un diploma di Alberto II re dei romani per Giuliano Davanzati fiorentino, che ha la data del 29 dicembre 1439[2] colla semplice formula « *anno domini* », aggiuntavi la data del regno « *regnorum nostrorum anno primo* »: dove la formula « *anno domini* » deve ragguagliarsi ad « *anno nativitatis domini* », e conseguentemente il numero dell'anno 1439, intendersi per 1438 secondo lo stile comune: la quale cosa si prova per due fatti: 1° che l'anno primo di Alberto finisce il 30 maggio 1439, essendo egli stato eletto il 30 maggio 1438; 2° che egli morí il 27 ottobre 1439.

Stile veneto.

Lo stile veneto comincia l'anno dal 1° di marzo, a imitazione dell'anno di Romolo, e con ritardo di due mesi rispetto allo stile comune. Fu questo metodo usato da Gregorio di Tours e da altri scrittori francesi del VI e VII secolo, con esempi nei documenti di Francia sino al secolo VIII. Fu esso lo stile ufficiale di Venezia sino alla

[1] R. Arch. Fior. Dipl. *Samminiato*, 28 dicembre 1212.
[2] Ivi, prov. *Biblioteca Nazionale.*

caduta della Repubblica, e si designava colla formula « *more veneto* » o colle semplici sigle *m. v.*; mentre furono datati, con diversi stili (Veneto, Incarnazione, Natività) gl' instrumenti notarili, non che gli atti pubblici e privati delle terre del dominio, non derivanti da magistrature veneziane.

È, pertanto, l'uso pratico di questo metodo non scevro di eccezioni e di incertezze, a chiarire le quali mi valgo delle cortesi comunicazioni di due valenti archivisti.[1] Rispetto all'uso ufficiale, lo stile veneto è la regola: ma il Predelli nota che la Cancelleria Veneziana adoperava lo stile comune negli atti destinati all'estero. Rispetto all'uso notarile, i più antichi registri dei notari sono generalmente datati *ab incarnatione*; e qualche volta, dai notari per autorità imperiale,[2] *a nativitate*: ma il Lazzarini, esaminando diligentemente gli atti notarili del Due e del Trecento, ha osservato che, pure essendo in essi generalmente la formula « *ab incarnatione* », lo stile che i notari veneziani seguivano era il veneto, mutando l'anno il 1° di marzo.

Stile bizantino.

Nell' Italia meridionale, e segnatamente nelle Puglie, nelle Calabrie, nei territorî italo-greci, si usò nel medio evo di contare gli anni dal 1° di settembre con anticipazione di quattro mesi dell'anno comune. Questo modo, derivato dai Greci e in pieno accordo col corso delle loro indizioni, possiamo chiamare stile bizantino.

Eccede il Russi quando afferma essere esclusivo questo uso nelle provincie del Regno Napoletano:[3] ma più strana è l'asserzione del Grotefend, che lo limita ad alcuni an-

[1] Sono essi i sigg. proff. RICCARDO PREDELLI, del r. Archivio di Stato in Venezia, e VITTORIO LAZZARINI, del Museo civico di Padova.

[2] MARTINELLI, *Lessico Veneto* (Venezia, 1852), p. 27.

[3] *Paleogr.* e *diplom. delle provincie napoletane*, p. 56.

nalisti.[1] La verità è che i documenti di Bari delle Puglie ce ne offrono continui esempî fino al secolo XVI. Notevole è un documento del 20 dicembre 1508 (allo stile comune, 1507), scritto in Bari, rog. *Petrus de Falconibus de Baro*, e destinato a Firenze, nel quale si dà la regola dello stile cronografico barese: « *Virgineo carnem sumpsit qui ex utero puram, Anno eiusdem millesimo quingentesimo octavo, secundum cursum civitatis Bari, ubi anni domini semper a primo die mensis septembris una cum inditione mutantur,... mense decembris, vicesimo eiusdem, undecime inditionis* »:[2] dove è anche da osservare la singolarità della formula che esprime l'incarnazione di Cristo, alla quale fanno riscontro altre formule, non meno curiose, in altre carte baresi assai più antiche.[3]

Stile francese della Pasqua di Resurrezione.

Come in Francia avessero corso nei documenti, secondo le diverse regioni, gli stili cronografici della Incarnazione e della Natività abbiamo già veduto (p. 176): ma sotto i re della terza razza, pur persistendo nelle carte notarili le diverse consuetudini locali, s'introdusse un nuovo computo speciale dalla Pasqua di Resurrezione, che durò fino ai tempi di Carlo IX, quando si unificarono i diversi stili cronografici.

Lo stile francese della Pasqua ritarda il principio dell'anno di 2 mesi e 22 giorni sino a tre mesi e 25 giorni, rispetto al computo moderno, secondo il vario cadere della

[1] *Handb.*, p. 29: dice che questo stile, « besonders in Süditalien in einigen Annalen erscheint », e cita *Lupus Protospatarius* e *Annales Barenses* in MGH, SS., to. V.

[2] R. Arch. Fior. Dipl. prov. *Biblioteca Nazionale*, — Cfr. il mio articolo *Cronographisce Bemerkungen*, in *Oesterr. Mittheil.*, VII, 464-65.

[3] Dal *Cod. dipl. Barese.* ed. NITTI, vol. I. — An. 1181. « *Munifice incarnationis regis eterni anno* ec. ». — 1211. « *Veri dei et hominis nostri salvatoris Jesu Christi anno incarnationis* ec. ». — 1245. « *Ex quo divine claritatis lux infulxit per verbi misterium incarnationis anno* ec. ». — 1255. « *Ex quo pro mundo carnem sumpsit deus anno* ec. ».

Pasqua: onde gli anni vengono tutti di misura disuguale. La cosa può parere irragionevole, e tale la giudica lo stesso Giry; [1] ma si spiega invece molto ragionevolmente, quando si consideri che, per principio, il sistema di datazione dei documenti ufficiali francesi si desumeva esclusivamente dal calendario ecclesiastico, e anche i singoli giorni si designavano secondo le feste dei Santi del calendario, non secondo il numero d' ordine che hanno nel mese: dato un tale ambiente, era naturale che il rinnovarsi dell' anno civile si mettesse in relazione colla maggior festa dell' anno ecclesiastico.

Questo stile si designa col nome di « *mos Gallorum* », e tale designazione era in particolar modo opportuna nei documenti destinati all' estero. [2]

Stile moderno.

Lo stile moderno, che possiamo anche chiamare « stile romano » o « stile della Circoncisione », incomincia l'anno dal 1° gennaio, come nel calendario di Giulio Ce-

[1] *Manuel*, p. 110.

[2] Ne adduco alcuni esempî da documenti fiorentini: — Una confessione di debito di un fiorentino residente in Lione verso un altro fiorentino pur residente ivi, rog. Giovanni Cadier, 13 gennaio 1551 (st. com. 1552), ha questa formula: « *Anno domini* ec. *a paschate more Gallorum sumpto* ec. ». Verisimilmente il documento doveva essere sfruttato in Firenze; e perché non ci fosse dubbio sulla vera significazione della data, parve necessario avvertire che tale documento, sebbene fosse stipulato tra due fiorentini, era datato, non secondo lo stile della loro nazione, ma secondo quello della nazione del rogatario. (R. Arch. Fior. Dipl. prov. *Biblioteca Nazionale*). — Niccolò Tornabuoni residente in Amboise, eletto vescovo di Borgo S. Sepolcro (Toscana), fa di là un mandato di procura per la presa di possesso, rog. *Florentius Augerart* cherico e notaro: il documento ha questa data: « *Anno eiusdem domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono ante pascha, ind. tertia, mensis vero martii die vigesima octava* » (Arch. cit., prov. *Galletti*). La Pasqua cadde, in quell' anno 1560, il 14 aprile. — Lorenzo Lenzi, oratore fiorentino in Francia, scrivendo il 15 aprile 1500, da Lione alla Signoria di Firenze, aggiunge alla data la formula « *more italico* » (Arch. cit. *Lettere alla Signoria*). La Pasqua cadeva in quell' anno il 19 aprile, e con quella formula si scansa l' equivoco di interpretare la data al modo francese.

sare; e, secondo il calendario ecclesiastico, la solennità della Circoncisione n' è il « capo d' anno ».

Ci sono tracce di questo stile fino dai primi tempi del medio evo in Francia, in Germania, in Inghilterra; non so, se in Italia: è bensì da avvertire che la differenza minima che è tra questo stile e quello della Natività può fare confondere facilmente l' uno coll' altro.

Venendo a tempi più recenti vediamo che in Francia lo stile moderno divenne d' uso ufficiale per un editto di re Carlo IX, del gennaio 1563-1564, che soppresse, oltre lo stile nazionale della Pasqua di Resurrezione, tutti gli altri computi cronografici allora vigenti nelle varie parti del regno; ma, secondo il Giry,[1] non divenne generale ed esclusivo sino al 1580. Un ricordo della recente introduzione del nuovo stile l' abbiamo in Montaigne. Nel 1572 egli scriveva: « *Je nasquis entre unze heures et demi le dernier iour de febvrier mille cinq cent trente trois, comme nous comtons à cette heure commanceant l' an en janvier* ».[2]

Nello stesso secolo decimosesto lo stile che chiamiamo moderno divenne d'uso comune anche negli altri stati d' Europa; mentre l' Italia fu, in generale, più tarda ad accettarlo, sebbene non manchino esempî dell' uso medesimo anche nel detto secolo: così, in Sicilia, senza esclusione di altri stili; e in Reggio d' Emilia, colla formula « *anno circumcisionis* ».[3]

In Toscana, per decreto di Francesco di Lorena imperatore e granduca, dato il 20 novembre 1749, i vari computi cronografici fin allora vigenti furono aboliti, e ridotti a quest' unico, che nella legge è detto « stile romano » e che principia l' anno dal 1° di gennaio.[4] Il nuovo stile si inau-

[1] *Manuel de dipl.*, p. 106.

[2] Michel de Montaigne, *Essais*, livr. I, chap. 19.

[3] Una serie di documenti fatti in detta città e appartenenti alla famiglia Baldicelli Scaruffi (R. Arch. Fior. Dipl. prov. *Cesi*), dall' anno 1497 al 1566, portano costantemente la data della Circoncisione e l' indizione romana.

[4] Richa, *Chiese fiorentine*, (Firenze, 1755) II, p. 222; ed è riprodotta

gurò il 1° di gennaio 1750, e ne serba ricordo un'inscrizione marmorea di Giovanni Lami nella Loggia della Signoria, detta popolarmente dell'Orcagna o dei Lanzi. [1]

Resta per ultimo che io dica dell' uso dell'era cristiana nella cancelleria pontificia. Fin da quando questa adottò la detta era (e fu, come già abbiamo veduto, non prima del secolo x), usò principalmente dello stile dell'Incarnazione, tanto secondo il metodo fiorentino quanto secondo il pisano, e qualche volta di quello della Natività. Da Eugenio III (1145) in poi prevalse il computo dell'Incarnazione secondo lo stile fiorentino, con qualche eccezione, ritornando in vigore quello della Natività con Bonifazio VIII: il quale stile, come già abbiamo veduto (pag. 174), fu sempre preferito, e prima e dopo, negli atti curiali. Ma, per quanto spetta alle bolle pontificie, tornò a prevalere lo stile dell'Incarnazione, secondo il metodo fiorentino; e Eugenio IV nel 1445 ne rese obbligatorio l'uso per tutte le bolle, mentre fin allora l'era cristiana era notata nei soli privilegi o bolle maggiori.

Lo stile moderno, che tanto più ha ora ragione di chiamarsi « romano », fu adottato per le bolle da Gregorio XIII, riformatore del calendario, e confermato poi in modo definitivo da Innocenzo XII con ordinanza del 1691. Quanto ai brevi *sub annulo piscatoris*, dice il Grotefend[2] che cominciò in essi l'uso dello stile moderno nel 1621: ma v'è

nella *Firenze antica e moderna illustrata* (Firenze, 1794), V. p. 368; e in Moisè, *Illustraz. del Palazzo dei Priori* (Firenze, 1843), p. 167.

[1] La legge di Francesco di Lorena si compone di 15 articoli: i primi cinque concernono l'unificazione dei diversi stili cronografici allora vigenti in Toscana e la riduzione di tutti al solo computo del 1 gennaio; gli articoli 6-10 si riferiscono alla riforma degli orologi, ordinando che « si contino le 24 ore che compongono il giorno astronomico di 12 in 12, cioè dalla mezzanotte al mezzogiorno, e dal mezzogiorno alla mezzanotte susseguente »; gli articoli 11-15 contengono sanzioni generali. — È pubblicata in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, XXVI, pp. 185-188. Cfr. Zobi, *Storia civile della Toscana*, I, pp. 294-296.

[2] *Handb.*, p. 27.

già adoperato fino dagli ultimi del secolo xv;[1] e s' intende, perché i brevi non emanavano dalla cancelleria, e gli altri ufficî della curia erano già avvezzi da secoli allo stile della Natività.

24.

Indizione.

Un altro modo d'indicare l'anno nei documenti (modo che risale ai primi secoli dell' era cristiana, e precede l'uso diplomatico di questa) è l'indizione, che è un ciclo di quindici anni, numerati singolarmente per ciascun ciclo da 1 a 15.

Quale sia l' etimologia del vocabolo, quale l' origine del computo, è stato lungamente e variamente disputato, nè al fine nostro giova riferire tali disputazioni. [2] Basti che, secondo le ultime scoperte dei papiri egiziani, e secondo un' acuta indagine critica di Otto Seeck,[3] pare assodato che l' indizione nacque in Egitto (i cui papiri ci presentano questo modo di datare sino dal 321), e di là si sparse in tutto il mondo romano. Derivò verisimilmente da un ciclo d' imposizioni tributarie, che prima (secolo III) era di cinque, poi (secolo IV) di quindici anni; e divenne computo cronografico a tempo della poliarchia di Diocleziano, essendosi reso molto difficile contare gli anni secondo le ere degli imperatori, varie, confuse e poco note, mentre parve piú semplice e sicuro contarli da un termine a un termine fisso, cioè da un censimento all' altro.

Ma veniamo alla pratica. Importa notare che il numero dell' indizione scritto nei documenti non rappresenta già la serie progressiva dei cicli indizionali, ma il numero

[1] Ho fatto questo riscontro in parecchi brevi pontificî dell' Archivio di Stato di Firenze, cominciando appunto dalla seconda metà del Quattrocento; e mi sono convinto (per quanto ho veduto) che la regola non ha eccezione.

[2] Ne dà un' accurata notizia il RÜHL, *Chron.*, pp. 175 e segg.

[3] *Die Entstehung des Indictionscyklus*, in *Deutsche Zeitschrift*, XII, (an. 1894-95), pp. 279-296.

progressivo degli anni dentro un ciclo qualsiasi. Quando si dice che un dato anno ha l' indizione prima, seconda ec., si deve intendere che a codesto anno corrisponde il primo, secondo ec. anno di un ciclo indizionale in corso, non importa qual sia; e giunti alla quindicesima indizione, si ricomincia, daccapo, dal num. I. Così, ad esempio, se l'anno 313 ha, come ora vedremo, l'indizione I, séguita questa a crescere di un numero per anno sino alla XV, e il 328 avrà poi novamente l'indizione I.

Il ragguaglio tra le indizioni e gli anni dell'E. C. si fonda su la base generalmente concordata che l'anno 313 sia principio di un periodo d'indizioni;[1] onde consegue che, risalendo indietro, l'anno 4 di C. avrebbe parimente l'indizione I, e il principio dei cicli indizionali sarebbe in ritardo di tre anni rispetto al punto di partenza dell'era cristiana dionisiana. Ciò posto, la regola che ne deriva per istabilire il ragguaglio sopra accennato, è molto semplice. Per cercare il numero dell'indizione corrispondente a ciascun anno dell'E. C., bisogna a questo aggiungere 3, e dividere tutto per 15: il quoziente ci dà il numero dei periodi d'indizione già trascorsi; e l'avanzo, il numero cercato dell'indizione: non essendovi avanzo, corre l'indizione XV.

Notisi per altro che l'indizione non si muta sempre al primo dell'anno secondo lo stile comune dell'E. C., ma vi sono tre specie d'indizioni, con principî d'anno diversi, cioè:

l'indizione greca (o Costantinopolitana), dal 1° di settembre;

l'indizione bedana (o costantiniana, o cesarea o italica), dal 24 settembre;[2]

[1] Cfr. Rühl, pp. 176 e 181-183.

[2] La chiama bedana il Grotefend, *Handb.*, p. 18, perché non è stata mai usata prima di Beda, e perché deve appunto alla grande rinomanza di lui la sua propagazione. A questa indizione riferisconsi Corrado de Mure e Giovanni da Bologna (in Rockinger, pp. 478 e 610), coi versi:

> Cum redit october, indictio fit nova semper
> quatuor atque tribus ipsi (*al.* hiis est) prelata diebus.

l'indizione romana (o pontificia), dal 25 dicembre o dal 1° di gennaio.

Rispetto all'anno comune dell' E. C., l'indizione romana va di pari passo con questo; la greca lo precede di quattro mesi; la bedana di 3 mesi e 7 giorni: conseguentemente dal 1° di gennaio a tutt' agosto tutte le indizioni sono concordi; ma dal 1° di settembre la greca comincia a contare un numero di più, e al 24 settembre la bedana.

Diamo ora un breve cenno storico dell'uso dell' indizione nei documenti del medio evo, con particolare riguardo all'Italia.

Rispetto ai documenti pontificî, sappiamo dai Benedettini[1] che il primo, dei papi, che adottasse nelle proprie lettere l'indizione, fu Felice III; e la prima lettera che se ne registra è del 490.[2] Dai *Regesta pontificum* apprendiamo altresì che dal 584 al 1087 fu adoperata nelle lettere pontificie di preferenza l'indizione greca; mentre in seguito si adoperarono promiscuamente tutte e tre le specie.

Nei documenti regî l'indizione comincia più tardi che nei pontificî. L' usarono i Longobardi dal secolo VII, mentre non la conobbero i Merovingi; ma Carlomagno dall' 802 la introdusse nei diplomi,[3] e rimase in uso nella cancelleria imperiale anche nei secoli successivi.[4]

In Italia, per documenti così pubblici come privati, ebbero corso le tre specie d'indizioni.[5]

L'indizione greca è quella che più anticamente vi sia stata usata. Milano l'ebbe sino dai tempi di s. Ambrogio,

[1] *Nouveau Traité de diplom*, VI, 108.

[2] *Regesta pontificum.* JAFFÈ-K, num. 614.

[3] SICKEL, *Acta Karol.*, I, 254 e II, 68: diploma di donazione e di conferma per il monastero di « Herolvesfeld », dato « Wosega Silva in loco Suega, 17 Kal. octobris, a. imp. 2, a. r. 34 et 29, ind. 10 ». Cfr. MÜHLBACHER, *Regesta Imperii unter den Karolingern*, n. 383.

[4] Per altri ragguagli, ved. BRESSLAU, I, 831-32, e RÜHL, p. 171.

[5] Particolareggiate notizie sull'uso dell'indizione in Italia sino al 1100 si hanno in M. LUPI, *Cod. dipl. Bergomat.*, pp. 387-394.

nelle cui lettere si legge: « *Indictio septembri mense incipit* »; « *A septembri mense annus videtur incipere, sicut indictionum praesentium usus ostendit* ». [1] Nel dominio longobardo fu adottata questa specie d'indizione, non solamente nei documenti regî, come già ho detto, ma anche nei ducali e nei privati. L'ebbe pure Venezia, e le lettere dei suoi dogi, sino ai primi del secolo xv, sono datate colla sola indizione, e poi vi fu aggiunto l'anno dell'E. C. Fu infine d'uso comune nelle due Sicilie; e la cancelleria regia di Napoli, come provano i Registri Angioini, regolò l'anno civile secondo il corso delle indizioni greche, cioè da un 1° settembre all'altro.

L'indizione bedana prevalse nella media Italia, senza esclusione di altre parti d'Italia, come ad es. gli Stati della Monarchia di Savoia, nei quali fiorí insieme colla romana, anteriormente al Concilio di Costanza. [2] Anche Firenze e Pisa, che avevano due metodi diversi nel computo degli anni dell'Incarnazione, concordavano nel corso delle indizioni. [3] Genova, invece, usava d'un computo affatto singolare, cioè era arretrata di un anno nel computo comune d'indizione costantiniana, contando XIV, dove gli altri dicevano XV, e XV, dove gli altri dicevano I, ec. Questo modo fu usato non solo nei documenti, ma anche nelle cronache; però non fu esclusivo. [4]

L'indizione romana o pontificia fu usata da antico tempo in Roma, dove se ne citano esempî sino dal secolo vii, [5] e anche in altri luoghi d'Italia e di Germania

[1] Fumagalli, *Istit. diplom.*, II, 44.

[2] Datta, *Lezioni*, pp. 354-356.

[3] Notisi che, secondo il Brunetti, *Cod. dipl. tosc.*, I, p. 41, la Valdinievole e la Valle Ariana (in Toscana) usarono un tempo dell'indizione greca insieme coll'anno della Natività.

[4] Ved. Grotefend, *Handb.*, pp. 18-19; Rühl, pp. 172-173. — Nel contratto di vendita della città di Pisa, fatta da Gabriele Visconti ai Fiorentini (27 agosto 1405), gli anni sono computati secondo gli stili di Firenze, di Pisa e di Genova, ma nelle tre datazioni ricorre ugualmente l'indizione XIII (Arch. Fior. Dipl. prov. *Riform. Atti pubblici*).

[5] Rühl, p. 173.

fin dal secolo XIII; ma possiamo dire che essa divenne d'uso generale soltanto nei tempi moderni, ed è poi la sola che sia rimasta nei computi del calendario ecclesiastico.

25.

Ere diverse.

Oltre l'era cristiana, e prima di essa, altre se ne sono adoperate pel computo degli anni, che verrò enumerando più o meno brevemente, secondo la loro maggiore o minore importanza per la diplomatica del medio evo.

Sono parecchie le ere desunte dal principio del mondo. Il p. Coronelli, in principio della sua *Cronologia universale*, [1] dà un lungo elenco delle « Opinioni de' più famosi Cronologisti della durata del Mondo dalla di lui Creazione sino alla Nascita di Gesù Cristo secondo l'Era comune ». È inutile trattenercisi: dirò solo che si varia da 3486 a 5984 anni!

Ai nostri studî importa soltanto l'era costantinopolitana o bizantina. Quest' era aveva già 5508 anni compiuti nel primo anno dell' era cristiana. Ma bisogna però avvertire che l'anno bizantino cominciava il 1° di settembre, con anticipazione di quattro mesi rispetto all'anno nostro comune. Onde consegue che il primo anno dell' era cristiana cominciante dal 1° gennaio corrisponde al 5509 dell' era bizantina sino al 31 agosto, mentre questa conta un' unità di più, cioè 5510, dal 1° di settembre al 31 dicembre dell' anno stesso. Per trovare quindi la corrispondenza degli anni cristiani coi bizantini, bisogna sottrarre da questi 5508 sino al 31 agosto e 5509 dal 1° settembre al 31 dicembre.

L' uso di quest' era (che il Rühl [2] chiama « un concetto cronologico geniale », perché permette di sistemare co-

[1] Venezia, 1707; pp. 1-3.
[2] *Chronol.*, pp. 194-195.

modamente in ordine cronologico tutti gli avvenimenti della storia universale, e sta in corrispondenza con diversi computi della cronologia tecnica) cominciò nel secolo VII, ed ebbe poi una larghissima divulgazione nel mondo greco, cosí civile come ecclesiastico, cosí per la datazione dei codici come per quella dei documenti; durando anche dopo la caduta dell'impero bizantino, fino al secolo XVII.[1] Le carte greche dell' Italia meridionale sono datate secondo questa era; e la vediamo anche adoperata in documenti di lingua latina, originali o tradotti, che concernono relazioni tra l' Occidente e l' Oriente.[2] Nessun' altra era mondana, oltre la bizantina, è stata usata nei documenti del medio evo.[3]

Le altre ere diverse dalla cristiana possiamo dividere in due categorie: la prima, di quelle che hanno un prin-

[1] Pietro il Grande l'abolí in Russia il 1 gennaio 1700 (GROTEFEND, p. 24 RÜHL, p. 197).

[2] Dai *Documenti delle relazioni toscane coll' Oriente*, ed. G. MÜLLER (Firenze, 1879): 1192, febbraio. Privilegio dell' imp. Isacco Angelo ai Pisani, antica versione latina (p. 58): « *Facto mense februario presentis decimae indictionis sexmillesimi septingentesimi anni in quo et nostrum pium et a Deo ordinatum subsignavit imperium* ». — 1419, mag. 29 (p. 150). Lettera di Teodoro Paleologo despota di Morea a Cleofe de' Malatesti, sua futura consorte, orig. latino (p. 150): « *Dat. in palacio residencie nostre civitatis Ministralis, anno a creacione mundi sex milibus nonigentis viginti septem, incarnacionis vero sive nativitatis d. n. Jesu Christi millesimo quadrigentesimo decimonono, ind. XII, die vigessima nona Madii* ».

[3] Si eccettui, nei tempi moderni, l'era massonica, adoperata negli atti e nei diplomi di quell'Associazione. Questa trae il suo principio da 4000 anni avanti il primo dell'E. C., e comincia l' anno dal 1 di marzo (secondo l'antico computo romano), in ritardo cioè di due mesi rispetto al computo nostro comune. Ne tolgo due esempî da diplomi massonici, che si conservano nell'Arch. dipl. Fior.

1802, maggio 29, della Loggia « San Giovanni di Scozia » di Pisa, per Giuseppe Valtancoli: « *Fait et délivré à l' O : de Pise le 29 du troième mois de l'an de la vraie lumière 5802 et de l'ère vulgaire le 29 Mai 1802 et de la R. L. la première année* ».

1812, giugno 15, dato in Malta per Pietro Pensa: « *L'an de la V.·. L.·. 5812, le 15 Jour du 4e Mois, et de l'Ère Vulgaire le 15e Juin 1812. — Donné à l'Orient de Malthe, les Jour, Mois et an que dessus* ».

cipio anteriore a quello dell' era nostra; la seconda, di quelle che fanno capo a un punto di partenza più recente. Sono tra le ere della prima categoria quella di Roma e quella di Spagna.

L'era di Roma (*ab urbe condita*) si calcola generalmente secondo il computo Varroniano, che pone il natale di Roma il 21 aprile 753 av. C.; più raramente secondo il Catoniano o Capitolino, che lo pone nel 752.[1] È stata usata nel medio evo da qualche antico cronista, non che da scrittori del rinascimento umanistico; e qualche volta, anche in tempi moderni, si è adoperata per pompa in diplomi emanati dal Campidoglio.[2]

Colla conquista di Spagna fatta da Augusto nell' anno 715 di R. (39 av. C.), s' introdusse ivi il calendario giuliano: e il 1° di gennaio 716 divenne il principio di una nuova era speciale, che chiamasi era di Spagna, i cui anni vengono indicati nei documenti e nei codici colla formula « *aera tot* ». Quest' era, pertanto, precede la cristiana di 38 anni compiuti, e per trovare l' anno corrispondente all' anno corrente dell' era spagnuola, non c' è da far altro che sottrarre 38 dal numero di questa.[3]

L' uso dell' era di Spagna cominciò sotto il regno visigotico: il più antico documento che se ne cita è un' iscrizione in Cadice, dell' anno 466 (*aera DIIII*);[4] il più antico cronografo, che se ne sia servito, fu Isidoro di Siviglia, nell'*Historia Gothorum*.[5] Nel secolo VI aveva già corso ufficiale, ed ebbe poi larga divulgazione e si mantenne, fin-

[1] GROTEFEND, p. 20.

[2] Arch. Fior. Dipl. prov. *Bigazzi:* 1681, giugno 15. Diploma di cittadinanza concesso al nob. Niccolò del fu Bartolommeo Baldassini di Jesi. « *Ex Capitolio. Anno ab Urbe condita MMCCCCXXXIII, ab Orbe autem redempto. M.DC.LXXXI, die XV mensis Junii* ».

[3] Così, nell' es. citato poche linee più sotto, dall'era 504 si toglie 38, e si ha 466: questo è il numero dell'anno dell' E. C., corrispondente al 504 dell' era spagnuola.

[4] RÜHL, p. 206.

[5] Vi sono Atti di Concilî, anteriori al secolo VI, che portano la data secondo quest' era; ma vi è stata aggiunta dopo (cfr. GROTEFEND, p. 24).

ché vi durarono la scrittura visigotica e la liturgia mozarabica, in Spagna, in Affrica, e nelle provincie visigotiche meridionali della Francia.

Secondo il prevalere piú o meno sollecito dell'influenza franca, l'era di Spagna fu abolita in alcune regioni piú presto, in altre piú tardi. Cosí dall'*Arte di verificare le date* ricaviamo che la Catalogna l'abbandonò nel 1180, l'Aragona nel 1350, Valenza nel 1358, la Castiglia nel 1393. Dice il Brinkmeyer [1] che dal secolo IX in poi l'era gotica va per regola sempre (*in der Regel immer!*) unita alla cristianità: ma tale asserzione è erronea, o per lo meno esagerata; poiché varî documenti, prodotti dal Merino e da altri, provano che, anche in secoli piú recenti, poté essere adoperata sola. [2]

Hanno principio posteriore a quello dell'era cristiana, le ere della Passione, di Diocleziano o dei Martiri, e l'Egira o era maomettana.

L'era della Passione spesse volte si confonde col computo comune dell'era cristiana; ma, sebbene sia stata poco usata (e, per quanto ho veduto, solamente in Francia, e non oltre il secolo XI), non può negarsi che da scrittori o cronografi siasi considerata talvolta come un'era speciale, il cui principio viene a cadere tra il 31 e il 34 anno di C. Cosí, un *Chronicon Sancti Dionisii*, compilato nei secoli IX-XII, ha all'anno 1033 quest'annotazione: « *Millenus annus passionis Christi* »; [3] e una carta di Folco di Anjou, del 1076-77, è datata in questo modo: « *Factum est anno a passione domini, millesimo quadragesimo quarto, ante solemnitatem Pentecostem* ». [4] Anche Corrado

[1] *Praktisches Handb. d. histor. Chronol.*, p. 34.

[2] Esempio: carta di patti del 931: « *die viij kal. iulias sub era DCCCCLXIX, regnante d. n. Jesu Christo et principe Adelfonso in Legione* (MERINO, *Escuela palaeographica*, tav. 8, 1).

[3] *Biblioth. de l'Éc. des Chartes*, XL (1879), p. 275.

[4] Ivi. XXXVI (1875), p. 405.

de Mure [1] insegna « *quod longe differt notare annum incarnationis domini et annum passionis domini* ».[2]

Dell'era di Diocleziano, che ha principio dall'an. 284, ho già fatto cenno nel capitolo precedente (pp. 168–169): aggiungo che ebbe origine in Egitto (dove si trovano datate con essa molte inscrizioni cristiane dal secolo v in poi, nonché la già menzionata tavola pasquale di Cirillo), e nel secolo VII assunse anche la denominazione di era dei Martiri, perché rammemorava le grandi persecuzioni dei martiri fatte sotto quell'imperatore. [3]

L'era maomettana prende principio dalla fuga di Maometto (egira) dalla Mecca in Medina, il quale fatto avvenne il 16 luglio 622: ma questa data di partenza non è un elemento sufficiente per trovare la corrispondenza tra gli anni cristiani e i maomettani, componendosi questi ultimi di 12 mesi lunari, ed essendo per conseguenza più corti 11 giorni ciascuno, rispetto ai nostri anni solari: intorno a che si consultino le opportune tabelle cronologiche. [4] Rispetto alle relazioni che può avere l'era maomettana colla diplomatica occidentale, osserviamo: che i diplomi arabi dei Sultani d'Egitto, concernenti trattazioni coi nostri paesi, usano costantemente, per la contazione degli anni, l'era predetta, pure adottando qualche volta, per la designazione del mese, la doppia nomenclatura maomettana e occidentale; e che nelle traduzioni latine o vol-

[1] ROCKINGER, p. 477.

[2] Dante accenna a quest'era nei vv. 112-114 del canto XXI dell'*Inferno*:

> Ier, più oltre cinqu' ore che quest' otta,
> Mille dugento con sessantasei
> Anni compièr che qui la via fu rotta.

In questa terzina è indicato il plenilunio di marzo del 1300. La via dell'Inferno, essendo stata rotta per il terremoto avvenuto alla morte di Gesù, apparisce da questo calcolo che tale fatto viene assegnato all'a. 34 di C.; e concorda con quanto Dante stesso dice nel *Convivio*, trattato IV, cap. XXIII.

[3] GROTEFEND, p. 21; RÜHL, p. 185-186.

[4] Ved. RÜHL, pp. 255-266.

gari di quei medesimi documenti vedesi talvolta segnato l'anno secondo il doppio computo cristiano e maomettano.[1]

26.

Ere dei principati.

Il sistema di datare i documenti secondo l'era del principe regnante deriva dai metodi romani del consolato e dell'impero. Si sa che in Roma gli anni si indicavano coi nomi dei consoli; e negli ultimi tempi dell'impero, essendosi talvolta trascurata l'elezione del console per causa di rivolgimenti, s'introdusse la data del postconsolato, che veniva a costituire una specie di era, numerandosi gli anni da quello dell'ultimo console eletto colla formula « *Post consulatum N. anno primo, secundo* ec. ».

L'ultimo console eletto fu Basilio iuniore nel 541, dal cui postconsolato traggono la data parecchi documenti nel secolo VI; e avendo nel 566 o 67 Giustino II imperatore riassunta la dignità di console, altre carte di quel secolo e del seguente recano nella data il nome dell'imperatore e console.[2] La quale forma di datazione era stata

[1] Cfr. *I Diplomi arabi del r. Archivio Fiorentino*, ed. M. AMARI (Firenze, 1863). La corrispondenza del mese latino si trova indicata nei diplomi originali XXXIV (an. 1397), XXXV (an. 1414). — Dei documenti tradotti noto i seguenti:

num. XVII. Trattato fra Pisa e il principe delle Baleari (an. 1185): « *Et fuit hec carta scripta nonodecimo die mensis Saphar, anno a predicatione Macumet quingenteno octuagesimo, anno vero dominicae incarnationis MCLXXXV, indictione secunda, ipsa die Kalendarum iunii.*

num. XXIX. Pace tra Tunisi e Pisa (an. 1264): « *Et fermòse questa pace per anni XX, la quale pace sempre sia ferma in de lo soprascripto termine a die xiiij de lo mese di Sciavel, anni LXII et DC, secondo lo corso de li Saraceni, et sub annis Domini MDLXV, indictione VII, tertio idus augusti, secondo lo corso de li Pisani* ».

num. XLII. Patti commerciali dei Veneziani col Soldano d'Egitto (ann. 1442): « *Datum nel millesimo rabesco a dì 29 de la luna chiamata Zemedelaue, anni 846, che corre nel nostro millesimo latin a dì primo ottobre 1442* ».

[2] MARINI, *Papiri diplom.*, num. 94 e 95 (anni 627, 639): cfr. a pag. 124.

imposta da Giustiniano nel capitolo primo della Novella XLVII (an. 537): *Ut nomen imperatoris instrumentis et actis praeponatur* ec.: « .... *Sancimus et eos quicumque gestis ministrant sive in iudiciis sive ubicumque conficiuntur acta, et tabelliones qui omnino qualibet forma documenta conscribunt (sive) in hac magna civitate sive in aliis gentibus, quibus nos praesidere dedit Deus, hoc modo incipere in documentis: Imperii illius sacratissimi Augusti et imperatoris anno toto, et post illa inferre consulis appellationem qui illo anno est, et tertio loco indictionem, mensem et diem...* ».

Questa disposizione imperiale, pertanto, considera come elementi necessarî della datazione legale la data degli anni dell' impero e la menzione del consolato: ma se dalla prima derivò con larghissimo sviluppo la datazione secondo l'ere dei principati nel medio evo, la seconda non ebbe la stessa vitalità, e la sua applicazione fu scarsa nei tempi di mezzo: pur tuttavia è opportuno darne qui un cenno.

Col risorgimento delle città italiane risorse il nome e la dignità dei consoli: ma (dice il Fumagalli), « dal loro consolato non fu presa mai la data delle carte ».[1] La quale negativa deve intendersi con discrezione. Non furono, è vero, in quei tempi come nei romani, menzionati i nomi dei consoli come indici esclusivi della data, ma s' aggiunsero alla data dell' era cristiana, come indicazione cronografica complementare.

Le più copiose testimonianze ci sono offerte dalle compilazioni storiche annalistiche dei secoli XIII e XIV, che ordinano la narrazione cronologica dei fatti secondo la successione dei nomi dei consoli e di altre magistrature cittadine succedute a quelli; ma ce ne forniscono esempi anche i documenti diplomatici.[2]

[1] *Ist. dipl.* II, 43.

[2] Vedasi, p. es. la raccolta dei *Documenti dell' antica costituzione di Firenze* edita dal SANTINI (Firenze, 1895: *Documenti di stor. ital.*, editi

È poi da osservare che qualche volta negli atti comunali si assunsero le date da alcune riforme di ordinamenti politici, le quali parve dessero principio a nuove ere, come avvenne in Roma nel 1143-44, quando per opera di Arnaldo da Brescia, pontificando Eugenio III, si restaurò il Senato, che stette in vita, tra agitazioni continue, fino all'inalzamento di Innocenzo III; e ne porge documento una lettera del Senato stesso, del 23 gennaio 1160, pubblicata dal Ficker, che ha, oltre l'era cristiana, la speciale data « *anno xvj restaurationis senatus* ».[1]

Date del regno e dell'impero.

Sotto i regni barbari la regola stabilita da Giustiniano, che sopra ho trascritta, rimase in vigore; ma con questa modificazione, che al nome dell'imperatore d'Oriente si sostituí quello del re nazionale.

La storia dell'uso dell'era regia, nelle carte cosí pubbliche come private del medio evo, può dividersi in due periodi:

1.° uso esclusivo dell'era regia sino a metà del secolo nono;

2.° uso di detta data, in unione a quella dell'era cristiana, divenuta principale, nei tempi successivi.

Primo periodo. Si comprendono in questo periodo i regni dei Longobardi, dei Merovingi, dei primi Carolingi, nei quali l'era regia viene assunta come esclusivo elemento

dalla R. Deputaz. tosc. di st. patria, vol. X), dove le carte risguardanti atti di giurisdizione o di procedura civile hanno in principio la menzione dei consoli o del potestà, colle formule « *Existentibus consulibus, Sedentibus Consulibus NN, Tempore domini Potestatis N* » e simili.

[1] *Forschungen*, IV, p. 168. — In tempi assai piú recenti, cioè nel 1524-25, Siena, liberatasi dalla signoria dei Petrucci e ricostituitasi, sotto la protezione di Carlo V, a un regime che parve di libertà (e riuscí invece a una durissima oppressione spagnuola), intitolò i libri dei suoi Atti pubblici: « *ab instaurata libertate anno primo, secundo* » ecc.

di datazione, così nei diplomi regî come nelle carte private; se non che in Italia, fino dall' età longobarda è accompagnata dall'indizione, e in Francia non si ha questa seconda nota cronografica prima dell' 800.

Tre sono le ere di Carlomagno: del regno dei Franchi (768), del regno longobardico (774), dell'impero (800); e tutte e tre sono adoperate nelle carte regie. [1] Dai notari italiani, a detta del Fumagalli, [2] fu quasi esclusivamente preferita la seconda; mentre rispetto ai successori di Carlo, tennero essi conto principalmente dell'era imperiale. Aggiungo su ciò qualche altra osservazione.

L'era longobardica o italica di Carlomagno prende incominciamento dalla presa di Pavia, che fu tra il 30 maggio e il 2 giugno 774, e Carlo l'adopera la prima volta, dandosi il titolo di «*rex Francorum et Langobardorum*», in un documento dato in Pavia il 5 giugno 774 in favore del monastero di Bobbio. [3] Le carte notarili italiane sogliono designarne il principio colla formula «*postquam Papiam civitatem ingressus est*» o altre simili.

Rispetto poi agli altri Carolingi, se vale come regola generale, che i notari italiani datarono le carte secondo l'era imperiale dei medesimi, vuolsi bensì aggiungere che tennero anche d'occhio le ere dei proprî re italici, e anzi sembrarono preferirle quando questi erano in discordia coll'imperatore franco, o non avevano ancora fatto sottomissione al medesimo. [4]

Secondo periodo. Dice il Mabillon [5] che Carlo il Grosso fu il primo a introdurre (876) nei diplomi l'anno dell'Incarnazione unito a quello del sovrano regnante, ma

[1] SICKEL, *Acta Karol.*, I, pp. 254-265.
[2] *Ist. dipl.*, II, 88.
[3] MÜHLBACHER, *Regesta*, num. 161.
[4] Vedi, su ciò, le importanti comunicazioni di E. MÜHLBACHER, pei tempi di Ludovico Pio, di Ludovico figliuolo ribelle di lui, e di Bernardo re d'Italia, in *Oesterr. Mittheil.*, II (1881), pp. 296-302.
[5] *De re dipl.*, 201.

il principio di quest' uso può rimandarsi più in là, se si tenga conto anche dei capitolari e dei formularî. [1] È notevole, in ogni modo, che l'introduzione dell' era cristiana nei documenti coincide col disfacimento dell' unità dell' impero carolingio, come se, non essendo l'era dei re nazionali di universale diritto né universalmente riconosciuta, si sentisse il bisogno di avvalorare l' indicazione cronografica presa dagli anni del loro regno con un' altra data che avesse un carattere più generale e più unificante, qual' è l' era cristiana. E questa diviene d' ora in poi sempre più la base principale della datazione dei documenti; e la data regia, semplicemente complementare, perde a po' per volta ogni importanza, in specie nei documenti privati. [2]

Il computo dell' ere dei principati offre in pratica molte difficoltà. Queste derivano o dalla determinazione incerta del primo giorno del regno; o dalle diverse ere di un regnante, che abbia riunite in sé varie corone; o dal metodo diverso usato dalle cancellerie nel computare queste ere, o dai cambiamenti di metodo che avvengono nel corso di uno stesso regno; o da errori materiali. Vedasi per esempio (e lo determina autorevolmente il Sickel) [3] quello che accadde, dopo l' anarchia carolingia, nella cancelleria di Ottone I, restauratore dell' impero. Il punto di partenza del regno di lui è il dí 8 agosto 936, e tutte le datazioni dei documenti vanno in questo d' accordo sino al 948; ma da quest' anno in poi si comincia a contare in alcuni diplomi un' unità di più, e dal 954 il metodo errato prevale nel maggior numero dei casi. La prima discesa di Ottone in Italia (951) dà origine a una nuova era, che per altro non dura. Restaurato l' impero, la cancelleria tedesca fa uso

[1] Cfr. De Rozière, *Recueil de formules;* Sickel, *Acta Karol.;* Mühlbacher, *Regesta,* ec.

[2] Narra il Malavolti, *Histor. di Siena,* II, c. 181', che il comune di Siena nel 1396 dichiarò che i contratti dove non era nominato l'imperatore, ancorché questa mancanza sia contraria alle leggi di Giustiniano, debbano ritenersi per validi, essendo tale regola, per la contrarietà delle fazioni, andata in desuetudine.

[3] MGH., *Diplomatum* to. I, *Otto* I, praef.

degli anni del regno tedesco e di quelli dell'impero; l'italiana, del solo impero, stabilendone il punto di partenza al 2 febbraio 962, giorno della coronazione; se non che, in pratica, anche quest'ultimo computo non fu senza sbagli. — Del resto le ricerche intorno ai molti e minuti problemi della datazione delle carte regie, e di quella dei documenti privati desunta dall'era regia, spettano alla diplomatica speciale.

È tuttavia di un certo interesse, anche politico, osservare come si datassero le carte notarili rispetto all'era regia nel caso di regno vacante, o nell'altro caso (che in diritto equivale al primo) dell'essere il re di fatto non legittimamente riconosciuto. Si tenevano varî modi: o si datava colle formule: « *imperio, regno vacante* » e simili; o si continuava a datare gli anni dal defunto imperatore o re; o si sostituiva la data del pontificato; o si usava la formola: « *regnante Christo* ». Valgano alcuni esempî.[1] — Una carta ravennate del 1042, benché regnasse allora Arrigo III succeduto a Corrado II, è datata coll'anno decimo del pontificato di Benedetto IX, e « *post obitum Corradi imperatoris tercio* », essendo la Chiesa in lotta con Arrigo.[2] — Alcuni patti tra Orvieto e Siena degli anni 1202-1203[3] sono datati cogli anni V e VI di papa Innocenzo III, « *tempore imperii vacante certo imperatore* »; essendo che in quel tempo si contrastassero il diritto all'impero Filippo di Svevia e Ottone di Poitou, eletti ambedue re di Germania. — Due altri documenti senesi del 1403 e del 1409[4] sono datati « *in romano imperio imperatore vacante, ut dicitur* », « *ut Senis dicitur, Cesarea sede imperatore vacante.* »: le quali formule corrispondono a queste

[1] Alcuni di questi furono già da me comunicati alle *Oesterr. Mittheil.*, VII, pp. 465-466.

[2] FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 89; ved. anche a pp. 93-94, per gli anni 894 e 896.

[3] R. Arch. Sen., *Caleffo Vecchio*, cc. 32 e 32'.

[4] Arch. cit. Pergamene *Patrimonio ecclesiastico*, 1403, luglio 9; Pergamene *Picciòli*, 1409, settembre 26.

condizioni di fatto: che dopo la deposizione di Venceslao (20 agosto 1400) regnava in Germania Roberto conte palatino con titolo di re di Germania; ma pel diritto italiano l'impero era vacante e tale rimase fino alla coronazione di Sigismondo (31 maggio 1433).

Della formola « *regnante Christo* » discorre ampiamente il Fumagalli: [1] qui, senz' addentrarsi nella storia e nel-
lisi della medesima, basterà stabilire che con essa si
'indicare un principato vacante, o la non ricono-
legittimità del principe che teneva lo stato. Questa
la, del resto, fu più adoperata in Francia e in Inghil-
che non in Italia. Dell'Italia, cita il Fumagalli una
dell'Archivio di Nonantola « data in Verona sotto il
24 di agosto dell'anno 924, in cui, ucciso l'impera-
erengario, eragli succeduto nel regno Rodolfo di Bor-
ma in Verona verisimilmente non riconosciuto an-
la quale reca questa formola di datazione: « *post*
Berengarii gloriosissimi imperatoris, regnante d. n.
hristo, cuius regni non erit finis ».[2] In Francia è fre-
e questa formula nelle carte dell'Abbazia di Cluny del
o secolo, [3] e pare che rimanesse in uso fino ai primi
II: [4] in Inghilterra, sebbene il Fumagalli ponga il
ipio della medesima nel secolo VIII, la troviamo già
rata nelle carte dell'Abbazia di Abingdon del se-
recedente. [5]

Ist. dipl., II, 52-54. Si cita, ma non la conosco, una memoria del
EL, *De formulae* ' *Regnante Christo* ' *in veteribus monumentis usu*;
rdam, 1646.

Di alcune carte toscane del secolo VIII, che hanno la formula « *Re-*
Christo », parlerò più sotto.

Ved. A. BRUEL, *Etudes sur la chronologie des rois de France et de*
gne, in *Bibl. de l' Éc. des Chartes*, XLI (1880). Eccone alcuni esempî
o 936, nell'interregno tra la morte di Rodolfo di Borgogna e la
zione di Luigi d'Oltremare: « *Actum Cluniaco, regnante d. n. Jesu*
». — « *Deum imperantem, regem expectantem* ». — « *Non habemus*
gnantem d. n. Jesum Christum ».

Y, *Manuel*, p. 579.

d. *Chronicon Monasterii de Abingdon*, ed. J. STEVENSON (Londra,
I, pp. 10, 31, 44, 56, 96, ec.

Era del pontificato.

I primi pontefici datarono le lettere cogli anni dei consoli, poi con quello degli imperatori greci: ma Adriano I vi sostituí nel 781 l'era pontificale, [1] e l'avervi aggiunto la formula « *regnante domino deo et salvatore nostro Jesu Christo cum deo patre et spiritu sancto* » ci dà, come bene osserva il Bresslau, [2] il significato politico di questa innovazione, volendo egli esprimere « l'immediata dipendenza del papa solamente da Dio ». Restauratosi l'impero occidentale, l'era pontificia seguita ad essere notata interrottamente, o sola o unita coll'era imperiale, fino a Leone IX, sotto il quale questa seconda sparisce definitivamente dai documenti pontificî. [3] E cosí questa evoluzione del modo di segnare le date non è da considerarsi come un semplice fatto cronografico, ma segna mirabilmente i passi e i progredimenti della potestà e dell'influenza politica del papato. [4]

Quanto ai documenti notarili, l'era del pontificato è usata in essi assai piú raramente della regia o imperiale, e l'uso piú o meno largo, piú o meno duraturo, della medesima dipende dalle diverse condizioni politiche in cui trovansi i singoli stati e territorî rispetto alla Santa Sede e ai suoi possedimenti e ai suoi diritti o alle sue pretensioni temporali.

La regola, considerata in modo generale, è che prima dell'introduzione dell'era cristiana (che sappiamo già non

[1] JAFFÉ-E, *Regesta pontificum*, num. 2435.

[2] *Handbuch*, I, 836.

[3] Se ne citano due sole eccezioni: in una bolla dell'anno 1076, emanata da Wiberto che fu antipapa col nome di Clemente II, e in altra di Pasquale II, del 1111, dopo la vittoria politica ottenuta su questo papa dall'imperatore Enrico V nella famosa convenzione di Sutri. — Cfr. BRESSLAU, *Handb.*, I, 837-838.

[4] Ved. i due opuscoli del PFLÜGK-HARTHUNG e del MÜHLBACHER citati in questo volume à pag. 12, nota 1.

essersi fatta frequente se non dopo il Mille) la data del pontificato trovasi, o sola o accompagnata dall' era regia o imperiale, nei territorî sottomessi alla Santa Sede o che sono in intima relazione con questa; mentre nel regno longobardo e italico, e nei territori indipendenti dalla supremazia e dall'influenza pontificia, si usa quasi esclusivamente la data regia. Introdottasi poi l' era cristiana, quella del pontificato, diviene una data complementare, di minore importanza, e si riduce dal secolo XII in poi alla semplice menzione del nome del papa regnante; e mentre essa perdura, anche pei tempi moderni, nei singoli luoghi dove il papa è re,[1] negli altri territorî cade presso i notari in disuso, e abbiamo testimonianze che, ad esempio, in Toscana di questa come dell'era imperiale non si teneva più conto.[2]

Ma questa regola, che io do in modo generale, non è senza eccezione; e le eccezioni stanno a confermare e chiarir meglio il significato politico dell' uso della data del pontificato nelle carte private. A dimostrare questo, bisognerebbe un particolare studio, che non può entrare nei termini del mio Programma: ma per saggio ne adduco due esempî.

La Toscana longobarda datava, secondo la regola generale, coll'era dei re longobardi, poi dei re carolingi; ma, sotto Adriano I, varie carte appartenenti al monastero di San Salvatore del Monte Amiata portano la data del pontificato, ed esclusivamente questa. La più antica è un in-

[1] Una serie di pergamene dal secolo XIII al XVII, che si conservano nell'Archivio comunale di Cori, in provincia di Roma (descritte da L. Mariani in *Arch. della Società romana di storia patria*, XIII (1890), pp. 527 e segg.) recano tutte la data del pontefice regnante coll'anno del suo pontificato e coll' indizione.

[2] Ho già detto a p. 195, nota 2, del decadimento dell'era imperiale in Siena: aggiungo qui una testimonianza fiorentina rispetto all'era pontificia. — Ser Lapo Mazzei scrive a Francesco Datini il 4 febbraio 1397: « *Oggi pensando del modo di certa procura c'ha andare di fuori, mi venne a mente ricordarvi che diciate a ser Schiatta ch' abbi in ricordo, che se non pone il nome del papa, cioè del suo pontificato, quella che volete mandare a Vignone non sarebbe accettata .... o e' sarebbe a provare che qua non s'usa* » (Mazzei, *Lettere*, ed. C. Guasti, I, 191-192).

strumento di compra e vendita stipulato nel vico di Rofiniano (nel territorio di Chiusi) nel febbraio del 787, con questa formula di datazione: « *Regnante domino deo et salbatore noster Jesum Christo per infinita secula. Anno, deo propitius, pontificatu domini Adriano ter beatissimo et apostolici papa sexto decimo in sacratissimam beati Petri apostolorum principis sede, mense februarius, per indictione decima feliciter* »; [1] e in altre sei carte dello stesso pontificato [2] è ripetuta la medesima formula. Ora questa formula è notevole per due ragioni: 1.ª per essere esemplata su quella di Adriano I, nelle cui lettere il « *regnante Christo* » esprime supremazia assoluta della Chiesa; 2.ª per essere codesto lembo di regione toscana, a cui appartengono i citati documenti, compreso tra i territorî, che si dicono donati dalle Promissioni Carolingie alla Chiesa Romana: ora, la presenza in tali documenti della data pontificia costituisce un elemento da tenersi in considerazione nella tanto combattuta controversia sulla sincerità, sulla efficacia e sul contenuto delle menzionate donazioni.

L'altro esempio ce l'offre la Sicilia dopo i Vespri (1282), quando Palermo e le altre città dell'Isola si ordinarono a repubblica federale, « *nomen romane matris ecclesiae invocantes* ». Si trovano allora documenti di Palermo e di Messina datati coll'era del pontificato; ma colla venuta di re Pietro di Aragona quest'uso, affatto eccezionale, cessò; e le carte notarili si datarono cogli anni del regno del nuovo signore. [3]

[1] Brunetti, *Cod. dipl. tosc.*, II, num. xxvii: cortesemente collazionata dal cav. A. Lisini, coll'originale che è in Siena.

[2] Sono degli anni 787, 791, 793, 794: Brunetti, ivi, num. xxviii, xxxii, xxxiii, xxxvi, xxxix, xl. — Cfr. C. Calisse, *Documenti Amiatini* (Roma, 1894), e segnatamente le pp. 96-97.

[3] La notizia è data da G. Cosentino, in *Arch. stor. sicil.*, XII (1887), pp. 40-42.

27.

Date del mese e del giorno.

Pochi sono in Italia i documenti datati colla sola indicazione dell'anno; dacché il documento italiano, avendo in generale un carattere dispositivo, ed essendo il titolo fondamentale dell'azione giuridica, ha bisogno che ne siano determinate con precisione le circostanze di fatto, di tempo, di luogo. In Germania invece, come attesta il Ficker, [1] tali casi sono assai piú frequenti e durano sino al secolo XIII; e se ne intende la ragione, considerando la natura diversa del documento germanico, che è documento di semplice prova. Le minute indicazioni cronografiche hanno pertanto in esso un valore secondario, dacché poco importa di sapere quando precisamente il documento sia stato scritto, non riferendosi per certo la data ad esso, ma ad un fatto che era già compiuto, e aveva già acquistato pieno valore giuridico, prima che fosse scritto il documento.

Per regola generale, la datazione dei documenti si compie coll'indicazione del mese e del giorno.

Mese.

Parecchi documenti sino al secolo XII sono datati coll'indicazione dell'anno e del mese, senza quella del giorno.

Rispetto ai documenti anteriori al Mille osservò il Fumagalli [2] nelle carte lombarde, che del secolo VIII poche sono quelle che non abbiano anche la data del giorno; un po' piú, nel secolo IX; mentre nel X quasi tutte sono designate colla sola data del mese; e non dissimili resultati ho raccolto dalle osservazioni fatte sulle carte toscane. Nei secoli XI e XII torna in vigore, con sviluppo piú o meno

[1] *Beiträge*, I, 69.
[2] *Ist. diplom.*, II, 76-77.

rapido secondo le diverse consuetudini locali, la data del giorno: cosí dall'esame fatto delle pergamene dell'Archivio Fiorentino credo di poter dedurre che in Toscana la data del giorno è sempre assai rara nel secolo XI, poco piú frequente nella prima metà dell' XI, frequentissima nella seconda metà. D'allora in poi si fa d'uso generale.

Giorno.

Quando si dice « giorno », è da avvertire che questo vocabolo si può prendere in un doppio significato. Se si considera il giorno dal levare del sole al suo tramonto, abbiamo il *dies naturalis*, che ha un numero d'ore variabile, secondo le stagioni, e a cui serve di compimento la notte; se si considera nell'intero giro che fa apparentemente il sole intorno al meridiano, abbiamo il giorno proprio del calendario, che, stabilito secondo una misura fissa di 24 ore da una mezzanotte all'altra o da un mezzogiorno all'altro, si adatta regolarmente agli usi ecclesiastici e civili, e si dice *dies civilis*: [1] questo è il giorno designato dai documenti, il quale può essere indicato o come giorno del mese, o come giorno della settimana, o secondo il calendario ecclesiastico.

Il giorno del mese si designa in tre modi:
1.° per calende, none e idi, al modo romano;
2.° a mese entrante e uscente;
3.° in ordine diretto dal primo all'ultimo del mese.

È superfluo trattenersi sul sistema romano, che il medio evo accettò tale quale, pur verificandosi talvolta nell'applicazione qualche irregolarità.[2] Fu questo sistema pochissimo usato nell'età barbariche, ma dopo il Mille riprese

[1] Cfr. RÜHL, pp. 7 e segg. Per la divisione del giorno in ore, e per la nomenclatura, il computo e il significato delle ore medioevali, è principalmente da consultarsi il bel libro di G. BILFINGER, *Die mittelalterlichen Horen, und die modernen Stunden* (Stuttgart, 1892).
[2] Cfr. FUMAGALLI, *Ist. dipl.* II, 73-74; RÜHL, p. 73.

vigore, e nei secoli XII e XIII divenne d'uso quasi generale nei documenti notarili. La curia pontificia l'ha mantenuto nelle bolle sino ai tempi moderni.[1]

La denominazione di *kalendae* pel primo giorno del mese è tradotta nella lingua volgare colle forme « *calende, calendi* », e si adopera anche nei testi dove i giorni sono contati in ordine diretto. La sola presenza, pertanto, di tal vocabolo in un documento non può fare testimonianza che vi sia adoperato il computo romano; ma abbiamo altre prove dalle quali possiamo desumere che non solo la nomenclatura, ma il computo stesso, si infiltrò talvolta anche nei documenti di lingua italiana; e ne fa fede un codicetto volgare fiorentino degli anni 1255–1290, dove le date del giorno sono espresse generalmente a mese entrante e uscente, ma talvolta anche con riferimento alle calende: « *dies tre anzi kalende magio* (1255): *dies quatro anzi kalende agosto* (1256) ».[2]

Il metodo di contare i giorni a mese entrante e uscente consiste nel dividere il mese in due quindicine (come già i Greci lo divisero in tre decadi) e contare i giorni della prima quindicina in ordine diretto, quelli della seconda in ordine inverso, in modo che « *die secundo, tertio* ec. *exeunte mense* » indica il penultimo, il terzul-

[1] Secondo una costituzione d'Eugenio IV, dell'11 settembre 1432 (OTTENTHAL, *Regulae Cancellărie apostolicae;* Innsbruck, Wagner, 1888. p. 254, num. 111) le « dizioni numerali », che precedono i nomi delle calende, none e idi, dovettero d'allora in poi scriversi, non piú in numeri, ma in lettere per disteso: «.... *ut in apostolicis litteris committendi crimen falsi per amplius occasio tollatur.... ; quod in antea dictiones numerales quae in dictis litteris ante kal. non. et idus immediate poni consueverunt, per litteras et sillabas extense scribantur, et ille ex dictis litteris, in quibus huiusmodi dictiones aliter scripte fuerint, non mittantur ad bullam* ». — La detta costituzione fu poi rinnovata da altri papi.

[2] C. PAOLI, *Notizia di un codicetto fiorentino di ricordi,* scritto in volgare nel sec. XIII, in *Miscellanea Caix-Canello* (Firenze, Successori Le Monnier, 1886, p. 92). Anche nei Conti di ser Ciappelletto (*Giorn. stor. della lett. ital.*, IV, 349 e 355) sono da notarsi le espressioni: « *di uno anzi settembre, di uno anzi dicembre* », che si avvicinano al calcolo delle calende.

timo ec. giorno del mese. L'ultimo giorno del mese è sempre chiamato *ultimo*, se anche vi si aggiunge la formula « *exeunte mense* ». Inoltre trovansi esempî della formula « *mense intrante* » applicata ai giorni della seconda metà del mese, [1] i quali in tali casi devono considerarsi come numerati in ordine diretto, e conseguentemente il sistema non ha piú alcuna differenza dal metodo moderno, salvo una formula inutile di piú.

Questo metodo a mese entrante e uscente, detto comunemente, sulla testimonianza di Rolandino, « *consuetudo Bononiensis* », [2] è cominciato a essere usato in Italia avanti al Mille: e ne offrono esempî antichissimi in Toscana una carta lucchese, del 5 novembre 757, « *quinto die intrante mense novembri* »; una di Chiusi, del 21 agosto 858, « *mense augusto exientis undecimo die* ». [3] Il massimo fiorire del medesimo è dall' XI al XIII secolo, e non solo nelle carte notarili, e in altri libri e documenti archiviali, cosí latini come volgari, [4] ma anche presso i cronisti. In questi le espressioni « *entrata di mese, uscita di mese* », e simili, indicano in modo generico il principio e la fine del mese; ma altre volte determinano in modo preciso la data del giorno presa dal principio o dalla fine di un dato mese,

[1] Cf. un documento fiorentino del 1309: « *die xxiiij intrante mense septembris* ». da me citato in *Oesterr. Mittheil.*, VII, 465; e aggiungasi questo passo della *Cronica* di SALIMBENE p. 69: « *Et hoc fuit die dominico xvj intrante mense iunii* » (1247). — Anche H. GERAUD, illustrando nella *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, serie I, to. II, pp. 272-280, un *Calendrier perpetuel portatif dressé l'an. 1381*, notò che la formula « *mense intrante* » vi si trova applicata anche ai giorni della seconda metà del mese.

[2] Cfr. BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 53; BRESSLAU, I, 824; RÜHL, p. 75.

[3] BRUNETTI, I, pp. 53, 563.

[4] P. es. in una lettera mercantile senese del 1265 (PAOLI E PICCOLOMINI, *Lettere volg. sen.*, p. 49) il penultimo giorno di novembre è espresso in questo modo: « *Letera per lo primo méso de la fiera di Treseto in anni Sesanta e cinque, fata domenica due dí isciente novembre, e die muovare l'altro dí* ». — Nelle addizioni allo Statuto Senese dei Lanaiuoli, 1298-1369 (*Statuti volg. Senesi*, ed. POLIDORI, I, 313), la festa di s. Orsola, che cade il 21 ottobre, è designata come appresso: « *Undici dí all'escita d'octovre si debba guardare la festa delle undici milia vergini, la quale si celebra nel vescovado* ».

come ne dà esempi una Cronichetta pisana del 1279, edita da E. Piccolomini:[1] « *La Melòra fu facta.. mille CLVII die XX isciente aprili* » (11 aprile): « *La sconfitta di Motrone ne' MCLXI, di iovedí, al quinto dí isciente novembre* » (26 novembre) ec.

Del calcolo del mese entrante e uscente trovansi esempî anche fuori d'Italia. In Francia, e segnatamente nelle regioni meridionali, fu adoperato, a detta del Giry, dal secolo IX al XII; e il Rühl ne indica l' uso in Germania dalla seconda metà del secolo XII alla prima del XV.[2]

Resta infine il modo di numerare i giorni del mese in ordine diretto. Nato in Oriente, si trasferí di là nel settentrione,[3] e quindi nei paesi occidentali, signoreggiati dai barbari, dove prevalse al sistema romano. Sopraffatto poi dagli altri due sistemi, di cui sopra ho fatto menzione, ma non dismesso in modo assoluto mai, ebbe nella sua semplicità tanta forza di resistenza, da sopravvivere a tutti e divenire, come oggi è, universale.

Il giorno della settimana si indica in due modi.

Il primo modo è col nome proprio del giorno: i quali nomi proprî, desunti nell' antichità dai nomi degli dèi pagani, ossia dei pianeti reggenti (Sole, Luna, Mercurio, Giove, Venere, Saturno), in parte sopravvissero nel medio evo e nell' età moderna, in parte si trasmutarono nella forma e nella sostanza, secondo le diverse razze dei popoli, le diverse lingue e le influenze religiose.

Presso i popoli latini rimasero immutabili cinque dei vecchi nomi pagani; dal lunedí al venerdí:[4] ma il primo giorno della settimana assunse fino dai tempi evangelici il nome di giorno del Signore, domenica (*dies dominicus*,

[1] Pisa, Nistri, 1877.

[2] GIRY, p. 133; RÜHL, p. 76.

[3] SICKEL, *Acta Karol.*, I, 220.

[4] Mercoledí, peraltro, nel volgare italiano è stato anche chiamato *Mezèdima,* che corrisponde al *Mitwoch* dei Tedeschi.

dies dominica), e l'ultimo riassunse la denominazione ebraica di sabato.

L'altro modo, di rito ecclesiastico, consiste nel dare ai giorni di lavoro il nome di *feriae*, chiamando *feria secunda* il lunedí, *tertia* il martedí, *quarta* il mercoledí, *quinta* il giovedí, *sexta* il venerdí. Al giorno festivo iniziale della settimana rimane il nome di *dies dominicus*, e e anche il *dies sabbati* raramente è designato col nome di *feria septima.* [1] Questa nomenclatura, che è quasi una reazione della Chiesa contro la persistente e resistente tradizione pagana, si trova usata non di rado anche in documenti non ecclesiastici.

Il Fumagalli [2] pone al secolo XII il principio del datare le carte coi giorni della settimana; ma qualche raro esempio può citarsene anche prima del Mille. — Il Wüstenfeld ha osservato che nei documenti longobardi questa forma di datazione non si trova mai, e « appena nel seguente secolo diventa regola in Alemagna,... e in Italia è tuttavia straordinarissimamente rara pur anco sul finire del secolo IX ». [3] Il Ficker ne adduce esempî da documenti regî dell'epoca Ottoniana, ma dice che, in genere, tale uso è estraneo alla cancelleria, e che vi fu introdotto da notari italiani. [4] — Insomma, rispetto alla generale espansione di questo modo d'indicare i giorni, si torna all'età designata dal nostro Fumagalli; e le possibili e isolate eccezioni non infirmano la regola. Devesi inoltre avvertire che l'indicazione del giorno della settimana fu, in ogni tempo, usata come nota complementare alla data del giorno del mese.

Resta che diciamo della indicazione dei giorni desunta dal calendario ecclesiastico, cioè dalle feste mobili

[1] BEDA, *De temporum ratione*, cap. 8; ISIDORUS HISPAL., *Origin.*, V, 30. Sulla « settimana e i suoi giorni » è interessante e largamente istruttivo il § 7 della *Chronologie* del RÜHL, pp. 49-63.

[2] *Ist. diplom.* II, 83.

[3] In *Arch. stor. ital.*, Nuova Serie, to. X, parte I, p. 73.

[4] *Beiträge*, I, 209, 210; II, 516, 517, 549.

e fisse della liturgia cattolica; la quale indicazione non si accompagna alla data del giorno del mese, ma sta in luogo di quella. In questo sistema si prende una festa qualsiasi del calendario come punto di partenza o d' arrivo, e il giorno che si vuole designato, viene indicato col nome che ha nella settimana e messo in relazione di *ante* e di *post* colla festa predetta, come si direbbe: lunedí dopo San Giovanni; mercoledí prima di Santa Lucia; venerdí dopo l' Esaltazione della Croce » ec.[1]

La festa, che viene assunta come base del computo, si indica o col nome del santo; o colle prime parole dell' Introito, come *Invocavit* (prima domenica di Quaresima), *Laetare* (quarta domenica di Quaresima), *Quasimodo* (domenica dell' ottava di Pasqua), *Viri Galilei* (Ascensione);[2] o con altre denominazioni speciali, come *Coecus natus* (mercoledí della quarta settimana di Quaresima), *Candelora*, *Candelara* ec. (2 febbraio, Purificazione della Vergine), *Carnasciale*, (ultimo giorno di Carnevale), *Carnisprivium* (giorno delle Ceneri o prima domenica di Quaresima) ec.

Per il ragguaglio dei giorni cosí indicati colle date che essi hanno nel mese è necessario anzitutto stabilire con precisione la data della festa che è la base del computo: al quale effetto giova ricorrere ai trattati e manuali di cronologia, i quali, dall'*Art de vérifier les dates* sino ai piú moderni (Grotefend, Brinckmeier, Kopallik, Giry ec.) danno tavole e liste sufficienti dei Santi e delle date delle loro feste, nonché il glossario della nomenclatura che si usava nel medio evo, cosí nella liturgia come nel linguaggio popolare, per indicare, in altri modi, le domeniche e le altre feste dell' anno ecclesiastico.

[1] Vedine esempî nella nota 2, a p. 208. Aggiungasi il seguente esempio di una capitolazione tra Siena e Firenze del 1245 (*Caleffo Vecchio*, c. 247), dove il giorno della settimana, indicato, è lo stesso di quello della festa: « *die martis festivitatis Sancte Marie de mense augusti* ».

[2] Questa espressione è divenuta anche popolare. Un vecchio proverbio fiorentino dice: « Fino ai Viri Galilei Io non muto i panni miei ».

Il sistema di indicare i giorni secondo il calendario ecclesiastico fu frequentissimo in Francia, cosí negli atti amministrativi come nei documenti diplomatici, e non meno frequente, dalla metà del secolo XIII, in Germania.[1] In Italia lo adottò la cancelleria Angioina per influenza francese, ma nei documenti e nelle scritture private fu poco in uso; e, a questo proposito, è notevole come nelle relazioni che i mercanti nostri ebbero continue e fiorentissime con la Francia, i documenti che hanno carattere ufficiale siano datati, rispetto all'indicazione dei giorni, secondo lo stile francese basato sul calendario ecclesiastico, mentre negli atti tra italiani e italiani si adopera lo stile nazionale d'indicare il giorno col numero che ha nel mese.[2]

28.

Nozioni complementari e critiche sulle date.

Fin qui abbiamo studiato la datazione dei documenti rispetto ai diversi computi cronografici, che ebbero corso nel medio evo; dobbiamo ora considerarla nelle relazioni

[1] Nei tempi anteriori l'indicazione dei giorni secondo le feste ecclesiastiche si adopera volentieri nel testo dei documenti, per indicare certi termini mercantili o legali di scadenza, mà si mostra di rado nella vera e propria datazione, e particolarmente in quella dei documenti regî sino alla fine del secolo XII (BRESSLAU, I, 827-29). — Per quanto risguarda i « termini » dei pagamenti, le osservazioni del Bresslau possono applicarsi anche all'Italia, dove l'uso continua anche nei secoli piú recenti.

[2] Ciò ho osservato nei *Documenti di Ser Ciappelletto,* del sec. XIII, da me pubblicati nel *Giorn. stor. della letter. ital.*, anno 1885, to. IV, pp. 329 e segg. Nei conti ufficiali in lingua latina, fatti coi dati forniti da Cepparello Diotaiuti da Prato (il Ser Ciappelletto del Boccaccio), ma non dettati né scritti da lui, il giorno è indicato, secondo il metodo francese, col nome che esso ha nella settimana e col richiamo alla piú vicina festa ecclesiastica; p. es.: *die mercurii ante nativitatem beati Iohannis Baptiste* (22 giugno 1289); *die lune ante festum beati Barnabe apostoli* (6 giugno 1295). Ma nei conti scritti in volgare dalla propria mano di Cepparello, e financo nelle sue annotazioni ai conti ufficiali, il prestatore italiano si attiene al metodo patrio, indicando il giorno del mese in ordine diretto.

che essa ha col documento stesso e col fatto documentato. È un' indagine non scevra di dubbî e di difficoltà, nella quale bensì la diplomatica moderna ha recato grandissima luce, applicandovi criterî nuovi, che importa conoscere.

Si credette dai vecchi diplomatisti che le diverse indicazioni che si contengono nella data di un documento (luogo, anno, mese e giorno) dovessero sempre e necessariamente riferirsi a un momento unico; e tale massima è stata seguíta, ad esempio, nella compilazione dei regesti imperiali e pontificî (ved. Böhmer, Jaffè, Stumpf-Brentano ec.), e n' è stato dedotto, in modo che pareva ineccepibile, l' itinerario dei re e dei papi.

Ora, se questa supposta unicità della data rimane per moltissimi casi la regola, ce ne sono altri parecchi in cui si palesano tra la data e il documento contradizioni notevoli di tempo, di luogo, di circostanze storiche. Queste, considerate superficialmente, pare che non abbiano altra spiegazione possibile se non quelle dell' errore o dell' arbitrio o della falsità. Ma le nuove ricerche sui diversi passi della documentazione hanno ora stabilito altre norme critiche, dalle quali si desume che tali contradizioni sono, in parecchi casi, soltanto apparenti, e si spiegano razionalmente con riferire la data a momenti diversi, senza che ne venga offesa o diminuzione di fede alla genuinità del documento.

Alcun che di simile era stato intraveduto anche dai vecchi diplomatisti, e ne abbiamo qualche accenno nel Lupi e nel Fumagalli, a proposito di un diploma di Carlo il Grosso dell' 883, nel quale apparisce una certa contradizione tra il *datum* e l'*actum,* cioè tra le indicazioni di tempo e di luogo; e questa contradizione i due diplomatisti conciliano, riferendo le due date a due momenti diversi; di che il Fumagalli cita pure altri esempî.[1] Più recentemente,

[1] M. Lupi, *Cod. dipl. Bergom.* (Bergamo, 1784), I, 927 e segg.; Fumagalli, *Istit. dipl.*, II, 95-99. — Il Ficker, *Beiträge,* II, 246, 278, ristabilendo l'itinerario di Carlo, e rettificando la data, da 22 giugno a 23 luglio, mostra che questa contradizione non c' è; ma, a ogni modo, l'esempio era da ci-

nella prefazione al vol. XXI del *Recueil des Historiens des Gaules et de la France,*[1] a proposito delle date spesso contraditttorie dei documenti di Filippo il Bello, si è notato che questo dipende dall'avere esso re lasciata gran parte delle cure dello stato ai suoi ministri. Cosí, da questi si spedivano documenti regî in assenza del re, datati dal luogo dove l'affare era trattato e come se il re vi fosse presente, e nello stesso tempo altri ne spediva egli stesso, datandoli dal luogo dove realmente si trovava.

Piú risolutamente esaminò la questione il Sickel nel suo libro, sempre eccellente, sugli *Acta Karolinorum,* (1867),[2] e preparò la via a definirla, rifiutando il preconcetto della unicità assoluta della data e della coincidenza necessaria del *datum* coll'*actum* e delle indicazioni di luogo con quelle di tempo, e distinguendo i varî momenti che può avere la preparazione, la fattura, la spedizione di un documento. Ma quegli che ha stabilito in modo definitivo la nuova dottrina, e può dirsene fondatore e autore, è il prof. Julius Ficker, nella magistrale sua opera dei *Beiträge zur Urkundenlehre* (Contributi alla dottrina dei documenti) (1877-78);[3] nella quale sono analizzati con minuziosa cura i rapporti che hanno o possono avere tra loro l'azione, la documentazione, la datazione, con precipuo riguardo ai documenti regî, pur tenendo conto delle carte e delle notizie private.[4]

Ora, per orientarsi in questa difficile questione critica circa la retta attribuzione delle date, due sono gli argo-

tarsi come un germe della nuova dottrina diplomatica rispetto all'interpretazione delle date. — Cfr. Mühlbacher, *Reg. Carol.*, num. 1625.

[1] Paris, 1855, edd. Guigniaut e De Wailly.

[2] Ved. specialmente le pp. 235-238.

[3] Innsbruck, Wagner: volumi due. — *Neue Beiträge* ha pubblicato lo stesso Ficker nelle *Oesterr. Mittheilungen*, trattando punti speciali della diplomatica regia.

[4] Il Giry ne ha fatto una succinta esposizione nel cap. vii del libro quarto del suo *Manuel de diplom.* (pp. 577-589); e il Bresslau, *Handb.*, capp. xiv e xvi, vi ha aggiunto nuovi schiarimenti e importanti osservazioni.

menti che possono giovarci: primo, il formulario delle date; secondo, l'analisi dell'intima costituzione del documento, e delle circostanze storiche in cui essa si va formando.

Le formule delle date sono varie, ma tutte possono ricondursi a queste principali: *Actum*, *Factum*, *Datum*, *Scriptum*. Possiamo dire in genere che *Actum e Factum* contengono in sé l'idea di un riferimento all'azione, e *Datum* e *Scriptum*, alla documentazione; ma tale riferimento non può stabilirsi in modo assoluto.[1] *Actum* e *Datum* (*Data*) rimontano ai tempi romani, e continuano con uso larghissimo nel medio evo, applicandosi la prima formula ai documenti privati, l'altra ai pubblici e in genere all'epistolografia.

Nei documenti regî si adopera la doppia formula del *Datum* e *Actum*, con varia attribuzione. L' una o l' altra semplicemente si adopera nei diplomi regî dei Longobardi; l'una e l'altra insieme sono fuse nella formula merovingica *Datum quod fecit* (quando non è semplicemente *Datum*): la distinzione comincia coi Carolingi, nei cui documenti il *Datum* sta coll' indicazione del tempo e l'*Actum* con quella del luogo. Questa regola continua a valere nell' età delle dinastie Sassone e Salica, ma non più in quella degli Svevi. In questa vediamo, al contrario, essere assegnato al luogo il *Datum*, e al tempo l'*Actum*; ovvero si adopera il solo *Datum* (rarissimamente l'*Actum*) per le indicazioni riunite del tempo e del luogo; e così è pure della formula « *Datum per manus* » dei Protonotari regî di questo periodo.

Rispetto ai documenti pontificî, ricordiamo (vedi p. 148) che gli antichi privilegi hanno le due formule distinte dello *Scriptum* e del *Datum per manus:* la prima, senza alcuna data o con vaghi accenni; la seconda, colle

[1] Sulle formule delle date vedansi le acute osservazioni del Ficker in *Beiträge*, I, pp. 64. Notinsi particolarmente quellé concernenti *Factum* : la formula può riferirsi all'azione, se si dice « *facta sunt haec, facta est traditio* » ec., ma va alla documentazione, quando si dice « *facta est carta* » ec.

precise indicazioni del tempo e del luogo. Tutte le altre bolle, brevi ec. hanno la semplice formula del *Datum*.

Actum, *Factum*, *Scriptum* e simili sono le formule dei documenti privati, e comprendono generalmente, con un riferimento complessivo, il tempo e il luogo. Aggiungerò che, mentre nei documenti di pubbliche autorità, nei giudiziarî, negli epistolarî, la collocazione della data sta nell'escatocollo, varia è la regola nei documenti privati. In parecchi documenti anteriori al Mille si enunciano in principio le date di tempo specificatamente, e in fine si aggiunge quella di luogo, richiamando insieme le altre indicazioni cronografiche, già prima enunciate, colla formula *«regno, indictione et die suprascriptis»*, o simili. Coll'andare del tempo è prevalso l'uso di raccogliere nel protocollo iniziale, dopo la invocazione, o tutta intera la datazione di tempo e di luogo, aggiuntivi anche i testimoni, o almeno porre in principio le date di tempo e nell' escatocollo le date di luogo e i testimoni.[1]

La moltiplicità di queste formule delle date, la loro diversa collocazione, la ripartizione delle medesime con diversa attribuzione al tempo e al luogo, danno già un argomento per ammettere la possibilità che il momento storico della datazione non sia unico né indivisibile. E rispetto al *Datum* e *Actum* questo era già stato avvertito anche in Formularî del medio evo:[2] ma il significato etimologico di queste formule a po' per volta si trasmuta o

[1] Si dà pure il caso, raro ma non rarissimo, della doppia enunciazione delle date in principio e in fine del documento, come ho osservato, p. es., in un documento orvietano del 24 gennaio 1257 (Arch. Sen.), in un palermitano del 5 giugno 1327 (Arch. Fior.), in un breve di Giulio II del 5 genn. 1512 (Arch. Fior.) ec.

[2] Ved. il *Formularium Baumgartenbergense*, in Rockinger, p. 778: *« Notandum quod est differencia inter datum et actum. — Datum quidem inportat solummodo tempus in quo datur litera. Actum autem inportat tempus in quo ea facta sunt super quibus litera datur. — Solet ergo actum precipue scribi in literis contractuum, ubi videlicet contrahens et is cum quo contrahitur mutuas habent actiones. Datum vero scribitur precipue in literis graciarum et donacionum, ut sunt litere indulgenciales et questuose, et in literis procuratoriis et comissionis, ubi nulla actio est in-*

si smarrisce, e conseguentemente il semplice tenore della formula non può darci una norma precisa rispetto all'attribuzione delle date.

Bisogna pertanto valersi di un altro argomento più sicuro, dico, del modo di formazione del documento.

Già di questo ho discorso nel cap. 10, e mostrato come il « divenire » di un documento sia costituito di momenti diversi: diversi nel fatto, e che possono essere anche diversi nel tempo. Non diciamo che questo secondo caso sia la regola, ma certo rappresenta numerose eccezioni alla regola fondamentale dell' unicità della data.

Azione e documentazione si raccolgono in un momento storico unico nei documenti pubblici, che hanno carattere di decreti e mandati esecutivi,[1] e nei documenti privati di carattere dispositivo (*chartae*), compilati secondo il diritto notarile italiano, nei quali l' azione e la documentazione necessariamente coincidono. Ma nei documenti pubblici, che contengono concessioni, patti, conferme ec., e nei pubblici e privati, che si comprendono nell' ampia categoria delle *notitiae* (cioè fanno testimonianza di un azione già compiuta e perfetta prima della documentazione), è veramente il caso di distinguere diversi momenti storici: quello dell'azione, e quelli dei diversi stadî della documentazione.[2] Le questioni cronologiche che ne derivano risguardano

serta. — In quibusdam tamen literis utrumque scribi debet sic: actum et datum anno domini etc.; cum videlicet in litera aliqua actio agitata exprimitur et tempus nichilominus conscripta litera ignorari non licet ».

[1] Cfr. Bresslau, *Handb.*, I, 711-713.

[2] Un significante esempio della diversità effettiva di questi momenti, nel diritto non italiano, ci è offerto da un documento di donazione del conte Roggero di Hereford (1148-63) in *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XL (1879), p. 183. « *Quoniam servis Dei duobus modis succurrendum est, et exhibitione beneficii, et contra omnia impedimenta probatione munimenti* », Roggero predetto fa donazione di certe terre al priorato di Monmouth col simbolo di un anello nelle mani del vescovo di Hereford (*per aureum anulum posui*), e la conferma con questa scrittura (*et nichilominus scripto meo et sigillo apposito confirmavi*).

principalmente i d o c u m e n t i regî, come ha largamente dimostrato il Ficker; raramente i pontificî;[1] e quanto ai privati, piú la documentazione germanica che l'italiana.[2]

Ora, la moderna diplomatica ha stabilito, in modo non piú discutibile, che nei casi nei quali i diversi atti che contribuiscono alla formazione definitiva del documento non coincidono in un momento storico unico, la data scritta in esso documento può riferirsi a un momento piuttosto che a un altro di azione o di documentazione; e può riferirvisi tutta insieme, oppure le diverse parti riportarsi a momenti fra loro diversi. Questa è, in termini generalissimi, la regola fondamentale, e basta qui averla semplicemente enunciata: ma giova aggiungere che le varietá dei casi sono infinite. Lo studio critico dalle date, delle contradizioni apparenti o effettive che si incontrano nelle medesime, delle deduzioni che ne dobbiamo trarre rispetto alla sincerità o falsità dei documenti, è uno studio da farsi, caso per caso, e non è senza difficoltà né senza pericolo. La diplomatica generale non può fornire la ricetta pronta per tutti i casi singoli; ma, posta la regola fondamentale, questa abbiano gli studiosi in considerazione come lume indicatore della via sicura, e sappiano valersene nei casi speciali con prudente discernimento, e in quanto essa si adatti colle particolari circostanze storiche di un dato fatto o di un dato documento.

Tengasi poi in mente, nella critica delle date, quest'altra cosa: che (pure accettando la nuova dottrina sopra esposta, che è tavola di salvamento per tanti documenti sospettati

[1] Cfr. Bresslau, *Handb.* I, 726-27, 386. — Ved. la mia *Miscell. PD,* num. VI, in *Arch. Stor. ital.*, 1881, dove si dà notizia di un privilegio di Leone X, 25 dicembre 1513 (Natale), ai Fiorentini. Il documento ha in fine la data soprascritta, mentre nel testo di esso si parla del *die nativitatis domini* come *proxime preterito:* la data dunque riferiscesi a un'azione anteriore; e sebbene venga applicata materialmente al documento, questo per certo fu scritto dopo.

[2] Ved. Ficker, *Beiträge*, I, 63-64 e altrove; Bresslau, I, 728 e segg.

di falso) non si escludono in modo assoluto altre ragionevoli ipotesi.

E, prima di tutte, la possibilità dell'errore. Questo può intervenire, senza alcun dolo né colpa di chi lo commette, o per ignoranza, o per inavvertenza, o per uno sbaglio puramente materiale; e, in cosiffatti casi, non basta per tacciare di falsità un documento.[1]

Restano, in fine, le ipotesi dell'arbitrio e del dolo, e questi due casi, senza dubbio (e più il secondo che il primo), danno indizio di falsificazione voluta. Ma anche in questo giudizio è da procedere con discretezza. Le conseguenze, che derivano da tale fatto arbitrario o doloso, possono essere due: o che tutto il documento ne sia dichiarato falso, o che la falsità si limiti a una semplice alterazione nelle date di un documento sincero. Spetta al buon criterio degli studiosi saper indagare e saper distinguere.

[1] Il cardinale Bembo, in una lettera riferita da L. de Mas-Latrie in *Bibl. de l' Éc, des chartes*, XXXVI (1875), pp. 304-306, a proposito di un breve di Leone X, sospettato di falsità per una contradizione tra le due date dell' anno cristiano e dell' anno del pontificato, scrive « *non doversi per niente allegar falsità in questo caso, ma error et inadvertenza del scrittor, sì come alle volte, massimamente quando le spedition si fanno in troppa fretta, suole accader* ». — Il breve sospettato di Leone recava la data del 17 giugno 1517, *anno quarto*, mentre doveva dire 1516.

VI

CARATTERI ESTRINSECI DEI DOCUMENTI

29.

Scrittura.

I caratteri estrinseci dei documenti sono:
la scrittura;
le materie scrittorie;
le forme esteriori;
i sigilli.

Della scrittura e delle materie scrittorie ho discorso nei primi due Libri di questo Programma: ma sarà utile riassumere qui brevemente quel tanto che in più particolar modo spetta alla diplomatica, facendovi le opportune aggiunte.

Rispetto alla scrittura, ho già notato [II, 98][1] che Corrado de Mure insegna altra mano richiedersi per la scrittura dei libri (*quaterni*), altra per quella dei documenti (*epistolae*). Con che si viene a dire che, mentre la scrittura nel suo andamento artistico e storico generale procede con evoluzione uniforme, possono bensì le diverse specie di monumenti grafici avere caratteri speciali. Ora, come nel capitolo 13 del Libro II ho discorso della scrittura propria dei libri, così importa qui considerare quella dei documenti.

Non è il caso di trattenersi sulle scritture maiuscole, il cui uso diplomatico è rarissimo e affatto eccezionale [I, 5; II, 47]. La scrittura dei documenti è in ge-

[1] Richiamandomi ai due precedenti volumi, cito col numero romano il libro, coll'arabo la pagina, racchiudendo la citazione tra parentesi quadre.

nerale minuscola o corsiva; salvo che può trovarsi in diplomi od anche in carte private, per cagione d'ornato o per piú evidenza, qualche formula, qualche nome proprio o qualche linea di scrittura in caratteri capitali o onciali;[1] e inoltre scrivonsi in caratteri allungati (che possono assimilarsi ai maiuscoli, sebbene generalmente siano di forma minuscola) il protocollo iniziale dei diplomi regî e dei pontificî, e una parte dell' escatocollo dei primi.

Quando Corrado de Mure parla della forma di scrittura da adoperarsi « *in epistolis* », intende certamente dei documenti pubblici, e la distingue in « *bona*, *melior*, *optima* », riserbando quest'ultima « alle indulgenze ai privilegî, alle confermazioni e alle costituzioni ». Allora, infatti, la forma cancelleresca della scrittura era già fissata, ma nei tempi anteriori era passata per varî rivolgimenti, che indicherò in modo succinto.

L'evoluzione generale, la conosciamo di già: dalla corsiva alla minuscola rotonda ed eretta; da questa alla gotica; dalla gotica all'umanistica e alle scritture moderne: tutte queste forme, come nei libri, si trovano anche nei documenti.

Una corsiva imperiale, del secolo quinto, che sta in mezzo tra la romana antica e la medievale, con forme solenni e accuratissime, ci è data da alcuni frammenti di papiri egiziani provenienti da Elefantina o File, già noti dalla prima metà del nostro secolo [I, 10]. Altri frammenti, del predetto secolo quinto, piú recentemente scoperti, si contengono nella Collezione dell'Arciduca Ranieri; ma la scrittura ne è di forma assai dissimile, piuttosto semicorsiva eretta che corsiva, e piú vicina a quella delle tavolette cerate che non a quelle dei papiri dei secoli seguenti.[2]

[1] Sulla scrittura maiuscola di certi nomi e di certe formule nelle bolle pontificie dei secoli XI e XII, ved. F. KALTENBRUNNER, in *Oesterr. Mittheilungen*, I, 380-81.

[2] Facsimili in WESSELY, *Schrifttafeln zur älteren Latein. Palaeogr.* (Leipzig-Wien, Avenarius, 1898), num. 22, 25.

E scrittura corsiva, senza dubbio fu quella dei piú antichi documenti regî del medio evo. Dei diplomi regî Longobardi originali, o che paiono tali, non se ne conserva se non uno, quello di Astolfo per la chiesa di Bergamo [I, 48], e questo è in iscrittura corsiva, colla semplicità di forme delle carte notarili della stessa età. Legatissima fu la scrittura dei Merovingi [I, 21]; né la riforma Alcuiniana valse subito a migliorarla; rimanendo, anche sotto i primi Carolingi, piú fedele alle tradizioni cancelleresche che non attratta dai nuovi insegnamenti calligrafici. Bensí da Ludovico Pio una benefica influenza di questa riforma si comincia a far sentire [I, 23], e diviene sempre piú efficace, finché, nell'età Capeziana, la scrittura delle cancellerie, assumendo caratteri proprî e determinati, si fissa in quella forma generale, che è stata chiamata franca, poi gotica, e che dalla minuscola dei libri suole essere distinta colla denominazione di minuscola diplomatica.[1]

Interessante è la storia della scrittura nei documenti pontificî, anche sotto il rispetto politico, potendosi da essa desumere (come già ho osservato rispetto alle date) lo stato delle relazioni tra papato e impero e delle reciproche influenze tra le due cancellerie.

Si incomincia colla curiale antica,[2] scrittura prettamente indigena, insegnata nelle scuole,[3] e in uso presso

[1] Sulla scrittura regia dei tempi merovingici e carolini fece buone e acute osservazioni K. F. STUMPF, in *Reichskanzler*, I, 48 e segg., aggiungendovi (pp. 61 e segg.) un elenco dei facsimili di diplomi regî delle dette età, fino allora (1865) pubblicati. — Per lo studio generale grafico e storico ricordiamo, come fonti principali, i *Kaiserurkunden in Abbildungen* piú volte citati, e l'unico fascicolo dei *Diplomi imperiali e reali delle Cancellerie d'Italia* (Roma, Martelli, 1894).

[2] La piú copiosa raccolta di esempi della scrittura degli antichi documenti pontificî sino a Innocenzo III è data dal PFLUGK-HARTTUNG, *Specimina selecta chartarum Pontificum Romanorum* (Stuttgart, Kohlhammer, 1885-87).

[3] Di queste scuole discorre il PFLUGK-HARTTUNG, in *Histor. Jahrbuch*, IX, 491 e segg., e in *Römische Quartalschrift*, I, 212 e segg. — Non è affatto ammissibile l'ipotesi espressa dal sig. ALFREDO MONACI, in *Arch. della So-*

gli scriniarî e i notari regionarî di Roma, onde da papa Giovanni X è detta « *scripta notaria* ».[1] Questa scrittura, d'origine corsiva, difficile a leggersi,[2] ma con aspetto di magnificenza, dura nei documenti pontificî sino a metà del secolo XI, incontrastata; ma coi papi tedeschi, e colla sostituzione della pergamena al papiro, le condizioni cambiano. La minuscola franca, che dal 967, con Giovanni XIII,[3] era penetrata nella linea del *Datum* e vi si era assai fermamente mantenuta, invade ora, da Clemente II (1047) in poi, anche il testo,[4] e ne contrasta il campo, con maggiore o minore prevalenza, alla vecchia curiale. Questa intanto, pure resistendo tenacemente, e ripigliando qualche volta vigore (come, p. es., ai tempi di Stefano IX, e più poi sotto l' influenza di Gregorio VII, così fieramente anti-imperiale),[5] si trasforma, quasi inconsciamente, ricevendo influenze cassinesi,[6] molto assimilandosi delle nuove

cietà Romana di storia patria, IX, 283 e segg. con tav., che la curiale romana derivi o per lo meno senta l' influenza della scrittura bizantina.

[1] WATTENBACH, *Anleit. zur lat. Palaeogr*, 4ª ediz., p. 20.

[2] Leggiamo in M. MARINI, *Diplom. pontif.*, p. 42: « Dice Onorio III (ep. 331, an. IX) di un privilegio conceduto al Cenobio di S. Piero Malliacense: *non facile legi potest, utpote figuris antiquioribus scriptum* ».

[3] *Specimina* cit., tav. 8: cfr. BRESSLAU, I, 912.

[4] Una singolarità, che precede i tempi, è un privilegio di Sergio IV (1009-1011), per S. Martino di Canigou, (Jaffé-L., num. 3976), scritto in caratteri minuscoli: fatto tanto più strano, in quanto che il documento è, non in pergamena, ma in papiro. — Cfr. BRESSLAU, in *Oesterr. Mittheilungen*, IX, 5.

[5] I pochi documenti originali di questo papa, che ci sono rimasti, sono in scrittura curiale.

[6] La scrittura pontificia antica è stata spesso confusa colla longobarda o *littera beneventana* (WATTENBACH, *Anteit* cit., p. 20), ma queste influenze meridionali sono d'età più recente. Il nostro FUMAGALLI, nel quale mi è accaduto più volte di trovare delle acute osservazioni, che paiono frutto degli studî modernissimi, l'aveva già notato fino dai suoi tempi, quando dice (*Istituz. dipl.*, II, 138), che nel secolo XII « si è dato bando nelle bolle pontificie a quel carattere che volgarmente semi-longobardico suol chiamarsi: ma che in realtà altro non è stato che il corsivo ridotto a miglior forma, nel di cui luogo entrò il minuscolo tondo, il qual carattere nondimeno adoperato si scorge nelle bolle di qualch'altro papa dei due secoli antecedenti ».

forme minuscole, e dando origine a una semicuriale di più piccole dimensioni (altrimenti detta curiale minuscola o curiale nuova), che fa le sue ultime apparizioni con Pasquale II nei primi del secolo XII, e alla quale succede pienamente la minuscola franca, raggiungendo da Callisto II a Eugenio III una suprema eleganza.

Divenuto generale nelle cancellerie l'uso della minuscola franca, che si trasformò poi nella cosiddetta gotica, è notevole come si mantenga per secoli una intima relazione tra la scrittura imperiale e la pontificia, ora influendo quella su questa, ora, e assai più spesso, prevalendo nei circoli della curia imperiale l'influenza della cancelleria pontificia e con essa l'influenza italiana.

Il rinascimento umanistico, al quale anche il Papato diede efficace impulso, non fu senza effetti nelle scritture della curia pontificia: e, così, quella delle bolle, pur rimanendo costantemente fedele al tipo gotico, ne venne ingentilita d'assai [I, 29]. Una costituzione di Paolo II, del 2 maggio 1462, ripetuta poi da altri papi, ne dà le regole: le lettere « *maiusculae sive capitales* » in principio delle bolle, quelle in specie che esprimono il nome del papa siano piene « *incaustro sive attramento* », e tutto il testo si scriva in « *littera distincta pulchra et formata* », secondo lo stile della curia, « *et non cursiva* », e non vi si facciano « *multe rasure, saltem nimium apparentes* »; e tutto questo si faccia, « *ut in scribendis litteris apostolicis, que ad diversas orbis partes deferuntur, pro dignitate mittentis decor debitus observetur* ».[1]

E in quel periodo appunto nasce la scrittura dei brevi, che fa pieno divorzio dalle decrepite tradizioni cancelleresche, ed è una scrittura umanistica, poi italica, a cui fanno séguito altre forme di scritture moderne.

Ma sulla cancelleria pontificia l'Umanesimo non conservò a lungo le sue influenze. Nel corso del secolo XVI, mentre per le lettere della curia, citatorie, esecutoriali ec.,

[1] TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, p. 192,

si adopera una scrittura minutissima, e non di rado di carattere esotico;[1] nelle bolle si viene formando, per degenerazione dalla forma gotica e per artificio cancelleresco, la strana e barbara scrittura bollatica [I, 30], usata nelle concessioni beneficiarie e abolita ai nostri giorni dal sommo pontefice Leone XIII.

30.

Materie scrittorie e forme esteriori.

Lascio da parte le materie archeologiche, sebbene anche esse, e in specie i metalli, le pietre, le tavolette cerate, abbiano non di rado relazione colla diplomatica [II, 6-29], e mi limito, richiamando in parte il già detto, ai documenti in papiro, in pergamena e in carta.

Il papiro ha i più antichi documenti, e l'uso di esso dura per i documenti regî sino all'età carolingia, pei privati sino al x secolo, pei pontificî sino all' xi [II, 38-39].[2] — Dal secolo vii fuori d'Italia, dall' viii in Italia, cominciano i documenti in pergamena [II, 46-49]. — Della carta non abbiamo documenti più antichi del secolo xii, e l'uso legittimo di essa negli atti politici, cancellereschi e notarili, fu assai più tardo [II, 53-57].

Diciamo ora delle forme e di altre particolarità esteriori del materiale scrittorio adoperato pei documenti del medio evo.

[1] Vedine un esempio dell' a. 1505 nella tav. 27 del *Lexicon diplomaticum* del Walther, e altro dell'a. 1528 nella tav. 53 della *Escuela paleographica* del Merino.

[2] In aggiunta alle indicazioni già date, noto un eccellente opuscolo di P. Kehr, *Ueber eine römische Papyrusurkunde in Staatsarchiv zu Marburg* (Berlin, Weidmann, 1896). Vi sono descritti e illustrati quattro frammenti papiracei provenienti dal Monastero di Hersfeld: uno contiene il lembo estremo di un documento pontificio, forse del x secolo, di cui rimane la sola

Come i libri si dividono in *volumina* e *codices*, cosí le forme dei documenti sono principalmente due: a rotolo e a carte piegate.

La forma del rotolo è la più antica e, pei papiri e le pergamene, la più generale: le pergamene hanno continuato ad essere arrotolate anche nei tempi moderni.[1] Non cosí è dei documenti in carta, per i quali la forma del rotolo è eccezionale, e, come già dissi [II, 92], si riduce, più che altro, a inventarî di documenti e di possessioni e a minute di lettere pontificie. Dovevo aggiungere, e aggiungo qui, che di tal forma (*rotuli*) sono anche le suppliche che si presentano alla curia pontificia per benefizî, espettative e altre grazie, e che sono poi convalidate dalla segnatura del papa o dei suoi commissarî, intorno alle quali sono da vedersi le *Regulae Cancelleriae apostolicae,* emanate dai diversi pontefici.

I documenti a rotolo sono di regola scritti nella sola parte interna; ma hanno assai spesso delle note tergali, che contengono brevi transunti, contemporanei o posteriori, note di registrazione, d'archivio, di tassazione, di possesso ec., utilissime per la storia della provenienza e della tradizione dei documenti stessi. Note simili, specialmente riferentisi alla spedizione, alle tasse e alla registrazione sono anche sotto e sopra la *plica* delle bolle pontificie, cioè in quella parte infima della pagina anteriore, che rimane coperta dal ripiegarsi sovr'essa del lembo estremo del tergo, e alla quale si appende la cordicella del sigillo. Di documenti a rotolo opistografi, cioè scritti dalle due parti, colla continuazione del testo anteriore, o con altri documenti di-

bolla plumbea, gli altri sono avanzi di un documento privato romano di enfiteusi, rogato da un « *Johannes scriniarius et tabellio urbis Romae* » e attribuibile allo stesso secolo.

[1] Nell'antico Archivio di Stato della Torre di Londra si conservano in rotoli membranacei decreti reali e registri di spese; e questa forma di *rotuli chartarum* continua anche oggi senza alcuna variazione esteriore: onde l'archivista di stato fu detto *Magister rotulorum*, e oggi si denomina *Master of the Rolls*. — Vedine notizie in WATTENBACH, *Schriftwesen,* 3ª ediz., pp. 174 e 635; e C. LUPI, *Paleogr. delle carte,* p. 219.

pendenti dal medesimo, o con altri testi affatto estranei, ho già parlato, nè occorre qui tornarvi sopra [II, 90, 123, 124].

Vario è il formato, varie le dimensioni dei rotoli per documenti. Nei documenti papiracei, composti quasi sempre di piú plagule aggiunte l'una sotto l'altra, la direzione della scrittura è (salvo poche eccezioni) [1] lungo il lato piú corto, il che si dice *charta transversa scribere* [II, 89]: ma piú largamente è da dire della pergamena.

La massima parte dei documenti si comprende in un solo pezzo di pergamena, e come già ho osservato [II, 63, 89], non si possono dare sul loro formato regole precise, salvo che le carte pubbliche, in massima, hanno un taglio piú simmetrico delle private; e che dal secolo XII in poi una regolarità maggiore si osserva anche nelle private. Le dimensioni sono svariatissime: da piccoli ritagli di membrana sino a pergamene molto grandi.[2]

Se un pezzo solo non bastava, se ne aggiuntavano altri, cucendoli e incollandoli. Di tali rotoli, formati di piú pezzi (ma forse cartacei), è menzione nella *Institutio Cancellariae Romanae, circiter anno 1220,* pubblicata dal Muratori:[3] « *Omnes tamen petitiones quas promovendas suscepit,* (*Notarius*) *simul et semel exibeat scriptas in una carta vel etiam in diversis consutis* ». Rotoli di piú pezzi di pergamene adoperavansi in Francia sino dal secolo XIII per processi giudiziarî, e per conti finanziarî, e ciascun foglio del rotolo si chiamava « *peau de parchemin* »:[4] cosí, apprendiamo dal

[1] Per es. il papiro del 17 luglio 541 (Marini, n. 117), che si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze. (Ved. la mia memoria *Del Papiro*, pp. 79-81).

[2] Ecco alcuni esempî di documenti di grandi dimensioni, che si conservano negli Archivi di Stato di Firenze e di Siena: 1277 ottobre 27, documento privato (Siena): lungh. cm. 85 × largh. cm. 15 e mezzo; — 1363, ottob. 17, testamento (Firenze): 0,67 × 0.88; — 1482, genn. 6. carta di procura (Firenze): 0,74 × 0,92; — 1627, agosto 21, breve di Urbano VIII (Firenze): 0,91 × 0,77; — 1743, luglio 5, bolla di Benedetto XIV (Firenze): 0,89 × 0,62; — 1762, genn. 28, bolla di Clemente XIII (Firenze): 0,84 × 0,70 ec.

[3] *Antiq. ital.*, I, 708; dissert. XII. — Cfr. TANGL, *Die päpstl. Kanzlei-Ordnungen*, p. 54. art. 5.

[4] Cfr. *Bibl. de l'Éc. des Ch.*, XLVIII, pp. 181 e segg.

Giry[1] che il processo verbale originale dell' interrogatorio dei Templari (1307) si compone di quarantacinque « *peaux de parchemin* », che fanno in tutto una lunghezza di 22 metri e 20 centim. Anche in Italia si hanno dei rotoli assai lunghi; e io ne ho notati negli archivi di Firenze e di Siena diversi di lunghezza variabile tra gli 11 e i 13 metri, composti di un numero maggiore o minore di pezzi.[2]

Fra i documenti a rotolo e quelli a carte piegate c' è una categoria di mezzo: cioè, delle pergamene scritte nella sola parte anteriore, ma piegate anziché avvolte. Ciò accade, quando tali documenti, che di natura loro sono *volumina* e non *quaterni,* dovevano essere spediti come lettere chiuse; e allora si piegavano e ripiegavano in modo da nascondere il contenuto interno, e da potere essere legate e sigillate. Ne ho già dato un cenno brevissimo rispetto ai documenti imperiali e pontificî [III, 18, 26–27]: aggiungo qui qualche altra notizia. Corrado de Mure ne dà le seguenti regole: « *Item si litera debet claudi, et aliqua continet secreta, tam provide tam subtiliter conponatur et complicetur, ne quis malus, etiam sigillo non leso, secretum litere investiget aliqua ratione. — Item litera clausa exterius seu a tergo habeat superscriptionem que exprimat cui missa seu cui sit presentanda* ».[3] Altre non poche notizie sulle *litterae clausae* dà il Wattenbach, che ne comincia la storia dall'Egitto e viene sino al secolo XIV,[4] e da cui ricaviamo che nel medio evo furono anche denominate *breves* e *missiles.*[5]

[1] *Manuel de diplom.*, pp. 496-97.

[2] Ce ne saranno forse anche dei piú voluminosi, ma intanto indico questi come esempi: 1279, dicembre 1 (Siena); pezzi 22, lunghezza, m. 12,55. — 1346, giugno 1 (Firenze): pezzi 15: lunghezza m. 11,40. — 1351, ottobre 26 (Firenze): pezzi 15, lunghezza m. 11,37.

[3] In ROCKINGER, p. 479.

[4] *Schriftw.*, 3ª ediz. (1896), pp. 199-203.

[5] Un notevole esempio del secolo XV ce n' è pòrto da una pergamena dell'Arch. Dipl. Fior. (dono *Fiaschi*), che contiene un atto di procura, del 17 nov. 1497, fatto a Molines (Francia, Hautes-Alpes) in Tommaso Gazaigne (Guadagni?), mercante fiorentino in Lione. La detta pergamena è di cm.

Notisi inoltre che parecchie altre pergamene, sebbene appartengano alla grande categoria dei documenti aperti, sono pervenute a noi, anzi che nella primitiva forma di rotolo, piegate e, aggiungiamo, malmenate in piú modi: ma questo attiene alla loro conservazione, non già al carattere originario. Rispetto a questo, sono sempre da considerarsi come rotoli: dacché per documenti a carte piegate debbono intendersi solo quelli che si contengono in fogli piegati anteriormente, col proposito di scrivervi nel retto e nel tergo, come nelle pagine di un libro.

Di tali documenti a carte piegate abbiamo esempî antichissimi nei diplomi militari romani [II, 7-9] e nei dittici e trittici cerati di Pompei e di Transilvania (II, 21-23]: ma nel medio evo sono tardi; e i piú antichi, originali, non rimontano forse piú là del secolo XIII.[1]

Poco ho da dire degli inchiostri e colori, e dell'ornato dei documenti. Ho già notato nel precedente Libro che la grandissima quantità dei documenti medievali, siano essi in papiro o in pergamena o in carta, siano a rotolo o a carte piegate, sono scritti con inchiostro nero su fondo naturale, e senza ornamenti: questa è la regola normale, e la sola forma veramente legittima. Ma sappiamo anche

16 × 29, rettangolare da tre lati, sporgente in forma di lingua (di quasi 2 cm.) dal lato sinistro di chi legge. A questa sporgenza è cucita una strisciuola membranacea, lunga quasi cm. 17, larga 2, che termina in punta. Nel centro della carta sono cinque tagli verticali disposti in linee orizzontali e corrispondenti all'altezza della strisciuola suddetta. La carta, chiudendosi, ripiega i quattro margini sul centro, e la predetta strisciuola viene passata attraverso i predetti tagli: così la carta rimane piegata e fermata, ma non v'è traccia di sigillo.

[1] Le osservazioni da me fatte nell'Archivio Diplomatico di Firenze, sino a tutto il secolo XIV, mi danno questi resultati. Sino al sec. XII non v'è alcun documento originale a quaderno: nel XIII, verso la fine, cominciano le copie autentiche, a quaderno, di documenti originali; e si conserva anche un documento veramente originale, il quale bensí non è una carta notarile ma una semplice scritta dico, un quadernetto membranaceo di otto carte, contenente i capitoli di una compagnia mercantile, in lingua volgare, fatti in Pistoia nel 1259 (ed. F. BERLAN, nel *Propugnatore* di Bologna, vol. IX, an. 1876). Del resto, anche per tutto il secolo XIV, documenti originali a quaderno sono molti rari.

[II, 62-63, 83-85, 113-114] che ce ne sono di quelli che, pure avendo tutti i caratteri dell' autenticità e, in maggiore o minor grado, anche quello dell' originalità, escono dal comune uso, essendo scritti in parte con inchiostri di vario colore o d' oro, o tutti d'oro su fondo purpureo, o hanno fregi e miniature. Qui ho solo da aggiungere la notizia di due altri diplomi imperiali purpurei, a lettere d'oro, recentemente scoperti o riscoperti.[1] L'uno, (nell'Archivio vescovile di Parma) è un diploma di Corrado II, del 1035, per Ugo da Parma, (Stumpf, num. 1064), già indicato dall'Affò come copia antica in lettere d'oro, e che ora, da un pezzo, si riteneva perduto: il Bresslau lo crede, non una copia, ma un originale non compiuto. L'altro (nell'Archivio di Stato di Modena) è un diploma di Enrico IV, del 7 ottobre 1095, per l'Abbazia di Pomposa (Stumpf, num. 2932), magnifico originale sinora sconosciuto, sebbene il documento fosse già edito imperfettamente dal Muratori (*Antiq. ital.* V, 1045) di su una copia: il Bresslau ne rileva la particolare importanza, essendo questo l'unico crisografo del secolo XI, che sia certamente scritto nella cancelleria imperiale.

Una particolare osservazione meritano le carte incise o tagliate; intendo dire, quelle pergamene contenenti atti d'obbligazione, che sono tagliate in più luoghi con incisioni, fatte generalmente ad angolo, per segno di quietanza. Il Fumagalli[2] dice che così erano trattate le carte che « non fossero più dopo alcun tempo di uso veruno, e vieppiù quelle state riconosciute siccome false o guaste »; ma questa definizione non è in tutto adatta al caso nostro. Trattasi qui non già di carte false e nulle fino dall' origine, sibbene di instrumenti in origine pienamente validi, ma che, contenendo obbligazioni già esaurite e saldate, venivano, per il fatto della restituzione del debito, a perdere

[1] Cfr. H. BRESSLAU, in *Neues Archiv*, XIX, pp. 683-685.
[2] *Istituz. diplom.*, II, 871.

ogni valore. Tali instrumenti dovevano di regola, all'atto del saldo, restituirsi dal creditore al debitore, che poteva distruggerli o conservarli a suo piacimento, e anche potevano rimanere nelle mani del creditore, purché constasse in modo sicuro della loro invalidazione. Ma, perché il conservarli, presso l'una o l'altra parte, non desse luogo a nuove questioni, e fosse evitato il pericolo di una *iteranda solutio,* si credette bene di contrassegnarli con tagli, i quali mostrassero, anche materialmente, che il debito era saldato, e che il titolo superstite non aveva piú alcun valore. Le carte cosí trattate dicevansi cancellate, tagliate, incise, e se ne conservano anche oggi non pochi esemplari negli archivi.

Delle disposizioni statutarie e delle formule notarili, riferentisi a questa materia, gioverà dare qualche saggio.

Nello Statuto di Viterbo del 1251, libro IV, rubr. 63,[1] sotto il titolo: *De pena instrumenti iterande solutionis,* si dispone: « *quod, si contingat, post solutionem debiti, aliquem instrumentum crediti seu mutui apud se retinere, nisi sit cancellatum; cum fraus iterande solutionis presumatur, pro pena solvere Comuni X libras cogatur, et ipsum instrumentum infra X dies debitori aut eius heredibus resignare* ». — È pur notevole quest'altro statuto di Como del 1458[2] « *Si instrumentum obligationis vel condempnatio de aliquo debito invenietur incissum seu incissa saltim tribus taleis; quod presumatur solutum ipsum debitum:... salvo quod si de ipso credito esset instrumentum et condempnatio, et instrumentum inveniatur incissum, quod presumatur debitum solutum esse, licet condempnatio non sit incissa* ».

Delle formule ricordo anzi tutte quella del Fumagalli, al luogo sopra citato: « *Reddere debet istam chartam incisam, et si non reddiderit, vacua permaneat* ». — Un'altra ne riferisce il Ducange[3] da un documento del 1234, che è

[1] *Documenti di st. ital.*, a cura della r. Deputaz. di storia patria in Firenze, to. V, p. 571 (ed. S. Ciampi).

[2] Ed. A. Ceruti, in HPM, vol. XVI, col 313.

[3] *Glossarium med. et infimae latinitatis,* al voc. *Incidere instrumentum.*

nel Registro di Cencio Camerario: « *Et non probabimus dictam pecuniam fore solutam, nisi per hoc instrumentum cancellatum et incissum* ». — Sono anche da notarsi quattro esempi degli anni 1075, 1110, 1207, 1282 addotti dal Ceruti nelle annotazioni al *Breve Consulum Cumanorum*,[1] perché i due piú antichi riferisconsi, non a obbligazioni vere e proprie, ma a vendite stipulate e da potersi disdire. Le formule dicono cosí: (1075) « *tunc ipsa carta venditionis, quam predictus Crescentius fecit in predictam contissam, esse debet vacua et nullum vigorem et firmitatem debet habere, et capsata et taliata debet deinde esse* »; (1110): « *et tunc ipsa carta vendicionis capsata et taliata reddatur, ita ut in se nullum obtineat roborem* ». Dalle quali formule mi pare che si possa dedurre, essere l'una e l'altra vendita due instrumenti di *datio in solutum*, da revocarsi, quando eventualmente il debito, per cui tali vendite venivano stipulate, fosse pagato. — Citerò ancora una pergamena fiorentina del 31 agosto 1336,[2] nella quale il debitore si obbliga al creditore di non provare la quietanza del debito « *nisi per scripturam publicam vel istam* (*chartam*) *sibi a creditore legiptime redditam cancellatam* »; e che effettivamente lo pagasse, lo mostrano due tagli angolari che sono nel corpo della membrana.

Do, in fine, un breve cenno della carta bollata, la cui introduzione (come provvedimento fiscale, da sostituirsi agli antichi diritti di tassa di sigillazione) risale al secolo XVII. Il Rezasco[3] riferisce un paragrafo di un bando del 1645, dal quale ricaviamo che in detto anno la carta bollata fu adottata in Toscana: « *Vuole S. A. che in tutti i suoi felicissimi Stati s' introduca il valersi della carta bollata* ». Negli stati della Monarchia di Savoia tale carta fu introdotta con editto del duca Vittorio Amedeo II, del

[1] HPM, loc. cit.

[2] Arch. Dipl. Fior., prov. *Ricci*.

[3] *Dizionario del linguaggio ital. storico amministrativo*, p. 160, al voc. *Carta*, num. VII.

6 novembre 1694;[1] in Francia per editto di Luigi XIV, del 1655, che peraltro non cominciò ad avere esecuzione prima del 1673.[2] Per altri stati di Europa dà particolari notizie il Wehrs,[3] le quali, però, bisogna sempre accogliere con molta circospezione.

31.

Sigilli.

Lo studio dei sigilli ha una parte tecnica e una parte diplomatica. Nella prima (che è di competenza di quella disciplina speciale, che chiamasi Sfragistica o Sigillografia), si considerano i sigilli sotto il rispetto artistico e storico; nella seconda (che è quella di che ci dobbiamo occupare) si studiano in quanto sono applicati ai documenti, e sono essi stessi elementi di documentazione. Sotto questo rispetto i sigilli, mentre nella loro materialità debbono classificarsi tra i caratteri estrinseci, hanno bensí, riguardo alla validità dei documenti, un'importanza intrinseca notevole, e si collegano colle formule di corroborazione del testo.[4]

I sigilli sono varî di materia e di forma. Due sono le materie adoperate a formarli: cera e metallo; e tutte e due derivano dall'antichità. Due pure sono le forme principali: rotonda e ovale, senza esclusione di altre.[5]

[1] DATTA, *Lezioni di paleogr. e critica diplom.*, p. 15.

[2] GIRY, *Manuel de diplom.*, p. 899.

[3] *Vom Papier* (Halle, 1789), pp. 124-128.

[4] Non si può, nel trattare dei sigilli, affatto disgiungere la parte tecnica dalla diplomatica; e, a chi della prima volesse sapere di piú, indico alcune fonti principali: MURATORI, *Antiq. ital.*, dissert. XXXV; FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, cap. XI; DE WAILLY, *Éléments de paléographie*, tomo II; DOUËT D'ARCQ, *Inventaire des Sceaux* ec. (Paris, 1863-68); C. LUPI, *Manuale di paleografia delle carte*, pp. 231-251; BRESSLAU, *Handb.*, I, cap. XXI; GIRY, *Manuel*, libro IV, cap. IX ec.

[5] La forma ovale (*rotunda oblonga*) si preferisce pei sigilli di luoghi e di persone ecclesiastiche. — Cfr. CORRADO DE MURE, *Summa*, in ROCKINGER, p. 475, non che i Manuali menzionati nella nota precedente e le altre opere in questi citate.

Le impronte dei sigilli si compongono di figure e di leggende. La figura (vocabolo, che è stato consacrato da Dante)[1] è di varî tipi, cioè personale, topografica, araldica, simbolica, fantastica ec.,[2] e occupa il campo del sigillo; la leggenda, o dicitura, è scritta, di regola, in giro, nel margine del sigillo, ma nei sigilli metallici se ne trovano anche delle scritte orizzontalmente nel campo.

I sigilli di cera sono di colore naturale, o tinti in verde, in rosso e in altri colori; e si distinguono in aderenti e pendenti. I sigilli aderenti (*sigilla membranae affixa, innexa diplomati*)[3] sono attaccati alla carta, nei tempi piú antichi per incassatura, nei piú moderni per sovrapposizione; i pendenti stanno uniti alla parte inferiore della medesima mediante uno o piú lacci di membrana, di lino, di seta. Dal secolo xv, secondo il Bresslau,[4] comincia l'uso di racchiudere i sigilli di cera pendenti in scatolette: le quali scatolette, che sono di stecca, di legno, di metallo, con coperchio o senza, tonde od ovali, secondo la forma del sigillo impressovi dentro, si dissero in Toscana *salimbacche*.[5]

I sigilli metallici (*bullae*) sono generalmente di piombo: se non che alcuni, destinati a documenti piú so-

[1] *Purg.*, x, 45: « Come figura in cera si suggella »; *Par.*, xxvii, 52-53: « Né ch' io fossi figura di sigillo A privilegî venduti e mendaci ».

[2] Un' enumerazione di questi tipi, desunta dal Douët d'Arcq, è data dal Lupi, in *Manuale* cit., pp. 238-39.

[3] De Wailly: « sceaux plaqués ».

[4] *Handb.*, I, 932.

[5] Vedi il *Vocabolario* della Crusca (quarta impressione) e il *Dizionario* del Rezasco. — Peraltro le notizie ivi date del vocabolo *Salimbacca* non sono in tutto esatte né sufficienti: credo pertanto opportuno, a migliore illustrazione di questo, dar notizia d'un documento, che ho trovato nell'Archivio di Stato di Firenze (Dipl. prov. *Innocenti*), e che pubblicherò con miglior agio. È un codicillo testamentario del 27 luglio 1491, fatto in Firenze da un Guido Bonciani: lo sottoscrivono, come testimoni, sette monaci della Badia Fiorentina, e il notaro *Andreas q. Christofori Antonii*, rogatario. Pendono dalla pergamena otto sigilli cerei rotondi di piccola dimensione, racchiusi in scatolette; dei quali, sette, collo stemma del conte Ugo, vi sono apposti dai monaci testimoni, e l'ottavo, che porta impresso un volto d'uomo con inscrizione, è del notaro. Questi sigilli, e le loro « salimbacche », sono men-

lenni, sono, come vedremo, d'oro.[1] Rarissimamente vi si è adoperato l'argento (di che si cita qualche esempio in diplomi bizantini o imitazione dei bizantini) o altro metallo.[2]

La scrittura dei sigilli è, di regola, maiuscola, e soltanto a metà del secolo XIV cominciano ad esservi adoperate scritture minuscole. Il prof. C. Lupi[3] ha osservato che fino al secolo XI vi domina quasi esclusivamente la capitale romana; nel XII v'è mistura di capitale, onciale e maiuscola gotica; nel XIII prevale quest'ultima; e, quando in fine s'introducono le forme minuscole, il carattere della scrittura dei sigilli si conserva sempre « lapidaria ».

Vediamo ora, ordinatamente, quale sia stato l'uso pratico e il valore diplomatico dei sigilli nei documenti regî, pontificî e privati.

Documenti regî.

Della sigillazione dei documenti regî dei Longobardi non abbiamo alcuna notizia certa. Vi sono argomenti favorevoli e argomenti contrarî, che si equiparano; e dei contrarî il principale è questo, che il solo diploma originale, o almeno creduto originale, che ci rimanga di un re Lon-

zionati nelle sottoscrizioni, delle quali riferisco abbreviatamente la prima e l'ultima: « *Ego d. Nicolaus de Florentia, unus ex dictis testibus..., presens fui et propria manu subscripsi, et sigillum nostre Abbatie, in quo continentur arma magnifici comitis Ugonis fundatoris dicte abbatie, apposui propria manu in prima salimbacca infra appensa* ». — « *Ego Andreas olim Christofori Antonii, civis et notarius florentinus,... omnia et singula suprascripta... in hanc publicam formam redegi, et a dicto codicillatore rogatus, in fidem et testimonium predictorum, me cum solito signo subscripxi et etiam sigillavi, et sigillum meum solitum in viij et ultima salinbaccha ultimo loco appensa et applicata in duplici cordula, in quo sigillo meo scultum est caput et seu vultus cuiusdam hominis cum litteris circumcirca sigillavi et propria manu apposui...* ».

[1] Ved. CORRADO DE MURE, *Summa*, p. 475; e il seguito di questo capitolo.

[2] FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 6; BRESSLAU, *Handb.*, I, 931. — Un sigillo d'argento appartenuto a Iacopina da Correggio, moglie di mess. Ubertino da Carrara (1336-40), è pubblicato e illustrato da L. PASSERINI, in *Periodico di numismatica e sfragistica*, III (Firenze, Ricci, 1871), pp. 179-182.

[3] *Manuale* cit., pp. 240 e segg.

gobardo (quello, cioè, più volte citato di Astolfo per la chiesa di San Lorenzo di Bergamo) non ha alcuna traccia di sigillo, né dell'apposizione del medesimo si fa alcun cenno nelle formule di corroborazione. Aggiungasi che tale apposizione di sigilli può, in genere, sembrare non conveniente alla forma semplicissima dei diplomi longobardi, poco dissimile da quella delle carte notarili pagensi; e che anche meno si conviene a tale semplicità lo stile ampolloso di certe formule di corroborazione, che si leggono in taluni diplomi trasmessici in copia;[1] onde non pare da escludersi che tali formule possano essere aggiunte dai copiatori, secondo i formularî vigenti ai loro tempi. Stanno invece in favore della sigillazione questi altri argomenti: che nelle leggi di Rachi[2] si dispone che niuna persona possa passare i confini « *sine signo aut epistola regis* », e più sotto si fa menzione del « *signo de anolo regis* », onde è accertato che l'anello regio serviva come segno e testimonianza dell'ordine emanato del re; che nelle sopra accennate formule di corroborazione, la cui originalità ho pur detto essere dubbia, si parla appunto non di altro che di sigillazione mediante l'anello del re;[3] e, infine, che nell'età medesima del regime Longobardo si servirono di anelli, per la segnatura dei diplomi, i re Merovingi, e allora e dopo se ne servirono i duchi Longobardi di Benevento.[4]

[1] Per es., questa di un diploma di Ariberto II, 6 ottobre 706, pel vescovo di Vercelli (Troya, n. 377): « *Ut autem praesentis firmitatis nostrae apices roborationis valeant obtinere vigorem, ceream venustissimi vultus nostri figuram anulo insignitam adfigi praecepimus* ». Bensí è da avvertire col Chroust, p. 187, che questa copia di diploma apparisce, per lo meno, « gravemente interpolata ».

[2] III, 13, ediz. Padelletti, p. 294: cfr. Chroust, *Untersuchungen* ec., pp. 84 e segg.

[3] Se ne vedano esempî in Troya, *Cod. dipl. longob.* — Nel *Cod. dipl. Aretino* del Pasqui, num. 4 e 7, sono due precetti di re Liutprando, dell'an. 715, per Luperziano vescovo d'Arezzo, in copie dei secoli ix e x, che hanno queste formule d'annunzio del sigillo: « *Et ut verius credatur, anulo nostro subtus sigillavimus* ». « *Et ut verius credatur, de anulo nostro insigniri iussimus* ».

[4] Chroust, pp. 134-135.

Nel regno Franco e poi nell'Impero si usarono sigilli di cera e sigilli metallici.

I sigilli di cera risalgono all'età dei Merovingi. Questi li adoperavano rotondi, fatti coll'impronta dell'anello regio, la quale consisteva nel ritratto del re inciso rozzamente, con in giro l'inscrizione del nome e del titolo. Applicavasi il sigillo al diploma, mediante un taglio in croce fatto in basso della pergamena a destra; e l'anello da sigillare custodivasi dal referendario regio.[1]

Seguirono le medesime tradizioni i Carolingi; se non che i primi di essi si valsero, per sigillare, di gemme antiche, in forma ovale, e più tardi tornarono ai ritratti personali in sigilli di forma rotonda.[2]

Le forme della sigillazione continuano, nei periodi Sassone e Salico,[3] senza molto notevoli cambiamenti, rispetto alla tecnica; ma notevole invece è la grande importanza diplomatica che acquistò allora tale atto, quale non aveva avuta mai nei tempi anteriori. Il sigillo, che fu un semplice segno di riconoscimento sotto i Merovingi, che nell'età carolingia acquistò valore di segno d'autenticazione ma sussidiario alle segnature dell'escatocollo, diviene ora il vero, il principale, qualche volta anche l'esclusivo, segnacolo dell'autenticità di un diploma; e basta a convalidarlo, a dargli autorità di documento originale, anche se non vi siano altre recognizioni e sottoscrizioni, anche se sia compilato e scritto interamente fuori della cancelleria. Nel periodo Salico si fa anche una distinzione tra sigilli tedeschi e italiani: il tipo originale era il *sigillum teotonicum;* ma il Bresslau[4] ha osservato che «certo i primi tre imperatori

[1] SICKEL, *Acta Karol.*, I, 343-44.

[2] Secondo il FOLTZ, nella memoria sotto citata, pp. 17-18, l'ultimo sigillo ovale dell'età Carolingia apparterrebbe ad Arnolfo, il primo rotondo a Carlo il Grosso: ma v' è oscillazione anche in età successive.

[3] Ved. le due memorie di K. FOLTZ e di H. BRESSLAU sui sigilli dei re e imperatori tedeschi di questi due periodi, in *Neues Archiv,* III (1877), pp. 9-45, e VI (1881), pp. 543 e segg.

[4] Art. cit., pp. 544-48.

Salici si servirono per l'Italia, almeno temporariamente, di un sigillo speciale differente dal tipo germanico ».

Dopo il periodo Salico l'importanza del sigillo permane; e anzi possiamo dire che durante l'impero degli Svevi s'accresce; e in questo medesimo periodo si passa dal sistema dei sigilli di cera aderenti o infissi nel diploma a quello dei sigilli pendenti. Il più antico esempio che si abbia di questi ultimi è, a detta dello Schum,[1] in un diploma di Corrado III, dell' 11 aprile 1138, per il monastero di s. Remigio di Rheims (Stumpf, num. 3373). Durano, peraltro, mescolatamente ai pendenti, i sigilli infissi anche sotto Federigo I; ma sotto il II sono già pienamente fuori d'uso. Crede il Philippi[2] che la introduzione dei sigilli di cera pendenti derivi dalla facilità con cui potevano i lacci dei medesimi servire alla chiusura del documento, ma a me pare che debba piuttosto avervi influito la moda, allora assai fiorente, dei sigilli metallici, i quali, per necessità, non potevano essere che appesi.

Nelle età successive la tecnica dei sigilli cerei, imperiali e regî, si svolge riccamente. Rimanendo essi di forma rotonda, assumono grandi dimensioni; hanno grande lusso di figure e di leggende; pendono dalla carta con lacci di pergamena o di seta mista d'oro, a colori giallo, rosso, giallo e rosso, giallo e nero; stanno non solo coi diplomi a foglio aperto od a rotolo, ma anche con quelli a quaderno (che cominciano col secolo xv), allacciandosi alla costola dei medesimi; e si custodiscono in scatole di legno o metalliche talvolta ornate.

Ho accennato poc'anzi che sotto gli Svevi fu in fiore la moda dei sigilli metallici. Tale costume è, peraltro, più antico; deriva dai Bizantini e si manifesta in Italia sino dal secolo ix. L'uso d'autenticare i documenti con bolle plumbee comincia con i Carolingi italiani Ludo-

[1] In *Kaiserurkunden in Abb.*, Text, pp. 353 e segg.

[2] Ved. Philippi, *Zur Gesch. der Reichskanzlei der letzten Staufern*, pp. 55 e segg.

vico II e Guido, ed è poi imitato da Carlo il Calvo e Carlo il Grosso: ma è raro sino all'epoca Ottoniana.[1] Con Ottone III cominciano anche le bolle d'oro, e di Ottone sopra nominato se ne citano tre; ma la più antica superstite è di Enrico II, appesa a un diploma del 1° maggio 1020, dato da Fulda, per il monastero femminile di Göss (Leoben), il cui originale si conserva nell'Archivio di stato di Vienna.[2] Largamente, come ho detto, ne usarono gli Svevi, e del solo Federigo II il Philippi[3] ne indica cinque tipi: uno pel regno di Sicilia; due pel regno tedesco; uno imperiale per gli stati germanici; e uno imperiale pel regno d'Italia. Anche in età più recenti è continuato, ma con minore frequenza, il costume d'insignire di bolle d'oro i privilegi più solenni degli imperatori e dei re.[4]

Documenti pontificî.

I sigilli dei papi sono, com'è universalmente noto, bolle di piombo, onde deriva il nome di *bullae* dato alle lettere che ne sono munite, e che diconsi anche *litterae bullatae*, *litterae plumbatae*. Questi piombi sono sempre di forma rotonda, e pendono dal documento, mediante lacci di seta o di canapa [ved. III, 24], infissi per due o più fori alla plica inferiore della pergamena.

L'uso diplomatico dei medesimi risale con certezza al secolo VII,[5] con varietà di figure e leggende, le quali non

[1] Sickel, *Acta Karol.*, I, 196-197, in nota; Foltz, in *Neues Archiv.*, III, 24-25.

[2] Stumpf, num. 1747: cfr. Foltz, loc. cit., p. 26; Bresslau, *Handb.*, I, 938.

[3] Op. cit., pp. 63.

[4] Nota delle bolle d'oro imperiali, che si conservano nell'Archivio di Stato di Firenze: Federigo I, 1162, per Pisa (il diploma originale è passato all'Archivio di Pisa): Carlo IV, 1355, 1369; Giovanni Paleologo, 1439 (due diplomi greci); Carlo V, 1530.

[5] Un'importante collezione di facsimili di piombi pontificî anteriori a Innocenzo III è data dal Pflugk-Harttung, nella parte terza dei suoi *Specimina*. Non credo peraltro che sia bene attribuito a Giovanni III (a. 560-573) il primo dei piombi ivi riprodotti, essendo troppo differente dai tipi, che immediatamente lo seguono, delle bolle del secolo VII.

si fissano in modo normale prima del secolo undecimo. Raccogliendone sommariamente la storia più antica,[1] vediamo che nei secoli VII, VIII e nella prima metà del IX, la leggenda è scritta in linee orizzontali nelle due facciate, in una delle quali è il nome del pontefice, e nell'altra la parola PAPAE. — Nel corso dello stesso secolo X il nome del papa comincia a essere scritto in giro, mentre nell'altra faccia rimane, scritta in linea orizzontale, la parola PAPAE o la corrispondente sigla P. P. — Il tipo precedente si continua anche nel sec. XI; poi si scrive in giro anche la leggenda PAPAE della facciata opposta, disegnandovi nel campo un rosone, e (da Stefano II in poi) le figure di Roma o di s. Pietro. Con Urbano II ricominciano le leggende orizzontali, che esprimono in una facciata il nome del papa e il suo numero ordinale e nell'altra i nomi degli apostoli Pietro e Paolo, rimanendo tuttavia in uso qualche sigillo con leggenda circolare. — Finalmente nel pontificato di Pasquale II, che comincia mentre finisce il secolo (1099-1111), si determina il tipo seguente: in una facciata il nome del papa col suo numero ordinale in linee orizzontali; nell'altra, le teste dei due apostoli, colle sigle SPE SPA variamente disposte. Questa forma e disposizione di leggende e di figure, salvo eventuali modificazioni, parziali e intermittenti, è rimasta fino ad oggi il tipo normale del sigillo pontificio.

Leopoldo Delisle notò negli Atti di Innocenzo III l'uso di piombi stampati soltanto nella facciata delle teste, e senza la leggenda del nome del papa.[2] Queste mezzebolle (*bullae dimidiae*), alle quali con ordinanza del 3 aprile 1198 (confermata poi da altri papi) Innocenzo attribuì lo stesso valore che alle bolle intere, continuano anche nei tempi successivi; e si adoperavano dai papi nelle

[1] Ved. i citati *Specimina*, non che la Lettera di G. B. DE ROSSI al comm. Fiorelli (in *Notizie degli Scavi*, maggio 1882) e gli articoli di F. CHAMARD (in *Revue des questions historiques*, XXXIV, 610-611) e di P. EWALD (in *Neues Archiv.* IX, 632-635), che le servono d'illustrazione.

[2] Nella *Bibl. de l' Éc. des Ch.*, XIX, p. 46: cfr. il *Nouveau Traité de diplomatique*, IV, 311.

lettere emanate dopo la elezione, e prima della consacrazione. La formula, con cui si annunciava nelle lettere pontificie l'uso delle mezze-bolle, era la seguente: « *Ceterum, non miremini quod bulla nostra, non exprimens nomen nostrum, est apposita praesentibus, quae ante benedictionis et coronationis nostrae solemnia transmittuntur, quia ii, qui hactenus in romanos electi pontifices extiterunt, non consueverunt, in bullandis litteris ante dicta solemnia integra, bulla uti, sed modum huiusmodi observare* ».[1]

Rarissimo è l'uso delle bolle d'oro nei documenti pontificî. Ne dà un cenno Corrado de Mure: « .... *tamen papa famosis indulgentiis vel statutis auream bullam quandoque appendit* »: ma non se ne fa menzione, per quanto ho veduto, nelle Costituzioni e Regole della Cancelleria, né alcun esemplare ne resta del medio evo. Alcuni pochi esempî di tale uso nell'età moderna sono raccolti dal Giry,[2] quali la bolla di Leone X, del 1521, per Enrico VIII re d'Inghilterra, con cui lo dichiara « *defensor fidei* »; altra di Clemente VII, in occasione dell'incoronamento di Carlo V in Bologna ec. Abbiamo poi da F. Philippi[3] la precisa notizia di un sigillo d'oro, appeso a una bolla di Pio VI, del 27 settembre 1780, colla quale approva la nomina di Massimiliano Francesco, figliuolo dell'imperatrice Maria Teresa, a coadiutore dell'elettore Massimiliano Federigo di Colonia nel vescovato di Münster: questa bolla d'oro si conserva negli stessi archivi di Münster.

Dei sigilli in cera rossa « *sub anulo Piscatoris* », coi quali si chiudevano i brevi pontificî, ho già fatto cenno in un precedente capitolo [III, 27-28]: aggiungo qui la descrizione dell'impronte di tali sigilli, quali si ricavano da alcuni esemplari di Giulio II, benissimo conservati nel-

[1] La desumo da una lettera di Innocenzo V, del 1276, citata dal FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 149, e da altra di Clemente VI del 1342, pubbl. nell' *Inventario e regesto dei Capitoli del Comune di Firenze* (Firenze, Galileiana, 1893), II, 485.

[2] *Manuel de diplom.*, p. 697.

[3] In *Oesterr. Mittheil.*, XIV (1893), pp. 126-128.

l'Archivio di Stato di Firenze. La forma del sigillo è tra tonda e ovale; l'impronta, in cera rossa, rappresenta s. Pietro nella barca, e in alto ha una cartella, in cui sta scritto in lettere capitali: IULIUS PP. II. Attorno al sigillo è una cordicella di pergamena, e dal medesimo si diparte una striscia pur membranacea che aveva servito a fasciare la lettera chiusa.

Mi resta ora da dire delle concessioni fatte talvolta dai papi (sebbene non di tutte tale provenienza sia certa) ad alcune repubbliche italiane, di bollare le lettere e i privilegî col piombo, al modo pontificio. Le notizie che io ne ho, riferisconsi a Venezia, Lucca, Pisa, Firenze.

A Venezia l'uso di bollare le lettere dogali col piombo comincia forse col principio della repubblica; e il Cecchetti (che per altro non convalida la sua asserzione con documenti) crede di poter farlo risalire al secolo IX, « quando la sede del governo fu trasferita da Malamocco alle Isole Realtine »:[1] però sta in fatto che la piú antica bolla plumbea veneziana che si conosca è del doge Pietro Polani (1130-1148).[2] Non si può asserire che l'uso di tali bolle provenisse a Venezia da concessione pontificia, ma nella pubblica opinione fu creduto, e i Fiorentini l'asserirono (del resto, con manifesto errore storico), quando nel 1409 chiesero ad Alessandro V che concedesse loro di usare il « *suggello di piombo col (ca)nape, com'ebbero i Vinitiani dal papa Alexandro iij* ».[3] Con piú ragione, a mio avviso, il Bresslau[4] opina che tale costume derivasse dalle intime relazioni che Venezia ebbe con Bisanzio; e che bizantina, piuttosto che pontificia, fosse l'origine dei sigilli metallici veneti, è confermato, mi sem-

[1] B. CECCHETTI, *Autografi, Bolle ed Assise dei Dogi di Venezia* (Venezia, 1881), p. 9, 11.

[2] Ed. CARLO KUNZ, in *Archeografo triestino,* VI, 50.

[3] Ved. la mia memoria sotto citata. Credo che i Fiorentini abbiano fatto una confusione colla concessione che si narra essere stata fatta nel 1064 ai Lucchesi da pp. Alessandro II, nella quale, come ora vedremo, è pur fatto ricordo del privilegio dei Veneziani.

[4] *Handb.,* I, 935.

bra, dal fatto dell'avere quei dogi usate bolle non solo di piombo, ma anche d'oro.[1]

Negli *Annales* di Tolomeo da Lucca, all'anno 1064, si legge:[2] « *Eodem anno Alexander civitatem Lucensem multa dignitate nobilitat, nam primo tribuit ei bullam plumbeam pro sigillo, ut habuit dux Venetiarum* ». Non vedo ragione di rifiutare recisamente la veracità di questa notizia, confermata anche da altri scrittori, e resa verosimile dallo speciale affetto che papa Alessandro II aveva per la città di Lucca, di cui era stato vescovo:[3] se non che, debbo dire che il documento originale di tale concessione non si conosce, e che esemplari di detta bolla plumbea non si conservano.[4]

Nel secolo XII usarono di un sigillo consimile i consoli di Pisa. È menzionato in una donazione che essi fecero, il 18 marzo 1160, all'Opera del Duomo di alcune rendite che il Comune aveva in Costantinopoli: « *Hanc nostre in-*

[1] Delle bolle d'oro di Venezia discorre egregiamente V. LAZZARINI nel *Nuovo Archivio Veneto*, to. XIV (1897), parte II, descrivendo una *Bolla d'oro di Michele Steno,* appesa a un diploma dogale del 1409 pei cittadini di Zara. Dice che l'uso ne fu frequentissimo sino dal secolo XIV; ma « rarissime sono le bolle d'oro veneziane, che si conservano negli archivi e nelle collezioni, tanto piú preziose quanto più antiche »: — Una bolla d'oro, bellissima, del doge Niccolò da Ponte appesa al diploma del 16 giugno 1579, che dichiara Bianca Cappello, granduchessa di Toscana, figliuola dilettissima della Repubblica Veneta, si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze.

[2] Ediz. MINUTOLI, p. 37.

[3] Cfr. TOMMASI, *Sommario della Storia di Lucca,* p. 16.

[4] Si leggerà con profitto questa comunicazione, che ricevo dall'ottimo amico comm. SALVATORE BONGI, direttore dell'Archivio di Stato di Lucca, la cui molta dottrina è superata soltanto dalla squisita cortesia: « La maggior parte degli storici e cronisti lucchesi è concorde nell'affermazione del privilegio concesso da pp. Alessandro al comune di Lucca di servirsi del sigillo plumbeo al modo che costumavasi dal Doge dei Veneziani. Fra gli storici il Tommasi e il Mazzarosa ne parlano, e nei cronisti trovasi qualche maggior particolare. Da alcuni è detto che in quel sigillo, oltre l'effigie di s. Pietro e di s. Martino, era impresso il seguente motto: LUCA POTENS STERNIT SIBIQUE CONTRARIA CERNIT; e da altri cronisti, che sul sigillo di piombo coi cordoni era impresso un uomo con lancia in resta e scudo imbracciato col motto detto sopra all'intorno... Di tali piombi non rimangono peraltro esemplari, per quanto mi consta ».

revocabilis dationis et concessionis paginam sigillo nostro Sancte Marie Communis huius Pisane Civitatis iussimus insigniri »;[1] e n' è un esemplare in un diploma di cittadinanza pisana concesso, il 26 giugno 1179, a Barone del fu Giovanni d'Appiano.[2] Altre notizie non ne ho; né posso pertanto asserire che tale costumanza derivi da concessione pontificia.

Mossa da tali esempî, e desiderosa di godere anch'essa di un privilegio, che era segno di augusta sovranità, la Repubblica di Firenze non si ristette dal domandare nel 1409 a papa Alessandro V, alla cui elezione aveva efficacemente cooperato, la concessione, come sopra ho accennato, di usare del suggello di piombo: ma, per le preoccupazioni del Grande Scisma, e per il breve e travagliato pontificato di Alessandro, la domanda non ebbe allora effetto. L'ottennero poi i Fiorentini da Leone X, loro concittadino, per privilegio concesso loro nel Natale del 1515, *inter missarum solemnia,* in S. Maria del Fiore. Di questa bolla plumbea, che porta impressa in una faccia la figura di S. Giovanni Battista, con in giro l'iscrizione: ✠ SENATUS . POPULUSQ . FLORENTIN., e nell'altra ha nel campo la scritta: LEONIS. X | PONT. MAX. | BENE | FICIO, si conservano esemplari del tempo della Repubblica; poi, con figure e leggende variate, di alcuni granduchi Medicei, fino all'ultimo che fu Giangastone (diploma del 13 luglio 1726).[3]

Documenti privati.

Ben poca importanza ha, nella diplomatica italiana, l'uso dei sigilli nei documenti privati notarili. Mentre in

[1] TRONCI, *Annali Pisani* (ediz. VALENTI), I, 279; MÜLLER, *Relaz. tosc. coll' Oriente*, p. 9.

[2] Il sigillo ha un diametro di 45 cm. In una faccia è la Madonna sedente in maestà col Figlio dinanzi; intorno al capo di essa l'inscrizione MATER DEI; in giro la leggenda: SIGILLUM SCE MARIE PISANE CIVITATIS. Nell'altra faccia è un'aquila su tre monti, e in giro: URBIS ME DIGNUM PISANE NOSCITE SIGNUM.

[3] Ved. la mia memoria: *La bolla di piombo concessa da Leone X ai Fiorentini*, in *Miscell. Fior.*, an. I, num. 4 (aprile 1886).

Germania, in Francia, in Inghilterra, fino al secolo XIV, il sigillo appostovi, di pubblica autorità, da ufficî ecclesiastici e civili, era il principale e necessario segnacolo dell'autenticità di tali documenti,[1] in Italia dove il notariato fino dal più antico medio evo, ebbe fede pubblica, bastò, come gia sappiamo, a convalidarli il segno e la sottoscrizione del rogatario. Soltanto quando il notariato, avendo assunto per istituzione imperiale carattere di universalità, si propagò dall' Italia in altri paesi, si rivelò anche in questi una tendenza a sostituire, nell'autenticazione delle carte, all' autorità del sigillo l'autorità del notaro: ma la riforma fu lenta, osteggiata com'era da interessi e da istituzioni locali.

Il sigillo peraltro fu tenuto molto in conto, anche in Italia, nei documenti mercantili, i quali, avendo in generale carattere di lettere private o di scritte, senza intervento di notaro, e riferendosi non di rado a interessi, capitolazioni e conti correnti con paesi stranieri, avevano bisogno d'un segno materiale, la cui validità fosse riconosciuta senza contrasto anche all'estero, e questo era il *suggello*. È superfluo citarne esempî, che sono senza numero: basterà ricordare che nelle lettere dei nostri mercanti in Francia, nei secoli XIII e XIV, si fa spesso menzione di « *lettere col suggello, lettere suggellate, lettere di riconoscenza* (d' autenticazione, di vidimazione) *col suggello* » ec.

[1] Ved. la nota a p. 85 di questo volume, e cfr. BRESSLAU, I, 549 e segg., e GIRY, pp. 832, 837 e segg.

VII

TRADIZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

32.

Originali. Copie. Falsificazioni.

I documenti pervenuti fino a noi sono o titoli originali o riproduzioni multiformi degli originali. Questo vario modo di trasmissione, e le fortune incontrate dai documenti nei loro passaggi e rinnovamenti, costituiscono ciò che si chiama la tradizione dei documenti. Lo studio di essa comprende gli originali nella loro storia esterna; le copie, le rinnovazioni, i transunti e qualsiasi altra forma di riproduzione; la fabbricazione di documenti falsi e le interpolazioni e qualsiasi altra corruzione dei documenti genuini; i registri, i cartolarî, e ogni altra specie di libri minutarî, copiarî, memoriali. Ma, in sostanza, tutte le diverse forme di tradizione dei documenti si riducono a due principali: originali e copie; dacché le falsificazioni portano la loro opera malefica così su quelli come su queste; e i registri e cartolarî partecipano, come vedremo, secondo le loro diverse condizioni, della natura degli originali e delle copie.

Originali.

Sono originali i documenti fatti per diretta volontà degli autori, e pervenutici nella materia e forma genuina nella quale furono primamente emessi.[1]

[1] Osservazioni minutamente analitiche sul significato intimo della parola *Originale* sono nelle definizioni datene dal SICKEL, *Acta Karol.*, I, 13-16; dal FICKER, *Beiträge*, I, 5 e segg.; dal BRESSLAU, *Handb.*, I, 78.

Il vocabolo *originale* risale ai tempi romani. In un decreto di Diocleziano del 292 (*Cod. Justin.*, I, 23, 3) si dice: « *Sancimus ut authentica ipsa et originalia rescripta...., non exempla eorum, insinuentur* ». E anche il latino medievale ne offre esempî:[1] ma il vocabolo piú comune nelle carte del medio evo, per designare il documento originale, è *authenticum*, che pur deriva dal linguaggio romano delle Pandette,[2] e che è largamente esemplificato nelle formule « *ex authentico sumpsi, exemplavi, publicavi* », e altre simili, che si leggono nelle formule apposte dai notari ai documenti da loro esemplati. È notevole poi che Rolandino fa una distinzione tra *exemplar* ed *exemplum*, assegnando il primo vocabolo agli originali, e il secondo alle copie.[3] « *Exemplar dicitur ipsa originalis scriptura, genus videlicet ex quo generatur et sumitur exemplum: quod quidem exemplar appellatur etiam originale et auctenticum. Exemplum vero, quod habetur inde, vel sumptum est ex scriptura exemplata generata vel sumpta ex priori sive originali scriptura. Unde versus: ' Exemplar genus est; exemplum, quod trahis inde'. Vel sic: ' Exemplar generans; exemplum, quod generatur'* ». Ma, nel medio evo, il vocabolo *exemplar,* per originale, è assai raro,[4] mentre è frequente, per copia, promiscuamente ad *exemplum.*[5]

[1] Agli esempî addotti dal Bresslau, loc. cit., nota 2, aggiungasi questo di un documento senese del 1286: « *vobis offero copias predictorum..., et offero me paratum de originalibus facere vobis fidem* » (Ficker, *Forsch.*, IV, num. 487).

[2] Paulus in *Dig.* XXII, 4, 2: « *Quicumque a fisco convenitur, non ex indice et exemplo alicuius scripturae, sed ex authentico conveniendus est* ». — Ulpianus, ivi, X, 2, 4: « *Heredem enim exemplum debere dare, tabulas vero authenticas ipsum tenere* ».

[3] *Summa*, cap. 10 (ediz. di Venezia, 1546), cc. 396^{t}-397.

[4] Ved. Sickel, *Acta Karol.*, I, 16, nota 8. — Vedine un esempio nel documento aretino dell'a. 1177-80, citato a p. 251-52, nota 4.

[5] Secondo il significato datogli da Rolandino si usa il vocabolo *Esemplare* sost. nel linguaggio moderno italiano; e la Crusca, (5ª impressione) lo definisce in questo modo: « Ciò che si propone altrui o che si toglie a copiare o imitare a fine propriamente di esercizio: e dicesi di scritto o di lavoro d'arte ».

Un documento può essere redatto in uno o in più originali. Sono, necessariamente, più d'uno gli originali di quei documenti di reciproca obbligazione, nei quali i contraenti sono respettivamente autori e destinatarî, come sono i livelli,[1] le carte di patti, le scritte mercantili, le cosiddette carte partite o chirografi [III, 33-36], le paci, le leghe ec.; e questa pluralità di originali è non di rado annunziata nelle formule ultime del testo.[2] Ma, anche per documenti che provengono dall'assoluta volontà dell'autore, senza il legame della reciprocità del destinatario, può farsi luogo a una moltiplicità di originali, o perché i destinatarî di un documento siano più d'uno, o perché tale provvedimento sia stato suggerito da motivi di cautela o da qualsiasi altra opportunità. Non è raro il caso di diplomi imperiali e pontificî che si conservino in più esemplari di forma originale, con testo identico, o con qualche variante di contenuto o di forma;[3] e quanto ai documenti privati, ricorderò che Giustiniano (*Instit.*, II, 10, 13) dispose, rispetto ai testamenti, che a ciascuno sia lecito « *unum testamentum pluribus codicibus conficere* », riconoscendo anzi che in

[1] Vedi, in questo vol., a pp. 32-33. — Il duplicato del livello chiamavasi *Appar libelli:* ne dà un esempio il *Cod. dipl. Aret.*, (ed. PASQUI), num. 231, agosto 1079: « *Appar libelli, quem fecit Iocundus prepositus Petro presbitero de confessione istius ecclesie* ».

[2] Esempî: Walfredo di Ratcauso, pisano, fonda nel 754 la Badia di S. Pietro in Palagiuolo, nella giudicaria lucchese, e ordina ad Apperto notaro che del documento di tale fondazione faccia « *tres cartule pari tenore: ... una de iste cartule reservamus in predicto monasterio nostro sancti Petri; alia vero de iste cartule dedimus ad conservandum in domo sancte ecclesie pisane...; tertia dedimus ad conservandum monasterio domini Salvatoris (loco Pontiano)* » (BRUNETTI, *Cod. dipl. tosc.*, I, 553). — Nelle formule finali di una definizione di possessi tra il Comune di Siena e mess. Armaleo degli Aldobrandeschi conte di Tentennano, si ordina: « *quod duo instrumenta similia possint fieri de hiis...: quorum unum habeat Comune Senense et alium dictus d. Armaleus et filii eius, ad hoc ut nulla de his imposterum inter eos discordia oriatur* » (*Caleffo Vecchio*, c. 333t).

[3] Vedasi l'« excursus » di A. FANTA su alcuni diplomi di Ludovico II pel monastero di S. Salvatore del Montamiata, redatti in più originali: in *Oesterr. Mittheil.*, V (1884), pp. 407-415.

ispeciali circostanze ciò è anche necessario (*quod interdum etiam necessarium est*); e l'uso continuò nel medio evo.[1]

Ma ammessa (ed è cosa di fatto indiscutibile, e giuridicamente legittima) la moltiplicità degli originali di un solo documento, può egualmente ammettersi una graduazione di originalità? A rigore di termine, pare di no; giacché mal si concepisce come un documento possa essere piú o meno originale. Pur tuttavia, tenuta ferma la massima imprescindibile che il documento originale debba procedere dalla diretta volontà dell'autore, non sono alieno dall'ammettere la possibilità di originali di secondo grado: originali, in quanto emanano, come l'originale primo, dall'autore; di secondo grado, in quanto appariscono deficienti in alcune delle qualità accessorie, che costituiscono la perfezione del primo originale.[2]

Senza porre delle teorie generali, che in un argomento mal definibile sarebbero o inutili o pericolose, mi sia lecito di addurre alcuni esempî che raffigurano casi diversi, ai quali mi sembra che, per diversi criterî, potrebbe convenire la denominazione sopra proposta. — Del decreto d'unione della Chiesa greca colla latina, pubblicato in Firenze da pp. Eugenio IV e dall'imperatore Emanuele Paleologo, il 6 luglio 1439, con tanta solennità di pompe e tanta vanità di effetti, fu stabilito, a detta del Siropulo, storico di quel Concilio, che si facessero cinque solenni originali. Ora, di questi originali ce ne sono assai piú per il mondo: quasi tutti colle firme del papa e dell'imperatore, e con un séguito maggiore o minore di firme di padri greci e latini. È forse difficile determinare, fra i molti esemplari superstiti, quali siano i primi cinque originali, e quale il primo de' primi: certo è tra questi il bell'esemplare, copiosissimo di sottoscrizioni, e munito dei sigilli del papa e dell'impe-

[1] FUMAGALLI, *Ist. dipl.*, II, 372-374.

[2] Cfr. SICKEL, *Acta Karol.*, 15-16, 404-407, dove parla degli *exemplaria*, distinguendoli dagli *autographa* o primi originali.

ratore, che si conserva in Laurenziana:[1] e gli altri quattro hanno da ricercarsi tra quelli che piú si accostano a tali condizioni. Ma non sono meno originali gli altri numerosi esemplari che hanno un séguito minore di firme, dopo quelle del papa e dell'imperatore; se non che, per essere firmati piú tardi e non compiutamente, possiamo classificarli tra gli originali di secondo grado. — Carlo VIII re di Francia, passando per Firenze, il 27 novembre 1494 concedeva ai Priori e al Gonfaloniere, allora in ufficio, il privilegio di fregiare i proprî stemmi di famiglia colle insegne reali di Francia: di questa concessione si conservano alcuni esemplari in forma calligrafica e ornati di miniature, a cui può ben convenire la denominazione di secondi originali, perché, mentre non vi ha dubbio che li abbiano fatti scrivere i destinatarî fuori della cancelleria regia, sono bensí firmati dal re ed emessi, come documenti originali, dalla sua cancelleria.[2] — Non dubito infine di porre in questa categoria il testamento in lingua volgare della contessa Beatrice da Capraia (1278-79), sebbene il rogatario Rinaldo di Iacopo da Signa, nella propria sottoscrizione noti: « *predictum testamentum... exemplando transcripsi... et in publicum formam redegi* ». Come altrove mi sono studiato di dimostrare,[3] non è questa una copia qualsiasi d'un originale già perfetto, ma la riduzione in pubblica e legittima forma d'una scritta testamentaria privata, in esecuzione dell'incarico espressamente lasciato dalla testatrice ai suoi eredi e fidecommissarî: « *Ke possano questo testamento fare aconciare, a senno de loro savi, in qualunque modo meglio possa e piú valere, tegnendo il contratto fermo* »: il che appunto fu fatto, dopo la morte di lei, per mandato degli

[1] C. Milanesi lo dichiarò primissimo. Ved. la dotta dissertazione di lui: *Osservazioni intorno agli esemplari del decreto d'unione della Chiesa greca colla latina* ec., in *Giorn. stor. degli Arch. Tosc.*, I (1858), pp. 196 e segg.

[2] Ved. la mia memoria: *Un diplome de Charles VIII en faveur de la Seigneurie de Florence*, in *Mélanges Havet* (Paris, 1895), pp. 571-577, con facs.

[3] Nell'*Arch. stor. ital.*, 1897, to. XX, pp. 120-125.

esecutori testamentarî, e davanti a pubblico magistrato, mediante la carta in forma pubblica scritta e rogata dal sopra menzionato Rinaldo da Signa.

Copie.

Le copie dei documenti (*exemplar, exemplum, sumptum, transsumptum, transscriptum,*[1] *copia*[2] ec.) hanno l'ufficio di riprodurre originali esistenti o di sostituirsi ad originali perduti: nell'un caso e nell'altro tanto maggiore credibilità hanno dinanzi alla storia, quanto meglio possa essere provata o arguita dalla critica diplomatica la loro conformità agli originali.

Possiamo distinguere le copie nelle seguenti categorie: copie autografe; copie autentiche; rinnovazioni; copie semplici; copie imitative.[3]

[1] Del vocabolo italiano *Trascritto,* sost., per « copia », riferisce il REZASCO un esempio dai Ricordi di Guido dell'Antella, an. 1298: anche altre volte ricorre lo stesso vocabolo nei detti Ricordi (*Arch. stor. ital.,* to. IV, parte prima).

[2] Di *Copia,* la CRUSCA (nella 5ª impressione) produce come il più antico esempio questo di G. VILLANI, XI, 19: « *Metteremo appresso a verbo a verbo la detta dichiarazione fatta fedelmente volgarizzare, come avemmo la copia da nostro fratello* ». Ma più antico n'è l'uso nel latino medievale. — In due documenti senesi del 1286 (ed. FICKER, *Forschungen,* IV, n. 487 e 490), abbiamo: « ...*offero copiam predictorum*... »; « *acta et copiam actorum* ». — Nel Costituto di Siena del 1262 (ed. ZDEKAUER): « ... (*de*) *extantiamento dicti consilii potestas et capitaneus habere possint copiam et scripturam ad eorum voluntatem* (p. 74); « ... *de nominibus ipsorum habeatur copia, cum expedierit* » (p. 97); « *Ut habentibus partem fiat copia litterarum et instrumentorum prestantiarum* » (p. 232). — *Copiare* apparisce nel sec. XIV, ma è assai raro (cfr. CRUSCA, 5ª impressione, al vocabolo detto; e I. DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronica,* I, 1175): il WATTENBACH (*Schriftw.,* 3ª ediz., p. 437) ne dà quest'esempio dal secolo XV: « *quod hodie conscribebat, hoc mox in crastino totum scriptores copiabant* ».

[3] Il FUMAGALLI (*Ist. dipl.,* II, 372-386) le classifica in questo modo: copie contemporanee (nelle quali comprende anche gli esemplari molteplici degli originali); copie riferite integralmente o per transunto in carte posteriori; copie autenticate; copie semplici.

Le copie autografe, quelle, cioè, fatte dallo stesso rogatario che ha compilato il documento autentico, tengono il primo posto, e sono vicinissime agli originali; anzi, in alcuni casi, possono considerarsi quasi come duplicati dei medesimi; e, se questi vadano perduti, possono degnamente rappresentarli. Di cosiffatte copie offrono esempî parecchie carte lucchesi anteriori al Mille, a cominciare dall'antichissima del 713, che ha questa doppia sottoscrizione: « *Quam viro cartula dotalium ego Sicherad indignus presbiter ex iussione domni Talesperiani venerabilis episcopi, vel ex rogitus Fortunati et Bonuald presb.... scripsi. — Ego Sicherado indignus presbiter hanc cartulam ex autentico fideliter exemplavi* ».[1]

Vengono in secondo luogo le copie autentiche, cioè, compilate da pubblici notari diversi dal primo rogatario, ma legittimate dai loro segni e dalle loro sottoscrizioni. Che siano contemporanee o posteriori, pare a me che, giuridicamente, poco importi: il documento originale è sempre una testimonianza vivente, in qualunque tempo ne sia fatta la copia; e la fede notarile è sempre la medesima, o si riferisca a copie di documenti contemporanei o a copie di documenti anteriori.

Ma qui sono da fare due osservazioni. La prima è, che l'autenticazione notarile vale in quanto è testimonianza del fatto che la copia è stata ricavata effettivamente da un originale qualsiasi, ed esemplata in buona fede, e senza

[1] *Memorie e documenti per la storia di Lucca*, V, II, num. 4. — Riferisco per saggio, altri esempi della medesima raccolta, attenendomi alla grafia dell'edizione lucchese: num. 101 (ma è pubblicato per intero nel tomo IV, num. 65): « *Ego Sichiprand ex autentico quem ego ipsi manibus mei scripsi hanc exemplar relevavi, et ipso autentico sanus restitui* (febbraio 767). — num. 372: « *Ego Ghiselpert not. ex autentico a me ipsum scriptum fideliter exemplavi* » (13 ottobre 810). — Il num. 530 (1° settembre 835) contiene un documento, non copiato dal rogatario, ma da lui collazionato sul proprio originale: « *Ego Teusfredi not. post traditum complevi et dedi. — Ego Adalpert not. ex autenthico sicut ibi advenit fideliter exemplavi. — Ego qui supra Teufredi autenticho illo a me ipso scripto, unde hunc exemplar factum est, hic et ibi subscripsi* ».

dolosa alterazione; ma non guarentisce egualmente la sincerità dell'originale: ché non mancano gli esempî di copie autentiche, fatte e convalidate con ogni sincerità, le quali per altro riproducono documenti, che si sono poi chiariti falsi.[1]

La seconda osservazione da farsi è di natura paleografica. Non può negarsi che, sotto questo rispetto, le copie fatte in tempi posteriori sono da mettersi un grado sotto a quelle contemporanee; specialmente, se la variata forma delle scritture, la difficoltà dei caratteri grafici degli originali, e la imperizia dei copiatori, possano far supporre che la scrittura dell'archetipo sia stata intesa male e, per conseguenza, trascritta erratamente. La quale cosa, a dir vero, non è tanto rara, e parecchi esempî ne offrono, per quanto ho veduto, le carte corsive anteriori al Mille, copiate nei secoli decimoprimo e decimosecondo. Se poi si tratti di copie ricavate, non dall'originale direttamente, ma da altre copie di seconda e terza mano, s' intende bene che pur rimanendo ferma, per quanto possa valere nel campo giuridico, la fede nell'autenticazione notarile, viene a scemare, di mano in mano, la fede nell' esatta riproduzione dell'originale, dacché la copia è passata per tante trafile.[2]

L'autenticazione delle copie si fa in varî modi. Il piú semplice, e piú conforme alle istituzioni italiane, è la sottoscrizione del notaro copiatore, il quale, colla sua autorità di pubblica fede, attesta di aver tratta la copia dall'originale, trascrivendola fedelmente, per quanto ha inteso, e la

[1] Fumagalli, *Ist. dipl.*, II, 381-383.

[2] Sebbene non privo di spropositi, mi par curioso il formulario che precede la copia, di terza o quarta mano, fatta nel 1349, di una bolla di Alessandro IV, del 16 ottobre 1257 (Arch. Dipl. Fior., prov. *Merlini*): « *In dei nomine amen. Hec est copia cuiusdam copie quorumdam exemplorum scriptorum scriptarum licterarum, quorum et quarum hii sunt tenores. — In nomine domini amen. Hoc est exemplum quorumdam exemplorum sumptorum infrascriptarum licterarum. Quarum hii sunt tenores. — Sumptum est exemplum exempli infrascriptarum licterarum sic inscipientium. Sumptum est exemplum infrascriptarum licterarum sic referentium: Alexander* » ec.

convalida col proprio segno. Si è creduto poi di dare più efficacia a tale attestazione, premettendovi le sottoscrizioni autografe di altri notari, che dichiarano di avere riletta e collazionata, insieme con lui, la copia, e di averla riscontrata conforme all'originale: se non che, è questa nel maggior numero dei casi una mera formalità, e poche volte si offrono prove sicure che la collazione sia stata veramente fatta. Poi vi sono le produzioni dei documenti nei pubblici giudizi, o per semplice conferma dei medesimi o per riconoscimento di diritti controversi, e, conseguentemente, la inserzione del testo di essi documenti nel giudicato;[1] le riproduzioni dei medesimi in documenti posteriori, a titolo di conferma o come allegati; e infine l' insinuazione delle copie dinanzi a un pubblico magistrato o a una curia ecclesiastica, che le convalida colla propria autorità, apponendovi il sigillo d' ufficio. Quest' ultimo modo, derivato dalle leggi romane,[2] fu nel medio evo d'uso generale in Francia, in specie nei paesi di diritto consuetudinario, applicandosi non tanto alle copie, quanto agli originali:[3] in Germania fiorisce nei secoli XIII e XIV, e autenticatori sono principalmente gli arcivescovi, i vescovi, i duchi, i marchesi, i conti.[4] Anche in Italia, si hanno esempî di queste insinuazioni presso le curie ecclesiastiche e civili, non già per consuetudine generale, ma per qualche particolare opportunità; ché qui valeva, meglio d' ogni altra forma, l'autenticazione notarile, la quale comincia in Toscana e

[1] Vedine parecchi esempî nelle *Forschungen* del FICKER.

[2] N' è parola in un editto del 415, inserito nel *Cod. Teodos.*, VIII, 12, 1. — Cfr. QUICHERAT, *De l'enregistrement des contrats à la Curie*, in *Bibl. de l'Éc. des Chartes*, XXI, 440-446.

[3] Ne parla diffusamente il GIRY nel suo *Manuel de diplom.*, pp. 835 e segg. — Ved. anche P. FOURNIER, *Étude diplomatique sur les actes passés devant les officialités au XIII^e siècle*, in *Bibl. de l'Éc. des Chartes*, XL (1879), pp. 296 e segg.

[4] BRESSLAU, *Handb.*, I, 83-84. — Ved. in ROCKINGER, pp. 771-772, il capitolo del Formulario Baumgartenbergense, che tratta *De modo exemplandi literas.*

in Romagna in copie anteriori al Mille, e si fa poi generale dal secolo XI in poi.

Quando si tratta di riprodurre, o meglio di rifare, *acta deperdita,* non può più parlarsi di copie, ma di rinnovazioni; e per queste si adoperano i metodi, già indicati [III, 16, 17], delle *appennes,* e del *praeceptum regis de chartis deperditis.*[1] Si rifanno anche a memoria, forse in buona fede e su tradizioni storiche, che possono anche essere veraci (come accadde per molti documenti distrutti nelle invasioni e devastazioni degli Ungheri nell'Alta Italia durante il secolo X);[2] ma questo modo di rinnovazioni non è legittimo, e i documenti cosí artificiosamente rinnovati sono da classificarsi tra le falsificazioni.

Chiamansi copie semplici, quelle che sono prive di qualsiasi segno di autenticazione. Il giudizio sulla credibilità delle medesime spetta principalmente alla critica storica e letteraria: pur tuttavia i loro caratteri esteriori, il formulario, il modo della loro tradizione, l'autorità di coloro che le hanno scritte (se si conòscono), possono alla diplomatica stessa offrire argomenti per venire in sussidio a quella critica.

Pongo per ultime le copie imitative (franc. *Copies figurées;*[3] ted. *Nachzeichnungen*), che si studiano di riprodurre non soltanto il testo dell'originale, ma anche la sua figurazione grafica: nel medio evo, secondo che ricavo da una scrittura aretina del secolo decimosecondo, si chiamarono « *exempla ad exemplar et formam* ».[4] A queste è da

[1] Il MABILLON chiama *renovatio* la menzione o riproduzione di vecchi privilegi in documenti nuovi, che li confermano e autenticano: « quae renovatio... nunc etiam *Vidimus* appellari consuevit ». (*De re dipl.*, p. 27).

[2] Cfr. il primo volume del *Cod. dipl. padovano* di A. GLORIA (Venezia, 1877): prefazione e primi documenti.

[3] GIRY, *Manuel,* p. 12.

[4] *Cod. dipl. Aretino,* ed. PASQUI, num. 389, an. 1177-80, pp. 563-64: deposti di testimoni nella lite tra i vescovi di Siena e d'Arezzo per alcune pievi nel territorio senese: « *Ieronimus diaconus et canonicus senensis iuratus dixit: Vidi in secretario senensi autenticam sententiam pape Calixti eiusdem bulla bullatam. Tenni eam atque legi. In qua sententia contine-*

attribuirsi, a parer mio, uno scarsissimo valore diplomatico, sebbene pretendano di rappresentarci, più davvicino delle altre specie di copie sopra enumerate, il documento archetipo; anzi sono cagione di dubbî e di fallaçi apprezzamenti.[1] Infatti, o sono un balocco calligrafico, e non possono per la sola artificiosa imitazione grafica dell'originale meritare quella fede che legittimamente spetta alle copie autenticate; o vogliono parere ciò che non sono, cioè documenti originali, e allora sono falsità. La paleografia può tenerne conto come prove ed esemplari di scrittura, ma la diplomatica deve giudicarle molto severamente.

Falsificazioni.

Delle falsificazioni darò un cenno brevissimo, non intendendo di farne la storia,[2] ma soltanto di por bene le caratteristiche della falsità diplomatica, che è cosa diversa dalla falsità storica, secondo il principio già enunciato in un precedente capitolo [III, 8], che la critica storica risguarda il contenuto, ossia la veridicità o no della cosa testimoniata; mentre la diplomatica studia la fattura, le forme, il valore giuridico della testimonianza.

batur, sicut inhesitanter credo, totum quod continetur in proposito coram vobis nunc exemplo, quod Stradigotus iudex asserit se scripsisse ad exemplar et formam eiusdem sententie domini pape Calixti, excepto quod in illo exemplari seu sententia rota pontificalis erat: in hoc autem exemplo rota pontificalis non est ». In una precedente testimonianza il giudice Stradigotto dichiara che non disegnò la rota, « *quoniam alias habebam sextam, cum qua magnam rotundam intendebam facere* ».

[1] Il GIRY, loc. cit., citando il SICKEL, mostra come quest' uso di copie imitative abbia fatto passare per originali, e trarne delle errate conseguenze, varî documenti regi carolingi. — Ricordiamo un eccellente studio del compianto Conte RIANT sopra la *Donation de Hugues marquis de Toscane au Saint-Sépulcre* (993), che si conserva in una « copia figurata » del secolo XI (*Mém. de l'Acad. des Inscr. et B. L.* tom. XXXI, parte 2ª pp. 161-196, con tav.).

[2] Ved. MURATORI, *Antiq. ital.*, dissert. XXXIV; FUMAGALLI, *Istit., diplom.*, II, 391 e segg.; SICKEL, *Acta Karol.*, I, 21 e segg.; WATTENBACH, *Schriftw.* (3ª ediz.), introduzione storica, e pp. 408 e segg.; GIRY, *Manuel de diplom.*, pp. 863 e segg.; ec.

Un documento è falso storicamente, quando il contenuto di esso non è conforme alla verità; ma ciò non toglie che, se la provenienza n'è legittima e legittime ne sono le forme, esso non rimanga sempre un documento diplomaticamente sincero. — Si può, ad esempio, discutere sulla maggiore o minore veridicità ed esattezza del contenuto storico-geografico delle donazioni Carolingie alla Santa Sede, sulla buona o mala fede con cui dalla Curia romana furono presentati alla sanzione regia moduli di possedimenti e di diritti non in tutto conformi alla verità; ma non si può, a parer mio, piú ormai dubitare della sincerità diplomatica delle promissioni, privilegi o patti, che sanzionarono quei possedimenti e quei diritti, nonostante che la tradizione di tali documenti sia assai difettosa ed imbrogliata, e da ciò provengano i maggiori dubbî intorno al contenuto dei medesimi. — Si può anche non dar fede all'autenticità di reliquie di santi e di martiri, vidimata in tempi posteriori da atti di recognizione dell'autorità ecclesiastica; ma sono tuttavia diplomaticamente sinceri i documenti che autenticano quelle ossa innominate, quando siano fatti in buona fede e colle debite forme legali.

Un documento, invece, è falso diplomaticamente, quando, secondo la felice espressione dèl Bresslau,[1] « vuol parere ciò che non è »; ed è falso, anche se dica la verità; quand'anche, senza dolo intenzionale, sia semplicemente una pia frode, fatta per rappresentare un documento autentico perduto, o per convalidare, coll'apparenza d'una testimonianza legale, che è sempre piú efficace di qualsiasi altra memoria o tradizione, un fatto storico-giuridico realmente accaduto.

Certo, considerate moralmente, non tutte le falsificazioni sono in egual grado condannabili: dove non c'è la dolosa intenzione dell'inganno, possono in parte scusarsi, in parte tenersi ancora, con molte cautele e con molti riserbi, come testimonianze storiche sussidiarie; e da questi

[1] *Handb.*, I, 7.

criterî sono regolate le due classificazioni dei documenti falsi, proposte dal Mabillon e dal Muratori. Il Mabillon[1] li distingue in tre categorie: la prima, « *ex caducitate* », la seconda, « *ex iactura* », comprendono i documenti fabbricati di nuovo, per sostituirsi agli originali sinceri, che siano ridotti in pessimo stato o perduti; la terza, « *ex dolo malo* », comprende documenti fabbricati col mal animo di creare delle testimonianze false. Il Muratori[2] invece riduce le tre categorie in due, comprendendo nella prima i documenti fabbricati « *ad vera iura tuenda* »; nella seconda, le falsificazioni dolose. L' ultima categoria, nell' una e nell' altra classificazione, comprende le falsificazioni intenzionalmente e sostanzialmente malvagie; ma, per la critica diplomatica, tutti i documenti artificiosamente fabbricati, sia pure in buona fede, non valgono meglio di quelli fatti « *ex dolo malo* »: come ho già detto poc' anzi, falsi nascono e falsi rimangono.

Le falsificazioni (ho già detto) cadono sugli originali o sulle copie. Quelle della seconda specie sono più numerose, perché inventare un documento, dando ad intendere che sia trascritto da un originale che si suppone perduto, offre assai meno difficoltà, che presentarlo colla rigorosa raffigurazione dei caratteri estrinseci. Ma anche gli originali possono essere falsificati, quando si fabbricano documenti a imitazione di essi, fuori dell'ambiente legittimo e con forme contraffatte; quando si fabbricano in sede legale e con legale procedimento, ma all' infuori della volontà e della conoscenza dell'autore; infine quando in documenti sinceri si introducono dolosamente materiali alterazioni che ne mutano, in maggiore o in minor parte, il testo e il formulario, la provenienza, la destinazione, la data e qualsiasi altra circostanza di sostanza o di forma.

[1] *De re dipl.*, pp. 26-29.
[2] Dissert. cit. in *Antiq. ital.*, III, 5-9.

33.

Registri e Cartolarî.

I libri di archivio, che contengono raccolte di documenti, possono distinguersi in due grandi categorie, che chiamerò dei registri e dei cartolarî.[1] Nei primi si scrivono, integralmente o per transunto, lettere e documenti che si hanno da spedire o da pubblicare; nei secondi, si trascrivono documenti già esauriti, da conservarsi come titoli giuridici o per memoria storica.

Checché sia delle varie denominazioni che possano avere avuto gli uni e gli altri nel medio evo (denominazioni, che ora li accomunano, ora li distinguono), certo è che la natura intrinseca delle menzionate due categorie di raccolte archivistiche è evidentemente diversa. I registri emanano dalla volontà dell'autore, o per lo meno sono scritti a testimonianza autentica e ufficiale degli atti di lui, mentre i cartolarî si compongono per utilità del destinatario; i primi si riferiscono ad affari in corso, i secondi a fatti già compiuti; gli uni rappresentano un lavoro di cancelleria, gli altri un lavoro d'archivio.

Registri.

L'uso dei registri risale ai tempi romani, nei quali ebbero nome di *Commentarii* e di *Regesta*. Li adoperò la cancelleria dell'imperatore, e ne usarono anche altre pubbliche magistrature; e, sebbene non ne rimanga, per tradizione diretta, alcuna reliquia, se ne trovano tracce nelle collezioni dei giuristi. È poi indubitato che questo sistema,

[1] La stessa distinzione fanno il BRESSLAU, *Handb*, I, 92, nota 1 (*Registerbücher*, e *Copialbücher*), e il GIRY, *Manuel*, p. 54 (*Registres* e *Cartulaires*).

come si è mantenuto nel regno degli Ostrogoti, così ha influito sulla formazione dei registri medievali. [1]

La più antica e più numerosa e notevole raccolta, che si conservi dell' età medievale, è quella dei Registri pontificî.

Cominciano regolarmente da papa Innocenzo III (1198), e alla fine del secolo XVI oltrepassano il numero di duemila; [2] ma vi stanno innanzi, nell' Archivio Vaticano, un registro di Giovanni VIII, in copia del secolo XI, di scrittura beneventana, [3] e uno di Gregorio VII, intorno al quale, e alla relazione del medesimo colla *Collectio Canonum* del cardinale Deusdedit, s' è molto e variamente discusso. [4] Altre memorie e reliquie di antichi registri pontificî si hanno da altre fonti. Giovanni diacono, che scrisse nel secolo IX, su documenti di archivi, la vita di Gregorio Magno, dice che conservavansi a suo tempo « *tot chartacei* (al. *charticii*) *libri epistolarum eiusdem patris quot annos probatur vixisse* ». [5] Questi libri cartacei, ossia di papiro, costituivano ciò che si è poi chiamato il *Registrum Gregorii I*, il cui contenuto fu per la maggior parte pubblicato nell'edizione Gregoriana fatta dai PP. Maurini (1705); e quale esso fosse nella prima formazione, quale sia pervenuto a noi per tre collezioni, è dimostrato, negli eccel-

[1] Ved., intorno a ciò, l' importante memoria di H. BRESSLAU, *Die Commentarii der römischen Kaiser und die Registerbücher der Päpste*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, vol. VI (Weimar, 1885): cfr. *Handb. d. Urkundenl.*, I, 91-92.

[2] G. PALMIERI, *Ad Vaticani Archivi Romanorum Pontificum Regesta Manuductio* (Roma, tip. Monaldi, 1884). — Vedasi la bella raccolta degli *Specimina paleographica Regestorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Vrbanum V*, pubblicata nel 1888, a cura di H. DENIFLE e G. PALMIERI, con un dotto proemio del DENIFLE.

[3] Ved. G. LEVI, in *Arch. della Società Romana di storia patria*, IV, 161 e segg.: facsimile in *Arch. paleogr. ital.*, I, tav. 16.

[4] Cfr. segnatamente le memorie del PFLUGK-HARTTHUNG e del LÖWENFELD, in *Neues Archiv*, VIII, 227; X, 312; XI, 14. — Un facsimile di esso registro è in *Arch. paleogr. ital.*, II, fasc. 1.

[5] Ved. MARINI, *Papiri diplomatici*, p. 214.

lenti studî di Paolo Ewald.[1] Vuolsi anche ricordare la celebre Collezione Britannica di canoni e lettere pontificie (Brit. Mus. Add. Mss. 8873), compilata da anonimo nel secolo XIII, e studiata dallo stesso Ewald:[2] può da questa dedursi che vi furono usufruiti registri di Gelasio I, Pelagio I e II, Leone IV, Giovanni VIII, Stefano VI, Alessandro II, Urbano II (secoli v–xi).[3] Infine, per le acute indagini ed osservazioni del Bresslau sui *Regesta* del Jaffé, le notizie di antichi registri, che andarono poi perduti, possono farsi risalire ai tempi di papa Zosimo e di Celestino I, cioè ai primi anni del secolo v.[4] Tale dispersione avvenne tra il secolo IX e il XIII: e certo è che nel XIV di quei libri non rimane più traccia.

I registri pontificî (dico, i superstiti) sono, sino alla fine del secolo XIV, membranacei la massima parte, salvo gli Avignonesi; poi cartacei tutti. L'ordinamento più antico dei documenti nei singoli registri è cronologico; secondo le indizioni, nel registro di Gregorio I; secondo gli anni del pontificato, in quello di Gregorio VII. Più tardi comincia una certa divisione per materie. Così, sotto Innocenzo III, formano una serie speciale le lettere « *super negotio Romani Imperii* »; con Innocenzo IV si distinguono le *litterae curiales* o *de curia* dalle *communes;* e da Giovanni XXII si fa pure una distinzione speciale di *litterae secretae* [III, 25, 26]. È infine da aggiungere che, oltre alla collezione principale dei registri, che fanno capo al pontefice e dei quali ha cura la cancelleria, altri speciali registri si tennero dai singoli ufficî della Curia.[5]

[1] *Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I*, in *Neues Archiv*, III, 433-625.

[2] In *Neues Archiv*, voll. V e VI.

[3] Cfr. G. B. De Rossi, in *Studi e documenti di storia e diritto*, V, 347.

[4] *Commentarii* cit., tiratura a parte, p. 5.

[5] Dacché gli Archivi Vaticani sono stati aperti ai pubblici studî, copiosissime sono state le indagini sui registri, e le pubblicazioni fatte dei medesimi o intorno ai medesimi. Ne danno ampie notizie il Diekamp, *Die neuere Literatur zur päpstlichen Diplomatik* (München, 1883), pp. 231 e

Un'altra collezione medievale, non meno importante per la storia italiana, è quella dei Registri angioini, che si conservano nell'Archivio di Stato di Napoli. Secondo l'ottimo inventario, pubblicatone d'ufficio nel 1894,[1] sono, nello stato attuale, 378, aggiuntovi quattro volumi (I–IV) fatti di frammenti, e vanno da Carlo I a Giovanna II. La disposizione presente dei registri corrisponde al riordinamento e alla rilegatura che ne fu fatta sulla fine del sec. XVIII, e alla numerazione e intitolazione che fu data loro negli anni 1845-55: è questa disposizione, a dir vero, piena di inconvenienti e di errori; ma vi rimediano, oggi, i minuti ed accurati ragguagli del precitato inventario. Originalmente, consistevano in quaderni sciolti (*quaterni*, *peciae quaternorum*) o in registri formati di piú quaderni (*registra, libri registrorum*): le legature ne erano fatte con cordicella avvolta (*cum cordella*), o pure avevano coperture di pergamena (*cum coperta*) o di assi (*cum tabulis*). I documenti vi sono registrati testualmente il piú delle volte, e altre volte per transunto, e si dividono in rubriche, secondo le materie, o secondo gli ufficî a cui le lettere regie venivano dirette. Alcune di queste rubriche sono permanenti, come quelle *de cancelleria, de curia,* per gli affari di stato; *de camera,* per le faccende finanziarie; *de privatis*, per gli affari concernenti interessi privati; altre sono transitorie e mutabili. È evidente che la disposizione di questi registri napoletani è esemplata su quella dei pontificî, salvo le condizioni diverse derivanti dalla diversa costituzione politica e amministrativa dello Stato, e dalle modificazioni che coll'andare del tempo vi furono introdotte per l'incremento e la varietà degli affari.[2]

segg.; I. CARINI, *Le lettere e i regesti dei papi in ordine al loro primato* (Roma, 1885); e il BRESSLAU, *Handb.*, I, 97, nota 2.

[1] *Inventario cronologico sistematico dei Registri Angioini, conservati nell'Archivio di Stato in Napoli.* (Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1894; 8.º, di pp. LXXXVII-542). È compilato principalmente dall'archivista RAFFAELE BATTI, e vi sta innanzi una prefazione del direttore B. CAPASSO.

[2] Degli studî generali intorno ai Registri angioini mi piace ricordare quello del compianto A. FANTA, in *Oesterr. Mittheil.*, IV (1883), pp. 450-462;

Oltre queste due grandi e celebri collezioni storiche, s' intende bene che ogni comune, ogni signoria, ogni istituto e corporazione ebbe o poté avere registri delle proprie lettere e dei propri documenti; i quali dividevansi in minutarî e in copiarî; e si designavano con varie denominazioni. Nel linguaggio archivistico fiorentino si distinguono i *Protocolli* e i *Registri* delle deliberazioni della Signoria, delle provvisioni dei Consigli ecc., i primi dei quali contengono le minute, i secondi le copie a buono. In Siena si dissero *Lupinarî* i minutarî delle deliberazioni della Balía, e anche vi si adoperarono le denominazioni di *Stracciafoglio*, *Libraccio*, *Manuale*, *Quinternaccio*. In Imola, si dissero *Broliardi* o *Bastardelli*, i mazzi degli abbozzi e delle minute degli atti consiliarî dal secolo XV al XVIII. [1] Venezia ha il *Liber plegiorum* del secolo XIII e i *Libri Commemoriales* dal secolo detto al XVIII; [2] e altri registri di atti ufficiali ebbero ivi, nei secoli XIII e XIV, singolari denominazioni, come *Fractus*, *Luna*, *Pilosus*, *Capricornus*, *Presbiter*, *Civicus*, che forse, in parte, derivano da contrassegni che erano in quei libri.[3]

Qui si presenta la questione, se la registrazione dei documenti e delle lettere si facesse dalle minute o dalle copie a buono: questione, che si è agitata lungamente e variamente discussa, ai nostri giorni, rispetto ai registri pontificî. Non l'ho studiata direttamente, e mi limito a darne un cenno. Ricordo che il Delisle, nel suo studio sugli Atti di Innocenzo III, pose come regola che la registrazione si faceva dalle *grossae*, ossia dalle copie a buono;

studio breve, ma in ogni parte eccellente, e troppo dimenticato. Citatissimi invece sono i due grossi volumi di P. Durrieu (nella *Biblioth. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, fasc. 46-51, an. 1886-87) su *Les Archives angévines de Naples*, che peraltro si limitano al regno di Carlo I.

[1] Bonaini, *Archivi dell'Emilia*, p. 81.

[2] Ved. i regesti pubblicatine da R. Predelli, a cura dell'*Archivio Veneto* e della r. Deputazione di storia patria di Venezia (tip. Visentini, 1872, 1876-96).

[3] B. Cecchetti. *Inventario del r. Archivio di Stato di Venezia, Saggio* (Venezia, 1881), p. 25.

e ciò è stato confermato, recentemente dal p. Denifle.[1] Peraltro è da avvertire che si manifestano in ogni secolo casi che contraddicono all'universalità della regola sopra enunciata, la quale va pertanto accolta con una certa discretezza; e fin d'ora può affermarsi che se anche, con nuovi e continuati studî, si potrà giungere a resultati più precisi rispetto alla regola e rispetto alle eccezioni, questi non daranno mai una norma generale per tutti i tempi, ma potranno specificare meglio la varietá dei casi e le loro cagioni.

Possono distinguersi i registri in originali e copie: sono originali quando (siano essi derivati da minute o da copie a buono) si adoperano come libri autentici di ufficio; sono copie, quando dei registri autentici si formano, o contemporaneamente o più tardi, dei volumi duplicati.

Cartolarî.

Molteplici denominazioni ebbero nel medio evo i cartolarî, e possiamo distinguerle in denominazioni di carattere generale e in denominazioni speciali o individuali. Sono principalissime, nella prima categoria, *Cartularium*, *Instrumentarium* (o *Liber instrumentorum*), *Regestum*, *Liber memorialis* (ital. *Memoriale*) ecc., alle quali possiamo aggiungere i *Libri Pactorum* di Venezia, i *Libri Jurium* di Genova, i *Libri traditionum* delle chiese e dei monasterî di Germania,[2] i *Capitoli* di Firenze,[3] i *Caleffi* di Sie-

[1] Ved. il Proemio ai citati *Specimina palaeographica Regestorum* ecc. pp. 10 e segg. Il DENIFLE, confermando e sviluppando con nuovi argomenti la dottrina del Delisle, conviene che ci sono delle registrazioni fatte dalle minute (cfr. tavv. XXXVII, LI, LVIII), ma conchiude (pag. 14): « extra aleam tamen posuimus transcriptionem iuxta originales bullas non fuisse per exceptionem factam. Utique variae, pro temporum et personarum varietate, viguerunt consuetudines, inter se quandoque discrepantes, et tamen ita commixtae, ut qua circa registrationem cancellariae et registrorum scriptores per singules aetates uterentur methodo, adhuc sub iudice lis est ».

[2] Ved. REDLICH, in *Oesterr. Mittheil.* to. V, e BRESSLAU, *Handb.*, I, 89-90.

[3] Questa denominazione di *Capitoli* non è originale, ma comincia nel secolo XV. Anticamente chiamavansi: *Liber contractuum et instrumento-*

na ecc.[1] Dei cartolarî con denominazione speciale ricorderò il celebre *Liber Poteris* di Brescia; [2] il *Libro Rosso* d'Imola; [3] il *Libro della Croce* del Capitolo di Pistoia [III, 31]; l'instrumentario in quattro volumi dell'Archivio Comunale di Viterbo, intitolato *Margherita;*[4] il *Codice Pelavicino,* detto anticamente *Magister,* di Sarzana (*liber, qui vocatur Magister, possessionum reddituum, proventuum, iurium episcopatus Lunensis*), composto a tempo di Oberto Pelavicino,[5] vicario generale, ecc.

Fu detto dal Mabillon [6] che i cartolarî delle chiese e dei monasteri cominciassero non prima del secolo decimo, preceduti dai *Polyptici*, che sono « *libri censuales* », dove si registravano sommariamente i possessi e i censi dei monasteri. Ma il *terminus a quo* va ora, almeno per la

rum, *Registrum Comunis*, *Registrum maius Comunis*, *Novum Registrum*, ecc. I piú antichi volumi dei Capitoli risalgono al secolo XIII, e sono veri e proprî registri, cosí formati fino dall'origine; mentre parecchi dei volumi successivi sono costituiti di quaderni di copie, per lo piú autentiche, rilegate a registro in epoca posteriore. - Cfr. C. GUASTI, *Inventario e Regesto dei Capitoli* (Firenze, 1866), Pref.; SANTINI, *Documenti dell' antica costituzione del Comune di Firenze,* (Firenze, 1895), Pref.; D. MARZI, *Archivi antichi della Rep. Fiorentina*, in *Arch. stor. ital.*, 1897, t. XX, pp. 76-81.

[1] L'origine del vocabolo *Caleffo* non è ancora determinata. Il piú antico dei Caleffi senesi si denominò dapprima *Cartularium Comunis, Liber Comunis, Liber Memorialis: Caleffo* vien fuori nella seconda metà del secolo decimoterzo, e si sparge poi, come denominazione dei pubblici instrumentarî, in tutto lo Stato senese. - Ved. C. PAOLI, *Dei cinque Caleffi del r. Archivio di Siena* (in *Arch. stor. ital.*, 1866, serie III, vol. IV, parte I, pp. 45-92); A. PROFESSIONE, *Caleffi di Siena* (Siena, 1892); A. LISINI, *Inventario del r. Archivio di Stato di Siena*, Parte prima (Siena, 1899), pp. 79 e segg.

[2] A. VALENTINI, *Il Liber Poteris della città e del comune di Brescia* (Brescia, 1878): cfr. la recensione fattane da G. ROSA nell'*Arch, stor. ital.* del 1878. — Di questo Libro, si sta apparecchiando l'edizione dalla r. Deputazione di storia patria di Torino.

[3] BONAINI, *Archivi dell'Emilia*, p. 79.

[4] Ved. P. SAVIGNONI, *L'Archivio storico di Viterbo* (Roma, Forzani, 1895-97).

[5] Descritto da E. v. OTTENTHAL, in *Oësterr. Mittheil.*, 1893, IV, 607-610, e da G. SFORZA in *Arch. stor. ital.*, 1894, XIII, pp. 81 e segg.

[6] *De re dipl.*, p. 7.

Germania, portato più lontano, citandosi dal Bresslau [1] alcuni *Codices traditionum* del secolo IX. Quanto ai cartolarî dei Comuni non ne rimangono anteriori al secolo XIII. Alcuni cartolarî (segnatamente della prima categoria) sono in rotoli; [2] ma i più sono in libro compatto, membranacei e cartacei.

Nei cartolarî delle chiese e dei monasteri i documenti sono generalmente disposti per categorie diplomatiche, cominciandosi dai documenti pontificî, regî, ducali ecc. e terminando colle carte pagensi. In quelli comunali invece si preferisce l'ordinamento cronologico, o l'aggruppamento per materie e per affari, disponendo i documenti di ciascun gruppo per ragione di data, per altro non molto rigorosamente. Negli uni e negli altri si fanno poi aggiunte di documenti secondo l'opportunità, o con addizioni di nuovi fogli e di nuovi quaderni, o profittando di pagine lasciate bianche.

Contro la sincerità diplomatica e la credibilità storica dei cartolarî (segnatamente dei monastici) si sono mossi in altri tempi gravissimi dubbî, s'è fatta una guerra molto vivace; e i celebri gesuiti Hardouin e Germon non si sono peritati di sentenziarli tutti, o quasi, una invereconda opera di monaci falsificatori. [3] Tale sentenza è eccessiva e paradossale; né la critica moderna l'accetta più, mentre invece ha sperimentato quanta utilità di materiale storico-diplomatico ci provenga dai cartolarî, quanta copia di documenti ci abbiano salvato, che, senz'essi, sarebbero andati irremissibilmente perduti. I cartolarî, essendo libri di copie, debbono essere trattati dalla critica diplomatica come le altre copie, delle quali abbiamo discorso nel capitolo precedente; e un sospetto anticipato e generale contro di essi è addirittura irragionevole.

Occorrono per altro due osservazioni. La prima è che, sotto il rispetto dell'autorevolezza diplomatica e dell'esat-

[1] *Handb.*, I, 85.
[2] Ved. questo *Programma*, lib. II, p. 85, e GIRY, *Manuel de dipl.* p. 29.
[3] Ved. FUMAGALLI, *Istit. dipl.*, II, 388-389.

tezza del testo, gl' instrumentari dei Comuni sono in condizioni migliori dei monastici; essendo, i primi, fatti d' autorità pubblica e convalidati dalle sottoscrizioni autentiche dei notari che li hanno scritti, e di coloro che volta per volta, sempre con pubblica autorità, vi inseriscono nuovi documenti; mentre i cartolarî monastici hanno piuttosto l'aspetto di collezioni private.

In secondo luogo, i cartolarî delle chiese e dei monasteri, almeno quelli anteriori al dodicesimo secolo, non sono molto scrupolosi rispetto all' esattezza del testo, e nell'accomodarlo all' intelligenza dei lettori vi fanno mutazioni grammaticali, addizioni dichiarative, amplificazioni stilistiche; quindi bisogna adoperarli con molta circospezione, non dico rispetto al contenuto storico, ma, come osserva il Bruel, « au point de vue de l' établissement du texte ». Sono veramente notevoli, e da servire come norme di critica, le osservazioni che su questo argomento fece esso Bruel, a proposito dei cartolarî del secolo undecimo della Badia di Cluny: [1] e ricevono conferma in uno dei più celebri cartolarî italiani, quale è il Registro Farfense. Nelle prefazioni di questo il monaco Gregorio di Catino sabinense, che l'ha compilato, dichiara: « *nihil ... ex his quae vidi minui, nihilque in rerum translatione adauxi, sed ut tunc, cum scriberem, oculis perspexi et respectu capere vaeraci potui, rescribere studui* », correggendo soltanto, « *iuxta meae scientiolae parvitatem, quae ultra modum confusa videbantur;* » e Giovanni grammatico suo consultore aggiunge: « *nihil omnino addidimus vel minuimus nec mutavimus, sed, corruptis partibus rethorice emendatis, eo respecto quo scripta erant, ea legaliter transtulimus* ».[2] — Notisi che i documenti imperiali e pontificî e in genere le carte pubbliche sono sempre riprodotte nei cartolarî con sufficiente fedeltà, anche prima del secolo XII, mentre gli emendamenti stilistici più s' adoperano rispetto alle carte private, in-

[1] In *Bibl. de Éc. des Chartes*, XXXVI (1875), pp. 445 e segg.
[2] Ediz. BALZANI e GIORGI, II, pp. 6 e 20.

farcite purtroppo di barbarismi e malamente intelligibili. Dopo il secolo XII (torna ad osservare il Bruel) tali licenze rettoriche sono rarissime: i cartolarî riproducono sempre assai fedelmente gli originali, e, se qualche volta ne differiscono è per abbreviarli, non per amplificarli.

34.

Archivî.

I Greci e i Romani, come è noto, costituirono i loro archivî nei sacri tempî; e l'uso non mutò nel cristianesimo: ond'è che la storia primitiva della conservazione dei documenti del medio evo ha da ricercarsi nei luoghi ecclesiastici.

Archivi pontificî ed ecclesiastici.

Gli archivî della Chiesa romana[1] risalgono ai primi secoli del cristianesimo: ma poco se ne sa pei tempi anteriori a Diocleziano. Contenevano, dice Scipione Maffei,[2] « i libri sacri e gli atti ecclesiastici e sinodali, e le epistole spettanti a religione e disciplina, non a interesse »; e il *Liber Pontificalis* nella Vita di papa Antero (an. 235–

[1] Fonti principali di studio: G. MARINI, *Memorie storiche degli Archivî della Santa Sede* (Roma, 1825, ed. MAI); GACHARD, *Les Archives du Vatican* (Bruxelles, 1874: compilato sul libro precedente e sui documenti del Ministero degli esteri di Francia); MUNCH-LOEWENFELD, *Aufschlüsse über das päpstliche Archiv* (Berlin, 1880); F. EHRLE, *Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Päpste in XIV Jahrhundert* (in *Archiv. für Kirchengeschichte*, 1855); GOTTLOB, *Des Vaticanische Archiv* (in *Histor. Jahrb.*, 1885); G. B. DE ROSSI, *La biblioteca della Sede Apostolica* (in *Studî e documenti di storia e diritto*, V, 1884, pp. 317 e segg.); LO STESSO, *De origine, historia, indicibus scrinii et bibliothecae Sedis apostolicae*, (Roma, 1886, nel tomo I dei *Codd. Palatini Latini Biblioth. Vatic. descripti*); F. GASPAROLO, *Costituzione dell'Archivio Vaticano, e suo primo indice sotto il pontificato di Paolo V* (in *Studî e documenti* predetti, VIII, 1887, pp. 3 e segg.); BRESSLAU, *Handb.*, I, 120-131, ecc.

[2] *Istor. dipl.*, p. 96.

236)[1] narra che questo papa « *gestas martyrum diligenter a notariis exquisivit et in ecclesia recondidit* ». Notizie piú certe cominciano dal secolo quarto, dopo la pace Costantiniana. Nel 367 papa Damaso fondò una basilica dedicata a San Lorenzo (detta *in Prasino*, poi *in Damaso*), e vi costruí accanto una casa per gli archivî, secondo che si ricava da un' inscrizione scolpita sulla facciata di quel tempio, dove è questo verso: ARCHIBIS FATEOR VOLVI NOVA CONDERE TECTA.[2] È questa la piú antica menzione che si abbia di una sede espressamente destinata all' archivio pontificio. Di lí l' archivio si trasferí poi in Laterano (quando, non si sa; ma, certamente, non piú tardi del secolo VII): ma non fu il solo deposito, ché una parte dei documenti si depositò in una torre presso l' arco di Tito, detta *Turris Chartularia;* e dal *Liber Pontificalis* si ricava che le promissioni o patti dei Carolingi in favore della Santa Sede si conservarono nella Confessione di S. Pietro in Vaticano.

Anticamente l' archivio e la biblioteca erano uniti, e il fatto di questa unione ha rispondenza nelle denominazioni varie che a quello furono date. S. Girolamo (*adv. Rufinum*, III, 20) lo chiama *chartarium ecclesiae romanae;* e ai vocaboli *archivum*, *archiva* aggiungonsi nel secolo V e nei seguenti *scrinium*, *scrinia* (e hanno la prevalenza), nonché *bibliotheca* e *bibliotheca secreta*. Ma il vecchio archivio e la vecchia biblioteca andarono in dispersione durante il secolo XIII; mentre intanto Innocenzo III (1198), riformatore della cancelleria, aveva iniziato un nuovo archivio, annesso alla medesima, presso S. Pietro in Vaticano, da porvi i suoi registri, che, come già sappiamo, cominciano dal pontificato di lui a costituire una serie continuata e regolare.

Se i piú antichi documenti degli archivî pontificî si lamentano perduti, cagione non ultima di tali dispersioni

[1] Ed. DUCHESNE, I, 147.
[2] Ved. DE ROSSI, op. cit., cap. V.

sono state le frequenti migrazioni dei medesimi, che enumererò brevemente.

Nel 1245, Innocenzo IV, andando al Concilio tenutosi in Lione contro Federigo II, portò seco un buon numero di documenti per provare le ragioni della Santa Sede contro l'imperatore, e, per maggiore sicurtà di conservazione, ne fece fare copie duplicate, le une da tenersi per uso della Chiesa, le altre da depositarsi nella Badia di Cluny; ora, delle une e delle altre una parte è andata perduta. Altri danni soffersero gli archivî nei primi del secolo XIV, seguendo, col tesoro pontificio, Bonifazio VIII in Anagni nel 1304, Benedetto XI in Perugia nel 1315; ma piú avventurosa, piú lunga, piú disastrosa fu l'emigrazione degli archivî pontificî in Francia, quando per la elezione del francese Bertrand de Goth (Clemente V, 1305), creatura di Filippo il Bello, fu ivi tramutata la sede del papato.

Cominciarono ad essere trasferiti a Carpentras, prima residenza del papa francese, i registri dei due suoi immediati predecessori, rimanendo tutto il resto, insieme col tesoro pontificio, in Assisi, dove tesoro e archivio furono in parte saccheggiati; poi dai successori di Clemente fu richiamato in Avignone, oltre il deposito di Carpentras, tutto il materiale archivistico rimasto in Assisi: il quale esodo, che papa Benedetto XII ordinò che si facesse « *sine tumultu et scandalo et scientia multorum* », non fu tuttavia senza difficoltà e non poté compiersi prima del 1338. Restituita la sede pontificia in Roma da papa Gregorio XI (1376), non ritornarono bensí con lui gli archivî; e il grande scisma d'Occidente, che incominciò dopo la morte di esso papa e durò sino al 1429, protrasse sin dopo a quel termine la permanenza della maggior parte degli archivî in Avignone. È merito di papa Eugenio IV d'avere, per primo, volto l'animo a ricuperarli, e una prima restituzione fu fatta, a cura di commissari suoi, nel 1441: il resto tornò, in massima parte, nel 1566 sotto papa Pio V, e infine nel 1784.

Ripigliando la storia dagli archivî pontificî in Roma vediamo che nei secoli moderni due ne furono i depositi principali: in Castel S. Angelo e in Vaticano. L'archivio di Castel S. Angelo fu iniziato da Sisto IV (lo stesso che fece pubblica la biblioteca e la separò dall'archivio segreto Vaticano), e ne fu primo conservatore Bartolomeo Platina: fu poi accresciuto da Leone X e da altri papi.

Nell'archivio del Vaticano, che ha origini più antiche (cioè, da Innocenzo III, come ho già detto), Pio IV nel 1565 ebbe intendimento di riunire molti documenti, che erano sparsi nella biblioteca segreta, nella Camera apostolica e in altri uffici centrali della Santa Sede: ma la morte gli impedì di porre in atto il suo proponimento, che fu poi ripreso da Paolo V nel 1611, aggiungendovi alcune serie di quelle che si conservavano in Castel S. Angelo. Questo deposito rimase tuttavia separato non tanto materialmente, quanto anche amministrativamente, finchè Clemente XIII, nel 1759, non pose anche gli archivî del Castello sotto la guardia del prefetto degli archivî Vaticani.

Così disposti trovò gli archivî, nei principî del nostro secolo, la dominazione francese, che doveva essere causa d'una seconda emigrazione dei medesimi in Francia. Rispettati dalla repubblica democratica del 1798, gli archivî del pontificato, dell'uno e dell'altro deposito, dovettero cedere alla volontà onnipotente di Napoleone imperatore, che nel 1809 ne ordinò il trasferimento a Parigi. Questo si fece negli anni 1810 e 1811, accompagnandoli nel triste esilio Gaetano Marini, al quale (morto il 17 maggio 1815) non doveva essere concessa la felicità di vederne il ritorno. Infatti, sebbene, caduto l'Impero, la restituzione degli archivî si fosse subito disposta per ordinanza del Reggente di Francia del 19 aprile 1814, il ritorno venne ritardato dal tumultuoso periodo dei Cento Giorni, e si compiè tra il 1815 e il '17, presiedendovi Marino Marini nipote del precedente.

Fino ai nostri giorni l'Archivio Vaticano è stato tenuto gelosamente segreto: ma dal 1881 la sapiente munificenza di papa Leone XIII l'ha aperto ai pubblici studî.

Di non minore importanza per la storia, non solo ecclesiastica ma civile, sono gli archivî delle chiese vescovili e dei monasteri, da cui ci provengono i piu antichi e preziosi documenti che si conoscano, come, ad es., in Francia, i piu antichi diplomi regî, in Italia, le piú antiche carte pagensi.

Cominciatisi a formare con libri sacri e con documenti puramente ecclesiastici; intimamente connessi colla biblioteca, col tesoro, colla sagrestia; accolsero poi i privilegi e le carte attenenti agli acquisti, ai possessi, ai diritti delle chiese e dei monasteri, e i libri di amministrazione. Né basta. Diedero anche ragguardevole incremento ai medesimi gli archivi delle pie persone che si monacavano, e, monacandosi, offerivano al luogo pio non solamente le proprie persone, ma le proprie ragioni e possessioni, e i titoli delle medesime; i lasciti per testamento; i depositi fattivi da altre persone private, per salvare le lor carte dai pericoli delle guerre e delle rivoluzioni, e rimastivi poi in perpetuo. Anche le carte di stato vi furono non di rado depositate; sempre coll'intendimento di una migliore e piú sicura custodia. Bisogna però dire che in tempi piú recenti gli archivî ecclesiastici non furono piú custoditi con eguali diligenze; e le loro carte o andarono disperse per incuria e per altrui violenza, o tornarono allo Stato per le leggi delle soppressioni monastiche.[1]

Archivi imperiali e regî.

Dagli archivî ecclesiastici passiamo ai politici. Nulla sappiamo degli archivi regî dei Longobardi e dei Merovingi e soltanto qualche notizia comincia dall'età Carolin-

[1] Del resto, in Italia, rimangono ancora ragguardevoli archivi vescovili, capitolari, monastici; e se, rispetto ad alcuni, è da lamentarsi che, o per disordine o per irragionevole gelosia, siano poco accessibili agli studiosi, altri parecchi sono tenuti con molta cura, provveduti d' inventarî, aperti generosamente alle indagini scientifiche, e hanno dato e danno luogo a importanti pubblicazioni storico-diplomatiche.

gia. Ma in generale possiamo dire che le memorie intorno a tali archivî rimasteci del medio evo sono frammentarie; e la notizia principale che ne ricaviamo è una notizia negativa: cioè, che archivi di stato, fermamente costituiti, in quell' età, non si ebbero.

Si fa menzione sino dal 794 di documenti conservati « *in palatio, in sacri palatii cappella* »; altrove si nomina l'*archivum palatii*, l'*armarium palatii*, lo *scrinium*; e si può supporre che, ai tempi di Carlomagno e di Ludovico Pio, fosse sede d' archivio, per le leggi, le costituzioni, i testamenti, i registri e le copie dei piú importanti documenti regi, il palazzo d'Aquisgrana. [1] Piú tardi, in un documento di Corrado III del 1146 [2] si ricordano gli « *archiva imperii nostri* », senza, peraltro, alcun accenno a una certa sede; e queste sedi variarono, ora in questo, ora in quel palazzo regio, secondo la varia residenza dei re, ora in luoghi ecclesiastici, nei quali depositavansi gli originali o i duplicati dei piú ragguardevoli documenti. Queste mutabili residenze, questi depositi occasionali, mostrano che gli archivî imperiali e regî nel medio evo erano principalmente viatorî: dipendenti dalla cancelleria, seguivano con essa il re; e non di rado si disperdevano a brandelli. Cosí accadde dell'archivio imperiale, che Arrigo VII portò seco nella sua spedizione in Italia, le cui reliquie sono rimaste a Pisa e a Torino. [3] Tutto l'archivio imperiale (che conteneva documenti fino dal secolo IX, in copie bensí del secolo XIII e XIV) [4] fu prima della morte di Enrico depositato in Pisa: avvenuta questa in Buoncovento, l'esercito tedesco, ritiratosi frettolosamente per la via maremmana, ne portò seco una piccola parte: assai piú libri

[1] SICKEL, *Acta Karol.*, I, 9.

[2] BRESSLAU, I, 134.

[3] Ved. la bella relazione del FICKER; *Die Ueberreste des deutschen Reichsarchivs zu Pisa*, in *Wiener Sitzungsberichten*, *hist.-phil. Classe*, XIV, pp. 142 e segg.; ripubblicata, in italiano, nel *Giorn. stor. degli Arch. Tosc.*, I (1857), pp. 299-310.

[4] Ved. *Giorn. stor.* cit., p. 304.

n' ebbe Amedeo di Savoia, vicario dell'impero e familiarissimo di Enrico. Questi ultimi sono ora nell' Archivio di Stato di Torino, e comprendono due codici di *Libri consiliarii seu Commentarii actorum in curia Henrici VII,* due di *Legatorum instructiones et relationes,* tre di *Acta registrata.* La grande massa dei documenti originali concernenti la spedizione italiana, e di originali e copie dei tempi anteriori, rimase nell' archivio capitolare di Pisa: poi (verisimilmente per opera dello storico Raffaello Roncioni del secolo XVII) una grande parte passò e tuttora rimane nell' archivio di casa Roncioni. Due pubblicazioni del Doenniges e del Bonaini hanno messo in luce tutto questo materiale. [1]

Non prima di re Sigismondo s' ebbe nell' Impero un principio di archivio stabile e continuato, nel senso moderno; e per il séguito della storia di esso vedano i lettori il Manuale del Bresslau.

Ma debbo ancora dire qualche parola di altri archivî regî nel medio evo.

In genere, prevale in tutti, almeno da principio, il carattere di archivî viatorî: ma in Sicilia [2] era già un archi-

[1] DOENNIGES, *Acta Henrici VII* (Berlino, 1839, voll. 2): comprende i registri Enriciani, che si conservano nell'Archivio di Torino, e diplomi e lettere desunte da altre fonti; cfr. la prefazione dello stesso Doenniges; e N. BIANCHI, *Le materie politiche* ec. *degli Archivi di Stato Piemontesi* (Bologna, Zanichelli, 1876), pp. 706-707. — La raccolta del BONAINI è stata pubblicata, dopo la morte di lui, da P. BERTI, e divisa anch'essa in due volumi (*Acta Henrici VII Rom. Imp., et monumenta quaedam alia suorum temporum;* Firenze, Galileiana, 1877): il primo volume comprende i documenti pisani dell'archivio imperiale, riferentisi alla spedizione d'Italia (1308-1313); il secondo, le lettere del comune di Firenze, desunte dall'Archivio di Stato di questa città: cfr. la notizia da me datane in *Revue historique,* VI (1878), pp. 412 e segg.

[2] Ved. la recentissima pubblicazione del Dr. GIUSEPPE LA MANTIA: *Dei reali archivi di Sicilia,* memoria inedita del can. ROSARIO GREGORIO (Palermo, Reber, 1899). — Nell' introduzione premessavi dall' editore è una ricca bibliografia dei « lavori antichi e moderni, che trattano degli archivi regî in Sicilia ».

vio stabile nel palazzo reale di Palermo a tempo dei Normanni, e si conservò sotto gli Svevi. Gli archivî reali di Napoli, viatorî in parte sotto Carlo I d'Angiò, divennero stabili in essa città sotto Carlo II. La custodia dei medesimi venne commessa ai maestri razionali della Zecca (onde venne poi la denominazione di « Archivio della Regia Zecca »); e Giovanna I emanava nel 1343–1381 alcune istruzioni « *magistris rationalibus magne nostre curie* », concernenti il servizio degli « *archivarii* », che sono forse il più antico esempio che si conosca di un regolamento per un archivio di stato. [1] L'archivio Angioino componevasi di *arche* contenenti pergamene sciolte; di fascicoli cartacei spettanti a materie giudiziarie e amministrative; e di libri e quaderni, onde si è poi costituita la serie dei registri, menzionata nel capitolo precedente.

In Francia, non sembra che gli archivî regî siano stati regolarmente costituiti prima di Filippo Augusto (1180–1223). Prima erano viatorî; le carte si racchiudevano in sacchi, e, caricate sopra muli, seguivano il re, dovunque egli andasse: sennonché di alcuni documenti regî più importanti si conservavano esemplari autentici nell'Abbazia di Saint-Dénis e nel Tesoro di Nôtre Dame in Parigi. Da Filippo Augusto ebbe origine il *Trésor des Chartres*, che componevasi di *layettes*, contenenti documenti politici e demaniali, e di *registres*, nei quali furono trascritti gli atti emanati dal re.[2] — Dell'Inghilterra sappiamo che i più antichi documenti regî si conservarono nei monasteri, [3] finché non fu istituito l'archivio centrale della Torre di Londra, ma questo accentramento non fu senza contrasti. Narra infatti il Capgrave che, a tempo della lotta tra re Enrico III e i baroni (sec. XIII), il re depose il suo tesoro nella prefata torre e ordinò al cancelliere e ai giustizieri

[1] Ed. J. Ficker, in *Oesterr. Mittheil.*, I, 121-123.

[2] Ved. Delaborde, Introd. al volume *Monuments historiques*, pp. XLV-XLVI, negli *Inventaires et Documents des Archives de l'Empire;* Giry, *Manuel*, p. 252.

[3] Fumagalli, *Ist. dipl.*, II, 439.

del Regno che gli consegnassero il sigillo regio e i rotuli; ma questi, devoti ai baroni, si rifiutarono: onde il re nominò di moto proprio un altro cancelliere e un altro giustiziere. [1]

Archivi comunali del medio evo.

Degli archivî di stato attuali non è qui luogo a discorrere: [2] ma (limitando il mio studio all'Italia) mi par bene di dare un breve cenno di quello che furono, presso di noi, nel medio evo, gli archivî dei comuni, dai quali sono poi derivati in molta parte i predetti archivî di stato, coll'aggiunta del materiale archivistico dei principati succeduti a quelle repubbliche, e col concentramento degli archivî di altre instituzioni civili ed ecclesiastiche e di collezioni private.

La costituzione degli archivî dei comuni medievali non ha alcuna relazione immediata cogli antichi *gesta municipalia* instituiti dai Romani. Essendo tali archivî derivati da condizioni sociali nuove, non può ricercarsene l'origine ne' tempi anteriori; né forse risale la loro storia piú in là del secolo XIII o al più del XII: certo è che prima del Dugento non ne cominciano notizie sicure e dirette. Se documenti piú antichi si conservano in quegli archivî, o provengono da archivî ecclesiastici o da protocolli notarili:

[1] Io. CAPGRAVE, *Liber de inlustribus Henricis* (in *Rerum Britann. Scriptores*, Londra, 1858), p. 94. « *Rex interim in Turrim Londoniae se intrusit, thesaurum suum ibi deposuit, omnesque cives fidelitatem sibi fecit iurare... Vocatis ergo cancellario et iusticiariis, nuper institutis a baronagio, sigillum suum sibi reddi, et rotulos sibi mandavit restitui. Qui responderunt, se nullatenus hoc facere posse sine baronum consensu. Hoc responso commotus rex, baronagio inconsulto, cancellarium Walterum de Merton, et justiciarium Willielmum Basset instituit* ».

[2] Promisi, in un foglietto a parte, distribuito colla prima dispensa di questo terzo volume, che avrei in un'apposita appendice discorso della presente costituzione dei regî archivi italiani: ma ora altre cure me ne hanno distolto. Del resto, di essi archivî diedi già sufficienti notizie storiche e statistiche nell'Annuario *Minerva* del 1894-95 (Strassburg, Trübner), al quale rimando i miei cortesi lettori.

senza dubbio i rogiti notarili sono (come bene osserva il Marzi)[1] il primo nucleo degli archivî di stato comunali. Nel secolo XIII è un grande fervore nei comuni di raccogliere dai notai i documenti che concernono la cosa pubblica; di registrare e copiare le carte che più importano ai diritti e agl' interessi del comune; di curare che gli ufficiali di questo trasmettano regolarmente i propri atti ai loro successori; d'instituire, per la buona custodia dei libri e atti del comune, apposite sedi; di provvedere a tale custodia con opportune deliberazioni, che vengono registrate negli statuti, e si rinnovano e s'afforzano nei secoli successivi.

I modi di conservazione delle antiche carte di stato variano da comune a comune, mutano da un' età all' altra: ogni archivio ha la sua storia, e merita uno studio speciale. Ma, in mezzo alle particolari differenze della vita locale, non possono disconoscersi certe conformità d'ordine generale che in questa, come in tante altre manifestazioni della vita civile, accomunano la storia delle instituzioni politiche del medio evo italiano. Così possiamo dire, in genere, che nei più antichi tempi, e in specie, pei documenti di più solenne importanza e di più gelosa conservazione, fu dai comuni, per più sicura guarentigia d' inviolabilità, affidata la custodia degli archivî a luoghi ecclesiastici, non senza però la diretta sorveglianza dell' autorità comunale, che, insieme coi frati, ne teneva le chiavi. Quando la vita del comune si fece più ferma ed autonoma, e questo ebbe casa propria, la casa del comune divenne naturalmente la residenza dei suoi archivî, e segnatamente delle carte spettanti al governo politico e all' amministrazione centrale della repubblica.[2] Queste, se-

[1] D. Marzi, *Notizie storiche intorno ai documenti e agli archivi più antichi della Rep. Fiorentina*, in *Arch. stor. ital.*, 1897, XX, pp. 76-77.

[2] S'intende che gli archivi comunali erano, di natura loro, stabili. Singolare esempio di un archivio militare viatorio ci è dato dal *Libro di Montaperti*, formato degli avanzi dei registri perduti dall' esercito fiorentino, insieme col Carroccio, nella disastrosa battaglia del 4 settembre 1260: ma

condo la loro diversa importanza e la diversa destinazione si allogavano nelle stanze e nella cappella dei Priori, nella Cancelleria, nella Camera,[1] custodite in armadî, in casse, in sacchi.[2] Gli archivî delle speciali magistrature e dei diversi ùfficî si conservavano, di regola, presso le proprie sedi: ma anche questi erano talvolta, o per disposizioni statutarie o per speciali deliberazioni, richiamati alla sede centrale.

La comunicazione delle carte di archivio al pubblico fu regolata da norme più o meno severe, secondo la qualità dei documenti e la politica dei diversi stati. In generale possiamo dire che ogni archivio ebbe una parte segreta

nello stesso tempo era rimasto in Firenze un archivio stabile del comune, che viene denominato in quello stesso Libro: *Acta Communis*, *Acta et Quaternus Communis* (ved. la mia Prefaz. al *Libro di Montaperti*, p. XVIII).

[1] La Camera era la sede principale degli archivi comunali. Ved., per Firenze, C. GUASTI, *Inventario e regesto dei Capitoli*, vol. I, Prefaz. (Firenze, 1866); A. GHERARDI, *L'antica Camera del Comune di Firenze* (in *Arch. stor. ital.*, 1885, to. XVI); e lo Statuto del Capitano del Popolo di Firenze, del 1321, libro IV, capp. 4, 21, 22, 25 ec.: nel cap. 22 si dice di fare nella Camera un « *archivium in quo acta dicti comunis ponantur* ». — In Siena fu destinata a quest'ufficio la Biccherna, della quale in un documento del 1293 si dice: « *in Biccherna sive archivio comunis Senarum* » (LISINI, *Inventario* cit., p. VIII).

[2] B. CECCHETTI, *Inventario dell'Archivio di Stato di Venezia, Saggio*, p. 9, dice che i documenti in pergamena anticamente si conservavano avvolti in rotoli, e « questi in sacchetti o involti, e se più tardi, furono svolti e riuniti in volume, al volume fu conservato il titolo di sacchetto ». — Nello Statuto di Novara del 1277 (ed. CERUTI, cap. 18, p. 7) lo scrigno pei documenti del Comune è chiamato « *scrineum sive arconum* ».

Speciali notizie sugli archivi di Firenze e di Siena ricavo dai citati Inventarî del GUASTI e del LISINI e da ricerche mie proprie. — Rispetto a Firenze, abbiamo notizia, nel 1299, di un « *armario existente in domo in qua domini Priores et Vexillifer pro comuni morantur* »; nel 1292, della fattura « *unius vel duorum armariorum* » per la Camera; e nel 1337, di altri « *armariis novis* » per la medesima. Di sacchi d'archivio è menzione nello Statuto del 1321, dove (lib. IV, cap. 25), si dispone « *quod instrumenta Comunis... debeant poni et detineri in Camera comunis, in saccis exterius signatis convenienti scriptura* ». — In Siena il Camarlingo, nel 1246 teneva a pigione per sei soldi all'anno uno scrigno (*scrineum*) da riporvi gli instrumenti del comune: nel '48 si acquistarono, per tale uso, quattro casse; nel '78, dodici ecc.: e uno stanziamento del 1292 parla di una *arcipredola vel cassa*, da stare nel Concistoro dei Signori Nove, « *pro reti-*

e una pubblica: la prima conteneva le piú gelose carte politiche, e in specie quelle riferentesi alle relazioni esterne;[1] l'altra, i documenti che riguardavano la legislazione e l'amministrazione interna, le relazioni dello stato coi cittadini, gli interessi privati: questa seconda specie di libri e documenti, copiosissima, era liberamente accessibile, salvo le debite cautele di conservazione e qualche pagamento di diritti per copie.[2]

nendis ibi libris comunis». Per il breve del 1250 il Camarlingo dovette giurare di non tenere piú «*aliquod scrineum in Biccherna ad pensionem*», ma di far fare, anno per anno «*scrinea necessaria*». Nel 1334-36, a tempo della compilazione del Caleffo dell'Assunta, si diede agli *instrumenta et jura* del comune il seguente ordinamento. Si chiusero tutti in sacchi, distribuiti in tre classi: 1° i documenti trascritti nel Caleffo si collocarono in ventidue sacchi rossi, distinti per «*numeros et crucem*», corrispondenti alle ventidue materie del Caleffo; 2° quelli «*minus utilia*», in ventidue sacchi bianchi, segnati con lettere dell'alfabeto; 3° infine gli «*inutilia*» in un solo sacco giallo. Due inventarî contemporanei dei documenti della prima e della seconda classe si conservano nel r. Archivio di Stato di Siena, nn. 6 e 7 della serie dei *Capitoli*.

[1] Nella Cancelleria segreta di Venezia si custodivano «le carte relative ai piú difficili e piú delicati maneggi di Stato». L'accesso n'era vietato agli estranei con rigorosi decreti, spesso rinnovati, ma che spesso anche si trasgredivano: un decreto del Maggior Consiglio, del 24 aprile 1402, sulle carte di stato vuol provvedere che «*se toia via el dextro, el muodo et la chaxion de veder et de saver per quelle scripture et lettere plú di fatti nostri de quello è intention de la Terra*». (Ved. BROWN, *L'Archivio di Venezia*, pp. 45-46, 61-62, 92).

In Lucca, nel 1369, instituendosi l'archivio nel Palazzo pubblico, si divise in due parti, una pubblica che stava nella Cancelleria; l'altra segreta, detta *Tarpea*, la quale era «una stanza chiusa ed appartata nello stesso Palazzo, usata alla custodia degli oggetti preziosi e del tesoro riservato», cosí detta «per reminiscenza dell'*aerarium sanctius* di Roma, posto nell'Arce Capitolina» (BONGI, *Inv. dell'Archiv. di Lucca*, I, pp. XIV-XV).

[2] Per es., nel 1291, il comune di Prato in Toscana delibera che il notaro archivista del comune possa mostrare le scritture dell'archivio a chiunque vi abbia interesse, senza percepire alcun diritto, prendendo bensí 12 den. per ogni *exemplatura*, e non dando copie ai forestieri (*alicui forensi*) senza espressa licenza del Capitano e degli Otto (GUASTI, *Inv. dei Capitoli*, p. IV). — In Firenze, nel 1296, si cerca il modo di facilitare la comunicazione delle scritture del comune a coloro che vi hanno interesse, «*ut facilius quilibet, ad quem spectarent talia acta, possit eorum copiam habere*» e nel '99 si ordina che i Priori ne diano copia «*cui viderint copiam fore*

Archivî notarili.

Dirò per ultimo degli archivî notarili.

Come di tante altre istituzioni del medio evo, ne troviamo il germe nei tempi romani; negli « *armaria tabellionum* » menzionati da Cassiodoro (*Variar.*, libro II, ep. 21), che sogliono essere « *cunctorum fortuna et securitas* », e dai quali « *omnium iurium actuumque praeteritorum notitiae desumuntur* »; e nella insinuazione dei testamenti, delle donazioni e d'altri documenti presso i « *defensores civitatum* », i quali, per la nov. 15 di Giustiniano, dovevano avere una « *habitatio publica* » e un « *archivum* », perché gli atti fatti e registrati presso di loro « *incorrupta maneant* » e « *velociter inveniantur a requirentibus* ».[1] Ma le dominazioni barbariche ruppero la continuità; e i nuovi archivî notarili non hanno che fare con quei vecchi ricordi: possiamo dunque ripigliarne la storia dall' età dei comuni.

Si chiamano protocolli, imbreviature, quei libri nei quali i notari registravano e scrivevano, per disteso o per transunto, le minute dei loro atti; e imbreviature dicevansi anche gli stessi atti ivi minutati. Nell'età comunale questi protocolli generalmente si conservavano dal notaro rogatario; morto lui, si trasmettevano ai suoi eredi o ad altro pubblico notaro. Ma la trasmissione non si faceva in modo arbitrario, e doveva esservi il consenso del Consiglio generale della città. Questa fu una prima ingerenza del comune per la buona conservazione degli atti notarili; e un

dandam » senza alcuna mercede (GUASTI, ivi). — Nel breve di Villa di Chiesa (Iglesias, Sardegna), del 1327, si ordina che esso breve sia pubblico, « *et sia lecito ad ogni persona quello breve et suo' capitoli exemplare et scrivere et exemplare fare, in Corte tanto, sensa alcuno salario* » (*Cod. dipl. Eccles.*, ed. BAUDI DI VESME, p. 45, in HPM). Largamente dispone lo Statuto Senese del 1337 « *quod libris Comunis Senarum omnibus liceat uti* », ma provvede anche che lo Statuto, esposto al pubblico nel banco del Potestà, « *stet fixum ad catenam* ».

[1] Cfr. MAFFEI, *Istor. dipl.*, p. 95; e FUMAGALLI, *Istit. dipl.*, II, 436.

altro buon provvedimento fu quello di vietare rigorosamente che i protocolli dei notari fossero venduti o donati, o messi in commercio presso i cartolari, o ne fossero rose o lacerate le carte, o fossero in qualsiasi modo dispersi o distrutti. [1]

Buoni provvedimenti, ho detto; ma insufficienti e non di rado inefficaci, in quanto che la guardia e l'ingerenza del comune rispetto agli archivi personali dei notari fosse indiretta, e non valesse ad impedire le troppo facili dispersioni e malversazioni. Questo i comuni sentirono presto, e vi provvidero subito, per quanto spettava ai pubblici interessi, col ricercare premurosamente nei protocolli notarili gli atti e le scritture riferentesi a cose di stato, e farsene dare copie, e ricopiarle nel cartolario del comune: di che si è già detto. Quanto agli interessi dei privati, si cercò di rimediare colla registrazione pubblica di certe categorie di documenti, [2] e coll' istituto della gabella dei contratti, la quale, se ebbe un fine precipuamente fiscale, giovò colla denunzia obbligatoria degli atti contrattuali, dotali, testamentarî, a serbare ricordo perpetuo di moltissimi documenti perduti.

Non ho raccolto notizie sufficienti per determinare con precisione quando s'incominciassero in Italia a instituire archivi pubblici notarili sotto la sorveglianza diretta dello Stato. Credo peraltro di potere, con ogni riserbo, stabilire: che in parecchie parti d'Italia questa istituzione fece di-

[1] Ved. ad es. lo Statuto fiorentino dell'Arte dei Medici e Speziali, del 1349, cap. 77 [cfr. questo *Programma*, II, 137], e lo Statuto della città di Roma, del 1363-70 (ed. C. Del Re), cap. 102.

[2] Meritevoli di particolare menzione sono i *Memorialia* di Bologna instituiti nel 1265 dai frati gaudenti Loderigo degli Andalò e Catalano de' Catalani: nei quali si registravano, prima per brevissimi transunti, poi più distesamente, i testamenti e i contratti della città e del contado. Cominciano dal 1265 medesimo per la città, dal 1313 per la campagna. Stavano nella Camera degli Atti (che fu poi l'Archivio Notarile), e ora sono trasferiti nel r. Archivio di Stato. (Ved. Bonaini, *Archivî dell'Emilia*, p. 16; Scarabelli, *Relazione degli Archivi bolognesi*, 1874, p. 16; Malagola, *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, p. 58-59).

fetto; che in altre, invece, si venne apparecchiando fino dal secolo decimoquarto;[1] ma che archivi di tal fatta, regolarmente costituiti, non si hanno prima del Cinquecento.

A compimento di queste notizie, è da ricordarsi, come modello veramente esemplare, l'Archivio generale dei Contratti, instituito in Firenze da Cosimo I granduca di Toscana nel 1569; con ordine che vi « si trasferissero originalmente tutti i protocolli dei notari del dominio fiorentino, e tutti i contratti e scritture pubbliche sparse pei varî depositi dello Stato ».[2] Ebbe per sede la grande sala sopra la chiesa d' Orsanmichele, e fu posto sotto la custodia di quattro Conservatori. Nel 1588 l'instituzione fu estesa allo Stato Senese, venuto sotto la dominazione di Cosimo, con la erezione, nella città di Siena, di un altro Archivio generale, ordinato come il fiorentino.[3] — Non bisogna per altro dimenticare che quest' ottima instituzione del principe Mediceo era già stata apparecchiata nei Consigli delle Repubbliche, che costituirono poi la Toscana granducale. Nel 1518 la Signoria di Firenze ordina « che si deputi dai Consoli de' Giudici e notai un archivio appresso di loro con armadî e cassoni », per raccogliervi le antiche imbreviature, delle quali si lamenta la dispersione.[4] Nel 1540, il Consiglio generale di Siena, sopra il « ricordo » di varî

[1] Preziose notizie dà il Bongi (nella Prefazione all' *Inventario del Regio Archivio di Stato di Lucca*, pp. xvii-xix) sui principî dell' archivio notarile in Lucca. Nel 1389 « fu come stabilito in massima che fosse bene si raccogliessero i protocolli in un luogo pubblico; e si trova infatti che a mano a mano, o per industria dei Custodi della Camera, o per ordini speciali, o per volontaria cessione de' padroni se n' andò facendovi il deposito; il quale poi fu reso d' obbligo per disposizione solenne dello Statuto ultimo del 1530 ». — È notevole che nello stesso anno 1389, secondo che narra il Malevolti (*Histor. di Siena*, II, 164 t), « fu ordinato in Siena che i protocolli dei notari dopo la vita loro si portassero in un luogo pubblico deputato dai consoli della loro università che ne tenessero cura, che fu poi domandato l' Archivio ».

[2] Galluzzi, *Istor. del Granducato*, libro III, cap. 9.

[3] Ved. L. Zdekauer, e G. Pampaloni, *Archivio notarile provinciale*, in *Bullettino senese di storia patria*, I (1894), pp. 285 e segg.

[4] Manni, *Sigilli*, XXVII, 55.

cittadini, i quali domandano si stanzino cento scudi per fare l'archivio del comune, « *dove si habbino a mettere i protocolli, processi e altre scritture de li notari* », delibera che si rimetta alla Balía il provvedere la somma necessaria, « *pro faciendo, completando et ordinando dicto archivio, et ut bonus ordo inceptus possit effectuari* ». [1]

All' attuale ordinamento degli archivi notarili in Italia hanno provveduto la legge del 25 luglio 1875 e le disposizioni successive, fino al testo unico approvato con reale decreto del 25 maggio 1879: ora si sta studiando il modo di mettere in più stretta connessione gli archivi notarili cogli archivi di stato.

[1] R. Arch. di Stato in Siena. *Consigli della Campana*, to. 249, c. 150ᵗ.

INDICE GENERALE ANALITICO

N. B. Il num. romano indica il volume; l'arabo, la pagina; la lettera *s.* dopo il num. della pag. significa « e seguenti »; la lettera *n*, « in nota ».

A

B

C

L

M

N

Q

R

S

* Mi preme qui di correggere un non lieve errore d'osservazione, in cui sono ivi incorso, per non so quale distrazione che mi ha colto o nel prendere l'appunto o nel trascriverlo. La seconda specie di corsiva imperiale, proveniente dalla collezione dell'Arciduca Ranieri, ed esibita dal Wessely (tav. X, num. 25), è vero che è assai dissimile da quella dei noti frammenti papiracei di Elefantina;

è vero che, per l'andamento, è più una semicorsiva eretta che una corsiva, e in questo senso può avvicinarsi alle tavolette cerate: ma non è punto vero che non abbia alcuna relazione colle scritture dei papiri dei secoli seguenti: anzi molte forme della medesima si ritrovano nella corsiva delle più antiche carte medievali. C. P.

INDICE

V. Datazione dei documenti.

VI. Caratteri estrinseci dei documenti.

VII. Tradizione e conservazione dei documenti.